



**DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE**

DM10/2

Manuale di compilazione

**Aggiornamento
Gennaio 2006**



INPS

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE



DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Responsabile del progetto:

Daniela Pizzi, Direttore vicario Direzione Centrale Entrate Contributive

Progetto del manuale e testi:

Beniamino Gallo, Direzione metropolitana di Torino

In collaborazione con:

Maria Bruni, Direzione Centrale Entrate Contributive

Dina Cacchio, Direzione metropolitana di Torino

Michele Galati, Direzione subprovinciale di Pozzuoli

Laura Nascimbene, Direzione provinciale di Pavia

Aggiornamento: Gennaio 2006

La presente pubblicazione ha funzione esclusivamente divulgativa e non costituisce, in nessun caso, fonte di diritto. Per una conoscenza più completa della normativa che regola le materie trattate si rinvia alle leggi vigenti e alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto.

PREMESSA

Il presente manuale sostituisce il precedente manuale edizione "Luglio 2003" pubblicato con circolare n. 137 del 28.7.2003.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di esposizione della contribuzione sul modello "DM10/2": la "nettizzazione dei contributi". La nettizzazione prevede che per tutti i dipendenti, agevolati e non, gli esoneri contributivi spettanti (riduzione Cuaf ex art. 120, legge 388/2000 e riduzione del costo del lavoro del 1% ex art. 1, commi 361 e 362, legge 266/2005) siano portati in detrazione riducendo direttamente l'aliquota e non più mediante codici di sgravio nel quadro D, mentre per i lavoratori assunti con agevolazioni i dati contributivi nel quadro B-C devono essere riportati al netto sia dell'agevolazione spettante che degli esoneri contributivi. La nuova prassi è stata illustrata con circolare n. 115 del 10.11.2005 e n. 3 del 5.1.2006.

Nella stesura del manuale si è tenuto conto delle istruzioni tuttora vigenti, tralasciando i codici utilizzati nel tempo per regolarizzare situazioni particolari. Analogo criterio è stato seguito per i codici tipo contribuzione (CTC), riportati nel manuale secondo il loro significato attuale. L'elenco completo dei codici, comprensivo del significato che gli stessi hanno avuto nel corso del tempo, viene periodicamente pubblicato dalla Direzione Centrale Entrate Contributive.

Struttura del manuale

La struttura del manuale presenta una parte introduttiva contenente informazioni di carattere generale sulla compilazione del modello DM10/2, sui soggetti obbligati alla presentazione del modello, sulle scadenze di presentazione e infine una breve trattazione sulle modalità di pagamento contenente le informazioni strettamente attinenti al versamento dei contributi con il sistema DM.

Nelle parti successive sono descritte le modalità di compilazione del modello esaminando i singoli quadri con riferimento sia alla modalità di compilazione dei righe fissi che dei codici che generalmente vanno esposti nel quadro in esame. In successione sono stati quindi raggruppati gli argomenti con un nesso logico; così, ad esempio, sono stati raggruppati gli argomenti che trattano l'imponibile contributivo ("Massimale annuo", "Elementi variabili della retribuzione", "Decontribuzione" ecc.), le prestazioni da esporre nel quadro D ecc.. Analogo criterio è stato seguito per raggruppare le tipologie di assunzioni che danno diritto a benefici contributivi, i fondi speciali, le aziende con modalità espositive particolari, ecc..

Al fine di agevolare la comprensione delle novità procedurali introdotte dalla nettizzazione, le parti del manuale interessate riportano sia le nuove modalità di esposizione dei dati a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006", sia quelle utilizzate fino a dicembre 2005.

Infine, per favorire la ricerca dell'argomento è presente un indice analitico nella cui voce "Codici" sono elencati tutti i codici trattati nel manuale.

SOMMARIO

LA DENUNCIA E IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS	1
CENNI SULL'INTRODUZIONE DEL "SISTEMA DM"	1
IL SISTEMA DI VERSAMENTO ATTUALE	1
DATORI DI LAVORO INTERESSATI	1
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/2 E DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	3
DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI	3
<i>Differimento del versamento dei contributi per ferie collettive</i>	3
<i>Differimento dei termini per novità legislative</i>	3
<i>Differimento dei termini per calamità naturali ed eventi eccezionali</i>	3
<i>Differimento dei termini per i cittadini vittime di atti estorsivi e dell'usura</i>	3
DENUNCE MENSILI A CREDITO DELL'AZIENDA	4
ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI	4
PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DM10/2 MEDIANTE INTERNET	5
ABILITAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA (INTERNET)	5
<i>Esame di congruità dei files</i>	5
COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2 "ON LINE"	5
IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CON IL MODELLO F24	7
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	7
<i>Pagamento del saldo del modello DM10/2</i>	7
<i>Pagamento di note di rettifica da DM10/2</i>	7
<i>Compensazione di note di rettifica passive provenienti da DM10/2 attivo</i>	7
DM10/2 PARZIALMENTE INSOLUTI	8
DM10/2 PASSIVI (SALDO A CREDITO DELL'AZIENDA)	8
COMPENSAZIONI EFFETTUATE CON IL MODELLO F24	8
SANZIONI	8
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER CALAMITÀ NATURALI	9
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DM10/2	9
<i>Pagamento dei contributi sospesi per calamità</i>	9
<i>Sisma Catania, Ragusa e Siracusa</i>	10
<i>Sisma Umbria e Marche</i>	10
<i>Sisma di Massa Martana</i>	10
<i>Eventi alluvionali nelle province di Salerno, Avellino e Caserta</i>	10
<i>Eventi alluvionali nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato</i>	11
<i>Sisma Potenza e Cosenza</i>	11
<i>Alluvione Crotona</i>	11
<i>Eventi alluvionali Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto</i>	11
<i>Contributi sospesi per BSE</i>	12
<i>Eruzione dell'Etna in provincia di Catania Luglio 2001</i>	12
<i>Eventi meteorologici Pontedera</i>	12
<i>Sisma Campobasso e Foggia</i>	12
<i>Eruzione dell'Etna in provincia di Catania Ottobre 2002</i>	13
<i>Eventi alluvionali Abruzzo, Molise e provincia di Foggia</i>	13
<i>Blue tongue</i>	14
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2	15
COMPILAZIONE DELLE DENUNCE E PAGAMENTI IN "EURO"	15
ARROTONDAMENTO	15
COMPILAZIONE DEL QUADRO A	16
INFORMAZIONI AZIENDALI	16
ESPOSIZIONE DELLA FORZA AZIENDALE	17
CAMPI FISSI DEL QUADRO B-C	19
COMPOSIZIONE DEI CODICI PER I LAVORATORI CON QUALIFICHE DIVERSE DA QUELLE FISSE	20
TABELLA CODICI TIPO CONTRIBUTIONE	20
VALORE DEL QUARTO CARATTERE	28
CODICI UTILIZZATI A FINI STATISTICI	30
LAVORATORI DELL'U.E. OCCUPATI IN ITALIA	31
QUOTE ASSOCIATIVE	32
MULTE DISCIPLINARI	34



FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA	35
MODALITÀ DI ADESIONE E REVOCA.....	35
CONTRIBUTO SUL LAVORO STRAORDINARIO	36
TRATTENUTE A LAVORATORI PENSIONATI	37
PENSIONATI DEL FPLD.....	37
TRATTENUTE A LAVORATORI PENSIONATI DA FONDI E GESTIONI SPECIALI.....	37
RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE	37
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E RIGHI FISSI DEL QUADRO D	38
CONGUAGLIO ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.....	38
CONGUAGLIO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	38
<i>Esposizione degli importi di CIG soggetti al contributo addizionale.....</i>	<i>38</i>
<i>Esposizione degli importi di CIG non soggetti al contributo addizionale.....</i>	<i>39</i>
<i>Esposizione del contributo addizionale.....</i>	<i>39</i>
<i>Conguagli in occasione di rinnovi contrattuali.....</i>	<i>40</i>
<i>Aziende dell'indotto automobilistico.....</i>	<i>40</i>
<i>Trattamento di CIGS concesso in deroga alla normativa vigente.....</i>	<i>41</i>
CONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ DI MALATTIA	41
CONGUAGLIO INDENNITÀ DI MALATTIA SPECIFICA LEGGE 88/1987	42
CONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ	42
CONGUAGLIO INDENNITÀ DI ALLATTAMENTO.....	43
PERMESSI PER I DONATORI DI SANGUE	43
PERMESSI PER LAVORATORI HANDICAPPATI E PER L'ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE (LEGGE 104/1992).....	43
CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE (LEGGE 388/2000)	44
CONGEDO MATRIMONIALE	45
SGRAVI E RIDUZIONI CONTRIBUTIVE	46
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI OPERAI DELL'EDILIZIA	46
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER LE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE	46
SGRAVIO TRIENNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO (LEGGE N. 448 DEL 1998).....	47
SGRAVIO TRIENNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO (LEGGE N. 448 DEL 2001).....	47
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA CUAF (ART. 120, LEGGE 23.12.2000, N. 388)	48
SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE ITALIANO	48
SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI CHE ESERCITANO LA PESCA OLTRE GLI STRETTI E LA PESCA MEDITERRANEA.....	49
SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA E LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI	50
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE DI SERVIZI MARITTIMI	51
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ATTIVITÀ DI CABOTAGGIO	51
ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	53
DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE	54
CONGUAGLIO A DEBITO	54
CONGUAGLIO A CREDITO	55
EROGAZIONI CONTRATTUALI DI SECONDO LIVELLO (DECONTRIBUZIONE)	56
CONGUAGLI ANNUALI	56
DECONTRIBUZIONE DESTINATA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	57
ACCANTONAMENTI PRESSO CASSE, FONDI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE	58
CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE.....	58
FERIE NON GODUTE	60
FERIE FRUITE NELLO STESSO ANNO NEL QUALE SONO STATI VERSATI I CONTRIBUTI SULLE FERIE NON GODUTE	60
FERIE FRUITE NELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI, MA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770.....	60
FERIE FRUITE DOPO LA TRASMISSIONE DEL MOD. 770	61
DIRIGENTI EX INPDAI.....	61
<i>Superamento del massimale INPDAI nell'anno 2002.....</i>	<i>61</i>
<i>Non superamento del massimale nell'anno 2002.....</i>	<i>61</i>
LAVORATORI CON RETRIBUZIONE ANNUA SUPERIORE AL MASSIMALE CONTRIBUTIVO	63
CONGUAGLI DI FINE ANNO	63
CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE.....	64
LAVORATORI CON RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO	65
LAVORATORI DENUNCIATI PER LA PRIMA VOLTA	65
LAVORATORI GIÀ ISCRITTI AGLI ENTI DI PREVIDENZA	66
EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE	67

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA CORRENTE	67
VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA ARRETRATA	67
<i>Determinazione della contribuzione arretrata per coloro che hanno presentato la dichiarazione di Emersione prima del 25 aprile 2002</i>	67
<i>Determinazione della contribuzione arretrata per coloro che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002</i>	68
<i>Determinazione della contribuzione arretrata per coloro che hanno presentato la dichiarazione di Emersione progressiva entro il 15 maggio 2003</i>	68
<i>Versamento della contribuzione arretrata</i>	69
LAVORATORI CHE POSTICIPANO LA PENSIONE DI ANZIANITA' (BONUS PENSIONISTICO)	70
POSTICIPO PREVISTO DALLA LEGGE 23.8.2004, N. 243 - "BONUS PENSIONISTICO"	70
POSTICIPO PREVISTO DALL'ART. 75, LEGGE 388/2000.....	71
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO	73
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA U.E. DEL 11/5/1999	73
DISCIPLINA TRANSITORIA (ART. 14, D.LGS. 6.10.2004, N. 251)	73
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PER LE AZIENDE DEL CENTRO-NORD DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE E DA QUELLE DEL COMMERCIO E TURISMO CON MENO DI 15 DIPENDENTI	73
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PIENAMENTE AGEVOLATI PER IMPRESE ARTIGIANE OVUNQUE UBICATE E IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO.....	74
DATORI DI LAVORO NON STRUTTURATI IN FORMA DI IMPRESA, OPERANTI NEL MEZZOGIORNO	75
IMPRESSE DEL SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO CON MENO DI 15 DIPENDENTI, OPERANTI NEL CENTRO NORD	76
IMPRESSE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI NELLE QUALI IL RAPPORTO TRA DISOCCUPATI E POPOLAZIONE ATTIVA RESIDENTE È SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE.....	77
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO CHE DIVENTANO PIENAMENTE AGEVOLATI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE.....	77
<i>Esposizione dei dati dei dipendenti durante lo svolgimento del CFL</i>	77
<i>CFL trasformati a tempo indeterminato</i>	78
ULTERIORE BENEFICIO PER I CFL TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO NEI TERRITORI DELL'OBIETTIVO 1	79
<i>Imprese aventi diritto al versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti</i>	79
<i>Aziende non strutturate in forma di impresa operanti nel Mezzogiorno, aventi diritto alla riduzione del 50% dei contributi</i>	80
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PIENAMENTE AGEVOLATI SECONDO LA REGOLA "DE MINIMIS"	81
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DI TIPOLOGIA B	82
<i>Versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti</i>	82
<i>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro</i>	83
<i>Riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro</i>	83
<i>Riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro</i>	84
CONTRATTI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO EX DLGS N. 276/2003.....	85
SOGGETTI CON I QUALI È POSSIBILE STIPULARE CONTRATTI DI INSERIMENTO	85
DATORI DI LAVORO AMMESSI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI INSERIMENTO	85
INCENTIVI ECONOMICI	85
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2	86
<i>Imprese e datori di lavoro non aventi natura di impresa e imprese del centro nord (Riduzione 25% dei contributi a carico del datore di lavoro)</i>	86
<i>Imprese del settore Commerciale e Turistico del centro nord con meno di 15 dipendenti (Riduzione 40% dei contributi a carico del datore di lavoro)</i>	87
<i>Datori di lavoro non aventi natura di impresa del mezzogiorno (Riduzione 50% dei contributi a carico del datore di lavoro)</i>	87
<i>Imprese artigiane ovunque ubicate e Imprese del Mezzogiorno (Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti)</i>	87
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ	88
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "ESPANSIVI" (LEGGE 863/1984 ART. 2 COMMI 1 E 2)	88
<i>Riduzione contributiva</i>	88
<i>Assunzioni agevolate</i>	88
<i>Ulteriore beneficio per il Mezzogiorno</i>	89
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "DIFENSIVI", STIPULATI DOPO IL 14.6.1995 (ART. 6, COMMA 4, LEGGE 608/1996)	89
<i>Codici di autorizzazione e modalità di esposizione dei dati</i>	89
AGEVOLAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS (L. 407/1990)	91
IMPRESSE DEL CENTRO-NORD DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE E DATORI DI LAVORO NON AVENTI NATURA DI IMPRESA	91
IMPRESSE ARTIGIANE OPERANTI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E TUTTE LE IMPRESSE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO	92
CONTRATTI DI REINSERIMENTO ART. 20 LEGGE N. 223 DEL 1991	93
DATORI DI LAVORO CUI SPETTA LA RIDUZIONE DEL 75%	93
DATORI DI LAVORO CHE HANNO OPTATO PER LA RIDUZIONE DEL 37,5%	94
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ.....	95
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9)	95
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2).....	96

LAVORATORE CON CONTRATTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2).....	97
LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE MOBILITÀ, LICENZIATI DA AZIENDE NON RIENTRANTI NELLE DISCIPLINA DELLA CIGS.....	99
<i>Lavoratori assunti a tempo indeterminato (legge 223/1991, art. 25 comma 9).....</i>	99
<i>Lavoratori assunti con contratto a termine (legge 223/1991, art. 8 comma 2).....</i>	100
<i>Lavoratore con contratto trasformato a tempo indeterminato (legge 223/1991, art. 8 comma 2).....</i>	101
LAVORATORI FRONTALIERI.....	102
<i>Lavoratori assunti a tempo indeterminato (legge 223/1991, art. 25 comma 9).....</i>	102
<i>Lavoratori assunti con contratto a termine (legge 223/1991, art. 8 comma 2).....</i>	103
<i>Lavoratore con contratto trasformato a tempo indeterminato (legge 223/1991, art. 8 comma 2).....</i>	104
ASSUNZIONE LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA LEGGE 236/1993 ART. 4	105
INCENTIVO PER IL REIMPIEGO DEI DIRIGENTI	107
APPRENDISTI QUALIFICATI E LAVORATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI QUALIFICA	109
PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE.....	111
GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO.....	111
DATORI DI LAVORO CHE HANNO ATTIVATO P.I.P. CON GIOVANI RESIDENTI IN SICILIA.	111
ASSUNZIONE LAVORATORI IMPEGNATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)	113
DISCIPLINA PREVISTA DAL D.LGS. 28.2.2000, N. 81 (DAL 22.4.2000)	113
<i>Inserimento degli LSU in attività di formazione.....</i>	113
<i>Incentivi alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa.....</i>	113
<i>Incentivi alle agenzie di lavoro temporaneo.....</i>	114
INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA REGIONE SICILIA	115
AZIENDE ACCENTRANTI	115
INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA REGIONE SARDEGNA.....	116
MISURA E DURATA DEL BENEFICIO	116
AZIENDE ACCENTRANTI	116
ESPOSIZIONE DEI DATI	117
ASSUNZIONE LAVORATORI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITA'.....	118
SOSTITUZIONE LAVORATORI IN MATERNITÀ CON LAVORATORI INTERINALI	119
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO PARZIALE.....	120
INCENTIVI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI	121
MODALITÀ DI CALCOLO E DI ESPOSIZIONE DEI BENEFICI	121
<i>Lavoratori per i quali spetta l'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.....</i>	121
<i>Lavoratori per i quali spetta l'esonero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.....</i>	122
<i>Esposizione del beneficio.....</i>	122
<i>Regolarizzazione dei periodi pregressi.....</i>	123
COMPATIBILITÀ CON ALTRI BENEFICI	123
BENEFICI PER L'IMPIEGO DI PERSONE DETENUTE O INTERNATE	125
ENTI PUBBLICI CREDITIZI TRASFORMATI IN S.P.A.	127
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	127
<i>Imprese operanti nel Mezzogiorno (legge 863/1984, art. 3).....</i>	127
<i>CFL stipulati nei territori dell'Obiettivo 1, trasformati a tempo indeterminato.....</i>	128
<i>Imprese operanti in circoscrizioni ad alta disoccupazione (legge 407/1990, art. 8, comma 2).....</i>	128
<i>Imprese operanti nel centro nord.....</i>	128
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DI TIPOLOGIA B	129
<i>Versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti.....</i>	129
<i>Riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro.....</i>	130
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)	131
<i>Imprese operanti nel centro-nord.....</i>	131
<i>Imprese operanti nel Mezzogiorno.....</i>	131
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)	132
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991).....</i>	132
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991).....</i>	133
<i>Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991).....</i>	134
ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI (LEGGE 68/1999).....	135
CONGUAGLIO PENSIONI EROGATE	135
CODICI VARI.....	136
<i>Versamento del contributo CUAF.....</i>	136
<i>Contributo aggiuntivo IVS 1%.....</i>	136
<i>Trattenute ai pensionati.....</i>	136
EVIDENZE CONTABILI SEPARATE EX FONDI ELETTRICI E TELEFONICI	138

LAVORATORI ISCRITTI ALL' EX FONDO ELETTRICI.....	138
<i>Lavoratori già iscritti all'ex fondo alla data del 31.12.1995.....</i>	<i>138</i>
<i>Lavoratori iscritti all'ex fondo dopo il 31.12.1995 (nuovi assunti dal 1.1.1996 al 31.12.1999).....</i>	<i>138</i>
LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO TELEFONICI.....	138
<i>Lavoratori già iscritti all'ex fondo alla data del 31.12.1995.....</i>	<i>138</i>
<i>Lavoratori iscritti all'ex fondo dopo il 31.12.1995 (nuovi assunti dal 1.1.1996 al 31.12.1999).....</i>	<i>139</i>
LAVORATORI ISCRITTI AL FPLD	139
LAVORATORI ASSUNTI CON AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE	139
CODICI VARI RELATIVI ALL'EX FONDO ELETTRICI	139
<i>Elementi variabili della retribuzione.....</i>	<i>140</i>
<i>Trattenute ai pensionati.....</i>	<i>140</i>
<i>Contributo aggiuntivo IVS 1%.....</i>	<i>140</i>
CODICI VARI RELATIVI ALL'EX FONDO TELEFONICI	140
<i>Elementi variabili della retribuzione.....</i>	<i>140</i>
<i>Trattenute ai pensionati.....</i>	<i>141</i>
<i>Contributo aggiuntivo IVS 1%.....</i>	<i>141</i>
GESTIONE CONTABILE SEPARATA EX FONDO AUTOFERROTRANVIERI	142
LAVORATORI ISCRITTI ALL' EX FONDO AUTOFERROTRANVIERI	142
<i>Lavoratori già iscritti all'ex fondo alla data del 31.12.1995.....</i>	<i>142</i>
<i>Lavoratori iscritti all'ex fondo dopo il 31.12.1995.....</i>	<i>142</i>
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	142
<i>Imprese operanti nel Mezzogiorno ed imprese artigiane operanti su tutto il territorio nazionale (Legge 863/1984, art. 3).....</i>	<i>143</i>
<i>CFL stipulati nei territori dell'Obiettivo 1, trasformati a tempo indeterminato.....</i>	<i>143</i>
<i>Contratti di formazione e lavoro stipulati da aziende del centro nord.....</i>	<i>144</i>
<i>Aziende operanti in circoscrizioni ad elevata disoccupazione (legge 407/1990, art. 8 comma 2).....</i>	<i>144</i>
<i>Lavoratori con contratto di CFL di tipologia B.....</i>	<i>145</i>
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)	146
<i>Imprese diverse da quelle artigiane operanti nel centro-nord.....</i>	<i>146</i>
<i>Imprese del Mezzogiorno e imprese artigiane operanti su tutto il territorio nazionale.....</i>	<i>146</i>
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)	147
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, Legge 223/1991).....</i>	<i>147</i>
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991).....</i>	<i>148</i>
<i>Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991).....</i>	<i>148</i>
ASSUNZIONE LAVORATORI IN CIGS (ART. 4, COMMA 3, LEGGE 236/1993)	150
ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI (LEGGE 68/1999).....	151
APPRENDISTI TRASFORMATI	151
RICHIAMATI ALLE ARMI	152
CODICI VARI.....	152
<i>Elementi variabili della retribuzione.....</i>	<i>152</i>
<i>Trattenute ai pensionati.....</i>	<i>152</i>
<i>Contributo aggiuntivo IVS 1%.....</i>	<i>153</i>
FONDO VOLO	154
LAVORATORI NON AVENTI BENEFICI CONTRIBUTIVI	154
<i>Lavoratori già iscritti al fondo alla data del 31.12.1995, con più di 18 anni interi di anzianità contributiva</i>	<i>154</i>
<i>Lavoratori già iscritti al fondo alla data del 31.12.1995, con meno di 18 anni interi di anzianità contributiva che hanno aderito ai fondi complementari.....</i>	<i>154</i>
<i>Lavoratori iscritti al fondo dopo il 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva a tale data.....</i>	<i>154</i>
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	155
<i>Imprese operanti nel Mezzogiorno (legge 863/1984, art. 3).....</i>	<i>155</i>
<i>CFL stipulati nei territori dell'Obiettivo 1, trasformati a tempo indeterminato.....</i>	<i>155</i>
<i>Contratti di formazione e lavoro stipulati da aziende del centro nord.....</i>	<i>155</i>
<i>Aziende operanti in circoscrizioni ad elevata disoccupazione (legge 407/1990, art. 8 comma 2).....</i>	<i>156</i>
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)	156
<i>Imprese operanti nel centro-nord.....</i>	<i>156</i>
<i>Imprese del Mezzogiorno.....</i>	<i>157</i>
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991).....	157
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991).....</i>	<i>157</i>
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991).....</i>	<i>159</i>
<i>Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991).....</i>	<i>160</i>
CODICI VARI.....	161
<i>Elementi variabili della retribuzione.....</i>	<i>161</i>
<i>Trattenute ai pensionati.....</i>	<i>161</i>
FONDO SPECIALE FERROVIE DELLO STATO	162
LAVORATORI OCCUPATI PRESSO AZIENDE MINERARIE	163
LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO MINATORI	163



<i>Lavoratori assunti a tempo parziale</i>	163
<i>Lavoratori con retribuzioni ridotte in presenza di prestazioni previdenziali</i>	163
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	164
<i>Aziende operanti nel Mezzogiorno ed aziende artigiane operanti su tutto il territorio nazionale (legge 863/1984, art. 3)</i>	164
<i>Aziende operanti in circoscrizioni ad elevata disoccupazione (legge 407/1990, art. 8 comma 2)</i>	164
<i>Aziende operanti nel centro-nord (legge 407/1990, art. 8 comma 1)</i>	165
ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)	165
<i>Imprese del centro-nord non artigiane</i>	165
<i>Imprese del Mezzogiorno ed aziende Artigiane operanti su tutto il territorio nazionale</i>	166
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991).....	167
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991)</i>	167
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	167
<i>Trasformazione a tempo pieno e indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	168
FONDO GAS	169
LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO	169
<i>Lavoratori assunti con contratto a termine</i>	169
LAVORATORI ASSUNTI CON BENEFICI CONTRIBUTIVI	169
ASSUNZIONE DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)	169
<i>Imprese operanti nel centro-nord</i>	169
<i>Imprese del Mezzogiorno</i>	170
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991).....	170
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991)</i>	170
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	170
<i>Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	170
FONDO ESATTORIALI	172
LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO	172
<i>Lavoratori assunti con contratto a termine</i>	172
LAVORATORI ASSUNTI CON BENEFICI CONTRIBUTIVI	172
ASSUNZIONE DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)	172
<i>Imprese esattoriali operanti nel centro-nord</i>	172
<i>Imprese esattoriali operanti nel Mezzogiorno</i>	173
ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991).....	173
<i>Assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, legge 223/1991)</i>	173
<i>Assunzione a tempo determinato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	174
<i>Trasformazione a tempo indeterminato (art. 8, comma 2, legge 223/1991)</i>	174
FONDO DAZIO.....	176
IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO INTERINALE E AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. 177	
PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO	177
PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO.....	177
<i>Periodo di occupazione presso le aziende</i>	177
<i>Periodo a disposizione dell'impresa fornitrice</i>	178
LAVORATORI DOMESTICI	178
LAVORATORI FORNITI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITÀ	179
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO.....	180
ESPOSIZIONE DEI DATI DA PARTE DELLE AZIENDE UTILIZZATRICI	180
AZIENDE DELLO SPETTACOLO	181
DATORI DI LAVORO INQUADRATI CON I CSC 1.18.08; 7.07.09; 1.12.10 E 1.12.11 CON CA 1A	181
ARTISTI NON DIPENDENTI E DATORI DI LAVORO CON PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	181
CONDOMINI E PROPRIETARI DI FABBRICATO.....	182
QUOTE ASSOCIATIVE	182
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ENTI LOCALI ED ENTI NON SOGGETTI ALLA CUAFF.....	183
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	183
SCUOLE STATALI	183
ENTI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CON PERSONALE SOGGETTO AL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ	183
<i>Enti svolgenti attività di natura industriale</i>	184
<i>Enti svolgenti attività di natura commerciale</i>	184
COOPERATIVE PRODUZIONE LAVORO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DEL DPR 602/1970	185
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE COOPERATIVE CHE VERSANO SULLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE	185
LAVORATORI SOCI	185
<i>Opzione per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto</i>	186
LAVORATORI DIPENDENTI NON SOCI	186
SOCI LAVORATORI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE	187
COOPERATIVE SOCIALI	188

COOPERATIVE SOCIO ASSISTENZIALI, ART. 1, LETTERA A) LEGGE 381/1991	188
<i>Cooperative avente tutti i soci operanti in province per le quali non sono stati emanati D.M. per i salari convenzionali</i>	188
<i>Cooperative con parte dei soci operanti in province per le quali sono stati fissati i salari convenzionali a mezzo D.M.</i>	188
COOPERATIVE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, ART. 1, LETTERA B) LEGGE 381/1991	188
CREDITO E ASSICURAZIONI	191
CONTRIBUTO CUAF	191
<i>Lavoratori assunti a part time</i>	191
SALARIATI E OPERAI DEL SETTORE DEL CREDITO	191
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO	192
AZIENDE MUNICIPALIZZATE TRASFORMATE IN S.P.A. (LEGGE 142/1990)	193
DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI	194
DIRIGENTI GIÀ ISCRITTI ALL'INPDAL ALLA DATA DEL 31.12.2002	194
DIRIGENTI ASSUNTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI A DECORRERE DAL 1.1.2003	194
DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE AL MASSIMALE ANNUO	194
<i>Contributo sulla parte di reddito eccedente il massimale destinata al finanziamento di fondi pensione</i>	195
DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE	195
DIRIGENTI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 7.8.1997, N. 266	196
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 10% SU ACCANTONAMENTI EFFETTUATI A CASSE, FONDI E GESTIONI	196
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO (DECONTRIBUZIONE)	196
CONTRIBUZIONE ATIPICA	197
FERIE NON GODUTE	197
<i>Superamento del massimale INPDAL nell'anno 2002</i>	197
<i>Non superamento del massimale nell'anno 2002</i>	198
ARMATORI E PROPRIETARI ARMATORI IMBARCATI	199
AZIENDE DEL SETTORE MARITTIMO	200
GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI ISCRITTI ALL'INPGI	201
LAVORATORI OCCUPATI IN PAESI ESTERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA	202
LAVORATORI INVIATI ALL'ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, NEPPURE PARZIALMENTE	202
LAVORATORI INVIATI ALL'ESTERO IN PAESI CONVENZIONATI, ANCHE SOLO PARZIALMENTE	202
<i>Tabella riepilogativa dei codici da utilizzare per il personale all'estero</i>	203
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI	204
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	204
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALI	204
LAVORATORI FRONTALIERI SVIZZERI IN ITALIA	205
LAVORATORI IN ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALE E AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI	206
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER LAVORATORI IN DISTACCO SINDACALE	206
AMMINISTRATORI LOCALI	206
DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI IN ASPETTATIVA PER CARICHE ELETTIVE O SINDACALI	207
LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI	208
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA COLLOCAZIONE IN MOBILITÀ DEI LAVORATORI	210
FONDI DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE	211
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL CREDITO E CREDITO COOPERATIVO	211
<i>Aziende che applicano il contratto del credito</i>	211
<i>Aziende che applicano il contratto del credito cooperativo</i>	211
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	212
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DELL'ENTE TABACCHI ITALIANI (E.T.I.)	212
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	213
INDICE ANALITICO	218

LA DENUNCIA E IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS

CENNI SULL'INTRODUZIONE DEL "SISTEMA DM"

Il versamento dei contributi INPS mediante il "sistema DM" ha avuto origine con il Decreto Ministeriale 5.2.1969, che ha introdotto il sistema del versamento mensile tramite mod. DM18. Contestualmente, il decreto prevedeva la presentazione di una denuncia trimestrale recante i nominativi dei lavoratori occupati e altri elementi di natura retributiva (DM10/L).

A decorrere dal mese di Ottobre 1977 i flussi informativi e contabili sono stati unificati nel modello DM10/M, che doveva essere presentato entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo di paga. Con Decreto Ministeriale Finanze del 24.2.1984 la data di presentazione del modello DM10/M e del versamento contributivo è stata anticipata al giorno 20 di ciascun mese.

Il sistema di versamento è stato poi riformato a partire dal 1° Gennaio 1989 con la scomposizione del modello DM10/M in tre parti, costituite dai modelli DM10/1, DM10/2 e DM10/3. Successivamente, a decorrere dal mese di Marzo 1993 (ma con riepilogo dei versamenti fatti a partire dal mese di Gennaio 1993) il versamento della contribuzione per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato separato da quello dei contributi previdenziali, in quanto la contribuzione per il SSN è stata destinata alle Regioni nelle quali i lavoratori avevano il proprio domicilio fiscale. Per il versamento della contribuzione SSN veniva utilizzato il modello DM10/S (uno per ciascuna Regione) ed i versamenti venivano riepilogati annualmente con il modello DM10/SR. I contributi per il SSN sono stati riscossi dall'INPS fino al 31.12.1997. A partire dal mese di Gennaio 1998, a seguito della introduzione dell'IRAP, i contributi per il SSN sono stati aboliti.

IL SISTEMA DI VERSAMENTO ATTUALE

Il sistema attuale di versamento dei contributi INPS prevede la compilazione contestuale di due distinti modelli, uno finalizzato alla denuncia delle retribuzioni mensili corrisposte ai lavoratori dipendenti, alla determinazione dei contributi dovuti e all'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'INPS, delle agevolazioni e degli sgravi; l'altro al versamento delle somme dovute. Il modello utilizzato per la denuncia degli importi a debito e a credito del datore di lavoro è il modello DM10/2 mentre il versamento delle somme dovute è effettuato con il modello unificato F24. Il modello DM10/2 è il solo modello rimasto in vigore del "sistema DM" istituito nel 1989, in quanto il modello DM10/1, utilizzato come modello di versamento dei contributi è stato abolito e sostituito con il modello F24. Il modello DM10/3 che aveva funzioni statistiche riguardanti il numero dei lavoratori interessati all'erogazione degli assegni al nucleo familiare e l'importo degli sgravi del Mezzogiorno è stato abolito dal mese di Gennaio 1999.

Le aziende, oltre al versamento dei contributi, sono tenute anche ad anticipare, per conto dell'INPS, alcune prestazioni economiche che sono conguagliate con i contributi dovuti nel mese. Gli importi a debito (contributi calcolati secondo le aliquote percentuali e le misure vigenti per la categoria di appartenenza, trattenute operate ai dipendenti pensionati, quote associative, ecc.) e a credito (assegni per il nucleo familiare, integrazioni salariali, indennità di malattia e maternità, sgravi e benefici per assunzioni agevolate, ecc.) del datore di lavoro devono essere denunciati all'INPS mediante la presentazione del DM10/2.

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Il modello DM10/2 deve essere utilizzato da parte dei datori di lavoro appartenenti alle categorie sottoelencate:

- Industria;
- Artigianato;
- Commercio e Terziario;
- Proprietari di fabbricato e Servizi di culto;
- Professionisti ed Artisti;
- Credito, Assicurazioni e Servizi tributari appaltati;
- Agricoltura (solo per Impiegati, Dirigenti e per il versamento dei contributi CUAF e CIG dovuti per gli Operai a tempo indeterminato delle cooperative disciplinate dalla Legge 240/1984. Per quest'ultima categoria di lavoratori, si ricorda che le denunce contributive, per gli altri contributi, sono effettuate con il modello DMAG);
- Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici.

La presentazione delle denunce DM10/2 va effettuata relativamente ai lavoratori dipendenti ed equiparati (soci di società ed enti cooperativi ecc.), per i quali è fatto obbligo di versare almeno uno dei seguenti contributi:

- Contributo per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (IVS);
- Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (DS);



- Contributo pensionistico per le forme speciali di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'INPS;
- Contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (CUAF);
- Contributo per l'indennità economica di malattia;
- Contributo per l'indennità economica di maternità;
- Contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria;
- Contributo per la cassa integrazione straordinaria;
- Contributo per il finanziamento dell'indennità di mobilità;
- Contributo per il finanziamento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR);
- Contribuzione di solidarietà;
- Contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564 e successive modificazioni. Si tratta del versamento, con periodicità annuale, della sola quota pensionistica complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore, versata dalle OO.SS. per i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi della legge 20.5.1970, n. 300. Circolari n. 225 del 20.11.1996; n. 14 del 23.1.1997; n. 197 del 2.9.1998 e n. 60 del 15.3.1999;
- Contribuzione dovuta per amministratori locali in aspettativa per cariche elettive (art. 26 della legge 3.8.1999, n. 265, artt. dal 79 al 86 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267);
- Versamento da parte dell'organo elettivo della quota a carico del lavoratore per l'accredito figurativo nei confronti dei lavoratori in aspettativa per ricoprire alcune cariche elettive (art. 38, commi 1, 2 e 3, legge 488/1999. Circolare n. 81 del 20.4.2000).

La denuncia DM10/2 deve essere altresì effettuata:

- Per il versamento delle trattenute ai pensionati che svolgono lavoro dipendente;
- Per il versamento delle multe ai dipendenti effettuate da aziende agricole ad operai a tempo determinato per i quali il versamento dei contributi deve essere effettuato secondo le modalità previste per l'ex SCAU (Circolare 21.12.1999, n. 226);
- Per il recupero dell'indennità per il lavoratori impegnati in Piani di inserimento professionale (P.I.P.) da parte di aziende non aventi personale dipendente (codice di autorizzazione 9M. Circolari 27.1.1999, n. 13 ed 8.6.1999, n. 126).

Relativamente ai lavoratori cessati dal servizio, la denuncia DM10/2 viene utilizzata:

- Per il versamento della tassa di ingresso alla mobilità;
- Per il versamento della contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito anche per il credito e credito cooperativo (decreti interministeriali 28.4.2000, n. 157 e 158).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/2 E DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il modello DM10/2 deve essere presentato mensilmente:

- per la generalità dei datori di lavoro, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui la denuncia si riferisce;
- per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, entro la fine del sesto mese successivo al mese nel quale è scaduto il periodo di paga cui la denuncia si riferisce;
- per le Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali e le A.S.L., entro 30 giorni dalla data di esecutività degli atti per il pagamento dei contributi;
- per il solo personale marittimo delle aziende armatoriali, limitatamente ai periodi di imbarco, entro l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo alla scadenza del periodo di differimento di 60 giorni.

In tutti i casi, resta fermo il termine del giorno 16 per il versamento dei contributi (Circolare n. 146 del 23.8.2002). Nel caso in cui il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo o un sabato, la presentazione delle denunce mensili all'INPS e il versamento dei contributi, ovvero la presentazione all'INPS dei modelli a credito del datore di lavoro, sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

In occasione di situazioni oggettive il versamento dei contributi e la presentazione delle denunce mensili possono essere differiti. Nel caso in cui il giorno di scadenza differito coincida con un giorno festivo od un sabato, la presentazione delle denunce all'INPS e il versamento dei contributi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo

DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER FERIE COLLETTIVE

Le aziende che a causa della chiusura per ferie collettive non possono provvedere, entro il termine di scadenza al versamento dei contributi o alla presentazione della denuncia mensile, possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare gli adempimenti del mese in cui cadono le ferie collettive entro un termine più ampio. Normalmente il differimento non può superare il giorno di scadenza dei contributi dovuti per il mese successivo. Ad esempio, il versamento dei contributi per il mese di Luglio, deve essere fatto entro il 16 Agosto; l'eventuale differimento del versamento dei contributi dovuti per il mese di Luglio, non può essere superiore al 16 Settembre. Per quanto riguarda invece la presentazione del modello DM10/2 i giorni di differimento si aggiungono al termine posticipato di presentazione (ultimo giorno del mese). La richiesta di autorizzazione al differimento deve essere presentata entro il 31 Maggio di ogni anno e può riguardare i versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. Per i giorni di posticipo autorizzati sono dovuti, sul saldo del modello DM10/2, gli interessi di differimento che vanno esposti nel quadro B-C con il codice **D100**.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER NOVITÀ LEGISLATIVE

In occasione dell'introduzione di novità legislative in materia contributiva, disposte a ridosso delle scadenze come sopra previste, o aventi rilevante complessità, l'INPS può concedere un termine più ampio per la sistemazione delle partite contributive. (Circolare 23.12.1993, n. 292). Il Consiglio di amministrazione INPS ha disposto infatti che, in presenza di innovazioni normative aventi riflessi sulla misura ed il versamento dei contributi, la sistemazione delle partite contributive può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione da parte dell'INPS delle istruzioni applicative ed operative (delibera CdA n. 5 del 26.3.1993, delegificata con D.M. 7.10.1993).

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI

Nei casi di calamità naturali o eventi eccezionali, disposizioni normative (Ordinanze, decreti legge ecc.) possono deliberare lo stato di emergenza disponendo, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la sospensione ed il differimento dei termini previsti per il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I CITTADINI VITTIME DI ATTI ESTORSIVI E DELL'USURA

Per i cittadini vittime di atti estorsivi, che abbiano richiesto l'elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8 della legge 23.2.1999, n. 44, nonché l'erogazione di cui all'art. 1 della legge 20.10.1990, n. 302, il versamento dei



contributi e la presentazione della modulistica, aventi scadenza entro un anno dall'evento lesivo è prorogato di 300 (trecento) giorni. Circolare n. 54 del 18.3.2002.

DENUNCE MENSILI A CREDITO DELL'AZIENDA

Nel caso in cui nel modello DM10/2 siano poste a conguaglio prestazioni previdenziali anticipate dal datore di lavoro (Assegni al nucleo familiare, Indennità economica di Malattia, Maternità, CIG, ecc.) superiori all'importo dei contributi dovuti, si determina un credito a favore del datore di lavoro. Per il recupero dell'importo a credito, il datore di lavoro ha facoltà di effettuare la compensazione tramite il modello F24 con altri tributi e contributi da pagare indicati nel modello (IVA - IRAP - IRPEF. ecc.), ovvero chiedere il rimborso direttamente all'INPS. In ogni caso, il modello DM10/2 deve essere presentato alla sede INPS competente, anche se il saldo è uguale a zero.

ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Fonti: Circolari del Ministero del lavoro n. 9 del 1.3.1978, n. 109 del 28.11.1994 e Circolari INPS n. 136 del 14.7.1983, e n. 56 del 11.3.1996.

L'azienda con personale dipendente occupato in più stabilimenti, filiali, agenzie, succursali ecc., operanti in province o Regioni diverse, può chiedere di accentrare gli adempimenti contributivi relativi a tutte le dipendenze. In tal caso l'azienda può utilizzare un'unica posizione contributiva per il versamento dei contributi per i dipendenti dislocati negli altri stabilimenti. L'autorizzazione all'accentramento deve essere richiesta alla Direzione provinciale del lavoro competente per la posizione aziendale sulla quale si intendono accentrare gli adempimenti e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del provvedimento.

I datori di lavoro autorizzati all'accentramento devono trasmettere alla sede dell'INPS territorialmente competente per la posizione sulla quale si accentrano gli adempimenti contributivi, copia del provvedimento emanato dalla Direzione provinciale del lavoro. A seguito dell'accentramento le posizioni contributive delle aziende accentrate vengono chiuse d'ufficio. Nel caso di apertura di nuove unità produttive i datori di lavoro già autorizzati all'accentramento possono chiedere l'estensione del provvedimento anche alle nuove unità.

I datori di lavoro che hanno più dipendenze operanti nella stessa provincia possono chiedere l'accentramento della elaborazione delle paghe. L'autorizzazione deve essere richiesta alla Direzione provinciale del lavoro e comporta l'accentramento degli adempimenti in materia di previdenza e assistenza sociale.

L'accentramento contributivo ha rilevanza solo ai fini amministrativi e processuali per quanto riguarda la competenza territoriale, ma non per la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro (Cassazione 28.6.2004, n. 11979). Pertanto qualora l'accentramento riguardi posizioni contributive aventi inquadramenti differenti (es. posizione nell'Industria e posizione nel Terziario) l'accentramento deve riguardare posizioni aventi il medesimo inquadramento (es. tutte dell'industria) ma non è consentito accentrare su unica matricola posizioni aventi inquadramenti o regimi previdenziali differenti.

PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DM10/2 MEDIANTE INTERNET

Fonti: Art. 44, comma 9, Legge 24.11.2003, n. 326. Circolare n. 191 del 30.10.2001, n. 146 del 23.8.2002, n. 32 del 17.2.2004, n. 121 del 6.8.2004

A decorrere dal periodo di paga Gennaio 2004 la presentazione del modello DM10/2 deve avvenire esclusivamente mediante Internet. Non è, pertanto, più consentita la presentazione delle denunce su supporto magnetico o cartaceo. Per i datori di lavoro che non dispongono di sistemi informatici in grado di produrre il file necessario, l'INPS mette a disposizione una procedura per acquisire direttamente le denunce mensili sul sito Internet. I files trasmessi mediante Internet possono contenere sia le denunce per le quali sono stati versati interamente i contributi, sia quelle parzialmente o totalmente insolute o a credito del datore di lavoro. Il termine di presentazione delle denunce è fissato nell'ultimo giorno del mese di scadenza, fermo restando il termine del giorno 16 per il versamento dei contributi con modello F24 (Circolare n. 191 del 30.10.2001 e n. 146 del 23.8.2002).

ABILITAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA (INTERNET)

Per l'abilitazione alla trasmissione telematica occorre compilare l'apposito modulo da presentare alla competente sede dell'INPS, per il rilascio di un codice di accesso (PIN). L'autorizzazione viene rilasciata, anche per conto degli studi, esclusivamente alla persona fisica individuata dai datori di lavoro o dagli studi di consulenza come responsabile della trasmissione. Il codice è segreto, non è conosciuto dall'Istituto e garantisce la privacy dei dati trasmessi. Nel caso di smarrimento dello stesso occorre richiedere all'INPS un nuovo PIN. Gli studi di consulenza e le aziende che presentano più denunce possono trasmettere le denunce mensili anche dividendole in più lotti. La trasmissione telematica dei modelli DM10/2 abilita alla consultazione sul sito internet dell'INPS dei dati anagrafici e contributivi aziendali, nonché di eventuali note di rettifica derivanti dal calcolo del DM10/2, limitatamente alle posizioni contributive le cui denunce risultano trasmesse.

ESAME DI CONGRUITÀ DEI FILES

I files contenenti i dati delle denunce contributive devono essere prodotti secondo le specifiche tecniche predisposte dall'INPS e sottoposti necessariamente all'esame di congruità con il software di controllo INPS. I files non sottoposti alla procedura di controllo non sono accettati dal sistema.

La procedura di controllo è messa a disposizione gratuitamente dall'INPS presso le proprie sedi e sul sito WWW.INPS.IT. E' necessario che nel software di controllo, in corrispondenza dei dati utente, sia indicato come codice fiscale lo stesso codice fiscale assegnato al codice PIN. Per la trasmissione dei modelli occorre attivare la connessione al sito internet WWW.INPS.IT - Servizi per "Utenti Registrati", servizi per "Aziende e Consulenti", inserire il codice fiscale e il codice PIN del soggetto abilitato e quindi procedere all'invio delle denunce. La procedura permette di stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione delle denunce e i modelli DM10/2 trasmessi prelevandoli direttamente dal sito. Le istruzioni per la trasmissione ed il manuale di utilizzo della procedura sono state emanate con circolare n. 191 del 30.10.2001.

COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2 "ON LINE"

L'Istituto, in ordine all'accesso ai servizi, al fine di mettere a disposizione degli utenti canali comunicativi diversificati ha predisposto un'ulteriore modalità di invio delle denunce mensili. Sul sito internet dell'Istituto è stata pertanto predisposta un'apposita funzione che consente la compilazione on line della denuncia e la sua contestuale registrazione negli archivi dell'Istituto. L'accesso alla funzione sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi on line", è subordinato alla richiesta di abilitazione e rilascio del PIN.

All'attivazione del servizio viene richiesto il periodo di riferimento e la matricola dell'azienda per la quale si vuole compilare il DM10/2. La procedura verifica se l'utente è già associato all'azienda richiesta in seguito a precedenti trasmissioni telematiche come nel caso di Consulenti o Associazioni di categoria. Se tale verifica ha esito negativo, viene proposta la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità nella quale il soggetto precedentemente autenticato si deve qualificare come titolare o legale rappresentante o delegato in ambito aziendale; tali informazioni, una volta memorizzate negli archivi centrali nella sezione anagrafica dell'azienda, vengono messe a disposizione della Sede competente.

Dopo aver prelevato dagli archivi centrali l'inquadramento aziendale, viene proposta la compilazione del mod. DM10/2 nelle sue varie parti: Quadro A, Quadri B/C, Quadro D, Quadro F. I pulsanti "COMPILA NUOVA RIGA" consentono di accedere al pannello di immissione dei singoli dati dei rispettivi quadri. In particolare nei quadri B/C e D è possibile avvalersi per l'indicazione dei codici appropriati, della funzione di "Trova codice" che permette di listare i codici importo suddivisi per quadro, tipologia ed argomento, evidenziandone le caratteristiche e le modalità di utilizzo.



Ogni riga prima di essere accettata viene sottoposta ai controlli di primo livello relativi alla corretta compilazione del singolo rigo. In caso di errore viene evidenziato l'elenco degli errori riscontrati, nonché i relativi testi di aiuto normativo. Qualora l'errore non sia di tipo bloccante e risulti impossibile procedere alla sua correzione, sarà possibile utilizzare la funzione "FORZA" per confermare comunque la registrazione della riga. Al termine viene richiesto di indicare se è stata trattenuta o meno la quota a carico del lavoratore e l'eventuale rimborso per i DM10/2 a credito del datore di lavoro.

La funzione "MODIFICA" permette di ritornare ai pannelli precedenti per eventuali correzioni, mentre "INVIA DM10" effettua l'invio agli archivi di gestione delle denunce, con l'emissione della ricevuta di trasmissione in formato Pdf. Successivamente sarà disponibile la copia del modello trasmesso in formato Pdf.

L VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CON IL MODELLO F24

Il modello F24 è predisposto in tre copie, le prime due sono trattenute dall'intermediario e la terza viene restituita al contribuente come ricevuta. E' possibile ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza, effettuando più versamenti e utilizzando distinti modelli di pagamento. Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne e sottoscriverne altri. Ogni modello di pagamento ha valore a sé stante in termini di saldo, pagamento e/o presentazione. Il modello F24 può essere stampato in proprio in conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal Ministero delle finanze. Sul sito internet dell'INPS (WWW.INPS.IT) è presente la versione del modello compilabile.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Ogni riga della sezione INPS può accogliere le diverse tipologie di contribuzioni previste, identificate dalla causale contribuito. I contribuenti che hanno più di una posizione contributiva presso l'INPS devono compilare righe distinte del modulo. Se le righe della sezione INPS di un modello non sono sufficienti, i contribuenti devono utilizzare ulteriori modelli, che sono da considerare a sé stanti in termini di saldo, di versamento e/o di presentazione. Lo stesso modello di pagamento F24 può essere utilizzato per pagamenti destinati a diverse sedi INPS.

PAGAMENTO DEL SALDO DEL MODELLO DM10/2

I datori di lavoro per il versamento dei contributi con il modello F24 devono compilare le righe della sezione INPS secondo le indicazioni che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contribuito: **DM10**;
- matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri che identificano la posizione contributiva aziendale;
- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10/2 (es: 022006);
- periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato;
- importi a debito versati: l'importo che effettivamente il datore di lavoro intende pagare per il DM10/2 relativo al mese indicato nella casella "periodo". L'importo può essere diverso dal saldo del DM10/2 cui si riferisce il modello F24;
- importi a credito compensati: Il campo non deve essere compilato.

PAGAMENTO DI NOTE DI RETTIFICA DA DM10/2

A seguito di controllo del DM10/2 può risultare un ulteriore importo a debito del datore di lavoro che viene notificato mediante il modello DM10/RA. Le somme dovute devono essere versate entro la data indicata sul modello DM10/RA, compilando la sezione INPS secondo le modalità che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contribuito: **DMRA**;
- matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri numerici;
- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10/2 rettificato (es: 022006);
- periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato;
- importi a debito versati: l'importo risultante dalla nota di rettifica inviata dall'INPS (differenze contributive e sanzioni);
- importi a credito compensati: il campo non deve essere compilato.

COMPENSAZIONE DI NOTE DI RETTIFICA PASSIVE PROVENIENTI DA DM10/2 ATTIVO

Fonti: Messaggio n. 28798 del 11.8.2005.

A seguito di controllo del DM10/2 attivo può risultare un importo a credito del datore di lavoro che viene notificato mediante il modello DM10/RP. A decorrere dalle denunce con periodo di paga "gennaio 2005", qualora il credito sia effettivamente spettante l'importo può essere compensato sul modello F24. I datori di lavoro potranno compensare il credito compilando la sezione INPS secondo le modalità che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contribuito: **DMRP**;
- matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri numerici;



- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10/2 rettificato (es: 022006);
- periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato;
- importi a debito versati: il campo non deve essere compilato;
- importi a credito compensati: l'importo risultante dalla nota di rettifica a credito.

DM10/2 PARZIALMENTE INSOLUTI

L'azienda che non intende versare l'intero importo del saldo risultante dal modello DM10/2, deve indicare nella colonna "importi a debito versati" l'effettivo importo che intende pagare con il modello che sta compilando, nonché gli altri dati previsti nella sezione INPS. Si ricorda che in base alla normativa vigente l'azienda è tenuta in ogni caso a versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché le trattenute operate ai pensionati che lavorano. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che le aziende che intendono presentare i modelli parzialmente o totalmente insoluti non devono indicare le quote associative. Il pagamento dei contributi non versati deve essere effettuato utilizzando, in periodi successivi, la causale contributo **RC01**.

DM10/2 PASSIVI (SALDO A CREDITO DELL'AZIENDA)

Il DM10/2 con saldo a credito dell'azienda deve essere elencato nel modello unificato di pagamento solo qualora si intenda compensarne il saldo in tutto o in parte. Qualora il saldo di un DM10/2 trovi capienza, ai fini della compensazione, in più modelli unificati di pagamento, il DM10/2 deve essere elencato in ognuno di essi. Per l'esposizione del credito portato a compensazione, i datori di lavoro devono compilare le righe della sezione INPS secondo le indicazioni che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contributo: **DM10**;
- matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri numerici che identificano la posizione contributiva aziendale;
- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10/2 a credito (es: 022006);
- periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato;
- importi a debito versati: il campo non deve essere compilato;
- importi a credito compensati: l'importo che si intende compensare con il modello F24 che si sta compilando. L'importo può essere inferiore al saldo a credito indicato sul DM10/2 che deve essere consegnato o spedito all'INPS.

COMPENSAZIONI EFFETTUATE CON IL MODELLO F24

La compensazione degli importi a credito può essere effettuata con il modello F24, anche utilizzando più modelli, comunque entro 12 mesi dalla scadenza del termine di presentazione del DM10/2. (Circolare 8.6.1999, n. 126). Decorso il termine di dodici mesi, comunque nel caso in cui il datore di lavoro per motivi diversi non può portare a compensazione il credito (es. incapienza nel limite compensabile con modello F24 ecc.), dovrà essere presentata all'INPS la domanda di rimborso, o di compensazione ordinaria con altri contributi a debito del datore di lavoro. Si fa presente che la legge 23.12.2000, n. 388 ha fissato, a decorrere dal primo Gennaio 2001, il limite massimo compensabile in € 516.456,90.

Si segnala altresì la circostanza che le compensazioni non possono rendere il modello F24 negativo, ma che si possono mettere in compensazione somme fino a concorrenza di quelle a debito compensabili. Anche il modello con saldo pari a zero deve essere presentato agli enti collettori (banche, concessionari e agenzie postali).

SANZIONI

La mancata o tardiva presentazione del mod. DM10/2 ed il tardivo pagamento dei contributi, comportano l'applicazione delle sanzioni civili stabilite dalle norme vigenti in materia (Circolare n. 110 del 23.5.2001).

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER CALAMITÀ NATURALI

Fonti: Circolare n. 15 del 27.1.2003, Messaggio n. 12 del 31.1.2003

A seguito di eventi eccezionali, possono essere emanate ordinanze che stabiliscono la sospensione del versamento dei contributi e degli altri adempimenti nei confronti degli enti previdenziali. Ciascuna sospensione viene individuata da un codice sospensiva che deve essere utilizzato sia per l'esposizione dei contributi sospesi nel modello DM10/2, sia nel modello F24 (in accordo con le istruzioni contenute nel capitolo relativo a tale modello) nel corso del versamento dei contributi sospesi. Le sospensioni per le quali è in corso, ovvero ancora da iniziare, il recupero dei contributi sospesi, sono illustrate nella scheda relativa alle modalità di compilazione del modello F24. Di seguito si riportano le sospensioni ancora in corso alla data di pubblicazione del presente manuale, aventi riflessi sulle modalità di compilazione del modello DM10/2.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DM10/2

La sospensione disposta con ordinanza ministeriale riguarda anche gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, pertanto le istruzioni che seguono devono essere osservate solo dalle aziende che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Aziende autorizzate all'accentramento contributivo che abbiano sede in territori diversi da quelle individuate dalle ordinanze ministeriali, ma che abbiano svolto attività lavorativa in dette zone. La sospensione, che potrà essere totale o parziale, riguarderà i soli contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nelle zone danneggiate;
- Aziende operanti in territori diversi da quelli colpiti che sospendono la sola quota contributiva a carico del lavoratore ivi residente;
- Aziende che presentano il mod. DM10 con saldo a proprio credito per il conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Istituto (assegni per il nucleo familiare, indennità economica di malattia e maternità, integrazioni salariali).

Ai fini della compilazione dei mod. DM10/2, le aziende sopracitate dovranno osservare le seguenti regole:

- Compilare i quadri B/C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;
- Compilare il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale B (riga 57);
- Determinare l'importo di contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;
- Calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- Esporre tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei rigi in bianco del quadro D, facendola precedere dal codice di sospensione appositamente istituito per la calamità.
- Effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57 (totale B);
- Effettuare la differenza tra gli importi indicati nei rigi 33 e 57 del mod. DM10/2 e riportare la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57;
- Versare il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete modalità (F24) ovvero presentare alla Sede competente la denuncia (mod. DM10/2) con saldo a credito dell'azienda per le operazioni di rimborso o di compensazione secondo le vigenti modalità.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI PER CALAMITÀ

I datori di lavoro per i quali il versamento dei contributi è stato sospeso per calamità, al termine del periodo di sospensione, ovvero a partire dal più ampio termine fissato dal provvedimento, devono versare i contributi compilando la sezione INPS del modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

- codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- causale contributo: **DSOS**;
- matricola INPS: indicare il codice sospensione composto da matricola INPS e codice sospensiva;
- periodo di riferimento "da": il mese ed anno di inizio della sospensione;
- periodo di riferimento "a": l'ultimo mese ed anno di sospensione;
- importi a debito versati: l'importo della singola rata;
- importi a credito compensati: il campo non deve essere compilato.

SISMA CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA

Fonti: Circolare n. 114 del 21.6.2002

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Novembre 1990" a "Novembre 1992". I versamenti devono essere effettuati in 12 rate semestrali. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN922	111990	111992	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere riportato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N922**.

SISMA UMBRIA E MARCHE

Fonti: Circolare n. 175 del 29.11.2002, n. 9 del 17.1.2003, n. 82 del 22.4.2003, n. 71 del 27.4.2004, n. 41 del 10.3.2005

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Settembre 1997" a "Febbraio 1998" per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma delle Regioni Marche e Umbria, i periodi da "Settembre 1997" a "Maggio 1999" per i soggetti residenti nei comuni danneggiati con ordinanza di sgombero. I versamenti devono essere effettuati in un numero di rate pari a 8 volte i mesi interi di sospensione. Le rate, devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al (3)	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN929	091997	021998 051999	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N929**.

(3) Indicare 021998 per i soggetti residenti nei comuni danneggiati e 051999 per i soggetti interessati da ordinanza sindacale di sgombero.

SISMA DI MASSA MARTANA

Fonti: Circolare n. 239 del 25.11.1997, n. 169 del 19.8.1999, n. 223 del 21.12.1999

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Aprile 1997" a "Settembre 1998". Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato in 52 rate mensili. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate deve essere utilizzato il codice sospensiva **N930**, compilando il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice Contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN930	041997	091998	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Indicare il codice sospensione composto da matricola INPS e codice sospensiva **N930**.

EVENTI ALLUVIONALI NELLE PROVINCE DI SALERNO, AVELLINO E CASERTA

Fonti: Circolare n. 175 del 29.11.2002, n. 9 del 17.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Aprile 1998" a "Maggio 1999". I versamenti devono essere effettuati in 70 rate mensili. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN931	041998	051999	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N931**.

EVENTI ALLUVIONALI NELLE PROVINCE DI IMPERIA, SAVONA, GENOVA, LA SPEZIA, LUCCA E PRATO

Fonti: Circolare n. 175 del 29.11.2002, n. 9 del 17.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Settembre 1998" ad "Agosto 1999". I versamenti devono essere effettuati in 65 rate mensili. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN932	091998	081999	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N932**.

SISMA POTENZA E COSENZA

Fonti: Circolare n. 175 del 29.11.2002, n. 9 del 17.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Agosto 1998" ad "Agosto 1999". I versamenti devono essere effettuati in 65 rate mensili. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN933	081998	081999	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N933**.

ALLUVIONE CROTONE

Fonti: Circolare n. 140 del 23.6.1997, n. 87 del 22.4.1998, n. 169 del 19.8.1999, n. 223 del 21.12.1999

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Settembre 1996" a "Ottobre 1998". Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato in 73 rate mensili. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate deve essere utilizzato il codice sospensiva **N934**, compilando il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice Contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN934	091996	101998	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Indicare il codice sospensione composto da matricola INPS e codice sospensiva N934.

EVENTI ALLUVIONALI CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, VALLE D'AOSTA, VENETO

Fonti: Circolare n. 195 del 23.11.2000, n. 15 del 27.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Settembre 2000" a "Novembre 2001" per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, i periodi da "Agosto 2000" a "Novembre 2001" per i soggetti residenti nei comuni alluvionati destinatari di ordinanza di sgombero. I versamenti devono essere effettuati:

- in 120 rate mensili per i soggetti residenti;
- in 128 rate mensili per i soggetti residenti interessati da ordinanza sindacale di sgombero.

Le rate, devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal (3)	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN937	102000 082000	112001	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N937**.

(3) Indicare 102000 per i soggetti residenti nei comuni danneggiati e 082000 per i soggetti interessati da ordinanza sindacale di sgombero.

CONTRIBUTI SOSPESI PER BSE

Fonti: Circolare n. 119 del 26.6.2002, n. 9 del 17.1.2003, n. 17 del 27.1.2003

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Gennaio 2001" a "Ottobre 2001". I versamenti devono essere effettuati in 50 rate mensili. Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN938	012001	102001	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N938**;

ERUZIONE DELL'ETNA IN PROVINCIA DI CATANIA LUGLIO 2001

Fonti: Circolare n. 163 del 21.8.2001, n. 183 del 1.12.2003, n. 148 del 10.11.2004

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni della provincia di Catania interessati dalle eruzioni vulcaniche del Luglio 2001, la sospensione ha interessato i periodi di paga da "Luglio 2001" a "Febbraio 2005". I datori di lavoro beneficiari della sospensione sono contrassegnati dal codice di autorizzazione **2G**.

Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN940	062001	022005	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N940**.

EVENTI METEOROLOGICI PONTEDERA

La sospensione ha interessato i periodi di paga da "Luglio 2002" a "Novembre 2002". Le rate devono essere uguali e consecutive con scadenza il 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN941	012001	102001	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N941**;

SISMA CAMPOBASSO E FOGGIA

Fonti: Circolare n. 41 del 26.2.2003, n. 90 del 20.5.2003, n. 149 del 15.9.2003, n. 170 del 30.10.2003, n. 105 del 13.7.2004

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Foggia e Campobasso interessati dal sisma, la sospensione ha interessato i periodi di paga da "Ottobre 2002" a "Novembre 2005". I datori di lavoro beneficiari della sospensione sono contrassegnati dal codice di autorizzazione **8U**. I versamenti devono essere effettuati in un numero di rate pari a 8 volte il periodo di sospensione. Le rate devono essere uguali e consecutive, da versare entro il giorno 16 di ogni mese.

Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al (3)	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN942	102002	112005	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N942**.

ERUZIONE DELL'ETNA IN PROVINCIA DI CATANIA OTTOBRE 2002

Fonti: Circolare n. 41 del 26.2.2003, n. 183 del 1.12.2003, n. 148 del 10.11.2004

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni della provincia di Catania interessati dalle eruzioni vulcaniche del 29 e 31 Ottobre 2002, la sospensione ha interessato i periodi di paga da "Novembre 2002" a "Febbraio 2004". I versamenti devono essere effettuati in un numero di rate pari a 8 volte il periodo di sospensione. Le rate devono essere uguali e consecutive, da versare entro il giorno 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN943	102002	022004	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N943**.

EVENTI ALLUVIONALI ABRUZZO, MOLISE E PROVINCIA DI FOGGIA

Fonti: Circolare n. 123 del 8.7.2003, n. 170 del 30.10.2003, n. 192 del 16.12.2003, Messaggio n. 160 del 30.12.2003

Per i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni individuati dai Commissari delegati per gli eventi meteorologici, come previsto dalla ordinanze: n. 3268 del 12.3.2003 per il Molise, n. 3280 del 18.4.2003 per la provincia di Foggia e n. 3281 del 18.4.2003 per l'Abruzzo, sono sospesi i contributi per i periodi di paga da "Gennaio 2003" a "Novembre 2003". La sospensione opera anche per i contributi a carico del dipendente. Dalla sospensione sono esclusi i soggetti che esercitano in forma imprenditoriale attività bancaria e assicurativa di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4 del codice civile.

Le somme sospese sono da rimborsare in un numero di rate pari a 8 volte il periodo di sospensione. Le rate devono essere uguali e consecutive, da versare entro il giorno 16 di ogni mese.

Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Versamento dei contributi sospesi per il Molise						
Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN944	012003	112003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N944**.

Versamento dei contributi sospesi per la provincia di Foggia						
Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN945	012003	112003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N945**.

Versamento dei contributi sospesi per l'Abruzzo						
Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN946	012003	112003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N946**.

Gli istituti bancari e assicurativi che hanno aderito alla sospensione dei contributi sulla base delle istruzioni contenute nella Circolare n. 192/2003, spettante per la sola quota a carico del lavoratore, e che hanno chiesto il rimborso dei contributi già versati per il periodo da "Gennaio 2003" a "Novembre 2003", possono beneficiare del pagamento in 88 rate mensili. Le rate devono essere uguali e consecutive, da versare entro il giorno 16 di ogni mese.

Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Versamento dei contributi sospesi per il Molise						
Sede (1)	Codice contributo	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN947	012003	112003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.



(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N947**.

Versamento dei contributi sospesi per la provincia di Foggia						
Sede (1)	Codice contribuito	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN948	012003	112003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N948**

Versamento dei contributi sospesi per l'Abruzzo						
Sede (1)	Codice contribuito	Matricola INPS (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN949	012003	112003	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola INPS e codice sospensiva **N949**

BLUE TONGUE

Fonti: *D.L. n. 8/2001, art. 66, comma 4, legge 488/2001. Circolare n. 35 del 7.2.2002, n. 158 del 23.10.2002, n. 154 del 1.12.2004*

La legge 488/2001 con l'art. 66 ha disposto la sospensione della contribuzione in favore delle aziende zootecniche e cooperative di allevamento bovini danneggiate dall'influenza catarrale dei ruminanti ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001 (Circolare n. 35 del 7.2.2002) per il periodo 15 febbraio 2001 – 31 dicembre 2002. I datori di lavoro beneficiari della sospensione sono contrassegnati dal codice di autorizzazione **4R**. I contributi devono essere versati in 100 rate mensili a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le rate devono essere uguali e consecutive, da versare entro il giorno 16 di ogni mese. Per il versamento delle rate dovrà essere utilizzato il modello F24 secondo le indicazioni che seguono:

Sede (1)	Codice contribuito	Matricola Inps (2)	Periodo dal	Periodo al	Importi a Debito versati	Importi a credito Compensati
Codice sede	DSOS	PPNNNNNNCCN950	012001	122002	Importo Singola rata	Non compilare

(1) Codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.

(2) Nel campo dovrà essere indicato il codice composto da matricola Inps e codice sospensiva **N950**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2

COMPILAZIONE DELLE DENUNCE E PAGAMENTI IN "EURO"

Durante il periodo transitorio (dal 1999, fino alla denunce presentate entro il 31.12.2001), i datori di lavoro avevano la facoltà di presentare le denunce sia in lire che in euro. I datori di lavoro che intendevano utilizzare l'euro quale valuta per il versamento dei contributi dovevano utilizzare, in sostituzione delle versioni in lire, quelle appositamente predisposte. Si ricorda che era facoltà dei datori di lavoro presentare la denuncia mensile DM10/2 in euro ed effettuare i versamenti con il modello F24 in lire e viceversa. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le denunce ed i versamenti devono essere effettuati in euro.

ARROTONDAMENTO

L'arrotondamento delle retribuzioni e dei contributi delle denunce presentate in euro deve essere effettuato come segue: fino a 49 centesimi di euro, si arrotonda all'unità di euro inferiore; da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di euro superiore. Nel periodo transitorio (fino al dicembre 2001), l'euro ha rappresentato solo una unità di conto, pertanto il pagamento in tale valuta poteva essere effettuato solo con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro. (Delibera 17 novembre 1998, n. 1123, Circolare 7 dicembre 1998, n. 245).

Per il periodo antecedente l'introduzione dell'euro, gli importi in lire indicati nel modello DM10/2 dovevano essere arrotondati alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si trattasse di frazioni non inferiori o inferiori alle 500 lire (art. 25, legge 160/1975; Delibera C.d.A. 8 luglio 1988, n. 133).

COMPILAZIONE DEL QUADRO A

Il quadro A contiene i dati identificativi del datore di lavoro ed alcuni dati sulla composizione della forza aziendale.

INFORMAZIONI AZIENDALI

Denominazione aziendale

Riportare per esteso, un dato per ogni riga: la ragione sociale, l'attività esercitata, la via ed il numero civico, il CAP, il comune e la provincia. I dati si riferiscono all'ubicazione dello stabilimento, unità produttiva o cantiere presso cui si svolgono attività con lavoratori dipendenti. Per le aziende autorizzate all'accantonamento contributivo, riportare i dati relativi alla posizione contributiva sulla quale sono accentrati i versamenti.

Codice guida

Il codice guida è costituito dall'ultimo numero della matricola aziendale. Viene utilizzato dall'INPS a fini organizzativi interni.

Matricola

La matricola è il codice identificativo nazionale unico dei datori di lavoro. E' assegnato dall'INPS all'atto dell'iscrizione.

Codice Statistico Contributivo (C.S.C.)

Il codice statistico contributivo (CSC) viene attribuito dall'INPS in fase di iscrizione ed è dipendente dall'attività svolta dal datore di lavoro. L'attività svolta è codificata in base all'ISTAT ATECO91. Per le aziende che svolgono attività plurime per le quali non sono necessari distinti inquadramenti con propri regimi contributivi, si fa riferimento all'attività prevalente. Il CSC è composto da cinque caratteri numerici che individuano:

- con il primo carattere il settore di attività;
- con i caratteri secondo e terzo la classe, che rappresenta il raggruppamento di attività della stessa natura in cui è possibile suddividere il settore (es. trasporti, meccanica, tessile, edilizia ecc.);
- con il quarto e quinto carattere la categoria, che individua la singola attività.

Il CSC ha lo scopo di attribuire all'azienda le giuste aliquote contributive in relazione all'attività prestata ed alle assicurazioni cui è soggetta, nonché a consentire le prestazioni a conguaglio, oltre a permettere rilevazioni statistiche.

Codici di autorizzazione (C.A.)

Il CSC non sempre è sufficiente da solo ad individuare con esattezza l'aliquota contributiva dovuta. Il codice di autorizzazione ha lo scopo di individuare, all'interno di aziende aventi il medesimo CSC, quelle soggette ad una particolarità contributiva o quelle beneficiarie di sgravi e riduzioni. Il codice di autorizzazione può anche essere attribuito a fini statistici, senza che la sua presenza influisca sul versamento dei contributi. Alcuni codici di autorizzazione hanno anche la caratteristica di determinare l'inquadramento aziendale. A titolo di esempio si citano i codici **3N** e **3P** che sono attribuiti ad aziende inquadrate nel settore edile (1.13.XX e 4.13.XX), che svolgono attività impiantistiche per le quali la contribuzione è dovuta secondo le norme del settore industria non edile.

Sede

Indicare per esteso la denominazione della Direzione provinciale o della Direzione sub-provinciale della sede dell'INPS con la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti contributivi.

Codice fiscale

Il campo deve essere compilato riportando il codice fiscale del datore di lavoro.

Nel caso di ditta individuale occorre indicare il codice fiscale alfanumerico del titolare, mentre nel caso di società deve essere indicato il codice fiscale della società. Per le società di persone indicare sempre il codice fiscale della società e non quello del rappresentante legale.

Periodo

Indicare il periodo di paga mensile cui fa riferimento la denuncia. Il dato deve essere riportato compilando il mese con due cifre e l'anno con quattro cifre senza spazi, punti barre od altri caratteri di separazione (es. 022003, 032003 ecc.).

Data di esecutività

La data di esecutività interessa solo le Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali e le A.S.L.. Il campo deve essere compilato con l'indicazione della data di esecutività dell'atto emesso per il pagamento della somma dovuta. La data deve essere espressa nel formato GG MM AAAA. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **1P**.

Tipo denuncia

Il campo non deve essere compilato in quanto è riservato all'INPS.



Codice ISTAT

Indicare il codice ISTAT attribuito dall'INPS in base alla codifica ATECO91 e relativo all'attività principale esercitata. L'eventuale variazione dell'attività principale deve essere comunicata all'INPS per la necessaria revisione dell'inquadramento.

ESPOSIZIONE DELLA FORZA AZIENDALE

QUADRO A

Numero dipendenti occupati

Il campo deve essere compilato indicando il numero dei lavoratori in forza all'azienda nel periodo cui si riferisce la denuncia. Nel numero complessivo devono essere compresi anche i lavoratori non retribuiti, se non sostituiti, mentre non sono da includere i soggetti impegnati in P.I.P. con i quali non si instaura un rapporto di lavoro subordinato e i lavoratori somministrati (ex interinali) da parte delle aziende utilizzatrici. I lavoratori distaccati o comandati presso altra azienda anche operante all'estero, stante il perdurante vincolo obbligatorio con il datore di lavoro distaccante, rientrano nel computo della forza aziendale dell'azienda distaccante, con conseguente obbligo d'indicazione del loro numero nel quadro "A" del mod. DM10/2 (Circolare n. 16 del 28.1.2000).

Nel caso in cui, in occasione di assenze del lavoratore, sia consentito assumere altri lavoratori in sostituzione (ad esempio servizio militare, maternità ecc.), nel calcolo del numero dei dipendenti deve essere incluso il sostituto. (Circolare n. 211 del 9.8.1991). I lavoratori a tempo parziale devono essere indicati per intero; gli stessi saranno calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 20.2.2000, N. 61 e dal D.Lgs 26.2.2001, n. 100, nell'esposizione del numero da indicare con il codice FZ00 da indicare nel quadro B-C (Circolare n. 18 del 28.1.2001).

A partire dal Gennaio 2000, ai soli fini statistici, le aziende sono tenute a riportare, nel quadro B-C anche il numero dei dipendenti suddivisi per sesso ed il numero dei dipendenti per i quali, pur in forza, non sono stati effettuati adempimenti contributivi. Il numero dei dipendenti indicati nel quadro A deve essere pari alla somma dei dipendenti esposti con i codici MA00, FE00 nel quadro B-C. I codici da utilizzare sono quelli indicati di seguito. Per l'esposizione degli stessi occorre compilare solo la casella del numero dei dipendenti, mentre nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle delle giornate, delle retribuzioni e delle somme a debito del datore di lavoro.

Lavoratori a tempo determinato

Riportare il numero dei lavoratori occupati a tempo determinato. Nel numero complessivo devono essere compresi tutti i lavoratori che svolgono la loro attività con contratto a termine, con esclusione dei lavoratori rilevabili da apposita codifica. Pertanto non devono essere indicati, ad esempio, i lavoratori con contratto di formazione lavoro, contratto di inserimento lavorativo, assunti a termine dalle liste di mobilità ecc.. Per quanto riguarda i contratti di formazione lavoro si dovrà tenere conto anche dei lavoratori con CFL di tipo B che durante il periodo di formazione e lavoro non vengono indicati con codici particolari. Il numero indicato nel riquadro è ricompreso anche nel numero dei lavoratori occupati.

QUADRO B-C

MA00

Indicare il numero totale dei dipendenti di sesso maschile. Nel numero devono essere compresi tutti i lavoratori retribuiti e non, di sesso maschile in carico all'azienda, compresi quelli per i quali non sono stati effettuati adempimenti contributivi. Nel caso in cui, in occasione di assenze del lavoratore, sia consentito assumere altri lavoratori in sostituzione (ad esempio servizio militare, maternità ecc.), nel calcolo del numero dei dipendenti deve essere incluso il sostituto. (Circolare n. 211 del 9.8.1991).

FE00

Indicare il numero totale dei dipendenti di sesso femminile. Nel numero devono essere compresi tutti i lavoratori retribuiti e non, di sesso femminile in carico all'azienda, compresi quelli per i quali non sono stati effettuati adempimenti contributivi. Nel caso in cui, in occasione di assenze del lavoratore, sia consentito assumere altri lavoratori in sostituzione (ad esempio servizio militare, maternità ecc.), nel calcolo del numero dei dipendenti deve essere incluso il sostituto. (Circolare n. 211 del 9.8.1991).

NR00

Indicare il numero dei dipendenti non retribuiti, indipendentemente dal sesso, per i quali, pur essendo compresi nel totale dei dipendenti esposti nel quadro A, non sono stati denunciati imponibili contributivi nel quadro B-C. Nel numero devono essere indicati i lavoratori assenti per servizio militare, aspettativa non retribuita, quelli che risultano assenti per tutto il mese a seguito di prestazioni previdenziali (es. cassa integrazione, maternità, allattamento, malattia ecc.) ancorché conguagliata sul DM10/2, che non ricevono alcuna integrazione da parte del datore di lavoro, nonché i lavoratori per i quali a seguito di recuperi o conguagli risulta un imponibile negativo. In pratica il codice assolve la finalità di consentire la quadratura tra il numero dei lavoratori indicati nel quadro A con quelli denunciati nei quadri B-C. Con il suddetto codice devono essere esposti anche i lavoratori indicati nel quadro B-C con una codifica particolare (es.: lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive, cod. **E000**, lavoratori in aspettativa per cariche sindacali, cod. **S000**, ecc.).



FZ00

Indicare la forza aziendale da prendere a base di calcolo degli istituti previdenziali che ne fanno riferimento (Circolare n. 18 del 25.1.2001). Il Decreto legislativo 61/2000, art. 6, dispone che, a partire dal mese di Aprile 2000, i dipendenti a tempo parziale si computano in proporzione all'orario di lavoro svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità di frazione superiore alla metà del tempo pieno (art. 6 comma. 1).

Il D.Lgs. 26.2.2001, n. 100, nel riformare il D.Lgs. 61/2000, ha ulteriormente esplicitato il sistema di computo dei lavoratori a tempo parziale. A tal fine ha stabilito che i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

Con il codice FZ00 devono essere indicati tutti i dipendenti a tempo pieno, ad eccezione di quelli esclusi dal computo (es. Apprendisti, Contratti formazione lavoro, Contratti di inserimento ecc.) e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all'orario. Nel computo vanno ricompresi anche quelli non retribuiti. Per i contratti a tempo parziale "verticali" o "misti" si dovrà far riferimento al numero delle ore di lavoro prestate rapportate su base annua. In caso di unico dipendente a tempo parziale con orario inferiore alla metà del tempo pieno, in corrispondenza del codice dovrà essere comunque indicata una unità. Nel computo dell'orario svolto dai lavoratori a tempo parziale si deve tenere conto del totale delle ore lavorative effettuate, comprese le ore supplementari effettuate in virtù di clausole elastiche e quelle di straordinario.

Esempio n. 1

Numero di dipendenti retribuiti: 12

Numero dipendenti non retribuiti: 4

Numero dipendenti a tempo parziale: 1

Ore a tempo parziale: 50% dell'orario contrattuale settimanale

Numero di dipendenti da indicare nel quadro "A" del modello DM10/2: 17

Numero di dipendenti da indicare con il codice FZ00: 16.

Esempio n. 2

Numero di dipendenti retribuiti: 12

Numero dipendenti non retribuiti: 4

Numero dipendenti a tempo parziale: 1

Ore a tempo parziale: 60% dell'orario contrattuale settimanale

Numero di dipendenti da indicare nel quadro "A" del modello DM10/2: 17

Numero di dipendenti da indicare con il codice FZ00: 17.

Esempio n. 3

Numero di dipendenti retribuiti: 12

Numero dipendenti non retribuiti: 4

Numero dipendenti a tempo parziale: 2

Ore a tempo parziale per ciascun lavoratore: 50% dell'orario contrattuale settimanale

Numero di dipendenti da indicare nel quadro "A" del modello DM10/2: 18

Numero di dipendenti da indicare con il codice FZ00: 17.

Esempio n. 4

Numero di dipendenti retribuiti: 12

Numero dipendenti non retribuiti: 4

Numero dipendenti a tempo parziale: 3

Ore a tempo parziale: 2 dipendenti al 50% dell'orario contrattuale settimanale ed 1 dipendente al 60% dell'orario contrattuale settimanale.

Numero di dipendenti da indicare nel quadro "A" del modello DM10/2: 19

Numero di dipendenti da indicare con il codice FZ00: 18.

CAMPI FISSI DEL QUADRO B-C

I codici indicati nel quadro B-C riferiti all'esposizione di dipendenti con assunzioni agevolate o con particolari qualifiche, richiedono sempre la compilazione di tutte le caselle relative al numero dei dipendenti, delle giornate ovvero delle ore per i dipendenti a tempo parziale, dell'imponibile retributivo e dei contributi dovuti. Nel prosieguo si riportano per ciascun codice, le modalità di compilazione delle caselle, evidenziando quando alcune informazioni non sono richieste.

Rigo 10 (Operai)

Interessa la generalità delle aziende. Devono essere riportati tutti gli operai a tempo pieno, sia a tempo indeterminato che a termine, con esclusione di quelli contraddistinti da uno specifico codice tipo contribuzione. Riportare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed il corrispondente importo dei contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

Rigo 11 (Impiegati)

Interessa la generalità delle aziende. Devono essere riportati tutti gli impiegati a tempo pieno, sia a tempo indeterminato che a termine, con esclusione di quelli contraddistinti da uno specifico codice tipo contribuzione. Riportare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed il corrispondente importo dei contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

Rigo 20 (Apprendisti soggetti INAIL)

Interessa la generalità delle aziende. Riportare il numero dei dipendenti, il numero delle settimane retribuite, l'importo delle retribuzioni ed il corrispondente importo dei contributi relativi ai dipendenti aventi la qualifica di apprendista soggetti al contributo INAIL. L'importo dei contributi è dato dalla somma dei contributi a carico del datore di lavoro (importo del contributo settimanale in misura fissa previsto per gli apprendisti per il numero delle settimane) e dei contributi a percentuale a carico del lavoratore. Per individuare il numero delle settimane occorre fare riferimento al numero dei sabati compresi nel periodo retribuito. Nel caso di cessazione del rapporto nel corso della settimana, dovrà essere computata come settimana intera la frazione di settimana finale.

Rigo 21 (Apprendisti non soggetti INAIL)

Interessa la generalità delle aziende. Riportare il numero dei dipendenti, il numero delle settimane retribuite, l'importo delle retribuzioni ed il corrispondente importo dei contributi relativi ai dipendenti aventi la qualifica di apprendista non soggetti al contributo INAIL. L'importo dei contributi è dato dalla somma dei contributi a carico del datore di lavoro (importo del contributo settimanale in misura fissa previsto per gli apprendisti per il numero delle settimane) e dei contributi a percentuale a carico del lavoratore. Per individuare il numero delle settimane occorre fare riferimento al numero dei sabati compresi nel periodo retribuito. Nel caso di cessazione del rapporto nel corso della settimana, dovrà essere computata come settimana intera la frazione di settimana finale.

Rigo 22 (Lavoro straordinario)

Interessa soltanto le aziende Industriali per l'esposizione del contributo addizionale del 15% sui compensi per lavoro straordinario, al netto delle maggiorazioni di legge o di contratto. Riportare il numero dei dipendenti, delle ore eccedenti le 48 ore settimanali, l'importo dei compensi per lavoro straordinario ed il contributo dovuto.

Rigo 23 (Trattenute a pensionati Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti)

Interessa soltanto i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze pensionati del FPLD con trattamenti superiore ai minimi di legge. Riportare il numero dei dipendenti pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i quali sono state operate le trattenute e l'importo delle somme dovute a tale titolo.

Rigo 24 (Totali)

Indicare la somma di tutti i dati esposti nelle singole colonne (dipendenti, giornate e retribuzioni).

Rigo 33 (Totale A)

Indicare il totale degli importi indicati nella colonna "somme a debito del datore di lavoro".

COMPOSIZIONE DEI CODICI PER I LAVORATORI CON QUALIFICHE DIVERSE DA QUELLE FISSE

Le righe fisse nel quadro B-C (riga 10, 11, 20 e 21) riportate sul modello DM10/2 corrispondono alle qualifiche più usuali, non aventi particolarità contributive. Nel caso in cui sia necessario esporre i dati di lavoratori aventi particolarità contributive, ovvero qualifiche diverse dalle precedenti, è necessario esporre i dati previdenziali con un codice particolare. I codici sono costituiti da 3 ovvero 4 caratteri, dei quali il primo individua la qualifica del lavoratore rilevabile dalla tabella che segue.

Codice qualifica	Descrizione
1	Operaio
2	Impiegato e Quadro
3	Dirigente. Per il settore industria deve essere utilizzato per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002 Circolare INPDAl D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002. Circolare n. 83 del 24.4.2003.
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o Intermedio
8	Viaggiatore o Piazzista
9	Dirigente del settore industria assunto o nominato a decorrere dal 1.1.2003. Circolare INPDAl D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002. Circolare n. 83 del 24.4.2003.
O	Operaio a tempo parziale
Y	Impiegato a tempo parziale
W	Operaio apprendista qualificato, legge n. 56 del 1987
R	Impiegato apprendista qualificato, legge n. 56 del 1987

Altri valori del primo carattere sono utilizzati dall'INPS per l'esposizione di particolari categorie di lavoratori.

Codice	Descrizione
K	Lavoratori in sotterraneo
B	Dipendente da una impresa bancaria con fondo sostitutivo
D	Lavoratore domestico dipendente da impresa di lavoro interinale
X	Dipendenti già iscritti ai fondi sostitutivi alla data di soppressione dei fondi stessi
Z	Dipendenti assunti successivamente alla data di soppressione dei fondi che sarebbero stati iscrivibili al fondo

Il secondo e terzo carattere individuano la particolarità contributiva. La combinazione del codice qualifica con il codice tipo contribuzione (CTC) fornisce il codice da utilizzare. Nel caso di lavoratori senza particolarità contributiva i caratteri secondo e terzo assumono il valore "00" (doppio zero).

Ad esempio: per i lavoratori disoccupati o in CIGS da oltre 24 mesi, assunti da aziende del centro nord diverse da quelle artigiane per i quali spetta l'esonero, per un triennio, del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 9, Legge 407/1990), si utilizza il CTC "58" che preceduto dal codice qualifica fornisce i codici 158 per operai, 258 per impiegati ecc.. La tabella che segue riporta solo i codici tipo contribuzione attualmente in vigore, o di recente abolizione.

TABELLA CODICI TIPO CONTRIBUZIONE

01

Contributo IVS (comprensivo del contributo per gli asili nido 0,10%, dovuto fino al 31.12.1998, ovvero fino 31.12.1999 per le aziende che versano il contributo CUAf in misura ridotta rispetto al settore Industriale, del contributo addizionale pensionati 0,20%, dovuto fino al 31.12.1997) per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" per indicare che il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

02 (Codice non più in uso)

Contributo TBC per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il contributo è stato abolito con decorrenza 1.1.1999 per la generalità delle aziende. Per le aziende che versano il contributo CUAf in misura ridotta rispetto al settore Industriale l'abolizione del contributo TBC ha avuto decorrenza dal 1.1.2000. Il codice doveva essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo doveva essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo doveva essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla



legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

03 (Codice non più in uso)

Contributo Enaoli per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il contributo Enaoli è stato abolito con decorrenza 1.1.1999 per la generalità delle aziende. Per le aziende che versano il contributo CUAFF in misura ridotta rispetto al settore Industriale l'abolizione del contributo Enaoli ha avuto decorrenza dal 1.1.2000. Il codice doveva essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo doveva essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo doveva essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

04

Contributo DS per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

05

Contributo Mobilità per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

06

Contributo fondo garanzia TFR per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

07

Contributo CUAFF per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" per indicare che il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3 e 9 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

08

Contributo Indennità economica di malattia per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

09

Contributo Indennità economica di maternità per lavoratori inviati in paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice deve essere preceduto dal codice qualifica e seguito dalla lettera "E" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione effettiva secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C" se il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale di cui alla legge 3.10.1987, n. 398. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4Z. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2 (Circolare n. 87 del 15.3.1994).

10

Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (DS). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 7, 8, 9, O, Y, W, R.

12

Lavoratori non soggetti al contributo per la cassa unica assegni familiari (CUAFA). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 6, 7, 8, O, Y, W, R.

13

Lavoratori per i quali non sono dovuti congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione e per la cassa unica assegni familiari (DS e CUAFA). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 7, 8, O, Y, W, R.



15

Contratti di formazione lavoro tipologia "B", trasformati a tempo indeterminato, per i quali i contributi sono dovuti come per gli apprendisti (art. 16, Legge 451/1994). Da utilizzare in abbinamento con il codice L191 nel quadro D. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y. (Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001).

16

Lavoratori non iscritti al fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, ovvero non iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, O, Y, W, R.

17

Impiegati e quadri a tempo determinato delle cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, Legge 240/1984), per i quali è dovuto il contributo CIG ordinaria nella misura dell' 1,50% (CISOA). Il codice è compatibile con le qualifiche: 2 e Y (Circolari n. 236 del 1994 e n. 194 del 1997).

18

Lavoratori frontalieri svizzeri operanti in Italia per i quali opera la retrocessione finanziaria. (Circolare n. 7 del 27.1.2005).

19

Lavoratori soci e non soci svantaggiati (art. 4, Legge 381/1991). Per i lavoratori "non soci" svantaggiati il codice deve essere seguito dalla lettera "D" come quarto carattere (Messaggio n. 2924 del 22.12.1995). Richiede altresì la presenza del codice di autorizzazione 5V. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y (Circolare n. 296 del 29.12.1992).

20

Lavoratori non iscritti alle evidenze contabili separate del FPLD (elettrici, telefonici e trasporto). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, O, Y, W, R. (Circolari n. 137 del 20.7.2000 e n. 149 del 24.8.2000).

24

Lavoratori non iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi che siano esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione. Il codice è compatibile con le qualifiche: 2, Y, R.

25

Lavoratori non iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi che siano esclusi dal contributo per la CUAF. Il codice è compatibile con le qualifiche: 2, Y, R.

26

Lavoratori non iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi che siano esclusi congiuntamente dalla assicurazione contro la disoccupazione e dal contributo per la CUAF. Il codice è compatibile con le qualifiche: 2, Y, R.

28

Lavoratori iscritti all'ex fondo trasporti con contratto di formazione trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza. Il beneficio della riduzione del 25% delle contribuzioni minori prosegue fino alla scadenza originaria del CFL. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 2B. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1 e 2 (D.Lgs. 29.6.1996, n. 414. Circolari n. 249 del 5.11.1993, n. 178 del 12.9.1996).

30

Lavoratori non soci delle cooperative DPR 602/1970, per i quali la contribuzione è dovuta sul salario effettivo. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4A, 4B o 4D. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

31

Contributi IVS per Impiegati delle aziende esattoriali e delle ricevitorie delle II.DD. (art.19, Legge 377/1958). Il codice è compatibile con la qualifica: 2 e Y.

34

Lavoratori non soci delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative, per i quali non è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (DS). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y

35

Lavoratori dipendenti, non soci né avventizi, delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperativa per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per la CUAF.

36

Lavoratori dipendenti, non soci né avventizi, delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (DS) e dal contributo per la CUAF.

37

Impiegati ed operai richiamati alle armi per i quali sono dovuti solo i contributi IVS e CUAFF (Legge 10.6.1940, n. 653). In abbinamento con il codice H100 (operai), H101 (impiegati) nel quadro D. Il codice è compatibile con le qualifiche 1 e 2.

38

Contratti di formazione lavoro tipologia "B", trasformati a tempo indeterminato, per i quali al datore di lavoro spetta la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico (art. 16, Legge 451/1994). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y (Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001).

39

Contratti di formazione lavoro tipologia "B", trasformati a tempo indeterminato, per i quali al datore di lavoro spetta la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico (art. 16, Legge 451/1994). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y (Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001).

40

Contratti di formazione lavoro tipologia "B", trasformati a tempo indeterminato, per i quali al datore di lavoro spetta la riduzione del 40% dei contributi a proprio carico (art. 16, Legge 451/1994). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y (Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001).

41

Personale dipendente da pubblici esercizi per il quale è dovuto, per l'indennità economica di malattia, il contributo aggiuntivo (0,77%) escluso soltanto dall'assicurazione contro la disoccupazione (DS). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

42

Personale dipendente da pubblici esercizi per il quale è dovuto, per l'indennità economica di malattia, il contributo aggiuntivo (0,77%) escluso soltanto dal contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

43

Personale dipendente da pubblici esercizi per il quale è dovuto, per l'indennità economica di malattia, il contributo aggiuntivo (0,77%) escluso congiuntamente dall'assicurazione contro la disoccupazione (DS) e dal contributo per la CUAF. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

44

Lavoratori del settore Credito e Assicurazioni per i quali non è dovuto il contributo per la CUAF. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

45

Lavoratori del settore Credito e Assicurazioni per i quali non è dovuto il contributo per la CUAF e per la DS. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, W, R, O, Y.

46

Lavoratori con contratto di formazione trasformato a tempo indeterminato, per il quale il beneficio dell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro spetta per ulteriori 12 mesi (art. 15 Legge 24.6.1997, n. 196). Richiede il codice di autorizzazione 4Y. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolari n. 174 del 31.7.1997 e n. 85 del 9.4.2001).

47

Lavoratori con contratto di formazione trasformato a tempo indeterminato, per il quale il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro spetta per ulteriori 12 mesi (art. 15 Legge 24.6.1997, n. 196). Richiede il codice di autorizzazione 4Y. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolari n. 174 del 31.7.1997 e n. 85 del 9.4.2001).

48

Personale religioso (clero secolare) escluso dalla contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione e la Gescal (fin quando dovuta), per il quale non è dovuto il contributo di Maternità. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y.

49

Personale religioso (clero regolare) escluso dalla contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione, la CUAF e la Gescal (fin quando dovuta), per il quale non è dovuto il contributo di Maternità. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y (Circolare n. 204 del 14.9.1990).

51

Cittadini USA occupati in Italia che hanno optato per il versamento della contribuzione pensionistica nel paese di provenienza, soggetti al versamento delle sole assicurazioni minori (no IVS e no TFR). Fino al 31.12.1999 richiede la presenza obbligatoria dei codici M130 e X000. A decorrere dal 1.1.2000 è obbligatoria la sola presenza del codice X000.

52

Lavoratori assunti con contratto di solidarietà art. 2, comma 2, legge 863/1984. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2 (Messaggio n. 7787 del 27.10.1984. Circolare n. 820 RCV/1 del 2.1.1987)

53

Lavoratori assunti con contratto di formazione per i quali spetta l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 3, Legge 19.12.1984, n. 863 e Legge 407/1990, art. 8, comma 2). Richiede il codice 5Y se il beneficio spetta ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge 407/1990. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y. (Messaggio n. 7787 del 27.10.1987. Circolari n. 820 RCV/1 del 2.1.1987, n. 164 del 21.7.1988, n. 25 del 31.1.1991, n. 160 del 13.7.1993, n. 85 del 9.4.2001)

54

Lavoratori assunti con contratto di formazione per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 5, comma 2 Legge 291/1988). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolare n. 164 del 21.7.1988).

56

Contratto di formazione e lavoro per il quale spetta la riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 1, Legge 407/1990). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolari n. 261 del 7.12.1990, n. 25 del 31.1.1991, n. 85 del 9.4.2001).

57

Contratto di formazione e lavoro per il quale spetta la riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 3, Legge 407/1990). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolari n. 261 del 7.12.1990 e n. 25 del 31.1.1991).

58

Lavoratori disoccupati o in CIGS da oltre 24 mesi per i quali spetta l'esonero, per un triennio, del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 9, Legge 407/1990). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5N. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolari n. 25 del 31.1.1991 e n. 93 del 21.4.1999).

59

Lavoratori disoccupati o in CIGS da oltre 24 mesi per i quali spetta, per un triennio, l'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 9, Legge 407/1990). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5N. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolari n. 25 del 31.1.1991 e n. 93 del 21.4.1999).

60

Dirigente iscritto all'INPDAP soggetto al contributo per il TFR (Messaggio n. 86 del 15.3.1991). Il codice è compatibile con la qualifica: 3

61

Lavoratori soggetti al contributo IVS e DS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6A (Circolare n. 79 del 1.4.1999). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y

62

Dal 1.1.99: lavoratori soggetti al solo contributo IVS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6B (Circolare n. 79 del 1.4.1999). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y

63

Lavoratori soggetti al solo contributo IVS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6C (Circolare n. 79 del 1.4.1999). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y

64

Lavoratori esclusi da altre forme assicurative previdenziali, per i quali è dovuto il contributo destinato al fondo di garanzia per il TFR. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6D (Circolare n. 76 del 7.4.2000). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y

65

Lavoratori assunti con contratto formazione lavoro senza il rispetto delle condizioni poste dalla normativa UE, che potranno divenire pienamente agevolati solamente nel caso siano trasformati in contratto a tempo indeterminato con incremento netto di occupazione. Durante lo svolgimento del CFL per tali dipendenti spetta la riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolare n. 85 del 9.4.2001).

66

Lavoratori disabili per i quali spetta la fiscalizzazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 13, comma 1, lett. a), Legge 68/1999). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 2Y. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y (Circolare n. 203 del 19.11.2001).

67

Lavoratori disabili per i quali spetta la fiscalizzazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 13, comma 1, lett. b), Legge 68/1999). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 2Y. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y (Circolare n. 203 del 19.11.2001).



68

Lavoratori interinali assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo in sostituzione di personale in aspettativa facoltativa od obbligatoria, per i quali, al datore di lavoro, spetta la riduzione contributiva del 50%. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y (Circolare n. 136 del 10.7.2001).

69

Lavoratori con contratto formazione lavoro senza il rispetto dei criteri posti dalla normativa UE ma pienamente agevolati secondo la regola del "de minimis". Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 7, 8, O e Y (Circolare n. 85 del 9.4.2001).

70

Lavoratori che hanno posticipato l'accesso al pensionamento di anzianità, per i quali spetta l'esonero dalla contribuzione IVS (art. 75, Legge 388/2000. Circolare n. 118 del 30.5.2001). Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 7, 8, O e Y

71

Lavoratori soggetti al solo contributo DS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 6N (Circolare n. 79 del 1.4.1999) . Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y

73

Armatore e proprietario armatore imbarcato per i quali non è dovuta la contribuzione per la disoccupazione e quella relativa al fondo di garanzia TFR. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y.

74

Personale salariato del settore credito, per il quale è dovuto il contributo indennità economica di malattia. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1 e O (Messaggio n. 40377 del 15.7.1991).

75

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y (Circolari n. 260 del 12.11.1991, n. 268 del 30.12.1998, n. 21 del 8.2.1999, n. 93 del 21.4.1999, n. 157 del 27.7.1999).

76

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y (Circolari n. 260 del 12.11.1991, n. 268 del 30.12.1998, n. 21 del 8.2.1999, 157 del 27.7.1999).

77

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y (Circolari n. 260 del 12.11.1991, n. 268 del 30.12.1998, n. 21 del 8.2.1999, 157 del 27.7.1999).

78

Lavoratori profughi assunti con contratto di formazione e lavoro (art. 5, commi 1 e 2, Legge 344/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5S. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolare n. 50 del 19.2.1992).

79

Lavoratori detenuti e internati assunti dalle cooperative sociali e dalle aziende pubbliche e private per i quali spetta la riduzione dell'80% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4V. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2 O, Y (Circolare n. 134 del 25.7.2002).

80

Lavoratori esclusi dal contributo IVS, ai quali spetta il bonus contributivo per il posticipo del pensionamento di anzianità (art. 1, comma 12, Legge n. 243 del 2004. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, 7, 8, 9, O, Y. (Circolare n. 149 e 150 del 11.11.2004).

82

Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale in aspettativa obbligatoria o facoltativa per i quali al datore di lavoro spetta la riduzione del 50% dei contributi (Legge 53/2000, art. 10, commi 2 e 3). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9R. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 8, O e Y (Circolare n. 117 del 20.6.2000).

83

Lavoratori prestatori di lavoro interinale assunti a tempo determinato in concomitanza del periodo di missione presso imprese utilizzatrici (art. 1, comma 1, Legge 26.6.1997, n. 196). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9A. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O, Y e 3 (Circolari n. 153 del 15.7.1998 e n. 157 del 27.7.1999).

84

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento per i quali spetta l'esonero del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata di 12, 24 ovvero 36 mesi in relazione al periodo di disoccupazione del lavoratore (art. 20, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 8, O e Y (Circolare n. 215 del 14.8.1991)

85

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento per i quali spetta l'esonero del 37,5% dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata doppia del periodo di disoccupazione del lavoratore (art. 20, Legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 8, O e Y (Circolare n. 215 del 14.8.1991)

86

Lavoratori in cassa integrazione straordinaria assunti a tempo pieno e indeterminato per i quali spetta l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi (art. 4, comma 3, Legge 19.7.1993, n. 236). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1 e 2 (Circolari n. 260 del 12.11.1992, n. 172 del 2.6.1994).

88

Lavoratore extracomunitario stagionale (D.Lgs. n. 286 del 1998). Deve essere usato da aziende che utilizzano la stessa matricola INPS sia per il personale stagionale extracomunitario che per il restante personale. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9Y. In abbinamento con il codice X000 nel quadro B-C. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (Circolare n. 67 del 26.3.1999, Messaggio 33283 del 7.6.1999).

90

Personale dipendente da pubblici esercizi per il quale è dovuto, per l'indennità economica di malattia, il contributo aggiuntivo dello 0,77%. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y.

92

Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della Legge 266/1997 per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 4X. Il codice è compatibile con le qualifiche 3 e 9 (Circolare n. 2 del 8.1.1997, n. 159 del 17.7.1997, n. 218 del 6.11.1997).

94

Personale con qualifica di operaio addetto alla pulizia o alla manutenzione degli stabili. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, W e O.

95

Lavoratori interessati ai contratti di riallineamento denunciati per la prima volta all'INPS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 7X. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y. (art. 5 Legge 28.11.1996, n. 608, modificato dall'art. 23 Legge 196/1997, dall'art. 75 della Legge 448/1998 e dagli artt. 45 e 58 Legge 144/1999. Circolare n. 59 del 6.3.2000).

96

Lavoratori interessati ai contratti di riallineamento già denunciati in precedenza all'INPS. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 7X. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, O e Y (art. 5 Legge 28.11.1996, n. 608, modificato dall'art. 23 Legge 196/1997, dall'art. 75 della Legge 448/1998 e dagli artt. 45 e 58 Legge 144/1999. Circolare n. 59 del 6.3.2000).

97

Lavoratori prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 9A. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 3, O e Y (Circolari n. 153 del 15.7.1998, n. 157 del 27.7.1999, n. 9 del 6.2.2001).

98

Personale con retribuzione superiore al massimale annuo che versa le contribuzioni minori sulla retribuzione eccedente il massimale. Il codice è compatibile con le qualifiche: 2, 3, 8 e 9 (art. 2, Legge 335/1995. Circolare n. 177 del 7.9.1996)

99

Personale religioso (clero secolare) escluso dalla contribuzione Gescal (fin quando dovuta) e dal contributo di maternità. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, O e Y.

A0

Lavoratori assunti con contratto di inserimento di età compresa tra i 18 e i 29 anni esclusi dai benefici economici previsti dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

B1

Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

B2

Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).



B3

Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

B4

Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

C1

Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

C2

Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

C3

Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

C4

Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

D1

Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

D2

Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

D3

Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

D4

Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

E1

Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004). Codice non ancora attivo in quanto non è stato pubblicato il previsto Decreto ministeriale

E2

Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004). Codice non ancora attivo in quanto non è stato pubblicato il previsto Decreto ministeriale

E3

Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004). Codice non ancora attivo in quanto non è stato pubblicato il previsto Decreto ministeriale

E4

Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei

contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004). Codice non ancora attivo in quanto non è stato pubblicato il previsto Decreto ministeriale

F1

Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

F2

Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

F3

Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

F4

Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (Circolare n. 51 del 2004).

F5

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y. Circolare n. 115 del 10.11.2005.

F6

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y. Circolare n. 115 del 10.11.2005.

F7

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y. Circolare n. 115 del 10.11.2005.

P5

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y. Circolare n. 115 del 10.11.2005.

P6

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y. Circolare n. 115 del 10.11.2005.

P7

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q. Il codice è compatibile con le qualifiche: 1, 2, 6, 7, 8, O e Y. Circolare n. 115 del 10.11.2005.

VALORE DEL QUARTO CARATTERE

Nel caso di lavoratori per i quali la combinazione tra codice qualifica e CTC non è sufficiente ad esprimere la particolarità contributiva viene utilizzato anche il quarto carattere che può assumere il valore:

Carattere	Descrizione
M	Viene usato per segnalare che le retribuzioni indicate non devono essere adeguate ai minimali in quanto si tratta di lavoratori con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali per Malattia, Maternità, Allattamento, CIG, Infortunio, prestazioni delle casse edili per i



Carattere	Descrizione
	lavoratori dell'edilizia ecc. (Circolari n. 205 del 25.7.1995, n. 33 del 8.2.2001 e n. 1 del 7.1.2003).
P	Per segnalare che si tratta di un lavoratore a tempo parziale (fino al mese di aprile 2000 indicava i lavoratori con contratto part-time con meno di 78 ore). (Circolare n. 145 del 4.9.2000).
S	Fino al mese di maggio 2000 indicava i lavoratori con contratto a tempo parziale con più di 77 ore (Circolare n. 145 del 4.9.2000). Attualmente indica i dirigenti a tempo parziale dipendenti da aziende di lavoro interinale per i periodi per i quali viene corrisposta l'indennità di disponibilità (Circolari n. 153 del 15.7.1998 e n. 157 del 27.7.1999).
D	Per segnalare che si tratta di dipendenti svantaggiati, non soci, assunti dalle cooperative sociali (Legge 8.11.1991, n. 381, art. 1, lettera b). Circolari n. 296 del 29.12.1992, n. 109 del 11.5.1993, n. 95 del 22.3.1994, n. 90 del 28.4.1998, n. 89 del 15.4.1999 e n. 200 del 4.12.2000).
E	Utilizzato per il personale inviato all'estero in paesi extracomunitari, convenzionati anche solo parzialmente, per segnalare che il contributo cui è abbinato deve essere calcolato sulle retribuzioni effettive (Legge 3.10.1987, n. 398. Circolari n. 87 del 15.3.1994, n. 28 del 5.2.1998).
C	Come nel caso precedente, per segnalare che il contributo deve essere calcolato sulle retribuzioni convenzionali (Legge 3.10.1987, n. 398. Circolari n. 87 del 15.3.1994, n. 28 del 5.2.1998).
T	Prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato, nei periodi in cui sono a disposizione dell'impresa fornitrice (Legge 24.6.1997, n. 196; Circolare n. 153 del 15.7.1998).

Ad esempio un operaio che nel corso del mese è stato assente per malattia, maternità o altre prestazioni previdenziali, deve essere indicato separatamente dagli altri operai, utilizzando il codice 100M in luogo del rigo 10 del quadro B-C. Nel caso in cui per il dipendente spettino dei benefici contributivi, il doppio zero centrale del codice deve essere sostituito con il codice tipo contribuzione appropriato.

CODICI UTILIZZATI A FINI STATISTICI

Per alcune categorie di lavoratori, oltre ai consueti dati relativi alla determinazione dei contributi dovuti, è necessario esporne separatamente il numero a fini statistici. Di seguito si riporta l'elenco dei codici da utilizzare a fini statistici alcuni dei quali sono trattati anche nel corpo del testo.

QUADRO B-C

BN80

Per esporre il numero dei lavoratori beneficiari del "bonus" per i quali, in relazione alle caratteristiche dei datori di lavoro non sono dovuti i contributi minori. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei lavoratori e l'importo della retribuzione.

CS01

Per esporre il numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

CT01

Per esporre il numero dei lavoratori con contratto di formazione lavoro il cui contratto sia divenuto pienamente agevolato a seguito di trasformazione a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

E000

Per esporre il numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

FE00

Per esporre il numero dei lavoratori di sesso femminile. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

FZ00

Per esporre la forza aziendale. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

LS01

Per esporre il numero dei lavoratori LSU assunti a tempo indeterminato. Il codice è da utilizzare fino alla scadenza dei benefici contributivi legati all'assunzione. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

MA00

Per esporre il numero dei lavoratori di sesso maschile. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

N000

Per esporre il numero dei lavoratori marittimi con nazionalità di Paese SEE. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

NR00

Per esporre il numero dei lavoratori non retribuiti nel mese. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

P888

Per esporre il numero dei soggetti impegnati in P.I.P. con concentrazione di orario. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

P999

Per esporre il numero dei soggetti impegnati in P.I.P. con orario normale. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

Q000

Per esporre il numero dei lavoratori con qualifica di quadro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

S000

Per esporre il numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

S480

Per esporre il numero dei dipendenti per i quali viene operato lo sgravio triennale previsto dall'art. 44, legge 28.12.2001, n. 448. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti beneficiari e l'importo delle retribuzioni, omettendo le giornate e i contributi.

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari (esclusi i lavoratori legalizzati ai sensi del D.L. 195/2002, convertito dalla legge 9.10.2002, n. 222) e le corrispondenti retribuzioni.

Z000

Per esporre il numero dei lavoratori temporanei da parte delle aziende utilizzatrici. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti.

LAVORATORI DELL'U.E. OCCUPATI IN ITALIA

Fonti: Circolare 160 del 12.6.92. Messaggio n. 13129 del 3.5.2004, Circolare n. 33 del 21.2.2005

I datori di lavoro che occupano personale di cittadinanza di paesi appartenenti all'Unione Europea, oltre a versare i contributi previsti come per la generalità dei lavoratori, devono indicare separatamente il numero dei lavoratori interessati.

I cittadini di Stati già facenti parte dell'Unione Europea alla data del 30.4.2004 e i cittadini neocomunitari dal 1.5.2004 di Cipro e Malta devono essere indicati sul DM nel seguente modo:

QUADRO B-C**C000**

Per esporre il numero dei lavoratori comunitari occupati, anche se distaccati, cittadini di stati membri al 30.4.2004 e di Cipro e Malta. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e le corrispondenti retribuzioni.

I cittadini degli Stati neocomunitari dal 1.5.2004, con esclusione di Cipro e Malta, devono essere indicati sul DM nel seguente modo:

QUADRO B-C**CE00**

Per esporre il numero dei dipendenti cittadini della Repubblica Ceca. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e le corrispondenti retribuzioni.

ES00

Per esporre il numero dei dipendenti cittadini della Estonia. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e le corrispondenti retribuzioni.

LE00

Per esporre il numero dei dipendenti cittadini della Lettonia. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e le corrispondenti retribuzioni.

LI00

Per esporre il numero dei dipendenti cittadini della Lituania. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e le corrispondenti retribuzioni.

PLO0

Per esporre il numero dei dipendenti cittadini della Polonia. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e le corrispondenti retribuzioni.

SLO0

Per esporre il numero dei dipendenti cittadini della Slovacchia. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e le corrispondenti retribuzioni.

SVO0

Per esporre il numero dei dipendenti cittadini della Slovenia. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e le corrispondenti retribuzioni.

UN00

Per esporre il numero dei dipendenti cittadini della Ungheria. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e le corrispondenti retribuzioni.

QUOTE ASSOCIATIVE

A seguito della stipula di convenzioni o accordi intervenuti con enti e organismi di rappresentanza, l'INPS riscuote le relative quote associative. Le quote associative per le convenzioni già stipulate sono riscosse tramite il modello DM10/2, per quelle di nuova stipula sono riscosse mediante esposizione diretta sul modello F24. Nel caso di presentazione del modello parzialmente o totalmente insoluto, le quote associative non devono essere indicate nel modello DM10/2.

Quote associative riscosse mediante il modello DM10/2

Di seguito si riportano i codici relativi ad associazioni ed enti che hanno stipulato la convenzione con l'INPS, per i quali la riscossione avviene tramite il modello DM10/2. I dati devono essere esposti nel quadro B-C, indicando solo l'importo della quota associativa omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

Codice	Descrizione
A500	Quote associative APTI
A600	Quote sindacali tabacco
B700	Quote associative CONFAPI
D200	Quote associative UCIMU
W010	Quote associative unificate Unione Industriali
W020	Quote associative ASCOM capoluoghi provinciali
W030	Quote associative COVELCO capoluoghi provinciali
W040	Quote associative Unione Industriali – LECCO
W050	Quote associative Unione Industriali – VIGEVANO
W060	Quote associative Unione Industriali - OLTREPO'
W070	Quote associative ASCOM – PRATO
W090	Quote associative CONFAPI – LECCO
W110	Quote associative UNFO
W120	Quote associative UNIMA
W130	Quote associative COVELCO – VICENZA
W140	Quote associative CORESI (Confesercenti)
W150	Contributo assistenza contrattuale CGIA-CLAAI
W160	Contributo assistenza contrattuale C.N.A.
W170	Contributo assistenza contrattuale C.A.S.A.
W180	Contributo assistenza contrattuale CONFARTIGIANATO
W190	Contributo assistenza contrattuale Un. Alb. BOLZANO
W300	Contributo assistenza contrattuale CONFEDILIZIA
W350	Contributo assistenza contrattuale CONFEDILIZIA
W400	Contributo assistenza contrattuale FEDERLEGNO
W450	Assoced – Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati
W510	Contributo assistenza contrattuale UNIMPRESA
W550	Contributo assistenza contrattuale UNCI

Quote associative riscosse mediante il modello F24

Per le quote associative riscosse mediante F24 non deve essere riportata nessuna informazione sul modello DM10/2. Il versamento deve essere effettuato utilizzando un rigo distinto da quello utilizzato per il versamento dei contributi, compilando la sezione INPS secondo le modalità che seguono:

- Codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- Causale contributo: Il codice appropriato rilevabile dalla tabella che segue;
- Matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri numerici;
- Periodo di riferimento "da": il campo non deve essere compilato;
- Periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato;
- Importi a debito versati: l'importo del contributo che si intende versare;
- Importi a credito compensati: il campo non deve essere compilato.

Ente Bilaterale e Organizzazione sindacale	Causale contributo
Assoced - Centri Elaborazione Dati	EBCE
Confcommercio - Settore Terziario Distribuzione e Servizi	EBCM
Settore Turismo	EBTU
Federproprietà - Proprietari di fabbricati	PORT
Enti Bilaterali del Settore Terziario	TCEB
Confesercenti - Settore Turismo	TUEB
Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori	UNSI

MULTE DISCIPLINARI

I datori di lavoro che comminano multe disciplinari ai dipendenti, ovvero sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni relative ai comportamenti da tenere ed alle prestazioni indispensabili da assicurare nel settore dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, devono versare all'INPS l'importo trattenuto al lavoratore. L'importo deve essere esposto con uno dei codici seguenti:

QUADRO B-C

A700

Per esporre le somme trattenute ai dipendenti per multe disciplinari. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo da versare all'INPS, omettendo la compilazione delle caselle dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni.

A800

Per esporre le somme trattenute ai dipendenti per sanzioni comminate per violazione del diritto di sciopero. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo da versare all'INPS, omettendo la compilazione delle caselle dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni. Circolare n. 137 del 3.5.1991.

QUADRO D

A810

Per esporre il recupero delle somme trattenute ai dipendenti per sanzioni comminate per violazione del diritto di sciopero, divenute indebite a seguito del riconoscimento in sede giudiziaria della legittimità dello sciopero.

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Fonti: Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388, art. 1, comma 151, legge 30.12.2004, n. 311. Circolare n. 71 del 2.4.2003. Messaggio n. 61 del 19.5.2003, Messaggio n. 80 del 2.7.2003, Messaggio n. 5684 del 1.3.2004, Circolare n. 60 del 6.4.2004, Circolare n. 67 del 24.5.2005, Messaggio n. 31268 del 13.9.2005.

Per i settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, possono essere istituiti Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Lo scopo dei fondi è quello di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua che consenta di assicurare maggiori garanzie occupazionali ai lavoratori, attraverso il progressivo miglioramento della competitività delle imprese sul mercato. Ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale. L'adesione può essere effettuata anche ad un fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza. Fa eccezione il personale dirigente per il quale operano specifici Fondi. L'adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.

MODALITÀ DI ADESIONE E REVOCA

L'adesione e la revoca al fondo devono essere comunicate mediante il modello DM10/2. Le comunicazioni di adesione e revoca possono essere effettuate anche dai datori di lavoro che, per particolari motivi, siano temporaneamente sospesi dall'assolvimento degli obblighi contributivi (ad esempio, delle aziende che operano a cicli stagionali, nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione, ovvero di aziende che, a seguito di ordinanze ministeriali, stiano fruendo della sospensione del versamento dei contributi previdenziali).

Il termine per la prima adesione ai fondi era stato fissato al 30 giugno 2003. Fino al 31.12.2004, le successive adesioni o disdette dovevano essere comunicate entro il 30 giugno di ogni anno (periodo di paga "Giugno" da presentare entro il 31 Luglio) e producevano effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell'anno successivo. A decorrere dal 1.1.2005, il termine per l'adesione è fissato al 31 Ottobre (periodo di paga "ottobre" da presentare entro il 30 novembre), con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La legge non fissa un termine per le disdette, tuttavia, per consentire le attività gestionali, anche per le revoche valgono i medesimi termini temporali previsti per le adesioni. Per l'adesione al fondo, i datori di lavoro espongono, nel quadro B-C, il codice corrispondente al fondo cui intendono aderire. Analoga procedura deve essere seguita per la revoca dell'adesione. In entrambi i casi, sia in caso di adesione, sia di revoca, in corrispondenza dei codici deve essere indicato solo il numero dei dipendenti, omettendo le giornate, le retribuzioni e le somme a debito.

Fondi	Codice di adesione	Codice di revoca
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	FART	REVO
FON.COOP	FCOP	REVO
FOR. TE	FITE	REVO
FONDIMPRESA	FIMA	REVO
FONDO PMI CONFAPI	FAPI	REVO
FON.TER	FTUS	REVO
FONDIRIGENTI	FDIR	REDI
FON.DIR	FODI	REDI
FONDO DIRIGENTI PMI	FDPI	REDI
FONDO PROFESSIONI	FPRO	REVO
FONDO ENTI RELIGIOSI (FOND.E.R.)	FREL	REVO

CONTRIBUTO SUL LAVORO STRAORDINARIO

Fonti: legge 549/1995, art. 2 commi 18, 19, 20 e 21. Circolare n. 40 del 20.2.1996, n. 174 del 28.8.1996, n. 264 del 30.12.1996 e n. 13 del 23.1.1997.

Si considerano ore di lavoro straordinario:

- a) quelle che eccedono le 40 ore settimanali nel caso di regime di orario settimanale;
- b) quelle che eccedono la media di 40 ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale.

Il contributo addizionale, quando dovuto, è pari al 5% sulla retribuzione base per le ore eccedenti le 40 ore, per le imprese con più di 15 dipendenti diverse da quelle industriali. Per le imprese industriali fino a 15 dipendenti è pari al 15% sulla retribuzione base eccedente le 48 ore settimanali. Per le imprese industriali con più di 15 dipendenti è pari al 5% sulla retribuzione base per le ore eccedenti le 40 e fino alle 44 ore settimanali; al 10% sulla retribuzione base per le ore eccedenti le 44 e fino alle 48 ore settimanali; al 15% sulla retribuzione base eccedente le 48 ore settimanali.

I datori di lavoro devono versare il contributo addizionale secondo le modalità seguenti:

QUADRO B-C

S005

Contributo del 5%. Interessa le imprese industriali con più di 15 dipendenti, per le ore eccedenti le 40 e fino alle 44 ore settimanali, e le altre imprese con più di 15 dipendenti, tenute al versamento del contributo addizionale, per le ore eccedenti le 40 settimanali. Riportare il numero dei dipendenti interessati, le ore di straordinario eccedenti le 40, la retribuzione spettante per tali ore al netto delle maggiorazioni di legge o di contratto e il contributo dovuto.

S010

Contributo del 10%. Interessa solo le imprese industriali con più di 15 dipendenti, per le ore eccedenti le 44 e fino alle 48 ore settimanali, per le quali il contributo addizionale è dovuto nella misura del 10%. Riportare il numero dei dipendenti interessati, le ore di straordinario eccedenti le 44 e fino a 48, la retribuzione spettante per tali ore al netto delle maggiorazioni di legge o di contratto e il contributo dovuto.

Rigo 22

Contributo del 15%. Interessa le imprese industriali, indipendentemente dal numero dei dipendenti, per l'esposizione del contributo addizionale del 15% sui compensi per lavoro straordinario, al netto delle maggiorazioni di legge o di contratto. Riportare il numero dei dipendenti, delle ore eccedenti le 48 ore settimanali, l'importo dei compensi per lavoro straordinario ed il contributo dovuto.

TRATTENUTE A LAVORATORI PENSIONATI

PENSIONATI DEL FPLD

QUADRO B-C

Rigo 23

Interessa soltanto i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze pensionati del FPLD con trattamenti superiore ai minimi di legge. Riportare il numero dei dipendenti pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i quali sono state operate le trattenute e l'importo delle somme dovute a tale titolo.

TRATTENUTE A LAVORATORI PENSIONATI DA FONDI E GESTIONI SPECIALI

L'esposizione delle trattenute a queste categorie di pensionati deve essere effettuata riportando nel quadro B-C solo il numero dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta e l'importo trattenuto, senza indicazione di numero di giornate e retribuzioni (Circolare n. 98 del 27.4.1999).

Codice	Descrizione
T301	Trattenuta pensionati lavoratori artigiani.
T302	Trattenuta pensionati lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
T303	Trattenuta pensionati lavoratori esercenti attività commerciale.
T304	Trattenuta pensionati lavoratori fondo elettrici.
T305	Trattenuta pensionati lavoratori fondo telefonici.
T306	Trattenuta pensionati lavoratori fondo volo.
T307	Trattenuta pensionati lavoratori imposte di consumo.
T310	Trattenuta pensionati lavoratori Istituto bancario San Paolo di Torino.
T311	Trattenuta pensionati lavoratori Cariplo.
T312	Trattenuta pensionati lavoratori Monte dei paschi di Siena.
T313	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Torino.
T314	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Firenze.
T315	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Vittorio Emanuele - prov. Siciliane.
T316	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Padova.
T317	Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Asti.
T318	Trattenuta pensionati lavoratori Banco di Sicilia.
T319	Trattenuta pensionati lavoratori Banco di Napoli.
X500	Trattenuta pensionati ex fondo trasporti.

RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE

Qualora sia necessario recuperare somme trattenute in misura maggiore di quanto dovuto, i datori di lavoro possono utilizzare il codice:

QUADRO D

L000

Da utilizzare per il recupero delle somme indebitamente trattenute ai pensionati e da restituire ai lavoratori interessati.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E RIGHI FISSI DEL QUADRO D

Gli importi relativi alle prestazioni previdenziali anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti, nonché gli sgravi e le riduzioni contributive, devono essere esposti nel quadro D del modello DM10/2. Per le prestazioni previdenziali più usuali sono previste righe prestampate. Le prestazioni per le quali non sono previsti righi fissi devono essere esposte utilizzando i codici di seguito elencati. Nel quadro D sono presenti i righi 45 e 49 in precedenza utilizzati per gli sgravi del Mezzogiorno e attualmente non più in uso. Le somme esposte nel quadro D devono essere sommate e il totale riportato nel rigo 57.

CONGUAGLIO ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

QUADRO D

Rigo 35

In corrispondenza del rigo devono essere indicati gli assegni al nucleo familiare correnti, cioè riferiti al mese per il quale si versano i contributi.

L036

Il codice deve essere utilizzato per l'esposizione degli arretrati di assegni al nucleo familiare.

H301

In corrispondenza del codice devono essere indicati gli assegni al nucleo familiare sia correnti che arretrati erogati ai lavoratori in malattia specifica Legge n. 88 del 1987.

T154

In corrispondenza del codice devono essere indicati gli assegni al nucleo familiare erogati ai lavoratori portuali per i quali è stato disposto il pagamento dell'indennità pari al trattamento di CIGS. Circolare n. 113 del 20.6.2002.

Nel caso in cui gli assegni al nucleo familiare risultino in tutto o in parte indebiti, gli assegni non spettanti devono essere restituiti utilizzando il codice:

QUADRO B-C

F101

Per esporre l'importo degli assegni al nucleo familiare indebiti da restituire per i lavoratori in malattia specifica legge n. 88 del 1987. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

F110

Per esporre l'importo degli assegni al nucleo familiare indebiti da restituire. In corrispondenza occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLIO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli importi di cassa integrazione conguagliati ed i codici per il versamento del contributo addizionale, devono essere sempre accompagnati dalla compilazione del rigo 64 e successivi, del quadro F, indicando il numero di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate nel mese.

ESPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DI CIG SOGGETTI AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Gli importi posti a conguaglio devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO D

Rigo 39

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG ordinaria, soggetta al versamento del contributo addizionale.

E800

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG ordinaria, riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.), soggetto al versamento del contributo addizionale.



Rigo 40

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG straordinaria, soggetto al versamento del contributo addizionale.

F600

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG straordinaria, riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.), soggetto al versamento del contributo addizionale.

L043

Da utilizzare per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso o a termine di un periodo di CIGS per i quali il TFR relativo al periodo di CIGS adiacente il licenziamento è a carico dell'INPS. Il codice richiede anche la compilazione della riga 68 con l'indicazione del numero dei lavoratori ai quali è stato liquidato il TFR a carico dell'INPS.

ESPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DI CIG NON SOGGETTI AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Gli importi posti a conguaglio devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO D**E200**

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG ordinaria, riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.), non soggetto al versamento del contributo addizionale.

G400

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG ordinaria, non soggetto al versamento del contributo addizionale.

F500

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG straordinaria, riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.), non soggetto al versamento del contributo addizionale.

G600

Interessa tutte le aziende, comprese le artigiane edili e lapidee, per l'esposizione dell'importo posto a conguaglio a titolo di CIG straordinaria, non soggetto al versamento del contributo addizionale.

L043

Da utilizzare per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso o a termine di un periodo di CIGS per i quali il TFR relativo al periodo di CIGS adiacente il licenziamento è a carico dell'INPS. Il codice richiede anche la compilazione della riga 68 con l'indicazione del numero dei lavoratori ai quali è stato liquidato il TFR a carico dell'INPS.

ESPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il contributo addizionale deve essere esposto nel modo seguente:

QUADRO B-C**E100**

Interessa le aziende beneficiarie della CIG straordinaria per esporre il versamento del contributo addizionale previsto per le aziende che, durante l'intervento, assumano lavoratori con contratto di formazione lavoro. Il contributo mensile è pari al 7% del massimale del trattamento straordinario moltiplicato per il numero dei lavoratori assunti con CFL per la durata del rapporto ovvero sino alla fine del trattamento qualora questo intervenga prima della cessazione di tale rapporto (art. 7, comma 8 D.L. 21.3.1988, n. 86. Circolare n. 240 del 3.12.1988). In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

E300

Interessa le aziende industriali non edili, per esporre il versamento del contributo addizionale sull'indennità di CIG indicata al rigo 39 e/o con il codice E800. Il contributo è pari all'8%, da calcolarsi sugli importi conguagliati. Il contributo si riduce al 4% per le aziende che hanno occupato fino a 50 dipendenti nell'anno solare precedente. Tali aziende sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 1S. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

E400

Interessa le aziende industriali anche edili e lapidee, per esporre il versamento del contributo addizionale sull'indennità di CIG straordinaria indicata al rigo 40 e/o con il codice F600. Il contributo è pari al 4,5% da calcolarsi sugli importi conguagliati. Il contributo si riduce al 3% per le aziende fino a 50 dipendenti. Tali aziende sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 1S se si tratta di aziende industriali in genere, ovvero

dal codice 1J se si tratta di aziende edili e lapidee. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

E700

Interessa le aziende industriali ed artigiane dei settori edile e lapideo, per esporre il versamento del contributo addizionale sull'indennità di CIG ordinaria indicata al rigo 39 e/o con il codice E800. Il contributo è pari al 5% da calcolarsi sugli importi conguagliati, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLI IN OCCASIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI

Qualora in occasione di rinnovi contrattuali sia necessario rideterminare le prestazioni previdenziali già erogate per aumento retroattivo della retribuzione imponibile, la differenza spettante deve essere posta a conguaglio con il codice:

QUADRO D

V880

Per esporre l'importo a titolo di CIG ordinaria di cui si chiede il rimborso dovuto a ricalcolo dell'indennità per rinnovo contrattuale. Nel caso in cui l'autorizzazione originaria preveda il versamento del contributo addizionale, tale contributo è dovuto anche sulle somme in parola.

V890

Per esporre l'importo a titolo di CIG straordinaria di cui si chiede il rimborso dovuto a ricalcolo dell'indennità per rinnovo contrattuale. Nel caso in cui l'autorizzazione originaria preveda il versamento del contributo addizionale, tale contributo è dovuto anche sulle somme in parola.

AZIENDE DELL'INDOTTO AUTOMOBILISTICO

Fonti: Art. 41, Legge 289/2002, art. 1, comma 146, Legge 30.12.2004, n. 311. Circolari n. 43 del 9.3.2004, n. 37 del 3.3.2005.

Per le imprese industriali di fornitura e sub-fornitura di componenti ad aziende del settore automobilistico, la durata massima del trattamento di CIG ordinaria è fissata in 24 mesi consecutivi oppure in 24 mesi anche non consecutivi in un triennio. Sono considerate rientranti le imprese con fatturato nel settore non inferiore al 30% del loro fatturato globale. Alle aziende in oggetto viene attribuito il codice di autorizzazione **2H**. Per l'esposizione degli importi di CIG conguagliati entro il limite delle 52 settimane, le modalità di esposizione rimangono quelle già previste per la generalità dei datori di lavoro. Solo al superamento delle 52 settimane, gli importi conguagliati devono essere esposti con i codici di seguito elencati, avendo cura di utilizzare i codici relativi al periodo di integrazione richiesto anche se l'autorizzazione è stata rilasciata nell'anno successivo.

Gli importi di cassa integrazione conguagliati ed i codici per il versamento del contributo addizionale, devono essere sempre accompagnati dalla compilazione del rigo 64 e successivi, del quadro F, indicando il numero di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate nel mese.

Integrazioni riferite all'anno solare 2003

QUADRO D

G830

Per esporre l'importo del trattamento CIG conguagliato per le settimane eccedenti le 52 relative all'anno 2003.

G831

Per esporre l'importo degli assegni al nucleo familiare riferiti al periodo concesso in deroga per l'anno 2003.

Il versamento del contributo addizionale deve essere esposto nel modo seguente:

QUADRO B-C

E330

Per esporre il versamento del contributo addizionale dovuto sulle somme conguagliate per le settimane eccedenti le 52, riferite all'anno 2003, esposte con il codice G830

Integrazioni riferite all'anno solare 2004

QUADRO D

G834

Per esporre l'importo del trattamento CIG conguagliato per le settimane eccedenti le 52 relative all'anno 2004.



G835

Per esporre l'importo degli assegni al nucleo familiare riferiti al periodo concesso in deroga per l'anno 2004.

Il versamento del contributo addizionale deve essere esposto nel modo seguente:

QUADRO B-C**E334**

Per esporre il versamento del contributo addizionale dovuto sulle somme conguagliate per le settimane eccedenti le 52, riferite all'anno 2004, esposte con il codice G834.

Integrazioni riferite agli anni solari 2005 – 2006 - 2007**QUADRO D****G832**

Per esporre l'importo del trattamento CIG conguagliato per le settimane eccedenti le 52 relative agli anni 2005, 2006 e 2007.

G833

Per esporre l'importo degli assegni al nucleo familiare riferiti al periodo concesso in deroga per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Il versamento del contributo addizionale deve essere esposto nel modo seguente:

QUADRO B-C**E331**

Per esporre il versamento del contributo addizionale dovuto sulle somme conguagliate per le settimane eccedenti le 52, riferite agli anni 2005, 2006 e 2007, esposte con il codice G832.

T **RATTAMENTO DI CIGS CONCESSO IN DEROGA ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Fonti: art. 3, comma 137 della legge 350/2003; art. 1, comma 155 legge 311/2004, DM 34088 del 25.5.2004, DM 35817 del 14.4.2005. Messaggio n. 25566, n. 25571, n. 25578 del 11.8.2004, n. 26427 del 25.8.2004, n. 27764 del 7.9.2004. Circolare n. 112 del 19 luglio 2004. Messaggio n. 6280, n. 6281 del 23.2.2005, n. 25558 del 8.7.2005.

Il Ministero del lavoro, entro il termine fissato da appositi provvedimenti legislativi, può disporre nuove concessioni o proroghe di Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali. Il trattamento di integrazione salariale può essere, sulla base del D.M. di concessione, erogato direttamente dall'Inps ovvero anticipato dal datore di lavoro e conguagliato con i contributi previdenziali. Qualora il trattamento debba essere anticipato dal datore di lavoro, gli importi erogati devono essere conguagliati nel modo seguente:

QUADRO D**G802**

Per esporre l'importo di CIGS conguagliato da parte delle aziende per le quali la concessione è avvenuta in deroga.

T202

Per l'esposizione degli assegni al nucleo familiare pagati per i periodi di trattamento CIGS in deroga.

Il versamento del contributo addizionale deve essere esposto nel modo seguente:

QUADRO B-C**E402**

Per il versamento del contributo addizionale dovuto per il trattamento di CIGS concesso in deroga. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

Gli importi di cassa integrazione conguagliati ed i codici per il versamento del contributo addizionale, devono essere sempre accompagnati dalla compilazione del rigo 64 e successivi, del quadro F, indicando il numero di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate nel mese.

C **ONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ DI MALATTIA**

I datori di lavoro conguagliano le indennità anticipate ai lavoratori utilizzando i codici che seguono.



QUADRO D

Rigo 52

Per esporre l'indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

E778

Per esporre gli importi erogati dovuti a rideterminazione in aumento delle indennità già anticipate (ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva).

Nel caso in cui a seguito di ricalcolo o su richiesta dell'INPS, l'importo dell'indennità debba essere rideterminato con diminuzione dell'importo spettante, la somma da restituire deve essere esposta con il codice:

QUADRO B-C

E775

Per esporre gli importi da restituire dovuti a rideterminazione in diminuzione delle indennità già anticipate e per restituire le trattenute effettuate, per conto dell'INPS, ai lavoratori sanzionati. In corrispondenza del codice occorre esporre solo l'importo, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLIO INDENNITÀ DI MALATTIA SPECIFICA LEGGE 88/1987

I datori di lavoro conguagliano le indennità anticipate ai lavoratori utilizzando i codici che seguono.

QUADRO D

Rigo 54

Per esporre l'indennità economica di malattia specifica legge 88/1987 (TBC) anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia anticipato l'indennità economica per malattia comune e successivamente la malattia viene riconosciuta come malattia specifica legge 88/1987, devono essere effettuate le relative sistemazioni contabili. Nel mese in cui viene operata la trasformazione, il datore di lavoro esporrà nel quadro B-C l'importo complessivo già anticipato a titolo di malattia comune. Contestualmente determinerà per il medesimo periodo, l'importo a titolo di malattia specifica legge 88/1987 e lo esporrà nel quadro D al rigo 54. L'importo per malattia comune da restituire deve essere esposto con il codice:

QUADRO B-C

E705

Per esporre l'importo complessivamente erogato, riferito a tutto il periodo per il quale la malattia è stata trasformata da malattia comune a malattia specifica legge 88/1987. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Fonti: D.L.gs 26.3.2001, n. 151. Circolare n. 181 del 16.12.2002, Messaggio n. 38 del 24.3.2003.

A decorrere dal 1° Gennaio 2003 è stato stabilito un importo annuo di indennità di maternità a carico dello Stato, rivalutato annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. La parte eccedente tale limite annuo rimane a carico dell'INPS. In sede di conguaglio devono essere distinte, per ciascun dipendente, le somme rientranti nel limite stabilito annualmente da quelle eccedenti tale limite. I due importi devono essere conguagliati con i codici che seguono:

QUADRO D

M053

Per esporre gli importi di indennità economica di maternità obbligatoria erogati entro il limite stabilito annualmente nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Al raggiungimento del limite annuo gli importi eccedenti devono essere indicati al rigo 53.

Rigo 53

Per esporre l'importo dell'indennità economica di maternità obbligatoria eccedente il limite annualmente stabilito nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia. Gli importi entro il limite annuo devono essere indicati con il codice M053.

E779

Per esporre gli importi erogati dovuti a rideterminazione in aumento dell'indennità per astensione obbligatoria già anticipata (ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva).

L050

Per esporre l'indennità economica per congedi parentali (ex astensione facoltativa) anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.



L055

Per esporre gli importi erogati dovuti a rideterminazione in aumento dell'indennità per congedi parentali (ex astensione facoltativa) già anticipata (ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva).

Nel caso in cui a seguito di ricalcolo l'importo dell'indennità debba essere rideterminato con diminuzione dell'importo spettante, l'indennità deve essere restituita con il codice:

QUADRO B-C

E780

Per esporre l'importo dell'indennità giornaliera di maternità a carico dello Stato, nei limiti previsti annualmente (codice M053 del quadro D), che viene restituito in quanto indebitamente erogato e conguagliato. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

E776

Per esporre l'importo dell'indennità giornaliera di maternità eccedente l'importo a carico dello Stato, in quanto indebitamente erogato e conguagliato (rigo 53 del quadro D). In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

CONGUAGLIO INDENNITÀ DI ALLATTAMENTO

Al conguaglio non sono ammessi i datori di lavoro prevalentemente pubblici che non intrattengono con l'INPS un rapporto assicurativo per maternità, che erogano direttamente ai lavoratori il trattamento economico per allattamento (Circolare n. 185 del 2.12.2003 e Messaggio n. 19782 del 22.6.2004).

I datori di lavoro conguagliano le indennità anticipate ai lavoratori utilizzando i codici che seguono:

QUADRO D

D800

Per esporre l'indennità di allattamento anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

Nel caso in cui a seguito di ricalcolo l'importo dell'indennità debba essere rideterminato con aumento dell'importo spettante, l'indennità deve essere recuperata con il codice:

D900

Per esporre gli importi dovuti a rideterminazione in aumento dell'indennità per ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva.

PERMESSI PER I DONATORI DI SANGUE

Fonti: Legge 13.7.1967, n. 584. Circolare n. 84 del 22.4.1980 e n. 78 del 30.3.1987

Ai lavoratori che donano il proprio sangue, in occasione del prelievo, spetta una giornata di riposo retribuita. La retribuzione per il giorno di congedo viene anticipata dal datore di lavoro che la conguaglia con i contributi previdenziali, esponendola con il codice:

QUADRO D

S110

Per esporre l'importo della retribuzione erogata in corrispondenza del periodo di riposo.

Nel caso in cui a seguito di ricalcolo l'importo dell'indennità debba essere rideterminato con aumento dell'importo spettante, l'indennità deve essere recuperata con il codice:

S111

Per esporre gli importi dovuti a rideterminazione in aumento dell'indennità per ricalcoli o rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva.

PERMESSI PER LAVORATORI HANDICAPPATI E PER L'ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE (LEGGE 104/1992)

Fonti: Legge 5.2.1992, n. 104, art. 33, comma 3 e comma 6, Legge 53/2000, D.Lgs 151/2001. Circolari n. 162 del 13.7.1993, n. 80 del 24.3.1995, n. 109 del 19.4.1995, n. 211 del 31.10.1996, n. 37 del 18.2.1999, n. 133 del 17.7.2000, n. 64 del 15.3.2001

La legge n. 104 del 1992 prevede la concessione ai lavoratori di permessi retribuiti orari e giornalieri, sia per l'assistenza di persone handicappate (legge 104/1992, art. 33, comma 2) sia per i disabili che lavorano (legge

104/1992, art. 33, comma 6). Inoltre nel caso di assistenza di minore con handicap i genitori possono fruire di congedi per maternità facoltativa retribuiti fino al terzo anno di vita del bambino (legge 104/1992, art. 33, comma 1). I datori di lavoro conguagliano le indennità anticipate utilizzando i codici che seguono.

QUADRO D

L053

Per esporre l'indennità erogata nel caso di prolungamento dell'astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino (art. 33, comma 1, legge 104/1992).

L054

Per esporre l'indennità per i permessi orari per i figli portatori di handicap, fino al compimento del 3° anno di età (art. 33, comma 2, legge 104/1992).

L056

Per esporre l'indennità per i permessi giornalieri per i figli di età superiore a 3 anni e i parenti entro il 3° grado (art. 33, comma 3, legge 104/1992).

L057

Per esporre l'indennità per i permessi orari usufruiti da handicappati che lavorano (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

L058

Per esporre l'indennità per i tre permessi giornalieri usufruiti dai lavoratori handicappati (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE (LEGGE 388/2000)

Fonti: Legge 8.3.2000, n. 53, art. 4, Legge 23.12.2000, n. 388, art. 80, comma 2. Circolare n. 64 del 15.3.2001, n. 138 del 10.7.2001, n. 20 del 3.2.2004.

Il beneficio, introdotto dall'art. 80 della Legge 388/2000, consiste nell'erogazione di una indennità per i periodi di congedo straordinario per gravi motivi familiari, per assistere persone handicappate in situazioni di difficoltà. Il congedo retribuito spetta ai lavoratori dipendenti che assistono una persona handicappata in situazione di accertata gravità, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati. La prestazione è riconoscibile, anche frazionatamente, per la durata massima complessiva di due anni, nell'arco della vita lavorativa. Tale limite costituisce anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata. L'indennità anticipata dal datore di lavoro deve essere posta a conguaglio esponendola con il codice:

QUADRO D

L070

Per l'esposizione dell'importo dell'indennità per il congedo straordinario erogata nel mese. Il codice deve essere utilizzato congiuntamente al codice CS01.

QUADRO B-C

CS01

Da utilizzare per indicare il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono le indennità di cui al codice L070. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti, omettendo la compilazione delle giornate, della retribuzione e dei contributi.

Qualora sia necessario restituire indennità già erogate, ad esempio per periodi per i quali sia stata successivamente richiesta la trasformazione in ferie, permessi ecc. l'importo da restituire deve essere esposto con il codice:

M070

Per esporre la restituzione di indennità già erogate. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo da restituire senza indicare il numero dei dipendenti, le giornate e la retribuzione.

CONGEDO MATRIMONIALE

L'indennità per congedo matrimoniale è riconosciuta agli operai ed agli apprendisti assunti per il conseguimento della qualifica operaia dipendenti da aziende dei settori Industria e Artigianato. Il congedo matrimoniale anticipato dai datori di lavoro deve essere posto a conguaglio utilizzando il codice:

QUADRO D

L051

Per esporre l'importo dell'assegno per congedo matrimoniale erogato nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

Qualora in occasione di rinnovi contrattuali sia necessario rideterminare le prestazioni previdenziali già erogate per aumento retroattivo della retribuzione imponibile, la differenza spettante deve essere posta a conguaglio con il codice:

L052

Per esporre la differenza dovuta al ricalcolo.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI OPERAI DELL'EDILIZIA

Fonti: DL 23.6.1995, n. 244, Legge 8.8.1995, n. 341, art. 29, Legge 266/2002, art. 2, comma 3. Circolare n. 209 del 27.7.1995, n. 269 del 30.10.1995, n. 9 del 18.1.1997, n. 81 del 27.3.1997, n. 198 del 12.11.1999, n. 154 del 13.9.2000, n. 52 del 6.3.2001, n. 79 del 16.4.2002, n. 10 del 22.1.2003, n. 73 del 10.4.2003. Messaggio n. 75 del 23.6.2003, Circolare n. 59 del 30.3.2004, n. 24 del 11.2.2005.

Per il settore dell'edilizia la retribuzione imponibile deve essere commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione. Le uniche cause ammesse per la riduzione delle ore sono quelle previste contrattualmente o da provvedimenti legislativi. La normativa trova applicazione per tutti i dipendenti con qualsiasi qualifica. Per i lavoratori con qualifica di operaio che svolgono la loro attività per 40 ore settimanali spetta una riduzione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, diverse dall'IVS. Ai fini del raggiungimento delle 40 ore settimanali, sono considerate utili le assenze giustificate per le quali non sussiste l'obbligo di adeguamento alla retribuzione minima imponibile. In caso di operai per i quali viene effettuato l'adeguamento alla retribuzione minima imponibile, la riduzione continua a trovare applicazione. Non spetta in caso di contratto part-time. Il beneficio, da calcolarsi sulla contribuzione diversa dall'IVS, è stato prorogato, da ultimo, fino al 31.12.2006. A decorrere dall'anno 2003, gli importi e la durata della riduzione devono essere stabiliti mediante Decreto ministeriale. Per l'anno 2004 il beneficio è stato concesso con D.M. del 1.12.2004 (Circolare n. 24 del 11.2.2005). Per l'assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro continuano ad esporre i dati dei dipendenti secondo le norme di carattere generale. L'esposizione della riduzione contributiva, spettante per gli operai, deve essere indicata con il codice:

QUADRO D

L206

Per esporre l'importo della riduzione contributiva spettante per il mese in corso, calcolata sul complesso dei contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dell'IVS.

L207

Per il recupero degli arretrati in caso di emanazione tardiva del Decreto ministeriale.

RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER LE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

Fonti: Delibera CIPE n. 42 del 25.5.2000, e n. 13 del 1.2.2001. Circolare n. 166 del 29.9.2000, n. 56 del 9.3.2001, n. 92 del 13.4.2001, n. 141 del 16.7.2001, n. 38 del 3.3.2005.

I benefici per le aziende agricole operanti nelle aree montane, svantaggiate e del Mezzogiorno, sono stati oggetto di riordino da parte del CIPE. I benefici previsti in relazione alla zona nella quale opera l'azienda devono essere esposti con i codici di seguito indicati. Per l'utilizzo degli stessi è richiesta la presenza del codice di autorizzazione **8M** se si tratta di aziende agricole ubicate nei "territori montani particolarmente svantaggiati", ovvero del codice di autorizzazione **8N** se si tratta di aziende agricole ubicate nelle "altre zone agricole svantaggiate".

QUADRO D

L194

Per esporre la riduzione del 70% dei contributi a carico del datore di lavoro, spettante alle aziende agricole ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati, non oggetto di riordino. E' richiesta la presenza del codice di autorizzazione 8M.

L196

Per esporre la riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro, spettante alle aziende agricole ubicate nelle aree svantaggiate (comprenditive dei comuni delle Regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/1993, inclusi dal 1.1.2000 tra le aree svantaggiate), non oggetto di riordino. E' richiesta la presenza del codice di autorizzazione 8N.

L230

Valido fino al 31.12.2004. Per esporre la riduzione spettante alle aziende agricole ubicate sia nei territori montani particolarmente svantaggiati, sia nelle aree svantaggiate, che sono stati oggetto di riordino da parte della delibera CIPE 1.2.2001. E' richiesta la presenza di uno dei codici di autorizzazione 8M, ovvero 8N.

SGRAVIO TRIENNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO (LEGGE N. 448 DEL 1998)

Fonti: Legge 23.12.1998, n. 448, art. 3, commi 5 e 6, art. 4, comma 3. Circolare n. 188 del 14.10.1999, Messaggio n. 21032 del 23.12.1999, Circolare n. 122 del 27.6.2000, n. 130 del 11.7.2000, n. 189 del 16.11.2000.

La Legge 448/1998 all'art. 3, comma 5 ha previsto uno sgravio contributivo per le imprese che creano nuovi posti di lavoro ad incremento dell'occupazione precedente. Lo sgravio consiste nell'esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del lavoratore, relativamente alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato avvenute nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001. Lo sgravio spetta:

- alle imprese operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna per le assunzioni effettuate fino al 2001;
- alle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo e Molise spetta solo per le assunzioni avvenute nel corso del 1999;
- nei territori di Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia, lo sgravio triennale si applica, nei limiti della regola del "de minimis", solo alle imprese industriali ed artigiane già beneficiarie dello sgravio previsto all'art. 27, comma 1 della Legge 30/1997, limitatamente ai nuovi assunti fino al 10 agosto 2000 (circolare n. 130 del 11.7.2000);

Per tutto il territorio nazionale, restano esclusi, per espressa previsione della Commissione Europea, i settori produttivi disciplinati dal trattato CECA e il settore delle costruzioni navali.

Per l'esposizione del beneficio i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO D

L380

Per esporre lo sgravio spettante per i nuovi assunti dal 1.1.1999 al 31.12.1999.

L390

Per esporre lo sgravio spettante per i nuovi assunti dal 1.1.2000 al 31.12.2000.

L410

Per esporre lo sgravio spettante per i nuovi assunti dal 1.1.2001 al 31.12.2001.

Nota: Il beneficio ha trovato applicazione da ultimo per le assunzioni avvenute entro il 31.12.2001, pertanto i codici sono accettati fino al periodo di paga "Dicembre 2004".

SGRAVIO TRIENNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO (LEGGE N. 448 DEL 2001)

Fonti: Legge 28.12.2001, n. 448, art. 44. Circolare n. 2 del 7.1.2003.

L'art. 44 della legge 448/2001 ha previsto uno sgravio contributivo per le imprese che creano nuovi posti di lavoro ad incremento dell'occupazione precedente. Lo sgravio consiste nell'esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del lavoratore, relativamente alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato avvenute nell'anno 2002. Lo sgravio spetta:

- alle imprese operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna;
- alle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo e Molise e nella circoscrizione del collocamento di Cassino nei limiti della regola del "de minimis";
- alle aziende del settore automobilistico e delle fibre sintetiche nel limite "de minimis".

Restano esclusi i datori di lavoro non aventi natura di impresa, nonché le aziende del trattato CECA e delle costruzioni navali. Per l'esposizione del beneficio i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

QUADRO B/C

S480

Per esporre il numero dei dipendenti per i quali viene operato lo sgravio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti beneficiari e l'importo delle retribuzioni, omettendo le giornate e i contributi.

QUADRO D

L420

Per esporre lo sgravio spettante per i nuovi assunti nell'anno 2002.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA CUAF (ART. 120, LEGGE 23.12.2000, N. 388)

Fonti: Legge 23.12.2000, n. 388, art. 120. Circolare n. 52 del 6.3.2001, n. 83 del 3.4.2001, Messaggio n. 17833 del 16.5.2005.

L'art. 120 della legge n. 388/2000 stabilisce, al comma 1, un esonero dall'aliquota contributiva CUAF dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali. Ai datori di lavoro, tenuti al pagamento di un'aliquota contributiva CUAF inferiore a 0,80 punti percentuali, il comma 2 del medesimo articolo, riconosce un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui versamenti degli altri contributi di cui all'articolo 24 della legge 9.3.1989, n. 88, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso, l'ulteriore esonero non può superare la misura di 0,40 punti percentuali e quello complessivo la misura di 0,80 punti percentuali. La riduzione spetta anche ai datori di lavoro inquadrati in settori destinatari della CUAF, ma esonerati a vario titolo dal contributo (es. aziende con codice di autorizzazione **1C**, aziende con personale in paesi extracomunitari ecc.).

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

A decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006" la riduzione deve essere applicata detraendola direttamente dall'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema di controllo delle denunce mensili, i codici che seguono possono essere accorpati. Pertanto, in alternativa è consentito l'utilizzo anche del solo codice R600 in tutte le situazioni (Messaggio n. 17833 del 6.5.2005).

QUADRO D

R600

Per esporre l'esonero contributivo calcolato sul contributo CUAF, pari allo 0,80% ovvero alla minore misura in vigore nel settore interessato. Il codice non deve essere utilizzato dai datori di lavoro esonerati dalla CUAF, i quali per il recupero dello sgravio devono utilizzare i codici di seguito indicati e relativi alle altre assicurazioni diverse dalla CUAF.

R601

Da utilizzare solo nel caso in cui la riduzione non trovi capienza nella riduzione operata sulla CUAF, per esporre l'esonero contributivo calcolato sul contributo maternità.

R602

Da utilizzare solo nel caso in cui la riduzione non trovi capienza nella riduzione operata sulla CUAF e sul contributo Maternità, per esporre l'esonero contributivo calcolato sul contributo disoccupazione.

R603

Da utilizzare solo nel caso in cui la riduzione non trovi capienza nella riduzione operata sulla CUAF e sui contributi per Maternità e Disoccupazione, per esporre l'esonero contributivo calcolato sulle altre contribuzioni diverse da maternità e disoccupazione.

SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE ITALIANO

Fonti: Legge 27.2.1998, n. 30, art. 6. Circolare n. 162 del 21.7.1998, Messaggio n. 22323 del 12.7.2004, n. 28802 del 15.9.2004.

Le imprese armatoriali per le navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano, beneficiano dell'esonero totale dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore). Le navi per le quali opera lo sgravio, sono sia quelle adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, che a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sono iscritte nel Registro Internazionale Italiano, istituito dall'art. 1 della legge 27.2.1998, n. 30, sia quelle iscritte del Registro internazionale che effettuano attività di cabotaggio marittimo nazionale con viaggi, ciascuno con percorrenza non superiore alle cento miglia marine. Il beneficio è riconosciuto per i lavoratori aventi nazionalità Italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea. Relativamente a tali ultimi lavoratori, lo sgravio spetta a condizione che i contributi siano versati in Italia. Non spetta per i lavoratori di cittadinanza comunitaria che abbiano mantenuto il regime previdenziale del paese di provenienza in applicazione del Regolamento CEE n. 1408/71. Sono altresì esclusi dallo sgravio:

- i lavoratori di paesi con i quali vige la convenzione europea sulla sicurezza sociale (attualmente solo la Turchia);
- i lavoratori di cittadinanza di paesi aderenti alla SEE (Spazio comune europeo), ancorché soggetti all'applicazione del Regolamento CEE n. 1408/71;
- i lavoratori extracomunitari, anche se provenienti da paesi con i quali sono stati stipulati accordi bilaterali di sicurezza sociale.



Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) lo sgravio, che spetta per tutti i giorni di imbarco, può essere fruito anche durante il periodo di riposo a terra per il numero dei riposi compensativi non fruiti a bordo. Le posizioni contributive delle navi per le quali spetta il beneficio sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9F**. Per lo sgravio per i marittimi in C.R.L. deve essere aperta un'apposita posizione alla quale viene attribuito, in sostituzione del codice 9F, il codice di autorizzazione **2S**. I dati dei lavoratori devono essere esposti nel modo seguente, avendo altresì cura di indicare separatamente il numero dei dipendenti di nazionalità diversa da quella Italiana.

QUADRO B-C

I dati contributivi dei lavoratori devono essere indicati secondo le norme di carattere generale (rigo 10 e/o 11 ecc.), con calcolo dei contributi con intera aliquota senza riduzioni. Nel caso in cui siano occupati lavoratori di nazionalità diversa da quella Italiana, gli stessi devono essere indicati con i codici:

C000

Per esporre il numero dei lavoratori comunitari occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

N000

Per esporre il numero dei lavoratori marittimi con nazionalità di Paese SEE. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 162 del 21.7.1998.

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari e le corrispondenti retribuzioni. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

Lo sgravio contributivo spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

R900

Per esporre il recupero totale dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

Lavoratori con contratto di formazione lavoro

Lo sgravio si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, per i quali i dati devono essere esposti nel modo che segue:

Imprese che occupano lavoratori in CFL con riduzione contributiva del 25%

I datori di lavoro devono:

- esporre i dati dei lavoratori con contratto di formazione lavoro utilizzando il CTC "**56**" secondo la prassi comune;
- determinare l'importo dello sgravio al netto del 25% di riduzione già operata (25% della contribuzione a carico del datore di lavoro), includendovi la quota a carico del lavoratore;
- recuperare lo sgravio spettante sommandolo a quello degli altri lavoratori ed esponendolo con il previsto codice **R900**.

Imprese che occupano lavoratori in CFL con riduzione contributiva nella misura totale

I datori di lavoro devono:

- esporre i dati dei lavoratori con contratto di formazione lavoro utilizzando il CTC "**53**" per il versamento della quota a carico del lavoratore e il codice **S142** per il versamento della contribuzione fissa a carico del datore di lavoro;
- determinare l'importo dello sgravio, pari alla quota fissa più la quota a carico del lavoratore;
- recuperare lo sgravio spettante sommandolo a quello degli altri lavoratori ed esponendolo con il previsto codice **R900**.

SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI CHE ESERCITANO LA PESCA OLTRE GLI STRETTI E LA PESCA MEDITERRANEA

Fonti: Legge 27.2.1998, n. 30, art. 6 bis. Circolare n. 41 del 23.2.1999.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, beneficiano dell'esonero totale dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore). Il beneficio è pari alla riduzione del 70% dei contributi complessivamente dovuti per le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea (anche detta pesca d'altura). Le navi per le quali opera lo sgravio, sono quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori", per le quali si applica lo sgravio totale nei periodi adibiti a pesca oltre gli stretti, ovvero l'esonero del 70% nei periodi adibiti alla pesca mediterranea. Il beneficio è riconosciuto per i lavoratori aventi nazionalità Italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea. Le posizioni contributive delle navi adibite a pesca oltre gli stretti, per le quali spetta lo sgravio totale, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9S**. Le posizioni contributive delle navi adibite a pesca mediterranea, per le quali spetta lo sgravio del 70% dei contributi, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9T**. I dati dei lavoratori devono



essere esposti nel modo seguente, avendo altresì cura di indicare separatamente il numero dei dipendenti di nazionalità diversa da quella Italiana.

QUADRO B-C

I dati contributivi dei lavoratori devono essere indicati secondo le norme di carattere generale (rigo 10 e/o 11 ecc.), con calcolo dei contributi con intera aliquota senza riduzioni. Nel caso in cui siano occupati lavoratori di nazionalità diversa da quella Italiana, gli stessi devono essere indicati con i codici:

C000

Per esporre il numero dei lavoratori comunitari occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

N000

Per esporre il numero dei lavoratori marittimi con nazionalità di Paese SEE. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 162 del 21.7.1998.

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari e le corrispondenti retribuzioni. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

Lo sgravio contributivo spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

R790

Per esporre il recupero totale dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

R800

Per esporre il recupero del 70% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA E LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI

Fonti: Legge 23.12.2000, n. 388, art. 11, Legge 24.12.2003, n. 350, art. 2. Circolare n. 120 del 26.6.2002, n. 18 del 30.1.2004, Messaggio n. 6194 del 22.2.2005.

Le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari beneficiano della riduzione del 70% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore). Il beneficio, relativamente alle imprese della pesca costiera è riconosciuto per i lavoratori aventi nazionalità Italiana o di un paese dell'Unione Europea. Relativamente alle imprese della pesca nelle acque interne e lagunari, il beneficio va invece riferito al personale di cui all'art. 133 del codice della navigazione. I datori di lavoro sono contraddistinti dal codice di autorizzazione **8P**. I dati dei lavoratori devono essere esposti nel modo seguente, avendo altresì cura di indicare separatamente il numero dei dipendenti di nazionalità diversa da quella Italiana.

QUADRO B-C

I dati contributivi dei lavoratori devono essere indicati secondo le norme di carattere generale (rigo 10 e/o 11 ecc.), con calcolo dei contributi con intera aliquota senza riduzioni. Nel caso in cui siano occupati lavoratori di nazionalità diversa da quella Italiana, gli stessi devono essere indicati con i codici:

C000

Per esporre il numero dei lavoratori comunitari occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

N000

Per esporre il numero dei lavoratori marittimi con nazionalità di Paese SEE. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 162 del 21.7.1998.

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari e le corrispondenti retribuzioni.

Lo sgravio contributivo spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

R810

Per esporre il recupero del 70% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore), relativamente ai periodi di paga fino a Dicembre 2003.

R830

Per esporre il recupero del 70% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore), relativamente ai periodi di paga da Gennaio 2004 a Dicembre 2005.



SGRIVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE DI SERVIZI MARITTIMI

Fonti: Legge 23.12.1999, n. 488, art. 13. Circolare n. 137 del 26.7.2002.

Per i lavoratori, di nazionalità italiana o comunitaria, occupati nelle imprese di servizi marittimi a bordo delle navi di crociera spetta l'esonero totale dei contributi, anche per la quota a carico del lavoratore. I datori di lavoro interessati sono le imprese (nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia) appaltatrici di servizi a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare o comunque relativa all'attività di crociera e quelle appaltatrici di servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo di mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane.

Le imprese appaltatrici dei servizi, per il personale impegnato nell'appalto, devono richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva presso la sede INPS dove è in essere la posizione contributiva della nave. Le imprese appaltatrici dei servizi di officina e assimilati a bordo di mezzi navali, per il personale impegnato, devono chiedere l'apertura di apposita posizione contributiva presso la sede nel cui territorio si trova l'ufficio marittimo di iscrizione del mezzo navale. Alle posizioni contributive viene attribuito il CSC **7.07.08**, codice Istat corrispondente all'attività esercitata a bordo e i codici di autorizzazione **1X**, **8G** e **8H**. Per il personale iscrivibile all'Enpals alla posizione contributiva vengono attribuiti il CSC **7.07.09** e i medesimi codici di autorizzazione. I dati dei lavoratori devono essere esposti secondo le norme di carattere generale in relazione alla qualifica del lavoratore ed al settore di inquadramento. Lo sgravio contributivo deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

R812

Per esporre il recupero totale dei contributi (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

SGRIVI CONTRIBUTIVI PER LE ATTIVITÀ DI CABOTAGGIO

Fonti: art. 34, legge 1.8.2002, n. 166, art. 21, comma 10, legge 27.12.2002, n. 289, art. 14, legge 8.7.2003, n. 172. Circolare n. 150 del 13.9.2002, Messaggio n. 345 del 8.10.2002, Circolare n. 48 del 10.3.2003, n. 75 del 10.4.2003, n. 10 del 27.1.2005.

Le imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio per l'intero anno, hanno diritto alla riduzione contributiva pari:

- all'80% dei contributi complessivamente dovuti per l'anno 2002;
- al 25% dei contributi complessivamente dovuti per l'anno 2003;
- al 50% dei contributi complessivamente dovuti per gli anni 2004 e 2005.

Rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera italiana iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori" o nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", gestite da armatori privati, adibite anche in via non esclusiva per l'intero anno ad attività di cabotaggio. Dal beneficio sono escluse le navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. Queste ultime, possono accedere allo sgravio limitatamente ai marittimi componenti gli equipaggi delle navi impiegate in collegamenti fuori convenzione. Il beneficio è riconosciuto per il personale componente l'equipaggio delle navi, adibite ad attività di cabotaggio, di nazionalità italiana o comunitaria. Lo sgravio comprende sia la quota a carico del datore di lavoro sia la quota a carico del lavoratore. Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) lo sgravio, che spetta per tutti i giorni di imbarco, può essere fruito anche durante il periodo di riposo a terra per il numero dei riposi compensativi non fruiti a bordo. Le posizioni contributive riferite al personale marittimo imbarcato sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9E**. Per lo sgravio per i marittimi in C.R.L. deve essere aperta un'apposita posizione alla quale viene attribuito, in sostituzione del codice 9E, il codice di autorizzazione **9N**.

QUADRO B-C

I dati contributivi dei lavoratori devono essere indicati secondo le norme di carattere generale (rigo 10 e/o 11 ecc.), con calcolo dei contributi con intera aliquota senza riduzioni. Nel caso in cui siano occupati lavoratori di nazionalità diversa da quella Italiana, gli stessi devono essere indicati con i codici:

CO00

Per esporre il numero dei lavoratori comunitari occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

NO00

Per esporre il numero dei lavoratori marittimi con nazionalità di Paese SEE. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti. Circolare n. 162 del 21.7.1998.

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari e le corrispondenti retribuzioni. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

Lo sgravio contributivo spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

C920

Per esporre il recupero dello sgravio spettante per l'anno 2002, pari all'80% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

C930

Per esporre il recupero dello sgravio spettante pari per l'anno 2003 al 25% e per gli anni 2004 e 2005 al 50% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

Il recupero degli arretrati relativi all'anno 2004 doveva avvenire entro il giorno 16 aprile 2005 con il codice:

QUADRO D

C931

Per esporre il recupero dello sgravio spettante per l'anno 2004, pari al 50% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore).

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

Fonti: *Delibera. C.d.A. n. 5 del 26.3.1993 - DM 7.10.1993. Circolare n. 292 del 23.12.1993, n. 52 del 16.2.1994, 168 del 31.5.1994, n. 260 del 18.12.1998, n. 228 del 28.12.1999, n. 17 del 28.1.2000, n. 219 del 27.12.2000, n. 224 del 20.12.2001, n. 15 del 15.1.2002, n. 178 del 12.12.2002, n. 196 del 23.12.2003, n. 166 del 21.12.2004, n. 117 del 7.12.2005.*

A causa di alcune voci di retribuzione che possono risultare incerte, nel loro ammontare, fino alla fine del mese (compensi per lavoro straordinario, compensi legati ad eventi di malattia e maternità, indennità di missione, ferie non godute, permessi non retribuiti, ecc.) è consentito alle aziende di tenere conto di tali voci nel calcolo della retribuzione del mese successivo a quello di riferimento. Sui modelli CUD, 770 ed eMens, le voci variabili assoggettate a contribuzione nel mese di Gennaio, devono essere imputate all'anno solare di pertinenza. Ai fini del confronto delle retribuzioni dichiarate con modello 770 e delle retribuzioni indicate con il modello DM10/2, si è reso necessario evidenziare a parte tali importi con i codici di seguito indicati.

QUADRO B-C

A000

Per esporre l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile del mese di Gennaio. Esposizione solo della retribuzione.

D000

Per esporre l'importo che ha determinato la diminuzione dell'imponibile del mese di Gennaio. Per la sistemazione dell'imponibile in caso di ferie non godute, il codice può essere utilizzato anche nel corso dell'anno. Esposizione solo della retribuzione.

F000

Per esporre l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile del mese di Gennaio per i lavoratori iscritti ai fondi speciali. Esposizione solo della retribuzione.

F010

Per esporre l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile "prestazioni capitale" del mese di Gennaio per i lavoratori iscritti ai fondi speciali. Esposizione solo della retribuzione.

G000

Per esporre l'importo che ha determinato la diminuzione dell'imponibile del mese di Gennaio per i lavoratori iscritti ai fondi speciali. Esposizione solo della retribuzione.

G010

Per esporre l'importo che ha determinato la diminuzione dell'imponibile "prestazioni capitale" del mese di Gennaio per i lavoratori iscritti ai fondi speciali. Esposizione solo della retribuzione.

DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Fonti: Legge 14.11.1992, n. 438, art. 3ter. Circolare n. 298 del 30.12.1992, n. 178 del 12.12.2002, Circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002. Circolare n. 83 del 24.4.2003, n. 196 del 23.12.2003, n. 166 del 21.12.2004, Messaggio n. 23786 del 24.6.2005, Circolare n. 117 del 7.12.2005.

I lavoratori con aliquota pensionistica a proprio carico inferiore al 10% e con retribuzione annua superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile, sono soggetti ad un contributo aggiuntivo dell'1%, da versare al fondo pensione cui appartiene il lavoratore. Il contributo calcolato sulla retribuzione eccedente la prima fascia è interamente a carico del lavoratore. La retribuzione pensionabile annua deve essere mensilizzata per la verifica dell'obbligo del versamento del contributo. Nel caso in cui si abbia il superamento della fascia mensile in uno o più mesi ma non si preveda il superamento del limite annuo, per evitare operazioni di conguaglio, il datore di lavoro può non effettuare la trattenuta ed il conseguente versamento.

QUADRO B-C

Versamento del contributo aggiuntivo per il mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto, tralasciando le giornate.

M950

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per la generalità delle aziende.

M960

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002.

B980

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a..

X950

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto al Fondo Ferrovie dello Stato.

X960

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto alla gestione contabile separata ex fondo elettrici.

X970

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto alla gestione contabile separata ex fondo telefonici.

X980

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto alla gestione contabile separata ex fondo autoferrotranvieri.

X990

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto al Fondo per le abolite imposte di consumo.

Dirigenti assunti con incentivo al reimpiego

Fonti: Messaggio n. 23786 del 24.6.2005.

Il beneficio della riduzione del 50%, a favore del datore di lavoro, dei contributi complessivamente dovuti spetta anche sul contributo aggiuntivo in trattazione. Pertanto, per i dirigenti assunti con incentivo al reimpiego, i datori di lavoro espongono il versamento del contributo aggiuntivo al netto della quota agevolata (ridotto quindi nella misura dello 0,50%) con il codice seguente:

QUADRO B-C

Versamento del contributo aggiuntivo per il mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto, tralasciando le giornate.

M95R

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dello 0,50%.

CONGUAGLIO A DEBITO

A fine anno o al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono effettuare i conguagli e versare o recuperare le differenze derivanti. Il conguaglio deve essere esposto con i codici di seguito elencati, in corrispondenza dei quali occorre indicare solo l'importo del contributo da versare.



QUADRO B-C

M951

Per esporre il conguaglio a debito del lavoratore del contributo dell'1% per la generalità delle aziende.

M952

Per esporre il conguaglio a debito del lavoratore del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

B981

Per esporre il conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a..

X951

Per esporre il conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per il Fondo Ferrovie dello Stato.

X961

Per esporre il versamento del conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo elettrici.

X971

Per esporre il versamento del conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo telefonici.

X981

Per esporre il versamento del conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo autoferrotranvieri.

X991

Per esporre il versamento del conguaglio a debito del contributo aggiuntivo dell'1% per il Fondo per le abolite imposte di consumo.

CONGUAGLIO A CREDITO

QUADRO D

In corrispondenza dei codici indicare solo l'importo del contributo da recuperare.

L941

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per il Fondo Ferrovie dello Stato.

L951

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del lavoratore del contributo dell'1%.

L954

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del lavoratore del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

L961

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo elettrici.

L971

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo telefonici.

L980

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per la gestione contabile separata ex fondo autoferrotranvieri.

L981

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a..

L991

Per esporre il recupero del conguaglio a credito del contributo aggiuntivo dell'1% per il Fondo per le abolite imposte di consumo.

EROGAZIONI CONTRATTUALI DI SECONDO LIVELLO (DECONTRIBUZIONE)

Fonti: D.L. 28.3.1996, n. 166, D.L. 27.5.1996, n. 295, D.L. 26.7.1996, n.396, D.L. 24.9.1996, n. 499, D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito dalla legge 23.5.1997, n. 135, art. 6, D.Lgs. 2.9.1997, n. 314. Circolare n. 152 del 22.7.1996, n. 213 del 6.11.1996, n. 251 del 13.12.1996, n. 95 del 17.4.1997, n. 129 del 10.6.1997, n. 263 del 24.12.1997, n. 21 del 30.1.1998, n. 113 del 28.5.1998, n. 114 del 1.6.1998, n. 260 del 18.12.1998, n. 228 del 28.12.1999, n. 12 del 20.1.2000, n. 219 del 27.12.2000, n. 17 del 24.1.2001, n. 224 del 20.12.2001. Circolare INPDAl D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002, Circolare n. 178 del 12.12.2002, n. 83 del 24.4.2003, n. 196 del 23.12.2003, n. 166 del 21.12.2004, n. 167 del 21.12.2004, n. 117 del 7.12.2005.

Le somme erogate ai dipendenti in forza di contratti integrativi, la cui erogazione è incerta in quanto legata a parametri di produttività o di qualità o correlata ad altri elementi di competitività e ai risultati economici dell'impresa, sono escluse dall'imponibile. L'importo soggetto a decontribuzione, entro un tetto del 3% della retribuzione annua, è escluso dalla retribuzione pensionabile e dal calcolo delle prestazioni economiche a carico dell'INPS (Indennità economica di malattia, maternità ecc.). Sulle retribuzioni oggetto di decontribuzione è dovuto solo un contributo di solidarietà del 10%, interamente a carico del datore di lavoro. Il contributo di solidarietà è dovuto per intero anche se per il lavoratore, l'azienda beneficia di riduzioni, come ad esempio apprendisti, legge 407/1990, legge 223/1991, sgravi per il Mezzogiorno ecc.

QUADRO B-C

M930

Per esporre il contributo di solidarietà dovuto sulle erogazioni oggetto di decontribuzione. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni e i contributi dovuti (10%), omettendo le giornate. Il codice deve essere utilizzato anche per i dirigenti di aziende industriali assunti a decorrere dal 1.1.2003.

M970

Per esporre il contributo di solidarietà dovuto sulle erogazioni oggetto di decontribuzione per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre compilare solo le caselle del numero dei dipendenti, delle retribuzioni e dei contributi dovuti (10%).

CONGUAGLI ANNUALI

Poiché il tetto è calcolato in via presuntiva nel corso dell'anno e può variare per cessazione del rapporto di lavoro o per variazioni della retribuzione annua, al termine dell'anno solare o precedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro dovranno rideterminare gli imponibili assoggettati a decontribuzione. Le prestazioni previdenziali già erogate (malattia, maternità ecc.) devono di conseguenza essere ricalcolate sull'imponibile rideterminato.

Se la decontribuzione spetta per un importo superiore a quanto già operato, l'azienda ha diritto a recuperare l'ulteriore quota di imponibile da assoggettare a decontribuzione operando nel seguente modo: detrae dall'imponibile la quota ulteriore e calcola i contributi sull'imponibile restante; versa quindi il contributo di solidarietà dovuto esponendolo con il codice:

QUADRO B-C

M931

Per esporre il contributo del 10% per la generalità dei lavoratori. In corrispondenza del codice deve essere indicato solo l'importo da versare, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

M932

Per esporre il contributo del 10% per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice deve essere indicato solo l'importo da versare, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

D000

Da utilizzare nel caso in cui il conguaglio venga effettuato nel mese di gennaio, per esporre l'importo che ha determinato la riduzione dell'imponibile.

Se la decontribuzione spetta per un importo inferiore a quanto già operato, l'azienda deve versare i contributi sulla quota di imponibile eccedente e già assoggettata a decontribuzione operando nel seguente modo: Aggiunge all'imponibile del mese in corso la quota di imponibile non più soggetta a decontribuzione e versa i contributi anche su tale quota; recupera il contributo di solidarietà già versato in precedenza sulla stessa quota, esponendolo con il codice:

QUADRO D

L931

Indicando l'importo del contributo del 10% da recuperare per la generalità dei lavoratori.

L933

Indicando l'importo del contributo del 10% da recuperare per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

QUADRO B-C

A000

Da utilizzare nel caso in cui il conguaglio venga effettuato nel mese di Gennaio per esporre contestualmente l'importo che ha determinato l'aumento dell'imponibile.

Qualora l'aliquota contributiva del mese in cui è effettuato il conguaglio sia diversa, per ciascun lavoratore, rispetto a quella vigente nel mese in cui è avvenuta l'erogazione, per le operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici:

QUADRO B-C

M186

Per esporre la restituzione di riduzioni contributive per assunzioni agevolate. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella dell'importo a debito, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

M187

Per esporre il versamento della differenza contributiva dovuta alla diversa aliquota. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella dell'importo a debito, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

M204

Per esporre la restituzione dello sgravio triennale ex lege n. 448/1998. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella dell'importo a debito, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

M207

Per esporre la restituzione dello sgravio triennale ex lege n. 448/2001. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella dell'importo a debito, omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni.

QUADRO D

L320

Per esporre il recupero delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate.

L321

Per esporre il recupero della differenza contributiva dovuta alla diversa aliquota.

L381

Per esporre il recupero dello sgravio triennale legge n. 448/1998.

L382

Per esporre il recupero dello sgravio triennale legge n. 448/2001.

DECONTRIBUZIONE DESTINATA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fonti: Circolare n. 167 del 21.12.2004.

Le retribuzioni sottoposte a decontribuzione erano state esonerate dal contributo addizionale se destinate alla previdenza complementare. Il Ministero del lavoro, ha successivamente chiarito che l'esonero riguarda il versamento del contributo addizionale previsto per la decontribuzione ma il versamento ai fondi complementari, fa ricadere le somme sotto la disciplina prevista dalla legge 166 del 1991. Pertanto, qualora le erogazioni vengano destinate al finanziamento della previdenza complementare, sugli accantonamenti è dovuto il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9-bis della legge 166/1991. I datori di lavoro sono stati invitati a regolarizzare i periodi precedenti mediante il versamento del contributo di solidarietà del 10% dovuto sugli accantonamenti a casse e fondi. Per quanto attiene invece al versamento del contributo di solidarietà relativo al mese corrente che deve essere effettuato con le modalità in uso (codici **M900** ed **M940**), si rimanda all'apposito capitolo.

ACCANTONAMENTI PRESSO CASSE, FONDI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fonti: Legge 1.6.1991, n. 166, Legge 23.12.1996, n. 662, Legge 28.2.1997, n. 30. Circolari n. 161 del 20.6.1991, n. 20 del 28.1.1997, n. 73 del 24.3.1997, n. 263 del 24.12.1997, n. 154 del 26.7.1999, Messaggio n. 3818 del 11.2.2004, n. 5981 del 3.3.2004, n. 166 del 21.12.2004, n. 117 del 7.12.2005.

I versamenti e gli accantonamenti presso casse e fondi sono soggetti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%. Tale versamento è effettuato in favore dell'ente pensionistico presso il quale è assicurato il lavoratore interessato e non dà luogo all'accrescimento della retribuzione imponibile. Il contributo è dovuto per intero anche per le qualifiche che beneficiano della riduzione dei contributi come gli apprendisti, contratti formazione lavoro, Legge 407/1990 ecc..

Per l'esposizione del contributo di solidarietà, i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO B-C

M900

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per la generalità dei lavoratori. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

M940

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE

Fonti: Circolare n. 167 del 21.12.2004.

Il decreto legislativo n. 579/1995 ha disciplinato, tra l'altro, il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale contributivo. Se tale reddito è destinato al finanziamento di Fondi pensione, è soggetto al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%. Per il versamento del contributo relativo al periodo di paga in corso, dal 1.1.2005, i datori di lavoro devono osservare le modalità esposte al paragrafo precedente.

Fino al 31.12.2004 sono stati utilizzati i codici:

Contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro

M920

Per esporre il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M941

Per esporre il versamento del contributo del 10% per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002, dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

Contributo di solidarietà a carico del lavoratore

Il decreto legislativo n. 579/1995 aveva stabilito che l'accantonamento ai fondi pensione della quota di massimale comportasse il versamento di un contributo di solidarietà a carico del lavoratore pari al 2%. A decorrere dal 1.1.2001, il contributo è venuto meno in quanto le modifiche apportate al funzionamento dei fondi e alla deducibilità degli accantonamenti ha fatto venire meno la base imponibile. Di conseguenza il contributo di solidarietà non era più dovuto e le somme già versate potevano essere recuperate. Fino al 31.12.2004, il versamento del contributo (dovuto solo fino al 31.12.2000), è avvenuto con i codici:

QUADRO B-C

M921

Per esporre il versamento del contributo del 2% dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso.



M942

Per esporre il versamento del contributo del 2% per i dirigenti iscritti all'INPDAI al 31.12.2002, dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso.

Il recupero di quanto versato dal 1.1.2001 doveva avvenire utilizzando i codici:

QUADRO D**L921**

Per esporre il recupero del contributo IVS sull'imponibile eccedente il massimale per la generalità dei lavoratori.

L922

Per esporre il recupero del contributo IVS sull'imponibile eccedente il massimale per i dirigenti iscritti all'INPDAI al 31.12.2002.

FERIE NON GODUTE

Fonti: Codice civile, art. 2109, Convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970; Circolare n. 134 del 23.6.1998, n. 186 del 7.10.1999 e n. 15 del 15.1.2002, Messaggio n. 79 del 27.6.2003, n. 87 del 11.7.2003, n. 90 del 16.7.2003, n. 118 del 8.10.2003.

Qualora il CCNL, o un accordo collettivo ovvero aziendale, preveda esplicitamente un termine per il godimento delle ferie, la retribuzione spettante per le ferie deve essere assoggettata a contribuzione nel mese in cui cade il termine. Nel caso in cui il termine di fruizione delle ferie non sia espressamente contenuto nella contrattazione o in un accordo tra le parti, il termine per l'assoggettamento a contribuzione dell'indennità per ferie è fissato nel diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse. Per il versamento dei contributi, nel mese durante il quale è in scadenza l'obbligazione contributiva, alla retribuzione imponibile corrente deve essere sommato l'imponibile spettante per ferie non godute, ancorché tale somma non sia materialmente erogata al lavoratore e sottoporre a contribuzione l'imponibile complessivamente risultante. Se il lavoratore fruisce di un periodo di ferie successivamente al versamento dei contributi, i contributi già versati devono essere recuperati.

FERIE FRUITE NELLO STESSO ANNO NEL QUALE SONO STATI VERSATI I CONTRIBUTI SULLE FERIE NON GODUTE

Metodo del recupero contributivo

Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruiti le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H400

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruiti (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno ai fini del confronto dei monti retributivi).

Metodo della "decontribuzione"

In alternativa all'utilizzo del codice L480 i datori di lavoro possono recuperare i contributi versati diminuendo direttamente l'imponibile mensile della quota di imponibile corrispondente alle ferie godute e già assoggettato a contribuzione. Questo metodo è consentito solo nel caso in cui il regime contributivo sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale sono stati versati i contributi e che la riduzione di imponibile non faccia scendere l'importo risultante al di sotto dei minimali giornalieri.

FERIE FRUITE NELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI, MA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770

Metodo del recupero contributivo

Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruiti le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruiti (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).



Metodo della "decontribuzione"

In alternativa all'utilizzo del codice L480 i datori di lavoro possono recuperare i contributi versati diminuendo direttamente l'imponibile mensile della quota di imponibile corrispondente alle ferie godute e già assoggettato a contribuzione. Questo metodo è consentito solo nel caso in cui il regime contributivo sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale sono stati versati i contributi e che la riduzione di imponibile non faccia scendere l'importo risultante al di sotto dei minimali giornalieri.

Il datore di lavoro, oltre a recuperare i contributi già versati, deve rettificare gli imponibili previdenziali diminuendo l'imponibile dell'anno precedente dell'importo corrispondente al periodo di ferie fruito e aumentando l'imponibile dell'anno in corso dell'imponibile "decontribuito". A tal fine viene utilizzato il codice:

D000.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

FERIE FRUITE DOPO LA TRASMISSIONE DEL MOD. 770

In tale ipotesi non sono consentite operazioni di conguaglio con il modello DM10/2. Per il recupero dei contributi già versati, occorre richiedere il rimborso mediante modello DM10/V, mentre per la rettifica degli imponibili occorre utilizzare il flusso di rettifica delle dichiarazioni mensili (eMens), mentre per i periodi fino al 31.12.2004 occorre presentare il modello SA/RETT.

DIRIGENTI EX INPDAI

Le istruzioni di seguito riportate sono applicabili nei casi di recupero della contribuzione versata, nell'anno 2002, sul compenso ferie non godute per i dirigenti per i quali gli adempimenti contributivi sono stati effettuati secondo le modalità già previste per l'INPDAI. Per gli anni successivi dovrà essere utilizzata la procedura prevista per la generalità dei lavoratori, descritta in precedenza. La procedura può essere utilizzata prima della trasmissione del modello 770. Oltre tale termine non sono consentite operazioni di conguaglio con il modello DM10/2. Per il recupero dei contributi già versati, occorre richiedere il rimborso mediante modello DM10/V, mentre per la rettifica degli imponibili occorre utilizzare il flusso di rettifica delle dichiarazioni mensili (eMens), mentre per i periodi fino al 31.12.2004 occorre presentare il modello SA/RETT.

SUPERAMENTO DEL MASSIMALE INPDAI NELL'ANNO 2002

In tale ipotesi dovranno essere recuperati i contributi minori versati all'INPS nonché il contributo per il Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto il contributo IVS non era dovuto. Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruito le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:

Metodo del recupero contributivo

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi minori di pertinenza dell'INPS già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

L482

Per esporre il recupero del contributo TFR, già versato all'INPDAI, in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente. In corrispondenza del quale codice indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

NON SUPERAMENTO DEL MASSIMALE NELL'ANNO 2002

In tale ipotesi dovranno essere recuperati sia i contributi minori versati all'INPS sia i contributi IVS e Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruito le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:



QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi minori di pertinenza dell'INPS già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

L481

Per esporre il recupero dei contributi IVS e TFR, già versati all'INPDAl, in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente sulle quali sono stati versati i contributi minori oggetto di recupero. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

H503

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente sulle quali sono stati versati i contributi all'INPDAl oggetto di recupero. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

Metodo della "decontribuzione"

In alternativa all'utilizzo dei codici L480 ed L481 i datori di lavoro possono recuperare i contributi versati diminuendo direttamente l'imponibile mensile della quota di imponibile corrispondente alle ferie godute e già assoggettato a contribuzione. Questo metodo è consentito solo nel caso in cui il regime contributivo sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale sono stati versati i contributi e che la riduzione di imponibile non faccia scendere l'importo risultante al di sotto dei minimali giornalieri.

Il datore di lavoro, oltre a recuperare i contributi già versati, deve rettificare gli imponibili previdenziali diminuendo l'imponibile dell'anno precedente dell'importo corrispondente al periodo di ferie fruito e aumentando l'imponibile dell'anno in corso dell'imponibile "decontribuito". A tal fine vengono utilizzati i codici:

D000.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile sul quale sono stati versati i contributi minori corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

D300.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile sul quale sono stati versati i contributi all'INPDAl corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

LAVORATORI CON RETRIBUZIONE ANNUA SUPERIORE AL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Fonti: Legge 8.8.1995, n. 335, art. 2 comma 18. Circolari n. 177 del 7.9.1996 e n. 260 del 18.12.1998, n. 21 del 29.1.2001. Circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002, Circolare n. 178 del 12.12.2002, n. 83 del 24.4.2003, n. 196 del 23.12.2003, n. 166 del 21.12.2004, n. 167 del 21.12.2004, n. 117 del 7.12.2005.

Per i lavoratori assunti dal 1.1.96 che non possono far valere, anteriormente a tale data, alcuna anzianità contributiva maturata in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi pensionistici sono dovuti fino ad un massimale annuo. Il massimale si applica anche a coloro che possono far valere una anzianità contributiva anteriore al 31.12.95, optanti per il calcolo della pensione con il sistema contributivo invece che retributivo.

Il massimale deve essere tenuto in considerazione solamente per il calcolo del contributo pensionistico e dell'aliquota addizionale dell'1%, mentre non opera per il versamento di tutte le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali. Il massimale non è frazionabile a mese e opera anche se l'anno solare risulta retribuito solo parzialmente. In caso di diversi rapporti di lavoro, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni si cumulano. Le modalità espositive sono quelle appresso indicate.

QUADRO B-C

298

Per esporre i dati degli impiegati aventi retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero degli impiegati, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS a seguito del superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD al netto delle riduzioni contributive.

398

Per esporre i dati dei dirigenti aventi retribuzione eccedente il massimale Per le aziende industriali il codice deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. Per i dirigenti industriali assunti dal 1.1.2003 occorre utilizzare il codice 998. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dirigenti, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS a seguito del superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD al netto delle riduzioni contributive.

898

Per esporre i dati dei viaggiatori aventi retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei viaggiatori, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS a seguito del superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD al netto delle riduzioni contributive.

998

Per esporre i dati dei dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003, aventi retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dirigenti, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS a seguito del superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD al netto delle riduzioni contributive.

CONGUAGLI DI FINE ANNO

A fine anno il datore di lavoro può effettuare i conguagli. Nel caso in cui abbia versato il contributo IVS su retribuzioni superiori al massimale, può recuperarlo, avendo cura di restituire al lavoratore la quota a suo carico, esponendola con il codice:

QUADRO D

L952

Per esporre il recupero del contributo IVS sull'imponibile eccedente il massimale per la generalità dei lavoratori.

L953

Per esporre il recupero del contributo IVS sull'imponibile eccedente il massimale per i dirigenti iscritti all'INPDAI al 31.12.2002.

QUADRO B-C

H400

Per esporre la quota di imponibile, sulla quale è stato calcolato il recupero di cui al codice L952, da portare in diminuzione dell'imponibile annuo nel caso in cui il conguaglio sia effettuato nel mese di Dicembre dello stesso anno. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la retribuzione.



H500

Per esporre la quota di imponibile, sulla quale è stato calcolato il recupero di cui al codice L952, da portare in diminuzione dell'imponibile annuo nel caso in cui il conguaglio sia effettuato nel mese di Gennaio dell'anno successivo. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la retribuzione.

CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE

Fonti: Circolare n. 166 e n. 167 del 21.12.2004.

Il decreto legislativo n. 579/1995 ha disciplinato, tra l'altro, il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale contributivo. Se tale reddito è destinato al finanziamento di Fondi pensione, è soggetto al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10% a carico del datore di lavoro. Per il versamento dei contributi i datori di lavoro devono osservare le seguenti modalità:

QUADRO B-C

M900

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per la generalità dei lavoratori. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

M940

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

Fino al 31.12.2004 sono stati utilizzati i codici:

Contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro

M920

Per esporre il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M941

Per esporre il versamento del contributo del 10% per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002, dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

Contributo di solidarietà a carico del lavoratore

Il decreto legislativo n. 579/1995 aveva stabilito che l'accantonamento ai fondi pensione della quota di massimale comportasse il versamento di un contributo di solidarietà a carico del lavoratore pari al 2%. A decorrere dal 1.1.2001, il contributo è venuto meno in quanto le modifiche apportate al funzionamento dei fondi e alla deducibilità degli accantonamenti ha fatto venire meno la base imponibile. Di conseguenza il contributo di solidarietà non era più dovuto e le somme già versate potevano essere recuperate. Fino al 31.12.2004, il versamento del contributo (dovuto solo fino al 31.12.2000), è avvenuto con i codici:

QUADRO B-C

M921

Per esporre il versamento del contributo del 2% dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso.

M942

Per esporre il versamento del contributo del 2% per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002, dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso.

Il recupero di quanto versato dal 1.1.2001 doveva avvenire utilizzando i codici:

QUADRO D

L921

Per esporre il recupero del contributo IVS sull'imponibile eccedente il massimale per la generalità dei lavoratori.

L922

Per esporre il recupero del contributo IVS sull'imponibile eccedente il massimale per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.



LAVORATORI CON RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO

Fonti: Art. 5, D.L. 510/1996, convertito con legge n. 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Circolare n. 59 del 6.3.2000, n. 115 del 16.6.2000, n. 159 del 6.8.2001, n. 88 del 16.5.2003.

I contratti di riallineamento, finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed all'emersione del lavoro nero nelle aree svantaggiate del territorio nazionale, consistono nella possibilità di realizzare un graduale allineamento delle retribuzioni di fatto erogate con quelle previste dai contratti collettivi.

I contratti di riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali, aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. L'accordo provinciale per poter essere applicato, deve essere recepito dall'azienda mediante la sottoscrizione di un verbale con le parti che hanno sottoscritto l'accordo provinciale. Per tutta la durata del contratto di riallineamento la normativa sui minimali è sospesa e la retribuzione da prendere a base per il versamento dei contributi è quella effettiva, se superiore a quella prevista dagli accordi. In caso contrario, l'anzidetta retribuzione è quella prevista dagli accordi.

Ai datori di lavoro che recepiscono accordi di riallineamento, per i lavoratori mai denunciati agli enti previdenziali, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque per un periodo non superiore a 5 anni, uno sgravio contributivo pari al 100% per il primo anno, all'80% per il secondo anno, al 60% per il terzo anno, al 40% per il quarto anno ed al 20% per il quinto anno. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento è invece concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure precedenti per periodi e retribuzioni non denunciate (legge 23.12.2000, n. 388, art. 116). Alle imprese interessate al programma di riallineamento viene attribuito il codice di autorizzazione **7X**. In aggiunta al codice 7X, alle aziende beneficiarie dello sgravio contributivo è attribuito anche il codice **1K**.

Il termine ultimo per il recepimento degli accordi è scaduto il 17.10.2001.

LAVORATORI DENUNCIATI PER LA PRIMA VOLTA

I dati dei lavoratori devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO B-C

195

Per esporre i dati degli operai denunciati per la prima volta. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

095

Per esporre i dati degli operai a tempo parziale denunciati per la prima volta. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

295

Per esporre i dati degli impiegati denunciati per la prima volta. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

Y95

Per esporre i dati degli impiegati a tempo parziale denunciati per la prima volta. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

Per la fruizione dello sgravio contributivo, modulato secondo i criteri e le misure descritte, le aziende per tutto il periodo di spettanza del beneficio operano come segue:

QUADRO D

V100

Per esporre lo sgravio contributivo del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.

V080

Per esporre lo sgravio contributivo del 80% dei contributi a carico del datore di lavoro.

V060

Per esporre lo sgravio contributivo del 60% dei contributi a carico del datore di lavoro.

V040

Per esporre lo sgravio contributivo del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

V020

Per esporre lo sgravio contributivo del 20% dei contributi a carico del datore di lavoro.



LAVORATORI GIÀ ISCRITTI AGLI ENTI DI PREVIDENZA

I dati dei lavoratori devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO B-C

196

Per esporre i dati degli operai già denunciati in precedenza. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

O96

Per esporre i dati degli operai a tempo parziale già denunciati in precedenza. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

296

Per esporre i dati degli impiegati già denunciati in precedenza. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

Y96

Per esporre i dati degli impiegati a tempo parziale già denunciati in precedenza. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

Per la fruizione dello sgravio contributivo, modulato secondo i criteri e le misure descritte, le aziende per tutto il periodo di spettanza del beneficio operano come segue:

QUADRO D

R050

Per esporre lo sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

R040

Per esporre lo sgravio contributivo del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

R030

Per esporre lo sgravio contributivo del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro.

R020

Per esporre lo sgravio contributivo del 20% dei contributi a carico del datore di lavoro.

R010

Per esporre lo sgravio contributivo del 10% dei contributi a carico del datore di lavoro.

EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

Fonti: Legge 18.10.2001, n. 383, art. 1, legge 23.4.2002, n. 73. Delibera CIPE n. 100 del 15 novembre 2001. Agenzia delle Entrate Circolari n. 88 del 11 ottobre 2001 e n. 17/e del 11 febbraio 2002. Circolare n. 49 del 13 marzo 2002. Circolare interamministrativa n. 56/E del 20.6.2002 e n. 65/E del 2.8.2002, Circolare n. 134 del 25.7.2003

Nota: La normativa ha esaurito i suoi effetti il 31.12.2004, tuttavia si ritiene di mantenere l'esposizione che segue in quanto non ancora ultimato il pagamento rateale della contribuzione sostitutiva arretrata.

L'art. 1 della legge 383 del 18 ottobre 2001 ha previsto incentivi fiscali e contributivi finalizzati alla regolarizzazione del lavoro "sommerso", cioè il lavoro svolto, anche solo in parte, in violazione delle norme tributarie e contributive. Il regime agevolato prevede che i datori di lavoro beneficino per un triennio di aliquote ridotte da applicare sul reddito imponibile per i lavoratori totalmente irregolari, ovvero sul maggior imponibile oggetto di emersione per i lavoratori parzialmente irregolari. I datori di lavoro che aderiscono al programma di emersione, sono tenuti al versamento di una "contribuzione sostitutiva" di quella ordinaria per tutto il triennio agevolato. Sulla contribuzione aggiuntiva non può essere operata alcuna riduzione a titolo di sgravi o di agevolazioni contributive previste in caso di assunzioni agevolate. Tale contribuzione, sostitutiva di quella ordinaria, è pari al:

- 7% per gli imponibili relativi al primo anno di emersione;
- 9% per gli imponibili relativi al secondo anno di emersione;
- 11% per gli imponibili relativi al terzo anno di emersione.

I datori di lavoro devono versare i contributi per i lavoratori emersi utilizzando una apposita posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione 7Y per coloro che hanno presentato la dichiarazione automatica, ovvero 4U per coloro che hanno presentato la dichiarazione progressiva. Qualora il datore di lavoro intenda versare la contribuzione sostitutiva arretrata in rate mensili (60), in aggiunta al codice 7Y, ovvero 4U, viene attribuito il codice 6V.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni di emersione sono scaduti rispettivamente il 30.11.2002 per la dichiarazione di emersione automatica, il 15.5.2003 per la dichiarazione di emersione progressiva.

V ERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA CORRENTE

Il versamento della contribuzione corrente deve essere effettuato osservando le seguenti modalità:

QUADRO B-C

Rigo 10 e/o 11, codici O e/o Y

Per esporre i dati dei lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza dei rigi e dei codici occorre indicare il numero dei dipendenti interessati al programma di emersione, le giornate ovvero le ore retribuite, le retribuzioni mensili oggetto dell'emersione e il contributo sostitutivo nella misura prevista in relazione all'anno oggetto di emersione.

G001

Per esporre i dati dei lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive oggetto di emersione e il contributo sostitutivo nella misura prevista in relazione all'anno oggetto di emersione. Nessun dato deve essere indicato nel campo numero giornate.

V ERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA ARRETRATA

L'importo della contribuzione arretrata deve essere esposto una sola volta, nel primo modello DM10/2 relativo al periodo di paga successivo alla data di scadenza della dichiarazione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero in 60 rate mensili, la prima delle quali da versare entro la medesima scadenza.

D ETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ARRETRATA PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRIMA DEL 25 APRILE 2002

L'importo della contribuzione arretrata deve essere suddiviso tra quella dovuta per i lavoratori totalmente in nero e quelli in grigio. Gli importi devono essere esposti nel DM10/2 relativo al mese di Novembre 2002 con i codici:



QUADRO B-C

N002 (Aliquota del 9%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

N003 (Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2001 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

G002 (Aliquota del 9%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

G003 (Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2001 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

I codici N002, N003, G002 e G003 devono essere utilizzati in abbinamento con il codice:

QUADRO D

N850

In corrispondenza del quale occorre indicare la somma degli importi a debito dei codici N002, N003, G002 e G003.

DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ARRETRATA PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DAL 25 APRILE 2002

L'importo della contribuzione arretrata deve essere suddiviso tra quella dovuta per i lavoratori totalmente in nero e quelli in grigio. Gli importi devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

N002 (Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

G002 (Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

I codici N002 e G002 devono essere utilizzati in abbinamento con il codice:

QUADRO D

N850

In corrispondenza del quale occorre indicare la somma degli importi a debito dei codici N002 e G002.

DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ARRETRATA PER COLORO CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PROGRESSIVA ENTRO IL 15 MAGGIO 2003

L'importo della contribuzione arretrata deve essere suddiviso tra quella dovuta per i lavoratori totalmente in nero e quelli in grigio. Gli importi devono essere esposti nel DM10/2 relativo al mese di Maggio 2003 con i codici:

QUADRO B-C

N003 (Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

N004 (Aliquota del 9%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori totalmente in nero. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili arretrate del 2003 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.



G003 (Aliquota del 7%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2002 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

G004 (Aliquota del 9%)

Per esporre l'importo della contribuzione arretrata per i lavoratori in grigio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le differenze retributive imponibili arretrate del 2003 e il contributo sostitutivo. Nessun dato dovrà essere indicato nel campo numero giornate.

I codici N003, N004, G003 e G004 devono essere utilizzati in abbinamento con il codice:

QUADRO D**N850**

In corrispondenza del quale occorre indicare la somma degli importi a debito dei codici N003, N004, G003 e G004.

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ARRETRATA

Il versamento della contribuzione arretrata esposta con il codice N850, sia per coloro che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25.4.2002, sia per coloro che hanno presentato la dichiarazione di emersione (automatica o progressiva) dopo da tale data, deve essere fatto in unica soluzione ovvero in 60 rate mensili. Per il versamento devono essere utilizzati i codici seguenti:

QUADRO B-C**S007**

Per effettuare il versamento in unica soluzione. In corrispondenza del codice indicare il medesimo importo del codice N850, omettendo la compilazione del numero dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni.

S060

Per effettuare il versamento in 60 rate mensili. In corrispondenza occorre indicare l'importo ottenuto dividendo per 60 l'importo del codice N850, omettendo la compilazione del numero dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni imponibili.

LAVORATORI CHE POSTICIPANO LA PENSIONE DI ANZIANITA' (BONUS PENSIONISTICO)

POSTICIPO PREVISTO DALLA LEGGE 23.8.2004, N. 243 - "BONUS PENSIONISTICO"

Fonti: Legge 23.8.2004, n. 243, art. 1 commi da 12 a 17. DM 21.9.2004, Messaggio n. 30721 del 1.10.2004, n. 35093 del 2.11.2004, Circolare n. 149 del 11.11.2004, n. 150 del 11.11.2004, n. 166 del 21.12.2004. Messaggio n. 4687 del 9.2.2005, Circolare n. 31 del 16.2.2005, Messaggio n. 20856 del 31.5.2005.

L'art. 1 della Legge 23.8.2004, n. 243 prevede un incentivo economico a favore di coloro che in possesso dei requisiti per il pensionamento di anzianità optano per il posticipo della pensione. La facoltà di optare per il posticipo della pensione può essere esercitata, entro il 31.12.2007, dai lavoratori dipendenti del settore privato, anche a part time, che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità previsti dall'art. 59, commi 6 e 7 della legge 27.12.1997, n. 449. Tali requisiti si applicano anche ai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici che prevedono requisiti ridotti per l'accesso alla pensione di anzianità rispetto a quelli previsti dall'art. 59, legge 449/1997 (ad es. Fondo volo). Sono escluse dall'applicazione della normativa le pubbliche amministrazioni che in linea generale, ai fini previdenziali, sono classificate con CSC **2.XX.XX** e **3.XX.XX**. Rientrano invece nella normativa gli enti pubblici economici (es. ex Aziende municipalizzate trasformate in Spa) e le società derivanti dalla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, classificate con il CSC 2.01.02 (Circolare n. 149 del 11.11.2004).

Gli enti pubblici economici inquadrati nei settori 2.xx.xx e 3.xx.xx che rientrano nella disciplina sono contraddistinti dal codice di autorizzazione: **OS**.

Ai lavoratori che posticipano la pensione viene erogato, in aggiunta alla normale retribuzione, l'importo del contributo pensionistico che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'Ente previdenziale. L'importo che rimane esente ai fini fiscali e previdenziali, è ridotto nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto a versare un contributo pensionistico ridotto per assunzioni agevolate o altri benefici. Il datore di lavoro, oltre ad erogare al lavoratore il bonus pensionistico, deve versare all'Inps la restante contribuzione diversa da quella pensionistica che deve essere esposta con i codici che seguono. Le medesime modalità espositive devono essere osservate anche dai datori di lavoro iscritti agli ex fondi speciali, senza utilizzare i codici necessari per l'esposizione della contribuzione pensionistica dovuta agli ex fondi speciali. I soggetti che hanno richiesto il Bonus non possono revocare l'opzione. E' consentito continuare a beneficiare del Bonus nel caso cambi il datore di lavoro.

QUADRO B-C

180

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

280

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre Indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

380

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di dirigente già iscritto all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre Indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

680

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di lavoratore a domicilio. In corrispondenza del codice occorre Indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

780

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di equiparato o intermedio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

880

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di viaggiatore o piazzista. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.



980

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di dirigente di azienda industriale iscritto al FPLD dall'1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre Indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

Lavoratori per i quali non sono dovuti i contributi minori

I lavoratori beneficiari del "bonus" per i quali, in relazione alle caratteristiche dei datori di lavoro non sono dovuti i contributi minori, dovranno essere indicati sul DM10/2 a soli fini statistici con il codice:

QUADRO B-C

BN80

in corrispondenza del quale deve essere indicato solo il numero dei lavoratori e l'importo della retribuzione.

Conguaglio periodi pregressi

Nel caso in cui le comunicazioni al datore di lavoro siano effettuate successivamente al conseguimento del "bonus", i datori di lavoro possono recuperare la contribuzione pensionistica già versata con i codici:

QUADRO D

L801

Per esporre il recupero dei contributi pensionistici già versati per i lavoratori iscritti al FPLD e alle evidenze contabili separate degli ex Enti creditizi.

L802

Per esporre il recupero dei contributi pensionistici già versati per i dirigenti ex INPDAI al 31.12.2002.

L803

Per esporre il recupero dei contributi pensionistici per i lavoratori iscritti agli ex fondi Elettrici, Telefonici e pubblici servizi di trasporto ed al Fondo volo.

POSTICIPO PREVISTO DALL'ART. 75, LEGGE 388/2000

Fonti: Legge 23.12.2000, n. 388, art. 75, D.M. 23.3.2001. Circolare n. 118 del 30.5.2001, n. 83 del 24.4.2003, Messaggio n. 4852 del 20.2.2004

Nota: La normativa è stata abrogata dalla legge 243/2004. Tuttavia per coloro che avevano già in corso il posticipo alla data di entrata in vigore della legge, lo stesso prosegue fino alla scadenza.

I lavoratori dipendenti del settore privato che avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità potevano rinunciare all'accredito contributivo posticipando l'accesso al pensionamento. A tal fine dovevano stipulare un contratto a tempo determinato di durata almeno biennale. Il posticipo poteva essere esercitato più volte e per i periodi successivi anche di durata inferiore al biennio. I datori di lavoro che occupano lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate sono esonerati dal versamento della contribuzione pensionistica, compresa la quota a carico del dipendente, restando dovuta solo la contribuzione per le altre assicurazioni sociali. I dati dei lavoratori devono essere esposti con i codici che seguono:

QUADRO B-C

170

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

270

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre Indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

370

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di dirigente già iscritto all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre Indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

770

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di equiparato o intermedio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

870

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di viaggiatore o piazzista. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

970

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di dirigente di azienda industriale iscritto al FPLD dall'1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre Indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con le sole aliquote diverse da quella dovuta al FPLD al netto delle riduzioni contributive.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA U.E. DEL 11/5/1999

Fonti: Circolare n. 85 del 9.4.2001. Messaggio n. 984 del 11.1.2005

La Commissione della U.E., con decisione del 11/5/1999 ha stabilito che la riduzione contributiva in misura superiore al 25% per le assunzioni con contratto di formazione lavoro è considerata legittima ove riferita a:

- giovani fino a 25 anni di età (24 anni e 364 giorni), elevabili a 29 anni compresi (29 anni e 364 giorni) per i laureati;
- soggetti fino a 32 anni di età, che siano senza lavoro da almeno un anno;
- i contratti di formazione trasformati che, in mancanza dei requisiti di età e di durata del periodo di disoccupazione, realizzano un incremento netto dell'occupazione;
- i contratti di formazione e lavoro, stipulati al di fuori delle condizioni precedenti per i quali il beneficio della riduzione contributiva è concesso nei limiti della regola "de minimis".

Le condizioni suesposte sono alternative tra loro. Per i contratti di formazione lavoro che non abbiano almeno uno dei requisiti suesposti viene riconosciuto unicamente il beneficio della riduzione del 25%, che trova applicazione indipendentemente dai requisiti dei lavoratori e dai settori ed aree del territorio nazionale in cui opera il datore di lavoro. I limiti di età devono essere posseduti al momento della stipula dei contratti. Se il lavoratore supera i limiti di età durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, i benefici proseguono fino alla naturale scadenza.

I datori di lavoro che hanno fruito di sgravi in misura superiore a quelli spettanti, in base alla decisione dell'U.E., sono stati invitati a restituire il beneficio indebito. Il versamento doveva avvenire entro 60 giorni dalla richiesta dell'Inps mediante il modello F24, utilizzando il codice **RCFL** (Messaggio n. 984 del 11.1.2005).

DISCIPLINA TRANSITORIA (ART. 14, D.LGS. 6.10.2004, N. 251)

Fonti: D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 art. 59-bis; D.Lgs. 6.10.2004, n. 251 art. 14. Circolare n. 75 del 13.6.2005

L'art. 14 del D.Lgs 251 del 2005 ha introdotto un regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro i cui progetti fossero stati autorizzati entro il 23.10.2003. I datori di lavoro rientranti nella previsione normativa dovevano presentare all'Inps apposita domanda di autorizzazione al beneficio. Ai datori di lavoro autorizzati, l'Inps ha provveduto ad inviare apposita comunicazione. Le posizioni contributive delle aziende interessate sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **OJ**. Il beneficio per il regime transitorio spetta alle condizioni già previste per il regime ordinario. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori assunti con CFL secondo la disciplina transitoria, i datori di lavoro devono osservare le istruzioni di seguito riportate.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PER LE AZIENDE DEL CENTRO-NORD DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE E DA QUELLE DEL COMMERCIO E TURISMO CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Fonti: D.L. 337/1990 art.9; D.L. 29/1991 art. 9; legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 1. Circolari n. 261 del 7.12.1990 e n. 25 del 31.1.1991.

Ai datori di lavoro spetta la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

156

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (25% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.



O56

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (25% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

256

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (25% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Y56

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (25% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"**QUADRO B-C****156**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O56

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

256

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y56

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L172**

Per il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PIENAMENTE AGEVOLATI PER IMPRESE ARTIGIANE OVUNQUE UBICATE E IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Fonti: Legge 19.12.1984, n. 863 art. 3; legge 26.7.1988, n. 291 art. 5 comma 1, legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 2.

Il beneficio spettante, nel rispetto delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, consiste nel versamento dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

Modalità in vigore per tutti i periodi di paga**QUADRO B-C****153**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

O53

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

253

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.



Y53

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con uno dei codici seguenti per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S150

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per i non soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S142

Da utilizzare dalle imprese marittime per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

DATORI DI LAVORO NON STRUTTURATI IN FORMA DI IMPRESA, OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Fonti: Legge 26.7.1988, n. 291 art. 5 comma 2. Circolare n. 164 del 21.7.1988.

Il beneficio spettante, nel rispetto delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

154

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

O54

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

254

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Y54

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

154

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



O54

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

254

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y54

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L158**

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO CON MENO DI 15 DIPENDENTI, OPERANTI NEL CENTRO NORD

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 3. Circolari n. 261 del 7.12.1990 e n. 25 del 31.1.1991, n. 161 del 17.6.1992

Il beneficio spettante, nel rispetto delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, consiste nella riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAUF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C**157**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (40% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

O57

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (40% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

257

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (40% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Y57

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (40% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"**QUADRO B-C****157**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O57

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



257

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y57

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L173

Per esporre il recupero del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

IMPRESE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI NELLE QUALI IL RAPPORTO TRA DISOCCUPATI E POPOLAZIONE ATTIVA RESIDENTE È SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 2. Circolare n. 125 del 16.5.1991, Messaggio 84 del 7.7.2003.

Le circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione residente in età lavorativa è superiore alla media nazionale, sono individuate con decreto del Ministero del lavoro. Per i contratti di formazione lavoro stipulati nell'anno in cui si è verificato il superamento della media, il beneficio spettante, nel rispetto delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, consiste nel versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro aventi diritto al beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5Y**. I dati dei lavoratori fino all'emanazione del D.M. vanno esposti secondo le regole previste in base al beneficio spettante, mentre per i periodi successivi devono essere esposti con il CTC "53". Il recupero della differenza tra quanto spettante e quanto fruito, per il periodo dell'anno fino all'emanazione del decreto ministeriale, deve essere effettuato con il codice di recupero:

QUADRO D

L176

Per esporre il recupero della differenza per i periodi decorsi.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO CHE DIVENTANO PIENAMENTE AGEVOLATI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE

In mancanza delle condizioni di età e titolo di studio, ovvero di periodo di disoccupazione, i contratti di formazione e lavoro diventano pienamente agevolati se, al momento della trasformazione a tempo indeterminato, gli stessi realizzano un incremento netto di occupazione. L'incremento occupazionale deve essere verificato rispetto alla media dei dipendenti occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione. La media degli occupati nel semestre precedente deve essere determinata secondo le regole previste per le U.L.A. - Unità di lavoro annuo (Circolari n. 188 del 14.10.1999, n. 122 del 27.6.2000, n. 130 del 11.7.2000 e Messaggio n. 21032 del 23.12.1999). In mancanza di tutti i requisiti indicati, il beneficio è ancora riconoscibile per intero nei limiti della regola "de minimis".

ESPOSIZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CFL

Durante lo svolgimento del contratto di formazione lavoro, i datori di lavoro, versano i contributi usufruendo della riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici seguenti:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

165

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (25% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

O65

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (25% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

265

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (25% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Y65

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (25% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

165

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O65

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

265

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y65

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L525

Per esporre il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro.

CFL TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO

Avvenuta la trasformazione, per il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, le aziende calcolano la differenza di sgravio a proprio favore e la spongono con il codice:

QUADRO D

L990

Esponendo solo la differenza di sgravio a favore del datore di lavoro (sgravio spettante, diminuito dell'importo pari al 25% già fruito durante lo svolgimento). A decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006", la quota di sgravio ancora spettante deve essere calcolata al netto delle riduzioni contributive.

Le retribuzioni sulle quali è stato calcolato lo sgravio di cui al codice L990, devono essere espone con il codice:

QUADRO B-C

CT00

Indicando il numero dei dipendenti e l'importo delle retribuzioni imponibili corrisposte durante il periodo di svolgimento del CFL, sulle quali dovrà essere calcolato lo sgravio complessivamente spettante.

ULTERIORE BENEFICIO PER I CFL TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO NEI TERRITORI DELL'OBIETTIVO 1

Fonti: Art. 15 Legge 196/1997. Circolare n. 174 del 31.7.1997, n. 85 del 9.4.2001.

Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) in caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un contratto di formazione lavoro stipulato per 24 mesi, la riduzione contributiva prevista continua a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (Circolare n. 174 del 31.7.1997). Tale beneficio aggiuntivo spetta a condizione che al momento della trasformazione si realizzi un incremento netto della occupazione (Circolare n. 85 del 9.4.2001). Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4Y**. I dati dei lavoratori devono essere esposti con i codici di seguito elencati, diversi in relazione allo sgravio spettante. Nel caso in cui il contratto di formazione lavoro non sia stato pienamente agevolato sin dall'origine, per mancanza dei requisiti stabiliti dall'U.E., l'incremento di occupazione dà diritto anche al recupero della differenza di beneficio per il periodo pregresso.

IMPRESE AVENTI DIRITTO AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NELLA MISURA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI

Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

146

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

O46

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

246

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Y46

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con uno dei codici seguenti per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S150

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per i non soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S142

Da utilizzare da parte delle imprese marittime per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

146

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



O46

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

246

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y46

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con uno dei codici seguenti per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S150

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per i non soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S142

Da utilizzare da parte delle imprese marittime per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L210**

Per esporre il recupero da parte dei datori di lavoro ai quali spetta lo sgravio totale.

AZIENDE NON STRUTTURATE IN FORMA DI IMPRESA OPERANTI NEL MEZZOGIORNO, AVENTI DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI

Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C**147**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

O47

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

247

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Y47

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

147

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O47

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

247

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y47

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L211

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PIENAMENTE AGEVOLATI SECONDO LA REGOLA "DE MINIMIS"

Per i contratti di formazione lavoro stipulati al di fuori di tutti i criteri indicati dalla UE (età, titolo di studio, disoccupazione ed incremento occupazionale), il beneficio spetta nei limiti del "de minimis". Le regole del "de minimis" consentono la concessione di aiuti nei limiti di un importo non idoneo a falsare la concorrenza. L'importo complessivo di aiuti "de minimis" non può essere superiore a 100.000 Euro nel triennio, calcolato a decorrere dal primo aiuto "de minimis". Nel calcolo degli aiuti si considerano sia quelli statali, sia quelli da parte di qualsiasi ente pubblico. L'accesso al beneficio contributivo in argomento interessa esclusivamente le assunzioni con CFL aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore a quella generalizzata del 25%. I datori di lavoro, ovunque operanti, che intendono fruire delle agevolazioni secondo la regola del "de minimis" durante lo svolgimento del rapporto, espongono i lavoratori con CFL, per i quali spetta il beneficio intero utilizzando i codici indicati di seguito.

QUADRO B-C

169

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O69

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

269

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y69

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti non richiedono la presenza di codici di autorizzazione. In abbinamento con uno dei codici che seguono per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

S150

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per i non soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.



S142

Da utilizzare da parte delle imprese marittime per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

Il recupero dei benefici contributivi deve essere effettuato secondo le seguenti modalità in relazione al beneficio spettante:

QUADRO D

L900

Per esporre il recupero del beneficio dell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

L950

Per esporre il recupero del beneficio della riduzione contributiva pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

L940

Per esporre il recupero del beneficio della riduzione contributiva pari al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DI TIPOLOGIA B

Fonti: D.L. 17.1.1994, n. 32 art. 3, Legge 19.7.1994, n. 451. Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 88 del 7.4.1997.

I datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto formazione lavoro di tipologia B, per tutta la durata del contratto sono tenuti al versamento dei contributi senza operare alcuna riduzione. I benefici previsti decorrono dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, a partire dal mese in cui è avvenuta la trasformazione e per una durata pari al periodo di formazione lavoro. Nel caso in cui il rapporto si interrompa prima di un periodo pari a quello di durata del contratto di formazione, la riduzione contributiva spetta solo per i mesi di durata del rapporto trasformato, con perdita del beneficio per i restanti mesi. Lo sgravio superiore al 25% è condizionato al rispetto dei criteri dettati dall'U.E.. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **8R**. I dati dei lavoratori con contratto trasformato devono essere esposti con i codici che seguono.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NELLA MISURA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI

Le modalità di determinazione dello sgravio che non è calcolato sulle retribuzioni correnti ma sulle retribuzioni del corrispondente mese di formazione lavoro, non consentono l'abolizione del codice di sgravio (L191) nel quadro D. Pertanto per i CFL di tipo B restano confermate le modalità di esposizione già note. Per quanto attiene invece la riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e l'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005, i datori di lavoro devono comunque riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto delle riduzioni contributive.

QUADRO B-C

115

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

O15

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

215

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

Y15

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:



QUADRO D

L191

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro. Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro, detratti i contributi in misura fissa ed eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione.

RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Le modalità di determinazione dello sgravio che non è calcolato sulle retribuzioni correnti ma sulle retribuzioni del corrispondente mese di formazione lavoro, non consentono l'abolizione del codice di sgravio (L191) nel quadro D. Pertanto per i CFL di tipo B restano confermate le modalità di esposizione già note. Per quanto attiene invece la riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e l'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005, i datori di lavoro devono comunque riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto delle riduzioni contributive.

QUADRO B-C

138

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

O38

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

238

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

Y38

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro. Eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione, devono essere detratti dall'importo da recuperare.

RIDUZIONE DEL 25% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

A causa delle modalità di determinazione dello sgravio che non è calcolato sulle retribuzioni correnti ma sulle retribuzioni del corrispondente mese di formazione lavoro, non è possibile l'abolizione del codice di sgravio nel quadro D. Pertanto per i CFL di tipo B restano confermate le modalità di esposizione già note. Per quanto attiene invece la riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e l'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto delle riduzioni contributive.

QUADRO B-C

139

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

O39

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

239

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

Y39

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L191**

Per esporre il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro. Eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione, devono essere detratti dall'importo da recuperare.

RIDUZIONE DEL 40% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Le modalità di determinazione dello sgravio che non è calcolato sulle retribuzioni correnti ma sulle retribuzioni del corrispondente mese di formazione lavoro, non consentono l'abolizione del codice di sgravio (L191) nel quadro D. Pertanto per i CFL di tipo B restano confermate le modalità di esposizione già note. Per quanto attiene invece la riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e l'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005, i datori di lavoro devono comunque riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto delle riduzioni contributive.

QUADRO B-C**140**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

O40

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

240

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

Y40

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L191**

Per esporre il recupero del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro. Eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione, devono essere detratti dall'importo da recuperare.

CONTRATTI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO EX DLGS N. 276/2003

Fonti: D.Lgs. n. 276 del 10.9.2003, artt.54-59; Accordo interconfederale del 11.2.2004; Circolare n. 51 del 16.3.2004, Circolare Ministero del lavoro n. 31 del 21.7.2004.

SOGGETTI CON I QUALI È POSSIBILE STIPULARE CONTRATTI DI INSERIMENTO

Il contratto di inserimento è stipulabile con:

- oggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni di qualsiasi età, compresi quindi i soggetti tra i 18 e i 29 anni;
- donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito D.M., sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

DATORI DI LAVORO AMMESSI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI INSERIMENTO

I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.

Per poter assumere mediante il contratto di inserimento, è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Tale disposizione non trova applicazione qualora, nei 18 mesi precedenti l'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un unico contratto di inserimento.

INCENTIVI ECONOMICI

La durata del contratto non può essere inferiore a 9 mesi e superiore ai 18 mesi, elevabili a 36 in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. A tal fine non deve tenersi conto dei periodi di servizio militare o civile, nonché dei periodi di astensione per maternità. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di inserimento trovano applicazione gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro. Da tali incentivi sono esclusi i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni (di cui all'articolo 54, comma, 1, lettera a). Le agevolazioni contributive trovano applicazione esclusivamente per la durata dei contratti di inserimento o reinserimento. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati. Ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore che è dovuta per intero per tutte le tipologie di assunzione, la misura della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro risulta così fissata:

Natura del datore di lavoro	Ubicazione territoriale del datore di lavoro	Misura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro
Datori di lavoro non aventi natura di impresa	Centro – Nord	25%
	Mezzogiorno	50%
Imprese	Centro – Nord	25%
	Mezzogiorno	Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese del settore Commerciale e	Centro – Nord	40%

Turistico con meno di 15 dipendenti	Mezzogiorno	Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese artigiane	Ovunque ubicate	Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2

I lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento devono essere indicati nel quadro "A" del modello DM10/2, nella casella "n. dipendenti occupati" mentre non devono essere riportati nella casella "lavoratori a tempo determinato". Gli stessi, inoltre, non devono essere inseriti nel numero complessivo dei soggetti facenti parte della "forza aziendale" (codice quadri "B/C del modello DM10/2 "FZ00"), ma devono essere indicati nei codici statistici "MA00", "FE00" e "NR00".

I datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio, della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005. Per l'individuazione dei lavoratori con contratto di inserimento sono stati istituiti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4 caratteri dove:

- il primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al codice qualifica: ("1" operaio full time, "2" impiegato full time, "O" operaio part-time, "Y" impiegato part-time ecc.);
- il secondo carattere è alfabetico ed individua la tipologia del lavoratore inserito o reinserito;

Codice	Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di inserimento/reinserimento
A	Soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (no benefici economici)
B	Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni
C	Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro
D	Lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni.
E	Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.
F	Persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico mentale e psichico.

- il terzo carattere è di tipo numerico ed individua la misura del beneficio spettante. I soggetti di cui all'articolo 54, lettera a), non ammessi ai benefici economici, dovranno essere contraddistinti con il valore "0".

Codice	Misura del beneficio
0	Assente
1	25%
2	40%
3	50%
4	100%

- il quarto carattere potrà essere "0 (zero)"; "M" nel caso in cui il lavoratore riceva retribuzioni ridotte in concomitanza di prestazioni previdenziali; "P" nel caso di lavoratori a tempo parziale con qualifica diversa da Operaio o Impiegato.

IMPRES E DATORI DI LAVORO NON AVENTI NATURA DI IMPRESA E IMPRES E DEL CENTRO NORD (RIDUZIONE 25% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO)

Operai	Operai part time	Impiegati	Impiegati part time	Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di inserimento
1A00	OA00	2A00	YA00	Soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (no benefici economici)
1B10	OB10	2B10	YB10	Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni
1C10	OC10	2C10	YC10	Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro
1D10	OD10	2D10	YD10	Lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni.
1E10	OE10	2E10	YE10	Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.
1F10	OF10	2F10	YF10	Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico mentale e psichico.



IMPRESA DEL SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO DEL CENTRO NORD CON MENO DI 15 DIPENDENTI (RIDUZIONE 40% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO)

Operai	Operai part time	Impiegati	Impiegati part time	Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di inserimento
1A00	OA00	2A00	YA00	Soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (no benefici economici)
1B20	OB20	2B20	YB20	Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni
1C20	OC20	2C20	YC20	Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro
1D20	OD20	2D20	YD20	Lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni.
1E20	OE20	2E20	YE20	Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.
1F20	OF20	2F20	YF20	Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico mentale e psichico.

DATORI DI LAVORO NON AVENTI NATURA DI IMPRESA DEL MEZZOGIORNO (RIDUZIONE 50% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO)

Operai	Operai part time	Impiegati	Impiegati part time	Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di inserimento
1A00	OA00	2A00	YA00	Soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (no benefici economici)
1B30	OB30	2B30	YB30	Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni
1C30	OC30	2C30	YC30	Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro
1D30	OD30	2D30	YD30	Lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni.
1E30	OE30	2E30	YE30	Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.
1F30	OF30	2F30	YF30	Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico mentale e psichico.

IMPRESA ARTIGIANE OVUNQUE UBICATE E IMPRESA DEL MEZZOGIORNO (CONTRIBUZIONE DOVUTA IN MISURA FISSA COME PER GLI APPRENDISTI)

Operai	Operai part time	Impiegati	Impiegati part time	Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di inserimento
1A00	OA00	2A00	YA00	Soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (no benefici economici)
1B40	OB40	2B40	YB40	Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni
1C40	OC40	2C40	YC40	Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro
1D40	OD40	2D40	YD40	Lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni.
1E40	OE40	2E40	YE40	Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.
1F40	OF40	2F40	YF40	Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico mentale e psichico.

In abbinamento con il codice:

S125 per il versamento del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro, per i lavoratori soggetti all'INAIL;

S126 per il versamento del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro, per i lavoratori non soggetti all'INAIL;



CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Tra le fonti principali che regolano i contratti di solidarietà si segnalano: Legge 19.12.1984, n. 863, artt. 1 e 2; D.L. 14.6.1995, n. 232, art. 6 comma 9, art. 8 comma 2, 3, 4; D.L. 1.10.1996, n. 510, art. 6 comma 4; Legge 28.11.1996, n. 608. Circolari n. 148 del 5.7.1993, n. 195 del 11.8.1993, n. 223 del 3.8.1995; n. 89 del 15.4.1996; n. 87 del 7.4.1997; n. 122 del 28.5.1997; n. 252 del 12.12.1997; n. 169 del 27.7.1998; n. 163 del 27.9.2000.

I contratti di solidarietà sono stati introdotti dalla legge 19.12.1984, n. 863 che ha previsto la stipula di due differenti tipologie di contratti, uno cosiddetto "Espansivo", previsto dall'art. 2, l'altro denominato "Difensivo", previsto dall'art. 1. I contratti di solidarietà "espansivi" sono rimasti immutati nell'applicazione. Gli stessi prevedono la possibilità di stipulare contratti di solidarietà con riduzione di orario in cambio di assunzione di nuovo personale. I contratti di solidarietà cosiddetti "difensivi" prevedono la riduzione di orario al fine di evitare riduzioni di personale e sono stati riformati da provvedimenti legislativi successivi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "ESPANSIVI" (LEGGE 863/1984 ART. 2 COMMI 1 E 2)

Interessano le imprese Industriali che stipulano contratti di solidarietà con riduzione di orario per i lavoratori già occupati, in cambio dell'assunzione di nuovi lavoratori. Per i lavoratori nuovi assunti, il datore di lavoro beneficia di un contributo mensile pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo per la durata di 12 mesi. Per ciascuno dei due anni successivi, il contributo è ridotto rispettivamente al 10% ed al 5% (art. 2, comma 1). In sostituzione del contributo previsto dall'art. 2 comma 1, per l'assunzione di lavoratori di età compresa tra 15 e 29 anni, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del 29esimo anno di età, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per le aziende del Mezzogiorno aventi diritto agli sgravi, il datore di lavoro ha diritto a beneficiare di un ulteriore contributo pari al 30% della retribuzione. Il beneficio non può comunque superare il totale di quanto le aziende sarebbero tenute a versare. Per l'esposizione dei dati riferiti ai dipendenti con contratto di solidarietà, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

RIIDUZIONE CONTRIBUTIVA

QUADRO D

S120

Per esporre il beneficio a favore del datore di lavoro pari al 15% della retribuzione per il primo anno di assunzione, al 10% per il secondo anno, al 5% per il terzo anno. Il contributo è alternativo all'esonero totale.

ASSUNZIONI AGEVOLATE

Per il riconoscimento dei benefici legati alle assunzioni agevolate, ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5L**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

152

Per esporre i dati degli operai assunti con contratto di solidarietà. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

252

Per esporre i dati degli impiegati assunti con contratto di solidarietà. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.



I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con i codici che seguono per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro.

S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

152

Per esporre i dati degli operai assunti con contratto di solidarietà. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

252

Per esporre i dati degli impiegati assunti con contratto di solidarietà. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con i codici che seguono per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro ed il recupero del beneficio spettante.

S140

Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro per i soggetti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo.

QUADRO D

S170

Per l'esposizione del beneficio a favore del datore di lavoro (esonero totale dei contributi a suo carico).

ULTERIORE BENEFICIO PER IL MEZZOGIORNO

QUADRO D

S130

Per l'esposizione dell'ulteriore beneficio per i datori di lavoro del Mezzogiorno pari al 30% della retribuzione.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "DIFENSIVI", STIPULATI DOPO IL 14.6.1995 (ART. 6, COMMA 4, LEGGE 608/1996)

Alla stipula di contratti di solidarietà sono interessate le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che intendono ridurre l'orario dei lavoratori occupati, al fine di evitare riduzioni di personale. I contratti di solidarietà sono stipulati a seguito di accordo sindacale e durante lo svolgimento degli stessi, per le aziende non vengono applicati i minimali di retribuzione giornaliera. I benefici connessi all'attivazione dei contratti di solidarietà consistono nella erogazione al lavoratore di un contributo, a carico della CIGS, pari al 60% della retribuzione persa, per un massimo di 24 mesi e di una riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro. La riduzione contributiva a favore del datore di lavoro consiste nella riduzione per tutta la durata del contratto, con un limite massimo di 24 mesi, dei contributi dovuti per le ore lavorate. La riduzione è pari al 25% se la riduzione di orario è compresa tra il 20% ed il 30% dell'orario contrattuale, mentre è pari al 35% per riduzioni di orario superiori al 30% (art. 6 comma 4 Legge 28.11.1996, n. 608). Per le imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 Regolamento CEE 2052/1988, le riduzioni contributive sono elevate rispettivamente al 30% ed al 40%. La riduzione non è compatibile con sgravi e fiscalizzazioni. Mentre il beneficio per il lavoratore è sempre consentito, la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

CODICI DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI

Ai datori di lavoro che hanno attivato i contratti di solidarietà con trattamento a carico dell'Inps sono attribuiti i codici di autorizzazione che seguono:

8K

Attribuito ai datori di lavoro ammessi al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori, ma non autorizzati alla riduzione contributiva a proprio favore. In presenza del codice di autorizzazione 8K ai datori di lavoro non vengono applicati i minimali di retribuzione giornaliera.



7K

Attribuito nel caso in cui sia applicabile la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro.

ON

Attribuito, in aggiunta ai codici 8K e 7K, ai datori di lavoro operanti nelle aree di cui all'obiettivo 2 del Regolamento CEE 2052/1988.

Per l'esposizione dei dati dei lavoratori interessati dai contratti di solidarietà, i datori di lavoro indicano i dati dei lavoratori come per la generalità dei dipendenti. L'indennità a carico della CIGS erogata al lavoratore deve essere esposta utilizzando i codici:

QUADRO D**G603**

Per esporre l'importo erogato al lavoratore a carico della CIGS (60% della retribuzione delle ore non lavorate).

G604

Per esporre la maggiorazione del 10%, se spettante, prevista dalla Legge 608/1996.

F501

Per esporre l'importo posto a conguaglio riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.).

F502

Per esporre la maggiorazione del 10%, se spettante, sull'importo posto a conguaglio riferito a ratei di competenze annuali o periodiche (quota di 13[^], 14[^] ecc.).

Il TFR spettante ai lavoratori per i periodi in contratto di solidarietà è a carico dell'INPS e deve essere erogato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro (Circolare n. 212 del 13.7.1994). L'importo deve essere esposto con il codice:

QUADRO D**L042**

Il codice, da esporre nel quadro D, richiede anche la compilazione della riga 68 con l'indicazione del numero dei lavoratori ai quali è stato liquidato il TFR a carico dell'INPS.

Le riduzioni a favore del datore di lavoro, applicabili a seguito di apposita comunicazione ministeriale, devono essere esposte con i codici che seguono:

QUADRO D**L504**

Per esporre la riduzione a favore dei datori di lavoro pari al 25%.

L505

Per esporre la riduzione a favore dei datori di lavoro pari al 30%.

L506

Per esporre la riduzione a favore dei datori di lavoro pari al 35%.

L507

Per esporre la riduzione a favore dei datori di lavoro pari al 40%.

L508

Per l'esposizione di eventuali arretrati in caso di concessione della riduzione da parte del Ministero del lavoro oltre i termini. Se nelle more della concessione del beneficio della riduzione contributiva, i datori di lavoro hanno fruito di sgravi e fiscalizzazioni, gli stessi dovranno essere restituiti mediante regolarizzazione.

AGEVOLAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS (L. 407/1990)

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407, art. 8 comma 9. Circolare n. 25 del 31.1.1991, n. 125 del 16.5.1991, n. 194 del 24.7.1991. Messaggio n. 19018 del 7.12.1999. Circolare n. 117 del 30.6.2003, Messaggio n. 20399 del 27.5.2005.

Al beneficio possono accedere tutti i datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione lavoro, per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in CIGS, da almeno 24 mesi. Il beneficio consiste nell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi per le imprese Artigiane e per le imprese operanti nel Mezzogiorno, ovvero nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi per tutte le altre aziende. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**.

IMPRESE DEL CENTRO-NORD DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE E DATORI DI LAVORO NON AVENTI NATURA DI IMPRESA

Per l'esposizione dei dati i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

158

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

058

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

258

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Y58

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

158

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

058

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

258

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y58

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L174

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

IMPRESI ARTIGIANI OPERANTI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E TUTTE LE IMPRESI OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Per l'esposizione dei dati i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

159

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

059

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

259

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

Y59

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

159

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

059

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

259

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y59

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L175

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

CONTRATTI DI REINSERIMENTO ART. 20 LEGGE N. 223 DEL 1991

Fonti: Legge 23.7.1991, n. 223, art. 20. Circolare n. 215 del 14.8.1991

Al beneficio sono ammessi i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione speciale da almeno 12 mesi, iscritti nella lista di mobilità prevista dall'art. 8 comma 9 Legge 407/1990.

Il beneficio consiste nella riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro:

- per 12 mesi se il lavoratore è disoccupato da meno di due anni;
- per 24 mesi se è disoccupato da più di due e meno di tre anni;
- per 36 mesi se disoccupato da più di tre anni.

In alternativa, il datore di lavoro può optare per la riduzione del 37,5% per un periodo di durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione o sospensione, per un massimo di 72 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**.

DATORI DI LAVORO CUI SPETTA LA RIDUZIONE DEL 75%

Per l'esposizione dei dati i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAFF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

184

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (75% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

084

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (75% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

284

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (75% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Y84

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (75% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

184

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

084

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

284

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y84

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L177

Per esporre il recupero del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro.

DATORI DI LAVORO CHE HANNO OPTATO PER LA RIDUZIONE DEL 37,5%

Per l'esposizione dei dati i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAUF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

185

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (37,5% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

O85

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (37,5% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

285

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (37,5% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Y85

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (37,5% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

185

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O85

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

285

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y85

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L178

Per esporre il recupero del 37,5% dei contributi a carico del datore di lavoro.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ

Fonti: Circolare n. 260 del 12.11.1991, n. 252 del 30.10.1992, n. 172 del 2.6.1994, n. 236 del 30.7.1994, n. 239 del 1.8.1994, n. 50 del 5.3.1997, n. 268 del 30.12.1998, n. 21 del 8.2.1999, n. 122 del 1.6.1999, n. 134 del 15.6.1999, n. 19 del 31.1.2000, n. 109 del 24.6.2003, Messaggio n. 124 del 15.10.2003, Circolare n. 109 del 7.10.2005.

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

175

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

O75

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

275

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Y75

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.



L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"**QUADRO B-C****175**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

075

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

275

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y75

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L180**

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

I datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al



netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

176

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

O76

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

276

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Y76

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

176

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O76

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

276

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y76

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L180

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

LAVORATORE CON CONTRATTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.



Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

177

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

O77

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

277

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Y77

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età. Il periodo è elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice di sgravio:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

177

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O77

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

277

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



Y77

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L180

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età. Il periodo è elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice di sgravio:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità) nel caso in cui spettino i benefici dell'art. 8 comma 4.

LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE MOBILITÀ, LICENZIATI DA AZIENDE NON RIENTRANTI NELLE DISCIPLINA DELLA CIGS

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità iscritti nelle liste di mobilità, licenziati per motivi oggettivi da aziende non rientranti nella disciplina della mobilità (art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni), beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

1P5

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

OP5

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.



2P5

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

YP5

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S169

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori con il CTC "75" illustrato in precedenza. Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti e il recupero del beneficio contributivo, in abbinamento al CTC "75" devono essere utilizzati i codici:

QUADRO B-C**S169**

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti dovuta per i lavoratori iscritti nelle liste ai sensi della Legge 52/1998 art. 1 comma 1. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L460**

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

I datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C**1P6**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

OP6

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

2P6

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

YP6

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.



I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S169

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori con il CTC "76" illustrato in precedenza. Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti e il recupero del beneficio contributivo, in abbinamento al CTC "76" devono essere utilizzati i codici:

QUADRO B-C

S169

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti dovuta per i lavoratori iscritti nelle liste ai sensi della Legge 52/1998 art. 1 comma 1. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L460

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

LAVORATORE CON CONTRATTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante.

QUADRO B-C

1P7

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

OP7

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

2P7

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

YP7

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S169

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori con il CTC "77" illustrato in precedenza. Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti e il recupero del beneficio contributivo, in abbinamento al CTC "77" devono essere utilizzati i codici:

QUADRO B-C

S169

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti dovuta per i lavoratori iscritti nelle liste ai sensi della Legge 52/1998 art. 1 comma 1. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L460

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

LAVORATORI FRONTALIERI

Fonti: Legge 5.6.1997, n. 147. Circolari n. 65 del 23.3.1998 e n. 190 del 20.8.1998

I datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità possono accedere ai medesimi benefici riconosciuti per le assunzioni di lavoratori collocati in mobilità da aziende operanti sul territorio nazionale.

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

1F5

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

OF5

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

2F5

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

YF5

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S168

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.



Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori con il CTC "75" illustrato in precedenza. Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti e il recupero del beneficio contributivo, in abbinamento al CTC "75" devono essere utilizzati i codici:

QUADRO B-C

S168

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti dovuta per i lavoratori frontalieri. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L450

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

I datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonerazione contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

1F6

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

OF6

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

2F6

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

YF6

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S168

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori con il CTC "76" illustrato in precedenza. Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti e il recupero del beneficio contributivo, in abbinamento al CTC "76" devono essere utilizzati i codici:

QUADRO B-C

S168

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti dovuta per i lavoratori frontalieri. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.



In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L450

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

LAVORATORE CON CONTRATTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

1F7

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

OF7

Per esporre i dati degli operai con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

2F7

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

YF7

Per esporre i dati degli impiegati con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice seguente per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S168

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori con il CTC "77" illustrato in precedenza. Per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti e il recupero del beneficio contributivo, in abbinamento al CTC "77" devono essere utilizzati i codici:

QUADRO B-C

S168

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti dovuta per i lavoratori frontalieri. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L450

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.



ASSUNZIONE LAVORATORI IN CASSA

INTEGRAZIONE STRAORDINARIA LEGGE 236/1993

ART. 4

Fonti: D.L. 8.10.1992, n. 398, art. 2 comma 4, D.L. 5.11.1992, n. 472, D.L. 11.12.1992, n. 478, D.L. 5.1.1993, n. 1, D.L. 10.3.1993, n. 57, D.L. 20.5.1993, n. 148, Legge 19.7.1993, n. 236, art. 4, comma 3. Circolare n. 260 del 12.11.1992, n. 148 del 5.7.1993, n. 172 del 2.6.1994, n. 236 del 30.7.1994, n. 239 del 1.8.1994, n. 122 del 1.6.1999.

Sono interessati al beneficio i datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che siano stati in CIGS da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da azienda beneficiaria di CIGS da almeno 6 mesi continuativi. Per l'accesso al beneficio il lavoratore al momento dell'assunzione deve essere in CIGS. Il beneficio consiste, per la durata di 12 mesi, nel versamento del contributo a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti e nell'erogazione all'azienda dei benefici previsti dalla Legge 223/1991, art. 8 comma 4, ridotti di tre mesi sulla base dell'età del lavoratore assunto. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per beneficiare del contributo l'azienda deve chiedere l'autorizzazione all'INPS mediante il mod. CONTR. 236/1, allegando alla richiesta la comunicazione di assunzione ed il mod. CONTR. 236/2 compilato dall'azienda di provenienza del lavoratore; l'INPS comunica all'azienda mediante il mod. CONTR. 236/3 l'accoglimento o meno della domanda, l'importo e la durata del beneficio per l'azienda. Ai datori di lavoro interessati vengono attribuiti i codici di autorizzazione **5Q** ed **8T**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

186

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

286

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con uno dei codici per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i non soggetti INAIL. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

In abbinamento con i codici:

QUADRO D

L600

Per l'esposizione del recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8T.

L601

Per l'esposizione del recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8T.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

186

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



286

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con uno dei codici per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro:

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i non soggetti INAIL. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

In abbinamento con i codici di sgravio:

QUADRO D**L180**

Per l'esposizione del beneficio dell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Q.

L600

Per l'esposizione del recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8T.

L601

Per l'esposizione del recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore). Richiede la presenza del codice di autorizzazione 8T.

INCENTIVO PER IL REIMPIEGO DEI DIRIGENTI

Fonti: Legge 28.11.1996, n. 608; Legge 7.8.1997, n. 266, art. 20; D.L. 1.10.1996, n. 511, art. 10. Circolare n. 2 del 8.1.1997, n. 159 del 17.7.1997, n. 218 del 6.11.1997. Circolare INPDAI D.C.P. 02/XII/2 del 12.2002. Messaggio n. 23786 del 24.6.2005

Il beneficio è destinato alle imprese e consorzi di imprese con meno di 250 dipendenti che assumono, anche con contratto a termine, personale con qualifica di dirigente privo di occupazione. Consiste nell'erogazione a favore delle imprese di un contributo pari al 50% della contribuzione complessivamente dovuta agli enti previdenziali, per un massimo di 12 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è alternativo ad ogni altra riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio ecc. ed è limitato alle sole contribuzioni dovute agli enti previdenziali, con esclusione delle aliquote riscosse dagli stessi ma destinate ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc. (attualmente resta escluso dalla riduzione solo il contributo 0,30% ex art. 25 legge 845/1978 e successive modifiche). Il beneficio spetta anche sul contributo aggiuntivo (pari all'1% interamente a carico del lavoratore) dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **4X**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

392

Per esporre i dati di dirigenti assunti a tempo pieno. Per le aziende industriali deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi complessivamente dovuti, con esclusione del contributo 0,30% ex art. 25 legge 845/1978 e successive modifiche), al netto delle riduzioni contributive.

392P

Per esporre i dati di dirigenti assunti a tempo parziale. Per le aziende industriali deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi complessivamente dovuti, con esclusione del contributo 0,30% ex art. 25 legge 845/1978 e successive modifiche), al netto delle riduzioni contributive.

992

Per esporre i dati dei dirigenti di aziende industriali assunti a tempo pieno, assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi complessivamente dovuti, con esclusione del contributo 0,30% ex art. 25 legge 845/1978 e successive modifiche), al netto delle riduzioni contributive.

992P

Per esporre i dati di dirigenti di aziende industriali assunti a tempo parziale, assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi complessivamente dovuti, con esclusione del contributo 0,30% ex art. 25 legge 845/1978 e successive modifiche), al netto delle riduzioni contributive.

Lavoratori con retribuzione superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile

Fonti: Messaggio n. 23786 del 24.6.2005.

Per i dirigenti assunti con incentivo al reimpiego il contributo deve essere esposto separatamente dagli altri lavoratori in quanto il versamento deve essere effettuato al netto della quota agevolata (ridotto quindi nella misura dello 0,50%), utilizzando il codice:

QUADRO B-C

M95R

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dello 0,50%. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto (0,50%), tralasciando le giornate.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

392

Per esporre i dati di dirigenti assunti a tempo pieno. Per le aziende industriali deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

392P

Per esporre i dati di dirigenti assunti a tempo parziale. Per le aziende industriali deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

992

Per esporre i dati dei dirigenti di aziende industriali assunti a tempo pieno, assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

992P

Per esporre i dati di dirigenti di aziende industriali assunti a tempo parziale, assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

In abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

R410

Per esporre il recupero del 50% dei contributi complessivamente dovuti, con esclusione del contributo 0,30% ex art. 25 legge 845/1978 e successive modifiche.

Lavoratori con retribuzione superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile

Fonti: Messaggio n. 23786 del 24.6.2005.

Per i dirigenti assunti con incentivo al reimpiego il contributo deve essere esposto separatamente dagli altri lavoratori in quanto il versamento deve essere effettuato al netto della quota agevolata (ridotto quindi nella misura dello 0,50%), utilizzando il codice:

QUADRO B-C

M95R

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dello 0,50%. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto (0,50%), tralasciando le giornate.

APPRENDISTI QUALIFICATI E LAVORATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI QUALIFICA

Fonti: Legge 19.1.1955, n. 25; Legge 28.2.1987, n. 56; Legge 28.11.1996, n. 608, Legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 188 del 10.7.1987

I datori di lavoro che abbiano instaurato rapporti di apprendistato, trasformati in rapporti a tempo indeterminato, per la durata di 12 mesi dalla data di trasformazione, continuano a versare i contributi nella misura prevista per gli apprendisti (legge 28.2.1987, n. 56, art. 21, comma 6). I datori di lavoro che assumono lavoratori, fino a 32 anni di età, che siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un Istituto professionale, o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 845/1978, beneficiano, per la durata di sei mesi dalla data di assunzione, del versamento dei contributi in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Il beneficio spetta per la stessa durata anche al lavoratore, il quale, per la parte a proprio carico, è tenuto al versamento del contributo pari a quello previsto per i lavoratori apprendisti (legge 28.2.1987, n. 56, art. 22). Per i dipendenti di aziende rientranti nella disciplina della CIGS, è altresì dovuto il contributo dello 0,30% a carico del lavoratore. I dati dei lavoratori interessati, sia neoassunti che apprendisti qualificati, devono essere esposti con i codici che seguono:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

W

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno e degli apprendisti qualificati operai. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore (aliquota percentuale prevista per il lavoratore apprendista, maggiorata dello 0,30% per i dipendenti da aziende soggette alla CIGS).

WOOP

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale e degli apprendisti qualificati operai. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore (aliquota percentuale prevista per il lavoratore apprendista, maggiorata dello 0,30% per i dipendenti da aziende soggette alla CIGS).

R

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno e degli apprendisti qualificati impiegati. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore (aliquota percentuale prevista per il lavoratore apprendista, maggiorata dello 0,30% per i dipendenti da aziende soggette alla CIGS).

ROOP

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale e degli apprendisti qualificati impiegati. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore (aliquota percentuale prevista per il lavoratore apprendista, maggiorata dello 0,30% per i dipendenti da aziende soggette alla CIGS).

I codici precedenti, non richiedono codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con i codici per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro.

S141

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

S151

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i non soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

S161

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro artigiano. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.



Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

W

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno e degli apprendisti qualificati operai. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

WOOP

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale e degli apprendisti qualificati operai. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

R

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno e degli apprendisti qualificati impiegati. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

ROOP

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale e degli apprendisti qualificati impiegati. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti, non richiedono codici di autorizzazione e devono essere utilizzati in abbinamento con i codici per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro.

S141

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

S151

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti per i non soggetti INAIL. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

S161

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro artigiano. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L156

Per esporre il recupero dei contributi a carico del datore di lavoro, nonché la quota a carico del lavoratore che eccede rispetto a quella di un dipendente apprendista.

PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

Fonti: Legge 451/1994, art. 15; Legge 448/1998. Circolare n. 13 del 27.1.1999, n. 126 del 8.6.1999, n. 60 del 7.3.2000, n. 111 del 8.6.2000, n. 51 del 6.3.2001, n. 10 del 22.1.2003, n. 11 del 22.1.2004

I piani di inserimento professionale (P.I.P.) sono finalizzati a fornire una professionalità ai giovani disoccupati, mediante esperienze formative e lavorative presso le aziende, per facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro. L'attivazione dei P.I.P. non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ed il lavoratore mantiene l'iscrizione nelle liste del collocamento. La legge 388/2000, art. 78 comma 16, ha disposto che i piani già avviati alla data del 30 giugno 2001 possano concludersi entro il termine previsto dai piani stessi. L'art. 41, comma 6 della legge 27.12.2002, n. 289 ha previsto la prosecuzione dei piani nei limiti delle disponibilità finanziarie prestabilite. I P.I.P. possono essere attivati per i giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni (elevata a 35 per i disoccupati iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da oltre 24 mesi). I P.I.P. possono essere attivati anche da datori di lavoro non aventi personale dipendente, in tal caso è necessario aprire una posizione contributiva, contrassegnata dal codice di autorizzazione **9M**, per l'esposizione del beneficio connesso. Ai datori di lavoro già in possesso di posizione contributiva viene attribuito il codice di autorizzazione **9L**.

GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO

Per il recupero del beneficio loro spettante, i datori di lavoro utilizzano i codici:

QUADRO D

R770

Per esporre l'importo dell'indennità di base per i contratti aventi una durata di 12 mesi con 80 ore di impiego mensile.

R780

Per esporre l'importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio, per i contratti aventi una durata di 12 mesi con 80 ore di impiego mensile.

R771

Per esporre l'importo dell'indennità di base per i contratti con concentrazione delle attività in un periodo complessivamente non superiore a sei mesi.

R781

Per esporre l'importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio, per i contratti con concentrazione delle attività in un periodo complessivamente non superiore a sei mesi.

I codici di esposizione del beneficio spettante, devono essere utilizzati in abbinamento con i seguenti codici:

QUADRO B-C

P999

Per esporre il numero dei giovani neoinserti, compilando solo la casella del numero dei dipendenti. Il numero dei soggetti inseriti non deve essere indicato tra i dipendenti da esporre nel quadro A e non concorre a determinare la forza aziendale.

P888

Per esporre il numero dei giovani neoinserti con concentrazione di orario, compilando solo la casella del numero dei dipendenti. Il numero dei soggetti inseriti non deve essere indicato tra i dipendenti da esporre nel quadro A e non concorre a determinare la forza aziendale.

DATORI DI LAVORO CHE HANNO ATTIVATO P.I.P. CON GIOVANI RESIDENTI IN SICILIA.

La Regione Sicilia ha elevato a 100 le ore di impegno mensile nei P.I.P. per i giovani residenti in Regione. L'onere derivante dall'aumento delle ore di impiego è interamente a carico dell'Ente Regione. Per il recupero dei benefici loro spettanti, i datori di lavoro utilizzano i codici:

QUADRO D

R772

Per esporre l'importo dell'indennità di base per i contratti aventi una durata di 12 mesi, con 100 ore di impiego mensile.



R782

Per esporre l'importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio, per i contratti aventi una durata di 12 mesi con 100 ore di impiego mensile.

R773

Per esporre l'importo dell'indennità di base per i contratti con concentrazione delle attività in un periodo complessivamente non superiore a sei mesi.

R783

Per esporre l'importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio, per i contratti con concentrazione delle attività in un periodo complessivamente non superiore a sei mesi.

I codici di esposizione del beneficio spettante, devono essere utilizzati in abbinamento con i seguenti codici:

QUADRO B-C**P999**

Per esporre il numero dei giovani neoinserti, compilando solo la casella del numero dei dipendenti. Il numero dei soggetti inseriti non deve essere indicato tra i dipendenti da esporre nel quadro A e non concorre a determinare la forza aziendale.

P888

Per esporre il numero dei giovani neoinserti con concentrazione di orario, compilando solo la casella del numero dei dipendenti. Il numero dei soggetti inseriti non deve essere indicato tra i dipendenti da esporre nel quadro A e non concorre a determinare la forza aziendale.

ASSUNZIONE LAVORATORI IMPEGNATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)

D.Lgs. 1.12.1997, n. 468 art. 12, D.M. 21.5.98, Legge 17.5.1999, n. 144. D.Lgs. 28.2.2000, n. 81. Circolare n. 93 del 21.4.1999, n. 166 del 6.8.1999, n. 188 del 15.11.2000, n. 62 del 14.3.2001, n. 99 del 9.5.2001, n. 173 del 18.9.2001, Messaggio 2001/0023/000161, Circolare n. 176 del 4.12.2002

DISCIPLINA PREVISTA DAL D.LGS. 28.2.2000, N. 81 (DAL 22.4.2000)

Ai datori di lavoro privati, comprese le cooperative e gli enti pubblici economici, che assumono lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili spetta un contributo pari a € 9.296,22 (Lire 18.000.000).

Per l'accesso al beneficio la stabilizzazione deve riguardare:

- lavoratori con almeno 12 mesi di impegno nel progetto entro il 31.12.1997;
- ovvero già impegnati al 31.12.1997 che completavano i 12 mesi entro il 31.12.1998;
- lavoratori che raggiungevano 12 mesi di impegno tra il 1.1.1998 e il 31.12.1999.

In caso di assunzione part time, con orario pari o superiore a 30 ore settimanali, il beneficio spetta per intero, diversamente, deve essere proporzionalmente ridotto in rapporto alle ore costituenti l'orario a tempo pieno. Il calcolo orario medio settimanale del part time deve essere effettuato su base annua. Il beneficio è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato, purché avvenga la trasformazione a tempo indeterminato secondo le procedure previste. In tal caso, poiché il beneficio spetta a partire dalla data di assunzione a tempo determinato, al momento della trasformazione del rapporto, le aziende beneficeranno contemporaneamente delle prime due rate, mentre la terza sarà fruita alla scadenza prevista. L'incentivo è erogato in tre rate annuali in corrispondenza del 1°, 13° e 25° mese dall'assunzione a condizione che alle scadenze fissate il lavoratore sia ancora in forza. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **9K**. Alle cooperative che associano lavoratori impegnati nei LSU viene attribuito anche il codice di autorizzazione **9Z**. Il beneficio spettante deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

L992

Per esporre l'importo della rata annuale, in corrispondenza del 1°, 13° e 25° mese dall'assunzione.

In abbinamento con il codice L992 deve essere utilizzato il codice:

QUADRO B-C

LS01

Per esporre il numero dei dipendenti assunti, precedentemente impegnati nei LSU. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il numero dei dipendenti, omettendo le giornate, le retribuzioni e i contributi. Il codice deve essere utilizzato per tutto il periodo di spettanza dei benefici.

INSERIMENTO DEGLI LSU IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, il decreto legislativo 81/2000 ha previsto di agevolare la realizzazione di attività formative, per un periodo massimo di 6 mesi, con contemporanea erogazione dell'assegno. Lo svolgimento dell'attività formativa deve essere di 20 ore settimanali, per non più di otto ore giornaliere. In caso di assunzione immediata e tempo pieno e indeterminato, l'assegno LSU, che sarebbe spettato al lavoratore, è concesso al datore di lavoro, a fronte dell'obbligo di svolgere attività formative, all'interno dell'orario contrattuale di lavoro. Negli altri casi il datore di lavoro anticipa al lavoratore l'assegno LSU e lo conguaglia con i contributi previdenziali. I dati devono essere esposti con i codici:

QUADRO D

L993

Per esporre l'importo mensilmente anticipato al lavoratore in caso di assunzione a tempo parziale ed indeterminato.

L994

Per esporre l'importo mensile a beneficio del datore di lavoro pari all'assegno mensile spettante agli LSU assunti a tempo pieno e indeterminato e avviati ad attività di formazione.

INCENTIVI ALLE AGENZIE DI PROMOZIONE DI LAVORO E DI IMPRESA

Alle agenzie di promozione e di lavoro può essere concesso, con decreto ministeriale, un contributo di € 1.549,37 (lire 3 milioni) a soggetto per le assunzioni presso altre imprese, con contratto di lavoro a tempo



indeterminato. In caso di assunzione part time, il beneficio è concesso per intero se si superano le 30 ore settimanali, mentre è proporzionalmente ridotto in caso di orario settimanale inferiore. Alle agenzie viene attribuito il codice di autorizzazione **6T**. Il beneficio concesso deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

L996

In corrispondenza del quale le agenzie espongono l'importo del beneficio.

I INCENTIVI ALLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato da parte delle aziende utilizzatrici, a seguito di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il contributo di € 9.296,22 (Lire 18.000.000) viene riconosciuto alle aziende utilizzatrici. Alle aziende fornitrici spetta il contributo pari a € 1.549,37 (lire 3 milioni) già previsto per le agenzie di promozione del lavoro e di impresa. I datori di lavoro che assumono, per il recupero del beneficio utilizzano le modalità di carattere generale, mentre le agenzie di lavoro interinali utilizzano il codice:

QUADRO D

L995

In corrispondenza del quale le agenzie espongono l'importo del beneficio.

INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA REGIONE SICILIA

Fonti: Legge Regione Sicilia 7.8.1997, n. 30. Messaggio n. 20844 del 22.5.1998

L'art. 2 della legge regionale n. 30/1997 prevede l'erogazione di incentivi aggiuntivi a quelli disposti dalla legislazione nazionale, pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro. Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, per un periodo di tempo successivo a quello previsto dalla legislazione nazionale per una durata massima complessiva di 72 mesi dalla data di assunzione.

La durata massima del beneficio è pari a:

- Apprendisti qualificati: per un periodo che va dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti disoccupati, Soggetti appartenenti a categorie protette e Persone svantaggiate: per un periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti con CFL trasformato a tempo indeterminato: per un periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti disoccupati da almeno 24 mesi: per un periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti in CIGS da almeno 24 mesi: per un periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti iscritti nelle liste di mobilità: per un periodo che va dal 19° al 72° mese dalla data di assunzione;
- Soggetti con contratto part-time a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato: per un periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di trasformazione.

Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **9B**. I dati dei lavoratori interessati devono essere esposti secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori. Le agevolazioni spettanti ai datori di lavoro devono essere indicate con i codici seguenti:

QUADRO D

V201

Per esporre lo sgravio spettante per gli apprendisti qualificati.

V202

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti disoccupati, quelli appartenenti a categorie protette e le persone svantaggiate.

V203

Per esporre lo sgravio spettante per i lavoratori con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato.

V204

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti disoccupati da almeno 24 mesi.

V205

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti in CIGS da almeno 24 mesi.

V206

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

V207

Per esporre lo sgravio spettante per la trasformazione con contratti a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo determinato.

AZIENDE ACCENTRANTI

Le aziende che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sede dell'INPS collocata al di fuori della Regione Sicilia, non possono effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici previsti dalla Regione sulla posizione accentrante. Possono scegliere se utilizzare un'unica posizione per il versamento dei contributi dei lavoratori operanti in Sicilia e per l'esposizione dei benefici spettanti, oppure di mantenere l'accentramento e chiedere l'apertura di una apposita posizione per l'esposizione dello sgravio. In questo ultimo caso la posizione contributiva sarà contraddistinta dai codici di autorizzazione **9B** e **OD**.

INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA REGIONE SARDEGNA

Fonti: Legge Regione Sardegna 36/1998. Circolare n. 118 del 21.6.2000, Messaggio DCEC n. 69 del 13.6.2003

L'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 36/1998 prevede, per un periodo di tempo successivo a quello eventualmente previsto dalla vigente normativa nazionale, l'erogazione di incentivi sotto forma di sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- Apprendisti qualificati (art. 1, comma 1, lett. a);
- Soggetti disoccupati e inoccupati che non fruiscono dei benefici della legge n. 223/1991 (art. 1, comma 1, lett. b);
- Soggetti appartenenti a categorie protette (art. 1, comma 1, lett. c);
- Soggetti assunti a tempo indeterminato a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento (art. 1, comma 1, lett. d);
- Soggetti in CIGS da almeno 24 mesi (art. 1, comma 1 lett. f);
- Soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (art. 1, comma 1, lett. g);
- Soggetti iscritti nelle liste di mobilità (art. 1, comma 1, lett. h).

Gli stessi benefici sono concessi anche per:

- Trasformazioni con contratti a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro anche a tempo parziale (art. 1, comma 1, lett. e);
- Assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori a tempo parziale e trasformazioni con contratti a tempo indeterminato di contratti già instaurati a tempo determinato (art. 1, comma 1, lett. i);
- Assunzioni a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico (art. 1, comma 1, lett. l).

I datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni contributive sono indicati dall'art. 2 della legge stessa e cioè:

- Imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione Sarda ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
- Lavoratori autonomi datori di lavoro, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
- Organizzazioni di utilità sociale non aventi finalità di lucro.

MISURA E DURATA DEL BENEFICIO

Per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed i), i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella seguente misura

- 100% per i primi tre anni;
- 80% per il quarto anno;
- 60% per il quinto anno.

Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al 100% per l'intero periodo di occupazione;

Per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e h), i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella seguente misura:

- 100% per il primo anno;
- 80% per il secondo anno;
- 60% per il terzo anno;
- 40% per il quarto anno.

Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione e lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 36/1998, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del 100% e del 80% rispettivamente per il primo e il secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 36/1998. I datori di lavoro sono contrassegnati dal codice di autorizzazione **9Q**.

AZIENDE ACCENTRANTI

Le aziende che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sede dell'INPS collocata al di fuori della Regione Sardegna, non possono effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici previsti dalla Regione sulla posizione accentrante. Possono scegliere se utilizzare un'unica posizione per il versamento dei contributi dei lavoratori operanti in Sardegna e per l'esposizione dei benefici, oppure di mantenere l'accentramento e chiedere l'apertura di una apposita posizione per l'esposizione dello sgravio. In questo ultimo caso la posizione contributiva sarà contraddistinta dai codici di autorizzazione **9Q** e **0D**.

ESPOSIZIONE DEI DATI

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori interessati al beneficio, come per la generalità dei dipendenti. Lo sgravio spettante deve essere esposto con i codici:

QUADRO D

S301

Per esporre lo sgravio spettante per gli apprendisti qualificati (art. 1, comma 1, lett. a).

S302

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti disoccupati e inoccupati che non fruiscono dei benefici della legge n 223/1991 (art. 1, comma 1, lett. b).

S303

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti appartenenti a categorie protette (art. 1, comma 1, lett. c).

S304

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti assunti a tempo indeterminato a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento (art. 1, comma 1, lett. d).

S305

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti in CIGS da almeno 24 mesi (art. 1, comma 1 lett. f).

S306

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (art. 1, comma 1, lett. g).

S307

Per esporre lo sgravio spettante per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità (art. 1, comma 1, lett. h).

S308

Per esporre lo sgravio spettante per la trasformazione con contratti a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche a tempo parziale (art. 1, comma 1, lett. e).

S309

Per esporre lo sgravio spettante per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori a tempo parziale e trasformazioni con contratti a tempo indeterminato di contratti già instaurati a tempo determinato (art. 1, c. 1, lett. i).

S310

Per esporre lo sgravio spettante per le assunzioni a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico (art. 1, comma 1, lett. l).

ASSUNZIONE LAVORATORI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITA'

Fonti: Legge 8.3.2000, n. 53, art. 10; D.Lgs. 151/2001, art. 4. Circolare n. 117 del 20.6.2000, Messaggio n. 128 del 26.6.2000, n. 28 del 14.2.2001, n. 93 del 31.5.2001, n. 136 del 10.7.2001.

Ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato, in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità, spetta uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi a proprio carico (legge 53/2000, art. 10 comma 2, D.Lgs. 151/2001, art. 4). Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. L'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. I benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. In sostituzione del lavoratore in maternità possono essere assunti anche più lavoratori a tempo parziale purché la somma dell'orario di lavoro sia pari o inferiore a quello del lavoratore sostituito. In caso di superamento il beneficio non spetta neppure in misura parziale (messaggio n. 28 del 14.2.2001). Possono beneficiare dello sgravio contributivo le aziende con meno di venti dipendenti. I datori di lavoro aventi diritto allo sgravio sono contraddistinti dal codice di autorizzazione **9R**. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori per i quali spettano i benefici, i datori di lavoro utilizzano i codici che seguono:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

182

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

082

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

282

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Y82

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

182

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

082

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

282

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y82

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Il beneficio spettante deve essere esposto con il codice di sgravio:



QUADRO D

L222

Per il recupero del beneficio pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

SOSTITUZIONE LAVORATORI IN MATERNITÀ CON LAVORATORI INTERINALI

Fonti: Circolare n. 136 del 10.7.2001.

Il datore di lavoro può utilizzare lavoratori interinali per sostituire i lavoratori in congedo per maternità. In tal caso il beneficio spettante, riconosciuto all'impresa utilizzatrice, viene recuperato dalle somme dovute all'impresa fornitrice. Per il controllo del requisito occupazionale occorre fare riferimento alla forza dell'impresa utilizzatrice e non dell'impresa fornitrice. Per l'accesso al beneficio le imprese fornitrici devono autocertificare che:

- L'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratori che nell'azienda utilizzatrice siano in astensione per maternità;
- La forza occupazionale dell'azienda utilizzatrice sia inferiore alle 20 unità.

I dati dei lavoratori interinali forniti in sostituzione di lavoratori in maternità, devono essere esposti dall'impresa fornitrice (vedi "Imprese fornitrici di lavoro interinale").

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO PARZIALE

Fonti: D.Lgs 25.2.2000, n. 61.; Decreto Interministeriale 12.4.2000. D.Lgs 10.9.2003, n. 276, art. 46. Circolare Ministero del lavoro n. 9 del 18.3.2004.

I lavoratori a tempo parziale si indicano con i codici seguenti che, combinati con i codici tipo contribuzione, configurano lavoratori aventi caratteristiche contributive particolari. Questi ultimi sono citati più diffusamente nel corpo del testo, durante la trattazione dei benefici contributivi. In luogo delle giornate retribuite, per i lavoratori in oggetto devono essere indicate le ore. Qualora nel corso del mese il lavoratore sia stato occupato per frazioni di ora, ai fini della determinazione delle ore da indicare, le frazioni di ora si sommano trascurando la parte decimale finale risultante. A titolo di esempio si supponga che il lavoratore nel corso del mese abbia lavorato complessivamente per un numero di ore pari 76 ore e 30 minuti. Il valore da indicare nel campo relativo alle ore lavorate è pari a 76, con troncamento delle frazioni di ora.

QUADRO B-C

O

Per indicare i lavoratori con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

Y

Per indicare i lavoratori con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

300P

Per indicare i lavoratori con qualifica di dirigente. Per le aziende industriali deve essere usato per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

700P

Per indicare i lavoratori con qualifica di equiparato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

800P

Per indicare i lavoratori con qualifica di viaggiatore e piazzista. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

900P

Per indicare i lavoratori con qualifica di dirigente di aziende industriali assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

INCENTIVI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI

Fonti: Legge 12.3.1999, n. 68. Circolare n. 203 del 19.11.2001, Messaggio n. 151 del 17.12.2003

I datori di lavoro privati, le cooperative sociali svolgenti attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 68/1999, hanno diritto ad un beneficio contributivo per l'inserimento lavorativo dei disabili. Il beneficio consiste:

- nella fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni); la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni;
- nella fiscalizzazione, per la durata massima di cinque anni, nella misura del 50% dei contributi relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel punto precedente.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni nel limite dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro (Messaggio n. 151 del 17.12.2003). La riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota relativa al lavoratore è interamente dovuta. La concessione dei benefici, la cui competenza è demandata ai servizi per l'impiego, è subordinata alla stipula di una convenzione con il servizio stesso. Le aziende autorizzate al conguaglio dei benefici sono contrassegnate dal codice di autorizzazione **2Y**. Benché siano stati previsti codici per tutte le Regioni, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano, non tutti i codici sono utilizzabili. Infatti possono accedere al conguaglio solamente le aziende autorizzate ai benefici da Regioni e/o province autonome che hanno stipulato con l'INPS l'apposita convenzione. Nelle Regioni che erogano direttamente i benefici senza avvalersi della convenzione, i codici di seguito esposti non sono attivati. Le Regioni che hanno sottoscritto l'intesa sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

I datori di lavoro che accentrano gli adempimenti contributivi, autorizzati al beneficio in una o più Regioni, possono effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici sulla posizione accentrante, utilizzando i codici relativi alla Regione concedente il beneficio.

MODALITÀ DI CALCOLO E DI ESPOSIZIONE DEI BENEFICI

I datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori disabili separatamente dagli altri lavoratori. A tal fine utilizzano i codici seguenti:

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'ESONERO TOTALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

QUADRO B-C

166

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

066

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

266

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

Y66

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.



666

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di lavoratore a domicilio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

666P

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di lavoratore a domicilio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

366

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

366P

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'ESONERO DEL 50% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

QUADRO B-C

167

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

067

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

267

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi al netto delle riduzioni contributive.

Y67

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

667

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di lavoratore a domicilio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

667P

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di lavoratore a domicilio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

367

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo pieno con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

367P

Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale con qualifica di dirigente. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

ESPOSIZIONE DEL BENEFICIO

Per l'esposizione degli importi da conguagliare i datori di lavoro devono osservare le seguenti modalità: per ciascuna Regione o provincia autonoma concedente il beneficio, calcolano l'importo complessivo del beneficio spettante per il mese corrente, relativamente a tutti i lavoratori disabili (sia quelli per i quali spetta il 100%, esposti nel quadro B-C con il CTC "66", sia quelli per i quali spetta il 50%, esposti nel quadro B-C con il CTC "67") ed espongono il relativo importo con il codice corrispondente alla Regione che ha concesso il beneficio.



QUADRO D

Codice	Regione	Codice	Regione/Provincia autonoma
H401	Disabili Regione ABRUZZO	H412	Disabili Regione PIEMONTE
H402	Disabili Regione BASILICATA	H413	Disabili Regione PUGLIA
H403	Disabili Regione CALABRIA	H414	Disabili Regione SARDEGNA
H404	Disabili Regione CAMPANIA	H415	Disabili Regione SICILIA
H405	Disabili Regione EMILIA ROMAGNA	H416	Disabili Regione TOSCANA
H406	Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA	H417	Disabili Regione UMBRIA
H407	Disabili Regione LAZIO	H418	Disabili Regione VALLE D'AOSTA
H408	Disabili Regione LIGURIA	H419	Disabili Regione VENETO
H409	Disabili Regione LOMBARDIA	H420	Disabili Provincia Autonoma TRENTO
H410	Disabili Regione MARCHE	H421	Disabili Provincia Autonoma BOLZANO
H411	Disabili Regione MOLISE		

REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

I datori di lavoro ammessi ai benefici contributivi in Regioni che hanno deciso di avvalersi del sistema del conguaglio sul mod. DM10/2 anche per importi riguardanti periodi antecedenti la stipula dell'intesa, possono recuperare le somme arretrate utilizzando la prima denuncia contributiva successiva alla sottoscrizione dell'intesa. Dette somme sono da esporre utilizzando i codici seguenti:

QUADRO D

Codice	Arretrati – Regione	Codice	Arretrati - Regione / Provincia autonoma
H431	Disabili Regione ABRUZZO	H442	Disabili Regione PIEMONTE
H432	Disabili Regione BASILICATA	H443	Disabili Regione PUGLIA
H433	Disabili Regione CALABRIA	H444	Disabili Regione SARDEGNA
H434	Disabili Regione CAMPANIA	H445	Disabili Regione SICILIA
H435	Disabili Regione EMILIA ROMAGNA	H446	Disabili Regione TOSCANA
H436	Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA	H447	Disabili Regione UMBRIA
H437	Disabili Regione LAZIO	H448	Disabili Regione VALLE D'AOSTA
H438	Disabili Regione LIGURIA	H449	Disabili Regione VENETO
H439	Disabili Regione LOMBARDIA	H450	Disabili Provincia Autonoma TRENTO
H440	Disabili Regione MARCHE	H451	Disabili Provincia Autonoma BOLZANO
H441	Disabili Regione MOLISE		

COMPATIBILITÀ CON ALTRI BENEFICI

Fonti: Messaggio n. 33491 del 19.10.2004

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni nel limite dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro. Le modalità di seguito descritte devono essere utilizzate esclusivamente per il periodo nel quale sono concomitanti i due benefici. Al termine del contratto di assunzione agevolata e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le norme di carattere generale, vale a dire con il CTC "66" o "67" ed il codice di sgravio previsto per la regione di appartenenza. La quota di beneficio riconosciuta deve essere esposta con i codici della serie "H" appropriati in relazione alla regione che ha concesso il beneficio. In aggiunta a tali codici, in concomitanza di altra agevolazione, i dati dei lavoratori disabili devono essere esposti con i codici riportati nella tabella che segue, in corrispondenza dei quali devono essere compilate solo le caselle "n. dipendenti" e "retribuzioni".

Codici per l'esposizione del beneficio base	Agevolazione del 50%		Agevolazione del 100%	
	Quota di beneficio riconoscibile ex lege 68/1999	Codice	Quota di beneficio riconoscibile ex lege 68/1999	Codice
<i>Disabili in CFL con riduzione del 25%</i>				
CTC "56"	Intero	D150 Operai D250 Impiegati	75%	D175 Operai D275 Impiegati
<i>Disabili in CFL con riduzione del 40%</i>				
CTC "57"	Intero	D150 Operai D250 Impiegati	60%	D160 Operai D260 Impiegati
<i>Disabili in CFL con riduzione del 50%</i>				
CTC "54"	Intero	D150 Operai D250 Impiegati	50%	D150 Operai D250 Impiegati
<i>Disabili in CFL con riduzione del 100%</i>				
CTC "53"	50% della marca	D450 Operai D450 Impiegati	Intera marca	D400 Operai D400 Impiegati
<i>Disabili con contratto di inserimento con riduzione del 25%</i>				
Codice sgravio = 1 (3° carattere del codice)	Intero	D150 Operai D250 Impiegati	75%	D175 Operai D275 Impiegati
<i>Disabili con contratto di inserimento con riduzione del 40%</i>				
Codice sgravio = 2 (3° carattere del codice)	Intero	D150 Operai D250 Impiegati	60%	D160 Operai D260 Impiegati
<i>Disabili con contratto di inserimento con riduzione del 50%</i>				
Codice sgravio = 3 (3° carattere del codice)	Intero	D150 Operai D250 Impiegati	50%	D150 Operai D250 Impiegati
<i>Disabili con contratto di inserimento con riduzione del 100%</i>				
Codice sgravio = 4 (3° carattere del codice)	50% della marca	D450 Operai D450 Impiegati	Intera marca	D400 Operai D400 Impiegati
<i>Disabili con rapporto di apprendistato</i>				
Rigo 20 e/o 21	50% della marca	D450 Operai D450 Impiegati	Intera marca	D400 Operai D400 Impiegati
<i>Disabili con agevolazione ex art. 8, c. 9, legge n. 407/1990 pari al 50%</i>				
CTC "58"	Intero	D150 Operai D250 Impiegati	50%	D150 Operai D250 Impiegati
<i>Disabili con agevolazione ex art. 8, c. 9, legge n. 407/1990 pari al 100%</i>				
CTC "59"	Nessuna	-	Nessuna	-
<i>Disabili con agevolazione legge n. 223/1991</i>				
CTC "75"	50% della marca	D450 Operai D450 Impiegati	Intera marca	D400 Operai D400 Impiegati

BENEFICI PER L'IMPIEGO DI PERSONE DETENUTE O INTERNATE

Fonti: Legge 22.6.2000, n. 193. D.M. 9.11.2001. Circolare n. 134 del 25.7.2002.

Alle cooperative sociali e aziende pubbliche e private che organizzando attività produttive o di servizio all'interno degli Istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate, è riconosciuto uno sgravio sui contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore). Per gli anni 2000, 2001 e 2002 il beneficio è fissato in misura pari all'80%. Il Ministero del lavoro, attualmente, non ha emanato ulteriori decreti relativi agli anni successivi, tuttavia i datori di lavoro possono continuare a beneficiare dello sgravio anche per le assunzioni successive al 2002, nella misura già prevista, salvo conguaglio nel caso in cui il Decreto Ministeriale stabilisse una misura diversa (Circolare n. 11 del 22.1.2004). Alle cooperative sociali il beneficio è riconosciuto per i soggetti impegnati sia all'interno che all'esterno degli Istituti penitenziari. Per le aziende pubbliche e private è riconosciuto limitatamente ai soggetti impegnati in attività lavorative all'interno degli Istituti penitenziari. In entrambi i casi lo sgravio spetta per ulteriori sei mesi dal termine dello stato di detenzione. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4V**. I dati dei lavoratori devono essere esposti con i codici che seguono.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

179

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di operaio assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (80% dei contributi complessivamente dovuti), al netto delle riduzioni contributive.

079

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di operaio assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (80% dei contributi complessivamente dovuti), al netto delle riduzioni contributive.

279

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di impiegato assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (80% dei contributi complessivamente dovuti), al netto delle riduzioni contributive.

Y79

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di impiegato assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (80% dei contributi complessivamente dovuti), al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

179

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di operaio assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

079

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di operaio assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

279

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di impiegato assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y79

Per indicare i dati dei lavoratori con qualifica di impiegato assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D**L240**

Per il recupero dell'80% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore).

ENTI PUBBLICI CREDITIZI TRASFORMATI IN S.P.A.

Fonti: Decreto Legislativo 357/1990. Circolare n. 6 del 8.1.1991, n. 139 del 10.7.1996.

I dati dei lavoratori devono essere esposti separando i contributi pensionistici da quelli dovuti per le altre assicurazioni. Per l'esposizione dei contributi diversi da quelli pensionistici gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. devono osservare le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro, per le quali si rimanda alle disposizioni di carattere generale previste in relazione alla tipologia di assunzione ed alla qualifica del lavoratore. I contributi pensionistici devono essere esposti separatamente con i codici che seguono in relazione alla qualifica ed alla tipologia di assunzione del lavoratore.

QUADRO B-C

B000

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota dovuta alla gestione contabile separata.

B00P

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto alla gestione contabile separata per i lavoratori occupati a tempo parziale per i quali non spettano benefici contributivi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota dovuta alla gestione contabile separata.

B300

Per esporre il versamento del contributo IVS dovuto per i Dirigenti iscritti alla gestione contabile separata. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota dovuta alla gestione contabile separata.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO (LEGGE 863/1984, ART. 3)

Fonti: Legge 863/1984, Decreto Legislativo 357/1990, Legge 407/1990, art. 8 comma 2. Circolare n. 6 del 8.1.1991.

Per i contratti di formazione lavoro stipulati dagli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. operanti nel Mezzogiorno, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti, per un massimo di 24 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla decisione della Commissione U.E. 11.5.1999. Per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori in questione, dovranno essere utilizzati esclusivamente i codici appresso indicati, utili ad evidenziare quanto versato alla gestione contabile separata a titolo di contribuzione IVS.

QUADRO B-C

B530

Per l'esposizione della contribuzione pensionistica dovuta alla gestione contabile separata. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota IVS a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata, del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

S140

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro relativo alle contribuzioni minori per gli iscritti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alle altre quote diverse da quella pensionistica.

Fonti: Art. 15 legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 174 del 31.7.1997

Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) in caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un contratto di formazione lavoro stipulato per 24 mesi, la riduzione contributiva prevista continua a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (Circolare n. 174 del 31.7.1997). Tale beneficio aggiuntivo spetta a condizione che al momento della trasformazione si realizzi un incremento netto della occupazione (Circolare n. 85 del 9.4.2001). Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4Y**. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori si utilizzano solo i codici seguenti, necessari per il versamento della sola contribuzione pensionistica dovuta alla gestione contabile separata.

QUADRO B-C

B460

Per l'esposizione dei dati dei dipendenti con contratto di formazione lavoro a tempo pieno, trasformato a tempo indeterminato da parte di enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. del Mezzogiorno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota IVS a carico del dipendente. In abbinamento con i codici **B150** e **S140**.

B46P

Per l'esposizione dei dati dei dipendenti con contratto di formazione lavoro a tempo parziale, trasformati a tempo indeterminato da parte di enti creditizi del Mezzogiorno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile ed i contributi calcolati sulla sola aliquota IVS a carico del dipendente. In abbinamento con i codici **B150** e **S140**.

IMPRESE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI AD ALTA DISOCCUPAZIONE (LEGGE 407/1990, ART. 8, COMMA 2)

Fonti: Legge 407/1990, art. 8 comma 2. Circolari n. 55 del 5.3.1990, n. 261 del 7.12.1990 e n. 25 del 31.1.1991.

Interessa enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. operanti in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione attiva in età lavorativa residente è superiore alla media nazionale. Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un massimo di 24 mesi, della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I datori di lavoro operanti in circoscrizioni per le quali il riconoscimento è avvenuto dopo la stipula del contratto e che hanno già iniziato a versare la contribuzione utilizzando il CTC "**56**", a decorrere dalla data di emanazione del decreto e fino al termine della data originaria di scadenza del contratto, esporranno i dati utilizzando i codici **B530**, **B150** e **S140**. I datori di lavoro sono contraddistinti dal codice di autorizzazione **5Y**. Per il periodo pregresso, la differenza tra quanto spettante e quanto già fruito, deve essere recuperata, nel quadro D, con i codici:

QUADRO D

L176

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione diversa da quella pensionistica, qualora l'emanazione del decreto ministeriale sia avvenuta successivamente alla stipula del contratto di formazione lavoro.

B102

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione lavoro.

IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO NORD

Fonti: Legge 407/1990, art. 8 comma 1. D.Lgs. 357/1990. Circolare n. 6 del 8.1.1991.

Agli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. spetta, per un massimo di 24 mesi, la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per l'esposizione dei contributi diversi da quelli pensionistici, i datori di lavoro osservano le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**56**" secondo le regole di carattere generale separando il contributo pensionistico dai contributi dovuti per le altre assicurazioni. Fino al periodo di paga "dicembre 2005" lo sgravio relativo ai contributi non pensionistici doveva essere esposto nel quadro D con il codice **L172**, mentre a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006" lo sgravio deve essere

operato riducendo direttamente l'aliquota. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B560

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "56". In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

C **CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DI TIPOLOGIA B**

Fonti: D.L. 17.1.1994, n. 32 art. 3, Legge 19.7.1994, n. 451. Circolari n. 41 del 9.2.1994, n. 236 del 25.11.1996, n. 88 del 7.4.1997, n. 85 del 9.4.2001. Messaggio n. 82 del 4.7.2003.

Gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono lavoratori con contratto formazione lavoro di tipologia B, per tutta la durata del contratto sono tenuti al versamento dei contributi senza operare alcuna riduzione. I benefici previsti decorrono dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, a partire dal mese in cui è avvenuta la trasformazione e per una durata pari al periodo di formazione lavoro. Nel caso in cui il rapporto si interrompa prima di un periodo pari a quello di durata del contratto di formazione, la riduzione contributiva spetta solo per i mesi di durata del rapporto trasformato, con perdita del beneficio per i restanti mesi. Lo sgravio superiore al 25% è condizionato al rispetto dei criteri dettati dall'U.E.. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **8R**. I dati dei lavoratori con contratto trasformato devono essere esposti con i codici che seguono.

V **VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NELLA MISURA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI**

Le modalità di determinazione dello sgravio che non è calcolato sulle retribuzioni correnti ma sulle retribuzioni del corrispondente mese di formazione lavoro, non consentono l'abolizione del codice di sgravio (L191) nel quadro D. Pertanto per i CFL di tipo B restano confermate le modalità di esposizione già note. Per quanto attiene invece la riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e l'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005, i datori di lavoro devono comunque riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto delle riduzioni contributive.

QUADRO B-C

115

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

O15

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

215

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

Y15

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

B55

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "15" con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

B55P

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "15" con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del beneficio complessivamente spettante al datore di lavoro (contributi pensionistici e non pensionistici). Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro, detratti i contributi in misura fissa ed eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione.

RIDUZIONE DEL 25% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Le modalità di determinazione dello sgravio che non è calcolato sulle retribuzioni correnti ma sulle retribuzioni del corrispondente mese di formazione lavoro, non consentono l'abolizione del codice di sgravio (L191) nel quadro D. Pertanto per i CFL di tipo B restano confermate le modalità di esposizione già note. Per quanto attiene invece la riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e l'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005, i datori di lavoro devono comunque riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto delle riduzioni contributive.

QUADRO B-C

139

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

O39

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

239

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

Y39

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili e i contributi dovuti nel periodo di paga in corso, calcolati al netto delle riduzioni contributive. L'aliquota è riferita alla contribuzione dovuta per le assicurazioni non pensionistiche.

B39

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "39" con contratto trasformato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

B39P

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti di cui al CTC "39" con contratto trasformato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

I codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di sgravio:

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del beneficio complessivamente spettante, pari al 25% dei contributi a carico del datore di lavoro (contributi pensionistici e non pensionistici). Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro, detratti i contributi in misura fissa ed eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)

Fonti: Legge 407/1990, art.8 comma 9; D.Lgs. 357/1990. Messaggio n. 13545 del 16.8.1993. Circolare n. 25 del 31.1.1991.

IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Agli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per la durata di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**.

Per l'esposizione dei contributi diversi da quelli pensionistici, devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**58**" secondo le norme di carattere generale, separando il contributo pensionistico dai contributi dovuti per le altre assicurazioni. Fino al periodo di paga "dicembre 2005" lo sgravio relativo ai contributi non pensionistici doveva essere esposto nel quadro D con il codice **L174**, mentre a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006" lo sgravio deve essere operato riducendo direttamente l'aliquota. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B580

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

B58P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Agli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per una durata di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. Per l'esposizione dei contributi diversi da quelli pensionistici, devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**" in abbinamento con il codice qualifica, tenendo presente che poiché lo sgravio interessa la contribuzione totale a carico del datore di lavoro, nel campo dei contributi dovuti deve essere indicato il valore "0" (zero). Il contributo pensionistico a carico del dipendente deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

B59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**" ed il codice di sgravio **L175**, separando il contributo pensionistico dai contributi dovuti per le altre assicurazioni. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

B59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

Fonti: D.Lgs. 357/1990. Messaggio n. 24576 del 22.1.1997. Circolare n. 189 del 21.8.1997.

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

Gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per una durata di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono separare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**75**" in abbinamento con il codice qualifica e il codice **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica. Poiché lo sgravio riguarda tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro, in corrispondenza del CTC "75" nel campo relativo ai contributi dovuti deve essere indicato il valore "0" (zero). Analogamente, qualora per il codice S165 l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento, sia inferiore a € 1, indicare nell'apposito campo il valore "0" (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti dalle liste di mobilità a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**75**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della

contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti dalle liste di mobilità a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

Agli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono, con contratto a termine lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, spetta, per un periodo massimo di 12 mesi, il beneficio del versamento della contribuzione a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato il beneficio prosegue per ulteriori 12 mesi. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono separare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC **"76"** in abbinamento con il codice qualifica e il codice **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica. Poiché lo sgravio riguarda tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro, in corrispondenza del CTC **"76"** nel campo relativo ai contributi dovuti deve essere indicato il valore **"0"** (zero). Analogamente, qualora per il codice **S165** l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento, sia inferiore a € 1, indicare nell'apposito campo il valore **"0"** (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B760

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a termine dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC **"76"** in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:



QUADRO B-C

B760

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a termine dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

T TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

Gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono separare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono essere osservate le ordinarie modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica e il codice **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica. Poiché lo sgravio riguarda tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro, in corrispondenza del CTC "**77**" nel campo relativo ai contributi dovuti deve essere indicato il valore "**0**" (zero). Analogamente, qualora per il codice **S165** l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento, sia inferiore a € 1, indicare nell'apposito campo il valore "**0**" (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti dalle liste di mobilità con contratto a termine trasformato a tempo indeterminato, per il versamento della contribuzione come per gli apprendisti dovuta alla gestione contabile separata. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata, del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

Se la trasformazione del contratto avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti dalle liste di mobilità con contratto a termine trasformato a tempo indeterminato, per il versamento della contribuzione come per gli apprendisti dovuta alla gestione contabile separata. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

B150

Per l'esposizione del versamento alla gestione contabile separata, del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo la quota pensionistica del contributo destinata alla gestione contabile separata.

Se la trasformazione del contratto avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI (LEGGE 68/1999)

Fonti: Messaggio n. 28643 del 15.9.2004.

Gli ex Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. che assumono soggetti disabili hanno diritto alla fiscalizzazione secondo le regole di carattere generale previste per l'assunzione di tale tipologia di lavoratori. Le aziende autorizzate al conguaglio dei benefici sono contrassegnate dal codice di autorizzazione **2Y**. I datori di lavoro che accentrano gli adempimenti contributivi, autorizzati al beneficio in una o più Regioni, possono effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici sulla posizione accentrante, utilizzando i codici relativi alla Regione concedente il beneficio. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**66**", nel caso in cui abbiano diritto alla fiscalizzazione del 100%, ovvero il CTC "**67**" nel caso di fiscalizzazione del 50%, in abbinamento con il codice di sgravio corrispondente alla Regione che ha concesso il beneficio (al riguardo si veda la scheda relativa all'assunzione dei disabili).

Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

B000

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi pensionistici calcolati per intero senza riduzioni.

La riduzione contributiva spettante (100% ovvero 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro) dovrà essere esposta nel quadro D con il codice regione appropriato, in corrispondenza del quale dovrà essere indicato l'importo della fiscalizzazione complessivamente spettante, relativa sia alle assicurazioni minori che a quelle pensionistiche.

CONGUAGLIO PENSIONI EROGATE

Gli Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a. conguagliano gli importi delle pensioni erogate con il codice:

QUADRO D

P000

Per esporre il conguaglio delle quote di pensione a carico del fondo creditizio.

V ERSAMENTO DEL CONTRIBUTO CUAF

QUADRO B-C

1T4

Per esporre il versamento del contributo CUAF dovuto per gli operai assunti a tempo pieno, relativamente ai periodi per i quali l'azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti. Il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione intera che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito nel caso avesse lavorato ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota CUAF.

2T4

Per esporre il versamento del contributo CUAF dovuto per gli impiegati assunti a tempo pieno, relativamente ai periodi per i quali l'azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti. Il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione intera che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito nel caso avesse lavorato ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota CUAF.

C ONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1%

QUADRO B-C

B980

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1%, interamente a carico del lavoratore, dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto, tralasciando le giornate.

B981

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a debito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno. In corrispondenza del codice occorre indicare il solo contributo dovuto.

QUADRO D

L981

Per esporre il recupero del contributo aggiuntivo dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a credito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno.

T RATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C

T310

Trattenuta pensionati lavoratori istituto San Paolo di Torino.

T311

Trattenuta pensionati lavoratori Cariplo.

T312

Trattenuta pensionati lavoratori Monte dei paschi di Siena.

T313

Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Torino.

T314

Trattenuta pensionati lavoratori ex Cassa di risparmio di Firenze.

T315

Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Vittorio Emanuele - prov. Siciliane.

T316

Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Padova.

T317

Trattenuta pensionati lavoratori Cassa di risparmio di Asti.

T318

Trattenuta pensionati lavoratori Banco di Sicilia.

T319

Trattenuta pensionati lavoratori Banco di Napoli.

EVIDENZE CONTABILI SEPARATE EX FONDI ELETTRICI E TELEFONICI

I dati dei lavoratori iscritti alle evidenze contabili separate ex Fondo elettrici ed ex Fondo telefonici (soppressi a decorrere dal 1.1.2000), devono essere esposti separando i dati delle contribuzioni pensionistiche dovute all'ex fondo da quelle dovute per le altre assicurazioni. I dati relativi alla contribuzione diversa da quella pensionistica devono essere esposti secondo le norme comuni, mentre i contributi dovuti all'ex fondo sostitutivo vanno esposti con codici particolari di seguito elencati.

LAVORATORI ISCRITTI ALL' EX FONDO ELETTRICI

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo pensionistico con uno dei codici che seguono.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI ALL'EX FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995

Fonti: Circolare n. 271 del 21.12.1989 e n. 243 del 5.12.1996.

QUADRO B-C

X140

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

X14P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO DOPO IL 31.12.1995 (NUOVI ASSUNTI DAL 1.1.1996 AL 31.12.1999)

Fonti: Circolare n. 243 del 5.12.1996.

Z140

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

Z14P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo, per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO TELEFONICI

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo pensionistico con uno dei codici che seguono.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI ALL'EX FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995

Fonti: Circolare n. 271 del 21.12.1989, n. 164 del 24.6.1992. Messaggio n. 28559 del 10.2.1997

X160

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.



X16P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO DOPO IL 31.12.1995 (NUOVI ASSUNTI DAL 1.1.1996 AL 31.12.1999)

Fonti: *Messaggio n. 28559 del 10.2.1997*

Z160

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

Z16P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI AL FPLD

Fonti: *Legge 23.12.1999, n. 488, art. 41. Circolare n. 137 del 20.7.2000 e 149 del 24.8.2000.*

Dal 1 Gennaio 1996 i fondi sostitutivi dell'AGO elettrici e telefonici sono stati soppressi, con la contestuale confluenza degli assicurati in una evidenza contabile separata nell'ambito del FPLD. Per i dipendenti assunti dal 1 Gennaio 2000 i contributi sono dovuti secondo le norme comuni. Per il versamento degli stessi può essere richiesta una nuova posizione contributiva, contrassegnata con il codice d'autorizzazione **4E**, oppure utilizzare il codice tipo contribuzione "**20**".

QUADRO B-C

120

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

O20

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

220

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

Y20

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi calcolati al netto delle riduzioni contributive.

LAVORATORI ASSUNTI CON AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

A decorrere dal 1.1.2000, i nuovi assunti sono iscritti direttamente al FPLD, pertanto in caso di assunzioni con agevolazioni contributive, si applicano le medesime regole previste per la generalità dei datori di lavoro. Per le modalità espositive relative alle agevolazioni, si rimanda agli appositi capitoli.

Peraltro, i dati dei lavoratori assunti con benefici prima del 1.1.2000 sono stati indicati sul modello DM10/2 con appositi codici che hanno cessato di validità dal 1.1.2002, salvo eventuali prolungamenti per cause che hanno impedito la fruizione del beneficio per l'intero periodo, ad es. maternità, infortunio, servizio militare (Circolare n. 84 del 12.4.1999). Per ulteriori informazioni sulle modalità espositive, si faccia riferimento all'edizione Luglio 2003 del manuale di compilazione del DM10/2, allegato alla circolare n. 137 del 28.7.2003.

CODICI VARI RELATIVI ALL'EX FONDO ELETTRICI

Fonti: *Legge 14.11.1992, n. 438, D.M. 7.10.1993, Circolare n. 298 del 30.12.1992, n. 292 del 23.12.1993, n. 219 del 27.12.2000.*

Per completezza di trattazione, di seguito si riporta anche il significato degli altri codici riguardanti l'ex fondo elettrici. L'argomento cui si riferiscono è trattato più diffusamente in altra parte del manuale.



ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

QUADRO B-C

FO00

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato l'aumento dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

G000

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato la diminuzione dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

T RATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C

T304

Per esporre la restituzione all'INPS delle trattenute indicate sul libretto di pensione ai lavoratori già pensionati del fondo tramite il datore di lavoro.

C CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO IVS 1%

QUADRO B-C

X960

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. Esporre il numero dei dipendenti, la retribuzione eccedente la fascia e il contributo dovuto.

X961

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a debito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno. In corrispondenza del codice occorre indicare il solo contributo dovuto.

QUADRO D

L961

Per esporre il recupero del contributo aggiuntivo dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a credito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno.

CODICI VARI RELATIVI ALL'EX FONDO TELEFONICI

Fonti: Legge 14.11.1992, n. 438, D.M. 7.10.1993, Circolare n. 298 del 30.12.1992, n. 292 del 23.12.1993, n. 219 del 27.12.2000.

Per completezza di trattazione, di seguito si riporta anche il significato degli altri codici riguardanti l'ex fondo elettrici. L'argomento cui si riferiscono è trattato più diffusamente in altra parte del manuale.

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

QUADRO B-C

FO00

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato l'aumento dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

G000

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato la diminuzione dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.



T RATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C

T305

Per esporre la restituzione all'INPS delle trattenute indicate sul libretto di pensione ai lavoratori già pensionati del fondo tramite il datore di lavoro..

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1%

QUADRO B-C

X970

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. Esporre il numero dei dipendenti, la retribuzione eccedente la fascia e il contributo dovuto.

X971

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a debito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno. In corrispondenza del codice occorre indicare il solo contributo dovuto.

QUADRO D

L971

Per esporre il recupero del contributo aggiuntivo dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a credito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno.

GESTIONE CONTABILE SEPARATA EX FONDO AUTOFERROTRANVIARI

I dati dei lavoratori iscritti alla gestione contabile separata ex fondo autoferrotranvieri devono essere esposti separando le contribuzioni pensionistiche dovute all'ex fondo da quelle dovute per le altre assicurazioni. I dati relativi alla contribuzione diversa da quella pensionistica devono essere esposti secondo le norme comuni, mentre i contributi dovuti all'ex fondo vanno esposti con codici di seguito elencati.

LAVORATORI ISCRITTI ALL' EX FONDO AUTOFERROTRANVIARI

Fonti: Circolare 257 del 7.12.1989 n. 178 del 12.9.1996 e n. 23 del 9.2.1999.

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo pensionistico con uno dei codici che seguono.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI ALL'EX FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995

QUADRO B-C

X400

Per esporre i contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

X40P

Per esporre i contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ISCRITTI ALL'EX FONDO DOPO IL 31.12.1995

QUADRO B-C

Z400

Per esporre i contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

Z40P

Per esporre i contributi pensionistici dovuti all'ex fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Fonti: Circolari n. 249 del 5.11.1993 e n. 174 del 31.7.1997.

I lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, nonché quelli con contratto a termine, sono iscrivibili all'ex fondo dalla data di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori con CFL deve essere utilizzata un'apposita posizione contributiva non avente il codice di autorizzazione **2B**. Per le modalità di esposizione dei dati si faccia riferimento a quanto riportato nel capitolo relativo ai Contratti di formazione lavoro per le aziende in genere. A decorrere dalla data di trasformazione del rapporto, i lavoratori sono iscrivibili all'ex fondo e devono confluire sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione 2B. Qualora la trasformazione avvenga nel periodo di durata del CFL, le aziende possono beneficiare, dal mese di trasformazione e fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal CFL, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente utilizzando la posizione contributiva per il versamento dei contributi dovuti all'ex fondo.

IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO ED IMPRESE ARTIGIANE OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (LEGGE 863/1984, ART. 3)

Le agevolazioni contributive, spettanti per un periodo massimo di 24 mesi, consistono nel versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I codici che seguono possono essere utilizzati solo in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, a partire dal mese della trasformazione e fino alla scadenza originariamente prevista dal contratto di formazione.

QUADRO B-C

Z453

Per esporre i dati dei lavoratori di qualunque qualifica assunti con contratto di formazione lavoro trasformati a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto. Il codice è da utilizzare in abbinamento con i codici X150 e S140 per il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti all'ex fondo, calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro dovuto all'ex fondo. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo relativo all'aliquota pensionistica.

S140

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro relativo alle contribuzioni minori per gli iscritti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alle altre quote diverse da quella pensionistica.

CFL STIPULATI NEI TERRITORI DELL'OBIETTIVO 1, TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO

Fonti: Art. 15 legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 174 del 31.7.1997

Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un contratto di formazione lavoro stipulato per 24 mesi, la riduzione contributiva prevista continua a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (Circolare n. 174 del 31.7.1997). Tale beneficio aggiuntivo spetta a condizione che al momento della trasformazione si realizzi un incremento netto della occupazione (Circolare n. 85 del 9.4.2001). Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4Y**. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori si utilizzano solo i codici seguenti, necessari per il versamento della sola contribuzione pensionistica dovuta alla gestione contabile separata.

QUADRO B-C

Z460

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori assunti a tempo pieno con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Z46P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori assunti a tempo parziale con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo relativo all'aliquota pensionistica.

S140

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro, relativo alle contribuzioni minori per gli iscritti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alle altre quote diverse da quella pensionistica.

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 1. Circolare n. 249 del 5.11.1993, n. 174 del 31.7.1997

Le agevolazioni contributive consistono nella riduzione, per un massimo di 24 mesi, del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. I codici che seguono possono essere utilizzati solo in caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal mese di trasformazione del contratto e fino alla scadenza originariamente prevista.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori con CFL trasformato con il codice tipo contribuzione "28" (es. 128 per gli Operai, 228 per gli impiegati ecc.) in corrispondenza del quale devono essere indicati il numero dei dipendenti con CFL trasformato, le giornate, ovvero le ore in caso di part-time, le retribuzioni imponibili e la contribuzione diversa da quella pensionistica calcolata al netto dello sgravio spettante (25% dei contributi a carico del datore di lavoro) e delle riduzioni contributive. Il codice è da utilizzare in abbinamento con il codice che segue per il versamento della contribuzione dovuta all'ex fondo pensionistico

QUADRO B-C

Z456

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti con CFL trasformato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori con CFL trasformato con il codice tipo contribuzione "28" (es. 128 per gli Operai, 228 per gli impiegati ecc.) in corrispondenza del quale devono essere indicati il numero dei dipendenti con CFL trasformato, le giornate, ovvero le ore in caso di part-time, le retribuzioni imponibili e la contribuzione diversa da quella pensionistica. Il codice è da utilizzare in abbinamento con i codici che seguono per il versamento della contribuzione dovuta all'ex fondo pensionistico

QUADRO B-C

Z456

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti con CFL trasformato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

L189

Per esporre il recupero a favore del datore di lavoro del 25% dei contributi diversi da quelli pensionistici.

AZIENDE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI AD ELEVATA DISOCCUPAZIONE (LEGGE 407/1990, ART. 8 COMMA 2)

Interessa le imprese operanti in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione attiva in età lavorativa residente è superiore alla media nazionale. Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un massimo di 24 mesi, della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999.

I datori di lavoro operanti in circoscrizioni per le quali il riconoscimento è avvenuto dopo la stipula del contratto e che hanno già iniziato l'esposizione con il CTC "28" e il codice **Z456**, a decorrere dalla data di emanazione del decreto, per l'esposizione dei dati utilizzano i codici **Z453**, **X150** e **S140** fino al termine della durata originaria del contratto. Per il riconoscimento del beneficio è richiesta la presenza del codice di autorizzazione **5Y**. La differenza tra quanto spettante e quanto già fruito, per il periodo pregresso, deve essere recuperata con i codici:

QUADRO D

L176

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione diversa da quella pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L168 per il recupero della contribuzione pensionistica.

L168

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L176 per il recupero della contribuzione diversa da quella pensionistica.

LAVORATORI CON CONTRATTO DI CFL DI TIPOLOGIA B

Fonti: Messaggio n. 23337 del 21.6.2005.

I datori di lavoro che hanno assunto lavoratori con CFL di tipologia B beneficiano dello sgravio al momento della trasformazione del contratto. A decorrere da tale data i lavoratori devono confluire nella posizione contraddistinta dal codice di autorizzazione **2B**. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **8R**. Le modalità di determinazione dello sgravio che non è calcolato sulle retribuzioni correnti ma sulle retribuzioni del corrispondente mese di formazione lavoro, non consentono l'abolizione del codice di sgravio (L191) nel quadro D. Pertanto per i CFL di tipo B restano confermate le modalità di esposizione già note. Per quanto attiene invece la riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e l'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005, i datori di lavoro devono comunque riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto delle riduzioni contributive. A trasformazione avvenuta l'esposizione dei lavoratori deve avvenire nel modo seguente:

Datori di lavoro ai quali spetta la riduzione del 25% dei contributi

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori con CFL trasformato con il codice tipo contribuzione "**39**" (es. **139** per gli Operai, **239** per gli impiegati ecc.) in corrispondenza del quale devono essere indicati il numero dei dipendenti, le giornate, ovvero le ore in caso di part-time, le retribuzioni imponibili e la contribuzione diversa da quella pensionistica calcolata al netto delle riduzioni contributive. Il codice è da utilizzare in abbinamento con i codici che seguono per il versamento della contribuzione dovuta all'ex fondo pensionistico

QUADRO B-C

Z390

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti con CFL trasformato per i quali compete lo sgravio del 25%. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera.

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del beneficio complessivamente spettante al datore di lavoro (contributi pensionistici e non pensionistici). Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro, detratti eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione.

Datori di lavoro ai quali spetta il versamento dei contributi in misura fissa come per gli apprendisti

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori con CFL trasformato con il codice tipo contribuzione "**15**" (es. **115** per gli Operai, **215** per gli impiegati ecc.) in corrispondenza del quale devono essere indicati il numero dei dipendenti, le giornate, ovvero le ore in caso di part-time, le retribuzioni imponibili e la contribuzione diversa da quella pensionistica calcolata al netto delle riduzioni contributive. Il codice è da utilizzare in abbinamento con i codici che seguono per il versamento della contribuzione dovuta all'ex fondo pensionistico

Z150

Per esporre il contributo pensionistico dovuto alla gestione contabile separata per i dipendenti con CFL trasformato per i quali compete il versamento nella misura prevista per gli apprendisti. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi calcolati con aliquota intera.

QUADRO D

L191

Per esporre il recupero del beneficio complessivamente spettante al datore di lavoro (contributi pensionistici e non pensionistici). Il calcolo deve essere effettuato in base alle retribuzioni imponibili ed al regime contributivo in vigore nel corrispondente mese di formazione lavoro, detratti i contributi in misura fissa ed eventuali benefici e sgravi già fruiti durante il rapporto di formazione.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 9.

IMPRESA DIVERSE DA QUELLE ARTIGIANE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi spetta, per la durata di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC **"58"** secondo le norme di carattere generale. Fino al periodo di paga "dicembre 2005" lo sgravio relativo ai contributi non pensionistici doveva essere esposto nel quadro D con il codice **L174**, mentre a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006" lo sgravio deve essere operato riducendo direttamente l'aliquota. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z580

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

Z58P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

IMPRESA DEL MEZZOGIORNO E IMPRESA ARTIGIANE OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi spetta, per la durata di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Richiede la presenza del codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici, devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC **"59"** in abbinamento con il codice qualifica, tenendo presente che poiché lo sgravio interessa la contribuzione totale a carico del datore di lavoro, nel campo dei contributi dovuti deve essere indicato il valore "0" (zero). Il contributo pensionistico a carico del dipendente deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota pensionistica a carico del dipendente.

Z59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota pensionistica a carico del dipendente.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC **"59"** ed il codice di sgravio **L175**. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota pensionistica a carico del dipendente.

Z59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota pensionistica a carico del dipendente.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici, devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC **"75"** in abbinamento con il codice qualifica e il codice **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica. Poiché lo sgravio riguarda tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro, in corrispondenza del CTC **"75"** nel campo relativo ai contributi dovuti deve essere indicato il valore **"0"** (zero). Analogamente, qualora per il codice **S165** l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento, sia inferiore a € 1, indicare nell'apposito campo il valore **"0"** (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z75P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "75" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z75P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I lavoratori assunti con contratto a termine non sono iscrivibili al fondo e pertanto, per il versamento dei contributi, deve essere utilizzata una apposita posizione contributiva senza il codice di autorizzazione **2B**. Per l'esposizione dei dati devono essere osservate le norme comuni previste per la generalità dei datori di lavoro. I lavoratori devono essere esposti con il CTC "76" secondo le norme di carattere generale. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Dalla data di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori devono confluire sulla posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione 2B.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il contratto dei lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "77" in abbinamento con il codice qualifica e il codice **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica. Poiché lo sgravio riguarda tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro, in corrispondenza del CTC "77" nel campo relativo ai contributi dovuti deve essere indicato il valore "0" (zero). Analogamente, qualora per il codice S165 l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento, sia inferiore a € 1 indicare nell'apposito campo il valore "0" (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z77P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro dovuta all'ex fondo. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo.

Se la trasformazione del contratto avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "77" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z77P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro dovuta all'ex fondo. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo.

Se la trasformazione del contratto avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).



ASSUNZIONE LAVORATORI IN CIGS (ART. 4, COMMA 3, LEGGE 236/1993)

Fonti: Messaggio n. 38378 del 25.11.2004

I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in CIGS da almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da azienda beneficiaria di CIGS da almeno 6 mesi continuativi, sono tenuti, per un periodo di 12 mesi, al versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. I datori di lavoro hanno altresì diritto all'erogazione dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4 della legge 223/1991 ridotti di tre mesi sulla base dell'età del lavoratore assunto. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice **8T**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici, devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**86**" in abbinamento con il codice qualifica e il codice **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica. Poiché lo sgravio riguarda tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro, in corrispondenza del CTC "**86**" nel campo relativo ai contributi dovuti deve essere indicato il valore "**0**" (zero). Analogamente, qualora per il codice **S165** l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento, sia inferiore a € 1, indicare nell'apposito campo il valore "**0**" (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z860

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato in CIGS da almeno tre mesi, dipendente da azienda beneficiaria della CIGS da almeno 6 mesi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo.

In aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che teoricamente sarebbe spettata al lavoratore. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 11 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 21 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 33 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L600

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore).

L601

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**86**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z860

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato in CIGS da almeno tre mesi, dipendente da azienda beneficiaria della CIGS da almeno 6 mesi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento all'ex fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo.



In aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che teoricamente sarebbe spettata al lavoratore. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 11 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 21 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 33 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L600

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore).

L601

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità teoricamente spettante al lavoratore).

ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI (LEGGE 68/1999)

Fonti: Messaggio n. 7390 del 15.3.2004.

I datori di lavoro iscritti all'evidenza contabile separata dell'ex Fondo autoferrotranvieri che assumono soggetti disabili hanno diritto alla fiscalizzazione secondo le regole di carattere generale previste per l'assunzione di tale tipologia di lavoratori. Le aziende autorizzate al conguaglio dei benefici sono contrassegnate dal codice di autorizzazione **2Y**. I datori di lavoro che accentrano gli adempimenti contributivi, autorizzati al beneficio in una o più Regioni, possono effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici sulla posizione accentrante, utilizzando i codici relativi alla Regione concedente il beneficio. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**66**", nel caso in cui abbiano diritto alla fiscalizzazione del 100%, ovvero il CTC "**67**" nel caso di fiscalizzazione del 50%, in abbinamento con il codice di sgravio corrispondente alla Regione che ha concesso il beneficio (al riguardo si veda la scheda relativa all'assunzione dei disabili). Il contributo pensionistico deve essere esposto unitamente agli altri dipendenti. L'importo della fiscalizzazione da conguagliare, relativo sia alle contribuzioni minori che a quelle pensionistiche, deve essere esposto nel quadro D con il codice corrispondente alla regione che ha concesso il beneficio.

APPRENDISTI TRASFORMATI

Fonti: Messaggio n. 7390 del 15.3.2004

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Per l'esposizione dei dati dei lavoratori si utilizzano i codici seguenti.

QUADRO B-C

Z410

Per esporre i dati dei dipendenti apprendisti trasformati a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota pari a quella a percentuale prevista per gli apprendisti, a carico del dipendente.

Il codice deve essere utilizzato in abbinamento con il codice:

X150

Per il versamento della contribuzione pensionistica in misura fissa a carico del datore di lavoro.

S141

Per l'esposizione del versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, per le assicurazioni non pensionistiche, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e la quota dei contributi non pensionistici. Qualora l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento sia inferiore a 1 € indicare nell'apposito campo il valore "0" (zero).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione contributiva sui contributi diversi da quelli pensionistici, devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il codice "**W**" per gli apprendisti qualificati operai e "**R**" per gli apprendisti qualificati impiegati secondo le norme di carattere generale, in abbinamento con il codice **S141** per il versamento della contribuzione in misura fissa diversa da quella pensionistica e il codice **X150** per il versamento della contribuzione pensionistica in misura fissa. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:



QUADRO B-C

Z410

Per esporre i dati dei dipendenti apprendisti trasformati a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota pari a quella a percentuale prevista per gli apprendisti, a carico del dipendente.

RICHIAMATI ALLE ARMI

Fonti: Messaggio n. 7390 del 15.3.2004.

Ai lavoratori dipendenti da aziende private richiamati o trattenuti alle armi, spetta una indennità per tutta la durata del richiamo; spettano inoltre gli assegni per il nucleo familiare ed il versamento della contribuzione sulla retribuzione civile. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per l'esposizione dei dati relativi ai contributi diversi da quelli pensionistici, devono osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "37" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dei soli contributi CUA e TFR, al netto delle riduzioni contributive. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z370

Per esporre i dati dei lavoratori richiamati iscritti all'ex Fondo dopo il 31.12.1995. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione civile teoricamente spettante ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota IVS nella misura del 32%.

X370

Per esporre i dati dei lavoratori richiamati iscritti all'ex Fondo ante 1.1.1996. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione civile teoricamente spettante ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota IVS nella misura del 32%.

QUADRO D

H100

Per il recupero degli importi relativi ai lavoratori con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice deve essere esposto l'importo che si ottiene sommando l'indennità di richiamo erogata ed i contributi calcolati in corrispondenza dei codici 237, Z370 e X370 per la parte relativa agli impiegati.

H101

Per il recupero degli importi relativi ai lavoratori con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice deve essere esposto l'importo che si ottiene sommando l'indennità di richiamo erogata ed i contributi calcolati in corrispondenza dei codici 137, Z370 e X370 per la parte relativa agli operai.

CODICI VARI

Fonti: D.M. 7.10.1993, circolare n. 292 del 23.12.1993, n. 298 del 30.12.1992, n. 219 del 27.12.2000

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

QUADRO B-C

F000

Per esporre la retribuzione imponibile dell'anno precedente che ha determinato l'aumento dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

G000

Per esporre la retribuzione imponibile dell'anno precedente che ha determinato la diminuzione dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esporre la sola retribuzione.

T RATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C

X500

Per esporre la restituzione all'INPS delle trattenute indicate sul libretto di pensione ai lavoratori già pensionati del fondo, tramite il datore di lavoro.



QUADRO B-C

X980

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. In corrispondenza del codice occorre esporre il numero dei dipendenti, la retribuzione eccedente la fascia e il contributo dovuto.

X981

Per esporre il contributo aggiuntivo dell'1% dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a debito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno. In corrispondenza del codice occorre indicare il solo contributo dovuto.

QUADRO D

L980

Per esporre il recupero del contributo aggiuntivo dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a credito del lavoratore, in sede di conguaglio di fine anno.

I dati dei lavoratori iscritti al fondo volo devono essere esposti separando i dati della contribuzione pensionistica dovuta al fondo da quelli dovuti per le altre assicurazioni. I dati relativi alla contribuzione diversa da quella pensionistica devono essere esposti secondo le norme comuni, mentre i contributi dovuti al fondo sostitutivo vanno esposti con codici particolari di seguito elencati.

LAVORATORI NON AVENTI BENEFICI CONTRIBUTIVI

Fonti: Circolare n. 290 del 27.12.1991. Messaggio n. 20235 del 7.8.1997, Circolare n. 140 del 31.7.2003.

I datori di lavoro espongono i dati dei lavoratori in questione secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo pensionistico con uno dei codici che seguono.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI AL FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995, CON PIÙ DI 18 ANNI INTERI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

QUADRO B-C

X310

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

X31P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

LAVORATORI GIÀ ISCRITTI AL FONDO ALLA DATA DEL 31.12.1995, CON MENO DI 18 ANNI INTERI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA CHE HANNO ADERITO AI FONDI COMPLEMENTARI

QUADRO B-C

X320

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

X32P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO DOPO IL 31.12.1995 E PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA A TALE DATA

QUADRO B-C

Z310

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori di qualunque qualifica, assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

Z31P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici dovuti al fondo per i lavoratori assunti a tempo parziale di qualunque qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Fonti: Circolari n. 271 del 21.12.1989, n. 249 del 5.11.1993. Messaggio n. 20325 del 7.8.1997.

IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO (LEGGE 863/1984, ART. 3)

Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un massimo di 24 mesi, della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999.

QUADRO B-C

Z530

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno, di qualunque qualifica, con contratto di formazione lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al fondo, calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente

Z53P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale, di qualunque qualifica, con contratto di formazione lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti al fondo calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo relativo all'aliquota pensionistica.

S150

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti a carico del datore di lavoro relativa alle contribuzioni minori per i non iscritti INAIL. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e l'importo del contributo relativo alle altre quote diverse da quella pensionistica.

CFL STIPULATI NEI TERRITORI DELL'OBIETTIVO 1, TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO

Fonti: Art. 15 legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 174 del 31.7.1997. Messaggio n. 20325 del 7.8.1997

Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, di un contratto di formazione lavoro stipulato per 24 mesi, la riduzione contributiva prevista continua a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (Circolare n. 174 del 31.7.1997). Tale beneficio aggiuntivo spetta a condizione che al momento della trasformazione si realizzi un incremento netto della occupazione (Circolare n. 85 del 9.4.2001). Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **4Y**. Per l'esposizione dei dati dei lavoratori si utilizzano solo i codici seguenti, necessari per il versamento della sola contribuzione pensionistica dovuta alla gestione contabile separata.

QUADRO B-C

Z460

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori assunti a tempo pieno con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente. In abbinamento con i codici **X150 e S150**.

Z46P

Per l'esposizione dei contributi pensionistici per i lavoratori assunti a tempo parziale con contratto di formazione lavoro trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni imponibili ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente. In abbinamento con i codici **X150 e S150**.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO STIPULATI DA AZIENDE DEL CENTRO NORD

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 1. Circolare n. 243 del 5.12.1996. Messaggio n. 20325 del 7.8.1997

Ai datori di lavoro spetta, per un massimo di 24 mesi, la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la



generalità dei lavoratori. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "56" secondo le norme di carattere generale. Fino al periodo di paga "dicembre 2005" lo sgravio relativo ai contributi non pensionistici doveva essere esposto nel quadro D con il codice **L172**, mentre a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006" lo sgravio deve essere operato riducendo direttamente l'aliquota. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO D

Z560

Per esporre il contributo pensionistico dovuto al fondo per i dipendenti assunti a tempo pieno di cui al CTC "56". In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

Z56P

Per esporre il contributo pensionistico dovuto al fondo per i dipendenti assunti a tempo parziale di cui al CTC "56". In corrispondenza occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione imponibile e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (25% dei contributi a proprio carico).

AZIENDE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI AD ELEVATA DISOCCUPAZIONE (LEGGE 407/1990, ART. 8 COMMA 2)

Interessa le imprese operanti in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione attiva in età lavorativa residente è superiore alla media nazionale. Le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un periodo massimo di 24 mesi, della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella Decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I datori di lavoro operanti in circoscrizioni per le quali il riconoscimento è avvenuto dopo la stipula del contratto e che hanno già iniziato l'esposizione con il CTC "56", a decorrere dalla data di emanazione del decreto e fino al termine della data di scadenza originaria del contratto, per l'esposizione dei dati utilizzeranno i codici **Z530**, **S150** e **X150**. Per il riconoscimento del beneficio è richiesta la presenza del codice di autorizzazione **5Y** (circolare n. 55 del 5.3.1990). La differenza tra quanto spettante e quanto già fruito, per il periodo pregresso, deve essere recuperata con i codici:

QUADRO B-C

L176

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione diversa da quella pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L212 per il recupero della contribuzione pensionistica.

L212

Per esporre il recupero di eventuali arretrati della contribuzione pensionistica, dovuti all'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. In abbinamento con il codice L176 per il recupero della contribuzione diversa da quella pensionistica.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)

Fonti: Legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 9. Circolare n. 243 del 5.12.1996. Messaggio n. 20325 del 7.8.1997.

IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "58" secondo le norme di carattere generale. Fino al periodo di paga "dicembre 2005" lo sgravio relativo ai contributi non pensionistici doveva essere esposto nel quadro D con il codice **L174**, mentre a decorrere dal periodo di

paga "gennaio 2006" lo sgravio deve essere operato riducendo direttamente l'aliquota. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z580

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

Z58P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e l'importo dei contributi già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**", in abbinamento con il codice qualifica, riducendo direttamente l'aliquota del beneficio spettante, tenendo presente che poiché lo sgravio interessa la contribuzione totale a carico del datore di lavoro, per i datori di lavoro non soggetti alla CIGS, nel campo dei contributi dovuti deve essere indicato il valore "**0**" (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Z59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**" ed il codice di sgravio **L175**. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z590

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

Z59P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.



I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "75" in abbinamento con il codice qualifica e il codice **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica. Poiché lo sgravio riguarda tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro, per i datori di lavoro non soggetti alla CIGS, in corrispondenza del CTC "75" nel campo relativo ai contributi dovuti deve essere indicato il valore "0" (zero). Analogamente, qualora per il codice S165 l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento, sia inferiore a € 1, indicare nell'apposito campo il valore "0" (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z75P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo relativo all'aliquota pensionistica.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC "75" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z750

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo pieno dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z75P

Per esporre i dati dei dipendenti assunti a tempo parziale dalle liste di mobilità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo relativo all'aliquota pensionistica.



Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. Lo sgravio deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il beneficio prosegue per ulteriori 12 mesi. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC **"76"** in abbinamento con il codice qualifica e il codice **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica. Poiché lo sgravio riguarda tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro, per i datori di lavoro non soggetti alla CIGS, in corrispondenza del CTC **"76"** nel campo relativo ai contributi dovuti deve essere indicato il valore **"0"** (zero). Analogamente, qualora per il codice **S165** l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento, sia inferiore a € 1 indicare nell'apposito campo il valore **"0"** (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z760

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z76P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo relativo all'aliquota pensionistica.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori, per quanto riguarda la contribuzione non pensionistica, devono essere esposti utilizzando il CTC **"76"** in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z760

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.



Z76P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo relativo all'aliquota pensionistica.

T TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il contratto dei lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica e il codice **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica. Poiché lo sgravio riguarda tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro, per i datori di lavoro non soggetti alla CIGS, in corrispondenza del CTC "**77**" nel campo relativo ai contributi dovuti deve essere indicato il valore "**0**" (zero). Analogamente, qualora per il codice S165 l'importo dei contributi, per effetto dell'arrotondamento, sia inferiore a € 1 indicare nell'apposito campo il valore "**0**" (zero). Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z77P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo relativo all'aliquota pensionistica.

Se la trasformazione del contratto a tempo determinato, avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I datori di lavoro devono scorporare i contributi pensionistici da quelli non pensionistici. Per la riduzione, da operare sui contributi diversi da quelli pensionistici, sono da osservare le medesime modalità di compilazione previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione non pensionistica, i codici **S165** per l'esposizione della quota del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti diversa da quella pensionistica, e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione non pensionistica a proprio carico. Il contributo pensionistico deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

Z770

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo pieno con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

Z77P

Per esporre i dati dei lavoratori assunti a tempo parziale con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente.

X150

Per esporre il versamento al fondo del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo del contributo relativo all'aliquota pensionistica.

Se la trasformazione del contratto a tempo determinato, avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

CODICI VARI

Fonti: D.M. 7.10.1993, circolare n. 292 del 23.12.1993, n. 219 del 27.12.2000

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

QUADRO B-C

F000

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato l'aumento dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esposizione della sola retribuzione.

G000

Per esporre la retribuzione imponibile relativa all'anno precedente che ha determinato la diminuzione dell'imponibile di Gennaio. Il codice è valido per il mese di Gennaio di ogni anno. Esposizione della sola retribuzione.

T RATTENUTE AI PENSIONATI

QUADRO B-C

T306

Per esporre la restituzione all'INPS delle trattenute indicate sul libretto di pensione, effettuata dal datore di lavoro ai lavoratori già pensionati del fondo.

FONDO SPECIALE FERROVIE DELLO STATO

Fonti: Art. 49, legge 23.12.1999, n. 488, D.M. 11.6.2000. Circolare 91 del 11.5.2000, n. 175 del 1.10.2001, n. 124 del 6.8.2004.

La legge finanziaria per l'anno 2000 ha disposto la soppressione al 31.3.2000, del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e la costituzione presso l'INPS, a decorrere dalla medesima data, di un apposito fondo speciale.

Al fondo è obbligatoriamente iscritto:

- Tutto il personale dipendente delle FF.SS. S.p.a., di Trenitalia S.p.a., RFI S.p.a. e ITALFERR S.p.a. già iscritto alla data del 31.3.2000;
- Il personale assunto a far data dal 1.4.2000 dalle FF.SS. S.p.a., iscrivibile al fondo speciale secondo la previgente normativa;
- L'ex personale delle FF.SS. S.p.a. già iscritto al fondo, il quale, pur confluito in altre Amministrazioni, ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del regime pensionistico precedente.

Il personale iscritto al fondo speciale dipendente delle Ferrovie dello Stato, di Trenitalia, R.F.I. ed ITALFERR è soggetto al versamento del solo contributo pensionistico, con esclusione da tutte le altre contribuzioni. Per i dipendenti confluito in altre Amministrazioni, in aggiunta al contributo IVS sono dovute anche le altre contribuzioni normalmente dovute in relazione all'inquadramento aziendale. I dati relativi ai dipendenti iscritti al fondo devono essere esposti secondo le norme comuni. In corrispondenza dei codici occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate ovvero le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti. La posizione contributiva per i dipendenti iscritti al fondo, compresi quelli transitati presso altre Amministrazioni, è contraddistinta dal codice di autorizzazione **4F**. Il personale nuovo assunto da società costituite per cessione di ramo d'azienda da parte delle Ferrovie dello Stato o per conferimento di attività, non deve essere iscritto al Fondo speciale, bensì al FPLD. A tal fine le aziende interessate devono chiedere l'apertura di una posizione contributiva senza il codice di autorizzazione 4F (Circolare n. 124 del 6.8.2004).

I dati dei lavoratori con qualifica di dirigente devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

360

Per l'esposizione del versamento dei contributi pensionistici dovuti al fondo, per i dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione mensile e i contributi dovuti al fondo.

360P

Per l'esposizione del versamento dei contributi pensionistici dovuti al fondo, per i dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione mensile e i contributi dovuti al fondo.

I dirigenti già iscritti al 31.12.2000 all'INPDAI, ovvero i nuovi dirigenti assunti dal 1.1.2003 devono essere denunciati su apposita posizione contributiva utilizzando i codici qualifica "3" e "9". A tale posizione non dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione 4F.

Per il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per i dipendenti con retribuzione superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile annua deve essere utilizzato il codice:

X950

Per il versamento del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori iscritti al fondo con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, la retribuzione eccedente la fascia e il contributo, omettendo le giornate.

X951

Per il versamento del conguaglio del contributo aggiuntivo IVS (1%) dovuto per i lavoratori iscritti al fondo con una retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile annua. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo.

QUADRO D

L941

Per il recupero del contributo aggiuntivo IVS (1%). In corrispondenza del codice occorre indicare solo l'importo.

LAVORATORI OCCUPATI PRESSO AZIENDE MINERARIE

I dati dei lavoratori adibiti in lavori in superficie vanno esposti secondo le modalità previste per la generalità delle aziende, mentre i dati dei lavoratori adibiti in lavori in sottterraneo devono essere esposti secondo le modalità appresso indicate. Qualora i datori di lavoro abbiano aperto due distinte posizioni contributive, una per i lavoratori in sottterraneo, l'altra per quelli in superficie, ad entrambe le posizioni deve essere attribuito il codice di autorizzazione **3S**.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO MINATORI

QUADRO B-C

K100

Per l'esposizione dei dati degli operai occupati a tempo pieno adibiti in lavori in sottterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

K200

Per l'esposizione dei dati degli impiegati occupati a tempo pieno adibiti in lavori in sottterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

K300

Per l'esposizione dei dati degli apprendisti occupati in lavori in sottterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le settimane, le retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti calcolati sommando il contributo settimanale in misura fissa a carico del datore di lavoro, con la contribuzione a percentuale a carico del lavoratore.

K400

Per l'esposizione dei dati degli intermedi occupati a tempo pieno adibiti in lavori in sottterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO PARZIALE

QUADRO B-C

K10P

Per l'esposizione dei dati degli operai occupati a tempo parziale adibiti in lavori in sottterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

K20P

Per l'esposizione dei dati degli impiegati occupati a tempo parziale adibiti in lavori in sottterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

K40P

Per l'esposizione dei dati degli intermedi occupati a tempo parziale adibiti in lavori in sottterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le ore, l'importo delle retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

LAVORATORI CON RETRIBUZIONI RIDOTTE IN PRESENZA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Fonti: Circolare n. 205 del 25.7.1995

Per i lavoratori che fruiscono di prestazioni previdenziali non vi è obbligo di rispetto dei minimali giornalieri di retribuzione. I dati dei lavoratori interessati devono essere esposti separatamente dagli altri lavoratori aventi la medesima qualifica che non fruiscono delle prestazioni.



QUADRO B-C

K10M

Per l'esposizione dei dati degli operai con retribuzione ridotta, adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni erogate per le giornate retribuite e/o a titolo di integrazione delle prestazioni previdenziali a carico del datore di lavoro ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

K20M

Per l'esposizione dei dati degli impiegati con retribuzione ridotta, adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori occupati nei lavori in sotterraneo, le giornate, l'importo delle retribuzioni erogate per le giornate retribuite e/o a titolo di integrazione delle prestazioni previdenziali a carico del datore di lavoro ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

K40M

Per l'esposizione dei dati degli intermedi con retribuzione ridotta, adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di detti lavoratori, le giornate, l'importo delle retribuzioni erogate per le giornate retribuite e/o a titolo di integrazione delle prestazioni previdenziali a carico del datore di lavoro ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

AZIENDE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO ED AZIENDE ARTIGIANE OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (LEGGE 863/1984, ART. 3)

Fonti: Circolare n. 139 del 19.6.1989 e n. 261 del 7.12.1990.

Le agevolazioni contributive consistono nel versamento da parte del datore di lavoro, per un massimo di 24 mesi, di un contributo in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto delle condizioni indicate nella decisione dell'U.E. del 11.5.1999.

QUADRO B-C

K500

Per esporre i dati dei lavoratori, di qualunque qualifica, con contratto di formazione lavoro, adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni imponibili e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

S140

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le settimane e importo del contributo, omettendo le retribuzioni.

AZIENDE OPERANTI IN CIRCOSCRIZIONI AD ELEVATA DISOCCUPAZIONE (LEGGE 407/1990, ART. 8 COMMA 2)

Fonti: Circolare n. 55 del 5.3.1990.

Interessa le aziende minerarie operanti in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra disoccupati iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione attiva in età lavorativa residente, è superiore alla media nazionale. Per i datori di lavoro le agevolazioni contributive consistono nel versamento, per un periodo massimo di 24 mesi, della contribuzione in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella decisione dell'U.E. del 11.5.1999. I datori di lavoro operanti in circoscrizioni per le quali il riconoscimento è avvenuto dopo la stipula del contratto e che hanno già iniziato l'esposizione dei dati con i codici appropriati in base al beneficio spettante, a decorrere dalla data di emanazione del decreto e fino al termine della durata originaria del contratto, utilizzeranno per l'esposizione dei dati i codici **K500** e **S140**. La differenza tra quanto spettante e quanto già fruito per il periodo pregresso deve essere recuperata con il codice:

QUADRO D

L176

Per esporre il recupero di eventuali arretrati dovuti a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale successivamente alla stipula del contratto di formazione e lavoro. Richiede la presenza del codice di autorizzazione 5Y.



AZIENDE OPERANTI NEL CENTRO-NORD (LEGGE 407/1990, ART. 8 COMMA 1)

Fonti: Circolare n. 261 del 7.12.1990.

Interessa le aziende minerarie ubicate nel centro-nord e tutte le aziende ovunque ubicate che non rispettano le condizioni della decisione dell'U.E. del 11.5.1999. Le agevolazioni contributive consistono nella riduzione, per un periodo massimo di 24 mesi, del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

K800

Per l'esposizione dei dati degli operai con contratto di formazione lavoro adibiti in lavori in sotterraneo per i quali spetta la riduzione del 25% dei contributi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti, calcolati con aliquota già ridotta del beneficio del 25% a favore del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive.

K900

Per l'esposizione dei dati degli impiegati con contratto di formazione lavoro adibiti in lavori in sotterraneo per i quali spetta la riduzione del 25% dei contributi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti, calcolati con aliquota già ridotta del beneficio del 25% a favore del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

K800

Per l'esposizione dei dati degli operai con contratto di formazione lavoro adibiti in lavori in sotterraneo per i quali spetta la riduzione del 25% dei contributi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

K900

Per l'esposizione dei dati degli impiegati con contratto di formazione lavoro adibiti in lavori in sotterraneo per i quali spetta la riduzione del 25% dei contributi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti, calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Per il recupero del beneficio i datori di lavoro utilizzano il codice di sgravio:

QUADRO D

L172

Per esporre il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro.

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)

IMPRESE DEL CENTRO-NORD NON ARTIGIANE

Fonti: Circolare n. 25 del 31.1.1991.

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per la durata di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al



netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAUF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

K158

Per l'esposizione dei dati degli operai adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota già ridotta del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive.

K258

Per l'esposizione dei dati degli impiegati adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota già ridotta del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

K158

Per l'esposizione dei dati degli operai adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

K258

Per l'esposizione dei dati degli impiegati adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Per il recupero del beneficio i datori di lavoro utilizzano il codice di sgravio:

QUADRO D

L174

Per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

IMPRESE DEL MEZZOGIORNO ED AZIENDE ARTIGIANE OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Fonti: Circolare n. 25 del 31.1.1991.

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi spetta, per la durata di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAUF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

K159

Per l'esposizione dei dati degli operai adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

K259

Per l'esposizione dei dati degli impiegati adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

K159

Per l'esposizione dei dati degli operai adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



K259

Per l'esposizione dei dati degli impiegati adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Per il recupero del beneficio i datori di lavoro utilizzano il codice di sgravio:

QUADRO D

L175

Per esporre il recupero totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice **5Q**.

QUADRO B-C

K175

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo indeterminato dalle liste di mobilità adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

K275

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo indeterminato dalle liste di mobilità adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e indeterminato e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D

L400

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per tutta la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice **5Q**.

K176

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a tempo determinato dalle liste di mobilità adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

K276

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a tempo determinato dalle liste di mobilità adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

T **RASFORMAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)**

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non si applica al fondo integrativo che continua ad essere dovuto per intero. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**.

K177

Per l'esposizione dei dati degli operai assunti a termine dalle liste di mobilità e trasformati a tempo indeterminato adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

K277

Per l'esposizione dei dati degli impiegati assunti a termine dalle liste di mobilità e trasformati a tempo indeterminato adibiti in lavori in sotterraneo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra i contributi a carico del dipendente e il contributo integrativo calcolato per intero (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

S165

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti. Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Il contributo INAIL va versato secondo le norme comuni direttamente all'INAIL.

Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in mancanza di assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media Nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio viene attribuito il codice di autorizzazione **5T**. L'importo deve essere indicato con il codice:

QUADRO D**L400**

Per esporre il recupero delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

L401

Per esporre il recupero di eventuali arretrati delle somme a credito del datore di lavoro (50% dell'indennità di mobilità).

FONDO GAS

Fonti: Circolare n. 111 del 29.5.1989, n. 249 del 5.11.1993 e n. 158 del 21.9.2000, n. 6 del 27.1.2005.

Il fondo di previdenza per i lavoratori delle aziende private concessionarie per la produzione e/o distribuzione del Gas è un fondo speciale gestito dall'INPS, integrativo dell'AGO.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO

I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono iscritti al fondo Gas. I relativi dati devono essere esposti secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente il contributo dovuto al fondo integrativo, utilizzando il codice:

QUADRO B-C

X900

Per l'esposizione del contributo pensionistico integrativo dovuto al fondo Gas, per i lavoratori di qualsiasi qualifica. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo integrativo dovuto ai fini del trattamento di pensione.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE

I lavoratori assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Gas solo al momento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione. Il personale assunto con contratto a termine deve essere esposto utilizzando il CTC "16". In alternativa per il personale non iscrivibile al fondo integrativo, può essere utilizzata una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione **1L**.

LAVORATORI ASSUNTI CON BENEFICI CONTRIBUTIVI

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nonché quelli assunti con contratto a termine dalle liste di mobilità, sono iscrivibili al fondo Gas solo al momento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione. I dati dei lavoratori devono essere esposti secondo le norme di carattere generale (ad esempio: CTC "53" e "56" per il personale assunto con contratto di formazione lavoro, CTC "76" per i lavoratori assunti a termine iscritti nelle liste mobilità, ecc.). In alternativa per il personale non iscrivibile al fondo integrativo, può essere utilizzata una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione **1L**.

ASSUNZIONE DI SOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)

Fonti: Circolare n. 40 del 15.2.1991.

IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. La riduzione contributiva spettante, deve essere esposta secondo le norme di carattere generale. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**58**" secondo le norme di carattere generale. Il contributo pensionistico integrativo deve essere esposto separatamente con il codice:

QUADRO B-C

X580

Per esporre il versamento al fondo integrativo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo del contributo integrativo già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).



Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. La riduzione contributiva spettante, deve essere esposta secondo le norme di carattere generale. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**" secondo le norme di carattere generale. I dati relativi al contributo pensionistico integrativo devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

X590

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite e le retribuzioni. Nessun dato deve essere riportato nella casella "somme a debito".

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio del versamento della contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti, viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Qualora spetti anche l'ulteriore beneficio economico, viene attribuito, in aggiunta al codice 5Q, il codice di autorizzazione **5T**. I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**75**" secondo le norme di carattere generale. Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L400**. I dati relativi al contributo pensionistico integrativo devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

X750

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite e le retribuzioni. Nessun dato deve essere riportato nella casella "somme a debito".

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, sono iscrivibili al fondo Gas solo al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il contratto dei lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato, e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio del versamento della contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti, viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Qualora spetti anche l'ulteriore beneficio economico, viene attribuito, in aggiunta al codice 5Q, il codice di autorizzazione **5T**.

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "77" secondo le norme di carattere generale . Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L400**. I dati relativi al contributo pensionistico integrativo devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

X770

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti con contratto trasformato a tempo indeterminato, le giornate retribuite e le retribuzioni. Nessun dato deve essere riportato nella casella "somme a debito".

FONDO ESATTORIALI

Il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti locali, comunemente denominato fondo Esattoriali, è un fondo speciale gestito dall'INPS, integrativo dell'AGO.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO

I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono iscritti al fondo Esattoriali. I relativi dati devono essere esposti secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente i contributi dovuti al fondo integrativo, utilizzando i codici:

QUADRO B-C

X100

Per l'esposizione del contributo pensionistico integrativo dovuto al fondo Esattoriali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo integrativo dovuto ai fini del trattamento di pensione.

X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero totale dei dipendenti iscritti al fondo, comprensivo dei lavoratori assunti con benefici, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo integrativo dovuto ai fini delle prestazioni di capitale.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE

I lavoratori assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Esattoriali solo al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione. Il personale con contratto a termine deve essere esposto utilizzando il CTC "16". In alternativa per il personale non iscrivibile al fondo integrativo, può essere utilizzata una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione 1L.

LAVORATORI ASSUNTI CON BENEFICI CONTRIBUTIVI

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nonché quelli assunti con contratto a termine dalle liste di mobilità, sono iscrivibili al fondo Esattoriali solo al momento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione. I dati dei lavoratori devono essere esposti secondo le norme di carattere generale (ad esempio: CTC "53" e "56" per il personale assunto con contratto di formazione lavoro, CTC "76" per i lavoratori assunti a termine iscritti nelle liste mobilità, ecc.). In alternativa per il personale non iscrivibile al fondo integrativo, può essere utilizzata una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione 1L.

ASSUNZIONE DI SOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9, LEGGE 407/1990)

IMPRESE ESATTORIALI OPERANTI NEL CENTRO-NORD

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione 5N. La riduzione contributiva spettante, deve essere esposta secondo le norme di carattere generale, pertanto i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "58" in abbinamento con il codice di sgravio L174 nel quadro D fino al periodo di paga "dicembre 2005", mentre a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006" lo sgravio deve essere operato riducendo direttamente l'aliquota. I contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti separatamente con i codici:

QUADRO B-C

X580

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e l'importo del contributo integrativo già ridotto del beneficio a favore del datore di lavoro (50% dei contributi a proprio carico).

X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

IMPRESE ESATTORIALI OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in CIGS da più di 24 mesi, spetta, per un periodo di 36 mesi, l'esonero totale dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro viene attribuito il codice di autorizzazione **5N**. La riduzione contributiva spettante, deve essere esposta secondo le norme di carattere generale. Pertanto, i dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**59**" secondo le norme di carattere generale. Fino al periodo di paga "dicembre 2005" lo sgravio doveva essere esposto nel quadro D con il codice **L175**, mentre a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2006" lo sgravio deve essere operato riducendo direttamente l'aliquota. I dati relativi ai contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

X590

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite, le retribuzioni e i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente dovuta al fondo integrativo.

X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

ASSUNZIONE LAVORATORI DALLE LISTE DI MOBILITÀ (LEGGE 223/1991)

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 25, COMMA 9, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Se il lavoratore è assunto a tempo pieno e ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio del versamento della contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti, viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Qualora spetti anche l'ulteriore beneficio economico, viene attribuito, in aggiunta al codice **5Q**, il codice di autorizzazione **5T**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**75**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente ed il codice **S165** per l'esposizione del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti. Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto nel quadro D con il codice **L400**. I dati relativi a contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

X750

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite, le retribuzioni e i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente dovuta al fondo integrativo.



X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto nel quadro D con il codice **L400**.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**75**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione, il codice **S165** per l'esposizione del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione a proprio carico. Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto nel quadro D con il codice **L400**. I dati relativi a contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

X750

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite, le retribuzioni e i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente dovuta al fondo integrativo.

X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, sono iscrivibili al fondo Esattoriali solo al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione ed il versamento dei contributi pregressi deve essere effettuato mediante regolarizzazione.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (ART. 8, COMMA 2, LEGGE 223/1991)

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il contratto dei lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Se la trasformazione avviene a tempo pieno e indeterminato, e il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro, in aggiunta al beneficio precedente, spetta il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di mancata assunzione. Tale beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, ovvero di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, elevati a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, legge 223/1991). Ai datori di lavoro cui spetta il beneficio del versamento della contribuzione in misura pari a quella degli apprendisti, viene attribuito il codice di autorizzazione **5Q**. Qualora spetti anche l'ulteriore beneficio economico, viene attribuito, in aggiunta al codice 5Q, il codice di autorizzazione **5T**.

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo della sola aliquota a carico del dipendente ed il codice **S165** per l'esposizione del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti. Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto nel quadro D con il codice **L400**. I dati relativi a contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

X770

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo per i dipendenti con contratto trasformato a tempo indeterminato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite, le retribuzioni e i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente dovuta al fondo integrativo.

X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto nel quadro D con il codice **L400**.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

I dati dei lavoratori devono essere esposti utilizzando il CTC "**77**" in abbinamento con il codice qualifica, con calcolo dell'intera contribuzione, il codice **S165** per l'esposizione del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti e il codice di sgravio **L180**, nel quadro D, per il recupero totale della contribuzione a proprio carico. Qualora spetti l'ulteriore beneficio economico (50% dell'indennità di mobilità), lo stesso deve essere esposto, nel quadro D, con il codice **L400**. I dati relativi ai contributi dovuti al fondo integrativo devono essere esposti con i codici:

QUADRO B-C

X770

Per esporre il versamento del contributo pensionistico al fondo integrativo per i dipendenti con contratto trasformato a tempo indeterminato In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate retribuite, le retribuzioni e i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente dovuta al fondo integrativo.

X200

Per l'esposizione del contributo dovuto al fondo Esattoriali per prestazioni di capitale. Il contributo è dovuto per intero anche da parte dei lavoratori assunti con benefici contributivi. I dati di tali lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli dei lavoratori per i quali non spettano benefici contributivi.

FONDO DAZIO

Il fondo per i dipendenti delle ex Imposte di consumo, denominato fondo Dazio, è un fondo sostitutivo dell'AGO. I dati dei lavoratori iscritti al fondo devono essere esposti secondo le norme di carattere generale, avendo cura di esporre separatamente i contributi dovuti al fondo sostitutivo, utilizzando i codici:

QUADRO B-C

X700

Per l'esposizione del contributo pensionistico sostitutivo. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo sostitutivo dovuto ai fini del trattamento di pensione.

X800

Per l'esposizione del contributo per prestazioni di capitale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e il corrispondente importo del contributo dovuto ai fini delle prestazioni di capitale.

IMPRESSE FORNITRICI DI LAVORO INTERINALE E AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Fonti: Legge 24.6.1997, n. 196. Circolare n. 153 del 15.7.1998, n. 224 del 23.10.1998, n. 157 del 27.7.1999, n. 43 del 21.2.2000, n. 29 del 6.2.2001, n. 136 del 10.7.2001, n. 89 del 9.5.2002, Messaggio n. 22342 del 13.6.2005.

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo prevede che una impresa assuma dei lavoratori, sia a tempo determinato sia indeterminato, per essere utilizzati temporaneamente da altre imprese. Nonostante la prestazione lavorativa sia svolta in favore di un terzo, il rapporto di lavoro intercorre tra il lavoratore e l'agenzia di fornitura di lavoro temporaneo. I contributi sono versati dalle imprese fornitrici nella misura prevista per il settore terziario, indipendentemente dall'inquadramento dell'impresa utilizzatrice. L'impresa utilizzatrice risponde in solido del mancato pagamento della retribuzione e del versamento dei contributi. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9A**. Il lavoro interinale è ammesso anche nel lavoro domestico; in tal caso i lavoratori domestici, assunti dall'impresa fornitrice, possono essere forniti solo a nuclei familiari e persone fisiche. I contributi sono versati con il sistema DM, congiuntamente agli altri lavoratori. Nei riguardi del personale assunto per il funzionamento della struttura, restano valide le norme di carattere generale previste per le qualifiche ed il settore Terziario. Per il personale assunto per essere impegnato in lavoro interinale, dovranno essere utilizzati i seguenti codici che seguono.

PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO

QUADRO B-C

183

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

083

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

283

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

Y83

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

383

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

383P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

PERIODO DI OCCUPAZIONE PRESSO LE AZIENDE

QUADRO B-C

197

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

097

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.



297

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

Y97

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

397

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

397P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

PERiodo A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA FORNITRICE

Per i periodi a disposizione delle società fornitrici di lavoro interinale, il lavoratore ha diritto all'indennità di disponibilità, che non è soggetta ad adeguamento ai minimali.

QUADRO B-C**197T**

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le giornate non lavorate ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

097T

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le ore non lavorate ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

297T

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le giornate non lavorate ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

Y97T

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le ore non lavorate ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

397T

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le giornate non lavorate ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

397S

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore non lavorate a disposizione dell'impresa, l'indennità di disponibilità per le ore non lavorate ed i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

LAVORATORI DOMESTICI

Le agenzie di lavoro interinale devono esporre i dati dei lavoratori nel modo di seguito indicato. Nessun adempimento è previsto a carico dei soggetti utilizzatori.

QUADRO B-C**D001**

Per esporre i dati dei lavoratori domestici interinali con orario fino a 24 ore settimanali e retribuzione effettiva rientrante nella prima fascia retributiva.

D002

Per esporre i dati dei lavoratori domestici interinali con orario fino a 24 ore settimanali e retribuzione effettiva rientrante nella seconda fascia retributiva.

D003

Per esporre i dati dei lavoratori domestici interinali con orario fino a 24 ore settimanali e retribuzione effettiva rientrante nella terza fascia retributiva.

D004

Per esporre i dati dei lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali indipendentemente dalla retribuzione effettiva.

Le 24 ore settimanali sono riferite al numero delle ore per le quali vengono pagati i contributi da parte delle agenzie e possono essere raggiunte anche con l'occupazione presso più nuclei familiari nella stessa settimana. In corrispondenza dei codici dovranno essere compilate le seguenti caselle:

- Numero dei dipendenti;
- Ore complessivamente lavorate nel mese per ciascuna fascia, fino all'ultimo sabato del mese stesso. Le ore lavorate oltre l'ultimo sabato vanno dichiarate nel mese successivo;
- retribuzione convenzionale corrispondente alla fascia entro la quale si colloca la retribuzione effettiva;
- L'importo dei contributi dovuti in corrispondenza di ciascuna fascia, arrotondato all'unità di euro. L'importo si ottiene dalla moltiplicazione del valore orario del contributo, arrotondato al centesimo di euro, per le ore lavorate.

LAVORATORI FORNITI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITÀ

Il beneficio spettante, pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, viene riconosciuto all'impresa utilizzatrice e da questa recuperato dalle somme dovute all'impresa fornitrice. L'impresa fornitrice deve determinare l'importo del beneficio spettante, esporlo sul modello DM10/2 e successivamente riconoscerlo all'impresa utilizzatrice. Per il controllo del requisito occupazionale occorre fare riferimento alla forza dell'impresa utilizzatrice e non dell'impresa fornitrice. Per l'accesso al beneficio le imprese fornitrici devono autocertificare che:

- L'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratori che nell'azienda utilizzatrice siano in astensione per maternità;
- La forza occupazionale dell'azienda utilizzatrice sia inferiore alle 20 unità.

Le imprese fornitrici di lavoro interinale che hanno fornito lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti per maternità, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **9R**. I dati di tali lavoratori devono essere esposti con i codici seguenti:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUA ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.

QUADRO B-C

168

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota già ridotta del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive.

O68

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota già ridotta del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive.

268

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota già ridotta del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive.

Y68

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota già ridotta del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

168

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

O68

Per esporre i dati degli operai assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.



268

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Y68

Per esporre i dati degli impiegati assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi calcolati con aliquota intera senza riduzioni.

Il beneficio spettante deve essere esposto con il codice di sgravio:

QUADRO D**L610**

Per il recupero del beneficio pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO

L'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 276 del 2003 ha disposto che in caso di somministrazione da parte delle agenzie, dei lavoratori in agricoltura, con qualifiche diverse da operaio, il versamento dei contributi deve essere effettuato secondo le medesime percentuali e forme assicurative previste per il settore agricolo. Per il versamento dei contributi le agenzie di somministrazione devono aprire una separata posizione contributiva alla quale vengono attribuiti i codici di autorizzazione **9A** e **5M**.

ESPOSIZIONE DEI DATI DA PARTE DELLE AZIENDE UTILIZZATRICI

I lavoratori forniti dalle agenzie di lavoro interinale, non essendo dipendenti delle aziende utilizzatrici, non devono essere computati nel numero dei dipendenti occupati. Gli stessi devono essere esposti, a fini statistici, con il codice:

QUADRO B-C**Z000**

Per esporre il numero dei lavoratori interinali utilizzati nel mese. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella del numero dei dipendenti, omettendo le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

AZIENDE DELLO SPETTACOLO

Fonti: D.Lgs. 182 del 30.4.1997, D.Lgs 134 del 23.4.1998. Circolare 134363 del 21.5.1980, n. 35 del 16.6.1983, n. 160 del 24.6.1996, n. 200 del 2.10.1997, n. 191 del 20.8.1998, n. 76 del 11.4.2000, n. 1 del 7.1.2003.

Ai datori di lavoro operanti nel settore dello spettacolo sono attribuiti i CSC **1.18.08; 7.07.09; 1.12.10 e 1.12.11 con CA 1A e/o 1D**. I contributi pensionistici sono versati all'ENPALS, mentre la restante contribuzione all'INPS. I contributi DS, CUAF e TFR non sono dovuti per i lavoratori non legati da un rapporto avente carattere di lavoro subordinato; ad esempio: cantanti, attori, registi ecc. Gli artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti obbligatoriamente al versamento del solo contributo per l'indennità economica di maternità. L'obbligo di versamento del contributo per l'indennità economica di malattia dipende esclusivamente dagli accordi contrattuali, siano essi collettivi o individuali. Le aliquote contributive per le indennità economiche di malattia e maternità sono quelle previste per il settore industria, anche per i datori di lavoro inquadrati nel settore terziario, fatta eccezione delle sale bingo. I contributi per le indennità economiche di malattia e maternità per i lavoratori a tempo determinato sono dovuti fino ad un massimale giornaliero di € 67,14 (Lire 130.000).

I dati devono essere esposti secondo le seguenti modalità:

DATORI DI LAVORO INQUADRATI CON I CSC 1.18.08; 7.07.09; 1.12.10 E 1.12.11 CON CA 1A

I dati devono essere esposti secondo le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro. I contributi per le indennità economiche di malattia e maternità devono essere esposti congiuntamente agli altri contributi. Qualora i datori di lavoro non siano tenuti al versamento del contributo per l'indennità economica di malattia devono chiedere l'attribuzione del codice di autorizzazione 8G.

ARTISTI NON DIPENDENTI E DATORI DI LAVORO CON PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

QUADRO B-C

P300

Per l'esposizione del contributo per l'indennità economica di malattia, se dovuto. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti per i quali è dovuto il contributo, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi calcolati con la sola aliquota dell'indennità economica di malattia.

P30M

Per l'esposizione del contributo di malattia per i lavoratori che ricevono retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi calcolati con la sola aliquota dell'indennità economica di malattia.

P400

Per l'esposizione del contributo per l'indennità economica di maternità. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni nel limite del massimale giornaliero e l'importo dei contributi calcolati con la sola aliquota dell'indennità economica di maternità.

P40M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori che ricevono retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, le retribuzioni e l'importo dei contributi calcolati con la sola aliquota dell'indennità economica di maternità.

I datori di lavoro che occupano personale a tempo determinato devono esporre i contributi di malattia e maternità (per effetto del massimale) separandoli dagli altri lavoratori.

CONDOMINI E PROPRIETARI DI FABBRICATO

Fonti: Circolare n. 215 del 18.7.1994, n. 71 del 13.3.1995

I condomini ed i proprietari di fabbricato devono indicare i dati dei loro dipendenti nel modo seguente:

QUADRO B-C

Rigo 10

Per esporre i dati relativi ai portieri e ai custodi assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

O

Per esporre i dati relativi ai portieri e ai custodi assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

194

Per esporre i dati relativi agli addetti alle pulizie assunti a tempo pieno senza agevolazioni contributive. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

O94

Per esporre i dati relativi agli addetti alle pulizie assunti a tempo parziale senza agevolazioni contributive. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi dovuti, al netto delle riduzioni contributive.

QUOTE ASSOCIATIVE

Se il condominio o il proprietario di fabbricato aderisce alla Confedilizia, o applica i contratti collettivi di lavoro, è tenuto a versare, per il personale con qualifica di portiere anche il contributo per l'assicurazione COASCO. Per gli addetti alle pulizie inoltre è dovuto il contributo per l'assistenza contrattuale. Il contributo COASCO dà diritto all'erogazione, in favore dei portieri di una indennità in caso di malattia, che viene liquidata direttamente dall'associazione tra sindacati e Confedilizia. Nessun dato dovrà essere comunicato all'INPS in quanto non si tratta di indennità economica di malattia a carico dell'Istituto. Le quote associative devono essere versate con i codici:

QUADRO B-C

W350

Per esporre il contributo COASCO. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto omettendo la compilazione delle caselle dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni.

W300

Per esporre la quota associativa da parte dei condomini che hanno personale addetto alle pulizie. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto omettendo la compilazione delle caselle dei dipendenti, delle giornate e delle retribuzioni.

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ENTI LOCALI ED ENTI NON SOGGETTI ALLA CUA

In presenza di un unico codice di autorizzazione tra quelli presenti nella tabella che segue, i dati devono essere esposti nel rigo 10 se operai, nel rigo 11 se impiegati, ovvero con i codici O ed Y in caso di lavoro a tempo parziale. Viceversa, in presenza di più codici di autorizzazione i dati devono essere esposti con uno dei codici previsti secondo la corrispondenza esposta in tabella.

Codice di Autorizzazione	Codice tipo contribuzione				Assicurazioni Dovute
	Operai		Impiegati		
	Tempo pieno	Part-time	Tempo pieno	Part-time	
6A	161	O61	261	Y61	IVS, DS
6B	162	O62	262	Y62	IVS
6C	163	O63	263	Y63	IVS
6D	164	O64	264	Y64	TFR
6N	171	O71	271	Y71	DS

Il codice di autorizzazione 6C viene attribuito ai datori di lavoro con personale che alla data del 31.12.1995 era escluso dal versamento del contributo TBC. I codici di esposizione elencati in tabella devono essere esposti nel quadro B-C. In corrispondenza dei codici occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, ovvero le ore, le retribuzioni e i contributi dovuti.

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Fonti: Circolare n. 85 del 12.4.1999

Per i detenuti e il personale religioso che lavora nella struttura penitenziaria, l'Amministrazione deve aprire più posizioni contributive.

- Alle posizioni contributive per i cappellani regolari viene attribuito il CSC 3.01.01 e i codici di autorizzazione 6B e 9C. I dati dei lavoratori devono essere esposti in base a quanto scritto in premessa;
- Alle posizioni contributive aperte per il versamento dei contributi per i cappellani secolari (preti) viene attribuito il CSC 3.01.01 e il codice di autorizzazione 6A. I dati dei lavoratori devono essere esposti in base a quanto scritto in premessa;
- Alle posizioni contributive aperte per il versamento dei contributi per i detenuti viene attribuito il CSC 3.01.03. I dati dei lavoratori detenuti devono essere esposti, nel quadro B-C, nel rigo 10 se operai, nel rigo 11 se impiegati. In corrispondenza delle righe occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

SCUOLE STATALI

Le scuole statali sono tenute a versare all'INPS solo il contributo DS, dovuto sia per i supplenti con incarico inferiore all'anno scolastico, sia con incarico pari all'anno.

ENTI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CON PERSONALE SOGGETTO AL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Fonti: Circolari n. 103 del 15.5.1996, n. 139 del 10.7.1996.

Gli Enti pubblici e le Amministrazioni dello Stato aventi personale soggetto al versamento del contributo di maternità devono esporre separatamente i dati dei lavoratori soggetti al contributo e iscritti all'INPDAP, da quelli che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al FPLD.

Per questi ultimi, a differenza dei lavoratori iscritti all'INPDAP, trova applicazione il trasferimento di parte dell'aliquota di maternità al FPLD. I codici da utilizzare in relazione all'attività svolta dall'ente pubblico sono i seguenti:

QUADRO B-C

P410

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori soggetti iscritti all'INPDAP. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura intera.

P41M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori soggetti iscritti all'INPDAP, con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura intera.

P440

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori iscritti al F.P.L.D.. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti iscritti al F.P.L.D., le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura ridotta.

P44M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori iscritti al F.P.L.D., con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti iscritti al F.P.L.D., le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura ridotta.

QUADRO B-C

P420

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori soggetti iscritti all'INPDAP. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura intera.

P42M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori soggetti iscritti all'INPDAP, con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura intera.

P450

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori iscritti al F.P.L.D.. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti iscritti al F.P.L.D., le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura ridotta.

P45M

Per l'esposizione del contributo di maternità per i lavoratori iscritti al F.P.L.D., con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti iscritti al F.P.L.D., le giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali lavoratori e il contributo di maternità dovuto in misura ridotta.

COOPERATIVE PRODUZIONE LAVORO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DEL DPR 602/1970

Fonti: DPR 30.4.1970, n. 602. Circolare n. 254 CV e 1 GS del 13.1.1971, n. 118 del 26.5.1988, n. 121 del 5.6.1989, n. 9 del 11.1.1990, n. 225 del 3.8.1995, n. 77 del 5.4.1996, n. 175 del 31.7.1997, n. 173 del 28.7.1998, n. 237 del 12.11.1998, Messaggio n. 29856 del 10.8.1998, n. 6726 del 17.11.1998. Circolare n. 20 del 1.2.2000, n. 39 del 16.2.2001, n. 130 del 22.6.2001, n. 150 del 26.7.2001, n. 137 del 28.7.2003

Il versamento dei contributi, per i soci delle cooperative in argomento, fino al 31.12.2006, deve essere effettuato su periodi medi di occupazione e salari giornalieri convenzionali. La retribuzione convenzionale, sia ai fini pensionistici che per le altre assicurazioni, è aumentata annualmente secondo le percentuali fissate dall'art 3 del D.Lgs. 6.11.2001, n. 423. Fino al 31.12.2006, ai fini del versamento dei contributi pensionistici, sono fatte salve le classi di contribuzione fissate ai sensi dell'art. 6 del DPR 602/1970, se di importo superiore alla retribuzione derivante dall'adeguamento annuale dell'imponibile. E' data facoltà alla cooperativa di versare i contributi a fini pensionistici, sui salari di fatto anziché su quelli convenzionali, purché gli stessi siano non inferiori alla retribuzione convenzionale derivante dal percorso di adeguamento degli imponibili, ovvero al valore delle classi eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 6 del DPR 602/1970.

Il periodo medio di occupazione mensile è rilevabile dalla tabella seguente:

	2002	2003	2004	2005	2006
Centro-Nord	26 giornate	26	26	26	26
Territori del Mezzogiorno	18 giornate	20	22	24	26
Campania e Basilicata	18 giornate	20	22	24	26

Alle cooperative iscritte nell'albo informatico (ex registro prefettizio) viene attribuito il codice di autorizzazione **3A**, per il riconoscimento della riduzione del contributo CUAF. Se svolgono le attività rientranti nella disciplina del DPR 602/1970 viene attribuito il codice di autorizzazione **4A**, ovvero **4B**, per il versamento della contribuzione su salari convenzionali e periodi medi. Qualora l'organismo cooperativo abbia optato per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, viene attribuito anche il codice di autorizzazione **OR**.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE COOPERATIVE CHE VERSANO SULLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Fonti: Legge 28.2.1997, n. 30; Circolare n. 77 del 25.3.1997

L'incremento di aliquota pensionistica pari al 4,43%, che per la generalità dei datori di lavoro è avvenuto il 1.1.1996, per le cooperative che versano sulle retribuzioni effettive troverà applicazione con l'aumento biennale del contributo IVS dello 0,50% come previsto per le altre aziende. A causa del particolare meccanismo di calcolo dei contributi previsto per le cooperative, le stesse calcolano i contributi applicando l'intera aliquota contributiva sull'imponibile pensionistico e recuperano il maggior contributo versato utilizzando il codice:

QUADRO D

R250

In corrispondenza del quale deve essere esposto l'importo da recuperare, risultante dall'applicazione dell'aliquota indicata in tabella sulla differenza tra la retribuzione effettiva e quella convenzionale. L'utilizzo del codice richiede la presenza del codice di autorizzazione OR.

Dal	Al	Riduzione
1.1.2003	31.12.2004	2.43
1.1.2005	31.12.2006	1.93
1.1.2007	31.12.2008	1.43
1.1.2009	31.12.2010	0.93
1.1.2011	31.12.2012	0.43
1.1.2013	In poi	0

LAVORATORI SOCI

I dati dei lavoratori soci vanno esposti ai righe **10 e/o 11** indicando per ciascun socio lavoratore il periodo medio di occupazione mensile vigente nel territorio nel quale opera l'organismo, la retribuzione utilizzata per il calcolo dei contributi pensionistici e i contributi dovuti.

Fino al 31.12.2006, in assenza di opzione per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, l'imponibile pensionistico da indicare è rappresentato da:



- l'imponibile derivante dall'adeguamento annuale, in mancanza di DM ex art. 6, DPR 602/70, ovvero in presenza di classi di contribuzione di importo inferiore;
- il valore della classe di contribuzione, se risulta emanato un DM ex art. 6, DPR 602/70, che rivalutato sia di importo superiore all'imponibile derivante dall'adeguamento annuale.

OZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI SUI SALARI DI FATTO

Qualora l'organismo cooperativo abbia optato per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile ai fini pensionistici, è tenuto ad osservare le norme di carattere generale previste per la generalità dei datori di lavoro. Pertanto, qualora il socio lavoratore sia assente per malattia, maternità, infortunio ecc. e lo stesso percepisca per tali giorni una retribuzione ad integrazione della prestazione previdenziale, ai fini del versamento dei contributi pensionistici, non deve essere osservato lo specifico minimale giornaliero imponibile derivante dal percorso di innalzamento degli imponibili. Resta immutato, anche in tale circostanza, l'obbligo del versamento delle altre assicurazioni sull'intera retribuzione convenzionale mensile prevista per l'area geografica nella quale opera l'organismo cooperativo. Per l'esposizione dei dati dei soci lavoratori che hanno percepito retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali, dovrà essere utilizzato il quarto carattere "M".

LAVORATORI DIPENDENTI NON SOCI

I dati dei lavoratori non soci, per i quali i contributi sono dovuti secondo le norme di carattere generale previste per la qualifica del lavoratore e per il settore nel quale opera la cooperativa, devono essere esposti nel modo seguente:

QUADRO B-C

130

Per esporre i dati dei dipendenti operai non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione effettiva e i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

230

Per esporre i dati dei dipendenti impiegati non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione effettiva e i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

O30

Per esporre i dati dei dipendenti operai non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione effettiva e i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

Y30

Per esporre i dati dei dipendenti impiegati non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione effettiva e i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

Dipendenti non soci assunti con agevolazioni contributive

L'esposizione dei dati deve essere effettuata come per la generalità dei datori di lavoro, non utilizzando il CTC "30". Ad esempio in caso di assunzione di lavoratore ai sensi dell'art. 8, comma 9, Legge 407/1990, da parte di cooperative del centro-nord, i lavoratori dovranno essere esposti con i codici **158, 258, O58** ecc..

SOCI LAVORATORI OCCUPATI A TEMPO PARZIALE

Fonti: Circolare n. 78 del 26.3.97, n. 247 del 29.11.97

Per i soci lavoratori occupati a tempo parziale, la retribuzione deve essere rapportata alle ore. I dati dei soci lavoratori occupati a tempo parziale devono essere esposti con i codici **O** e **Y**, secondo le modalità di carattere generale, indicando il numero dei soci, le ore lavorate, la retribuzione imponibile ai fini pensionistici e i contributi dovuti applicando l'intera aliquota contributiva, senza tenere conto del diverso imponibile per le assicurazioni minori. Con tale metodo di calcolo le assicurazioni minori sono calcolate su un imponibile superiore a quello convenzionale. Il maggior importo dei contributi derivante dal calcolo deve essere recuperato con il codice:

QUADRO D

R350

In corrispondenza del quale recuperano l'importo che si ottiene applicando le aliquote di contribuzione diverse dall'IVS sulla differenza di retribuzione esposta nella casella "retribuzioni" e quella convenzionale. Nell'importo deve essere altresì inclusa la riduzione contributiva di cui al codice R250 per gli organismi cooperativi che versano l'IVS sulle retribuzioni effettive.

COOPERATIVE SOCIALI

Fonti: Legge 8.11.1991, n. 381, art. 4. Circolare n. 296 del 29.12.1992, n. 109 del 11.5.1993, n. 95 del 22.3.1994, n. 188 del 17.6.1994, n. 90 del 28.4.1998, n. 89 del 15.4.1999, n. 200 del 4.12.2000

COOPERATIVE SOCIO ASSISTENZIALI, ART. 1, LETTERA A) LEGGE 381/1991

Per le cooperative costituite per la gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi (art. 1, lett. A, legge 381/1991) possono essere emanati decreti ministeriali per il versamento dei contributi su periodi medi di occupazione e salari giornalieri convenzionali. In presenza di decreti ministeriali il periodo medio è fissato sempre in 26 giornate. In presenza di decreto ministeriale non è consentito alle cooperative di optare per il versamento della contribuzione sui salari di fatto; il versamento dei contributi deve essere obbligatoriamente fatto sulle retribuzioni convenzionali indicate dal decreto. Alle cooperative che sono tenute a versare i contributi sui salari convenzionali viene attribuito il codice di autorizzazione **4D**.

COOPERATIVE AVENTE TUTTI I SOCI OPERANTI IN PROVINCE PER LE QUALI NON SONO STATI EMANATI D.M. PER I SALARI CONVENZIONALI

I dati dei lavoratori, soci e non soci, devono essere esposti secondo le norme di carattere generale previste per i datori di lavoro in genere.

COOPERATIVE CON PARTE DEI SOCI OPERANTI IN PROVINCE PER LE QUALI SONO STATI FISSATI I SALARI CONVENZIONALI A MEZZO D.M.

Le cooperative sono tenute a chiedere l'apertura di due distinte posizioni contributive. In una dovranno confluire i dati dei soci che lavorano in province per le quali non sono stati emanati D.M., nella quale dovranno essere riportati anche i dati di eventuali lavoratori dipendenti non soci. nell'altra quelli operanti in province per i quali il versamento dei contributi deve essere fatto sui salari convenzionali. I dati dei lavoratori dipendenti e dei soci che versano sulle retribuzioni effettive devono essere esposti secondo le regole di carattere generale previste per la generalità dei datori di lavoro.

I dati dei lavoratori soci, per i quali il versamento dei contributi deve essere effettuato sulle retribuzioni convenzionali, vanno esposti ai righe **10 e/o 11** indicando per ciascun socio lavoratore il periodo medio di occupazione mensile, sempre pari a 26 giornate, la retribuzione convenzionale e i contributi dovuti.

COOPERATIVE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, ART. 1, LETTERA B) LEGGE 381/1991

Le cooperative che gestiscono attività diverse finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (art. 1, lett. B, legge 381/1991) possono rientrare nel campo di applicazione del DPR 602/1970. In tal caso operano secondo le norme previste per lo stesso. Le cooperative rientranti nella tipologia di cui alla lettera B) sono destinatarie di un beneficio contributivo per i soci svantaggiati, consistente nell'esonero totale dalla contribuzione assistenziale e previdenziale, anche per la quota a carico del lavoratore. Per poter usufruire dei benefici, le cooperative sociali devono essere costituite per almeno il 30% da personale svantaggiato (soci e dipendenti) con esclusione dal computo dei soci volontari e del personale svantaggiato (Art. 4, comma 2, legge 381/1991. Circolare n. 188 del 17.6.1994)Le cooperative che hanno personale svantaggiato, sia socio che non socio, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **5V**. I dati dei lavoratori non svantaggiati devono essere esposti secondo le norme di carattere generale. Se si tratta di cooperative rientranti anche nella disciplina del DPR 602/1970 i dati dei soci devono essere esposti secondo le norme previste per tali cooperative. I soci e i lavoratori svantaggiati devono essere esposti utilizzando i codici che seguono:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

Innovando la prassi precedente che prevedeva l'esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C e lo sgravio nel quadro D, i datori di lavoro devono riportare direttamente nel quadro B-C la contribuzione dovuta al netto dello sgravio spettante, della riduzione CUAF ex art. 120, legge 388/2000 e dell'esonero contributivo ex art. 1 commi 361 e 362, legge 266/2005.



QUADRO B-C

119

Per esporre i dati degli operai soci svantaggiati occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni, indicando il valore "0" (zero) nel campo dei contributi dovuti in quanto lo sgravio spetta in misura totale.

219

Per esporre i dati degli impiegati soci svantaggiati occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni, indicando il valore "0" (zero) nel campo dei contributi dovuti in quanto lo sgravio spetta in misura totale.

O19

Per esporre i dati degli operai svantaggiati soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni, indicando il valore "0" (zero) nel campo dei contributi dovuti in quanto lo sgravio spetta in misura totale.

Y19

Per esporre i dati degli impiegati svantaggiati soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni, indicando il valore "0" (zero) nel campo dei contributi dovuti in quanto lo sgravio spetta in misura totale.

119D

Per esporre i dati degli operai svantaggiati non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni, indicando il valore "0" (zero) nel campo dei contributi dovuti in quanto lo sgravio spetta in misura totale.

219D

Per esporre i dati degli impiegati svantaggiati non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni, indicando il valore "0" (zero) nel campo dei contributi dovuti in quanto lo sgravio spetta in misura totale.

O19D

Per esporre i dati degli operai svantaggiati non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni, indicando il valore "0" (zero) nel campo dei contributi dovuti in quanto lo sgravio spetta in misura totale.

Y19D

Per esporre i dati degli impiegati svantaggiati non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni, indicando il valore "0" (zero) nel campo dei contributi dovuti in quanto lo sgravio spetta in misura totale.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

119

Per esporre i dati degli operai soci svantaggiati occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

219

Per esporre i dati degli impiegati soci svantaggiati occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

O19

Per esporre i dati degli operai svantaggiati soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

Y19

Per esporre i dati degli impiegati svantaggiati soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

119D

Per esporre i dati degli operai svantaggiati non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

219D

Per esporre i dati degli impiegati svantaggiati non soci occupati a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

O19D

Per esporre i dati degli operai svantaggiati non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

Y19D

Per esporre i dati degli impiegati svantaggiati non soci occupati a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numeri dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi calcolati con aliquota intera.

Il beneficio spettante deve essere indicato con il codice di sgravio:

QUADRO D**L190**

Per esporre il recupero della contribuzione totale (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del dipendente).

CONTRIBUTO CUAF

Ai sensi dell'art. 73 del T.U. delle norme in materia di assegni familiari, DPR 797/1955, per i lavoratori a tempo pieno, in costanza di rapporto di lavoro, le aziende del credito e le assicurazioni sono tenute al versamento del contributo CUAF sull'intera retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato sia per i periodi caratterizzati da retribuzione ridotta (es. maternità), sia per i periodi nei quali il dipendente è stato assente senza retribuzione (es. sciopero). Se l'attività lavorativa è stata prestata per tutto il mese, non sono richiesti particolari adempimenti: il contributo CUAF deve essere compreso nell'aliquota complessiva applicata. Nel caso in cui si verificano delle assenze, o vi siano dei periodi con retribuzione ridotta, i datori di lavoro:

- versano il contributo CUAF congiuntamente alle altre contribuzioni sulla retribuzione imponibile del mese;
- espongono separatamente con uno dei codici di seguito riportati il solo contributo CUAF calcolato sulle retribuzioni non corrisposte.

QUADRO B-C

1T4

Per esporre il versamento del contributo CUAF per gli operai a tempo pieno sulle retribuzioni non corrisposte. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota CUAF, al netto delle riduzioni contributive.

2T4

Per esporre il versamento del contributo CUAF per gli impiegati a tempo pieno sulle retribuzioni non corrisposte. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato ed i contributi dovuti con calcolo della sola aliquota CUAF, al netto delle riduzioni contributive.

LAVORATORI ASSUNTI A PART TIME

In caso di rapporto di lavoro part time, essendo la corresponsione degli assegni familiari collegata alla prestazione lavorativa e non alla sola sussistenza del rapporto di lavoro il contributo CUAF è dovuto sulle retribuzioni di fatto, eventualmente adeguate ai minimali (Circolare n. 67 del 10.4.1989)

SALARIATI E OPERAI DEL SETTORE DEL CREDITO

Fonti: Messaggio n. 40377 del 15.7.1991.

Il personale con qualifica di operaio per il quale, di norma, non è dovuto il contributo per l'indennità economica di malattia deve essere esposto al rigo 10. Ai datori di lavoro aventi personale con qualifica di operaio viene attribuito il codice di autorizzazione **8G**. Il personale salariato, per il quale è dovuto il contributo per l'indennità economica di malattia, deve essere esposto separatamente dagli altri dipendenti utilizzando il codice:

QUADRO B-C

174

Per esporre i dati del personale salariato assunto a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni e i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

074

Per esporre i dati del personale salariato assunto a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni e i contributi, al netto delle riduzioni contributive.

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

Fonti: D.L.gs. 30.4.1997, n. 149. Circolare n. 152 del 20.7.1999

Il decreto legislativo n. 149 del 1997 ha disposto la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico (Ente nazionale assistenza al volo). I dipendenti già in servizio alla data di trasformazione mantengono l'iscrizione all'INPDAP; i nuovi assunti sono iscritti al FPLD. I dirigenti sono stati iscritti all'INPDAL fino al 31.12.2002. A decorrere dal 1.1.2003, a seguito della soppressione dell'INPDAL, devono essere iscritti all'INPS.

L'art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 149/1997 ha previsto per i lavoratori appartenenti a determinati profili professionali, un contributo di solidarietà da destinare al fondo pensionistico di appartenenza dei lavoratori stessi. Il contributo è determinato nella misura globale del 5% di cui:

- 1,25% a carico dei lavoratori appartenenti ai profili professionali: di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure;

- 0,70% a carico dei lavoratori appartenenti ai profili professionali: di esperto assistenza al volo e meteo.

Per il versamento del contributo addizionale i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO B-C

M925

Per esporre il versamento del contributo addizionale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni ed il contributo di solidarietà.

AZIENDE MUNICIPALIZZATE TRASFORMATE IN S.P.A. (LEGGE 142/1990)

Fonti: Legge 8.6.1990, n. 142. Circolari n. 36 del 19.2.1997, n. 114 del 19.5.1999, n. 227 del 28.12.1999, n. 42 del 21.2.2000, n. 96 del 22.5.2002. Messaggio 186 del 11.10.2000, n. 83 del 24.4.2003, punto 4.2, Circolare n. 63 del 6.5.2005.

Le aziende speciali aventi forma giuridica di S.p.a. vengono inquadrare, ai fini previdenziali e assistenziali, in base all'attività concretamente svolta come per la generalità delle aziende. Qualora i dipendenti con qualifica di dirigente abbiano mantenuto l'iscrizione all'INPDAP, i dati dei dipendenti interessati devono essere esposti con il codice:

QUADRO B-C

360

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno iscritti all'INPDAP. In corrispondenza del codice occorre compilare il numero dei dirigenti iscritti all'INPDAP, le giornate, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

360P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale iscritti all'INPDAP. In corrispondenza del codice occorre compilare il numero dei dirigenti iscritti all'INPDAP, le ore, le retribuzioni ed i contributi dovuti.

I medesimi codici dovranno essere utilizzati dalle aziende speciali non costituite in S.p.a. (CSC 2.01.02) per i dirigenti iscritti all'INPDAP.

DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Fonti: Art. 42, legge 27.12.2002, n. 289. Circolare INPDAI n. 146061 del 27.12.2002. Circolare n. 83 del 24.4.2003, n. 147 del 3.9.2003, Messaggio n. 133 del 13.11.2003, n. 142 del 26.11.2003

L'articolo 42 della legge 27.12.2002, n. 289 ha stabilito la soppressione dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) e la sua confluenza nell'INPS con effetto dal 1.1.2003. A decorrere da tale data i versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni di tutti i dirigenti in forza alle aziende industriali debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS – indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo "DM10". Per la comunicazione dei dati retributivi e contributivi, le aziende industriali devono esporre separatamente i dati dei dirigenti in forza già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002 da quelli assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. I dati dovranno essere esposti secondo le modalità che seguono.

DIRIGENTI GIÀ ISCRITTI ALL'INPDAI ALLA DATA DEL 31.12.2002

La contribuzione pensionistica, versata dal 1.1.2003, affluisce all'evidenza contabile separata nell'ambito del FPLD. I dati devono continuare ad essere esposti con il codice:

QUADRO B/C

3

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

300P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi.

DIRIGENTI ASSUNTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI A DECORRERE DAL 1.1.2003

La contribuzione pensionistica, versata dal 1.1.2003, affluisce al FPLD. I dati dei dirigenti assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003, devono essere esposti con il codice:

QUADRO B/C

9

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, le retribuzioni ed i contributi.

900P

Per esporre i dati dei dirigenti assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, le retribuzioni ed i contributi.

DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE AL MASSIMALE ANNUO

Per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva, al raggiungimento del massimale annuo non è più dovuta la contribuzione IVS (art. 2, comma 18, legge 8.8.1995, n. 335). Per il versamento delle contribuzioni minori deve essere utilizzato il codice

QUADRO B/C

398

Per esporre i dati dei dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002, con retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dirigenti, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS per superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD.

998

Per esporre i dati dei dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003, con retribuzione eccedente il massimale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dirigenti, le giornate per le quali non è dovuta la contribuzione IVS per superamento del massimale, l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il massimale e l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD.

Conguagli

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie operazioni di conguaglio. A tal fine per il recupero del contributo IVS versato sulla parte eccedente il massimale annuo, dovranno essere utilizzati i codici seguenti:

QUADRO D

L953

Da utilizzare per i dirigenti iscritti all'INPDAI al 31.12.2002.

L952

Da utilizzare per i dirigenti di aziende industriali iscritti al FPLD dal 1.1.2003.

CONTRIBUTO SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MASSIMALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI FONDI PENSIONE

Il decreto legislativo n. 579/1995 ha disciplinato, tra l'altro, il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale contributivo. Se tale reddito, oggetto di deduzione fiscale, è destinato alla previdenza complementare, è soggetto al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%, per la quota di reddito a carico del datore di lavoro e del 2% per la quota di reddito a carico del lavoratore. Per il versamento dei contributi i datori di lavoro devono osservare le seguenti modalità:

QUADRO B-C

Dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1.1.2003

M920

Per esporre il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo le giornate.

M921

Per esporre il versamento del contributo del 2% dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo le giornate.

Dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002

M941

Per esporre il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti a carico del datore di lavoro relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo le giornate.

M942

Per esporre il versamento del contributo del 2% dovuto sugli accantonamenti a carico del lavoratore relativi al mese in corso. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo le giornate.

DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

I lavoratori con aliquota pensionistica a proprio carico inferiore al 10% e con retribuzione annua superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile, sono soggetti ad un contributo aggiuntivo dell'1%, da versare al fondo pensione cui appartiene il lavoratore (art. 3ter, legge 14.11.1992, n. 438). Il contributo calcolato sulla retribuzione eccedente la prima fascia è interamente a carico del lavoratore.

QUADRO B-C

M950

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto, tralasciando le giornate.

M960

Per esporre il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% per i dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero di dipendenti, la retribuzione eccedente la prima fascia e il contributo dovuto, tralasciando le giornate.



Conguagli

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie operazioni di conguaglio A tal fine i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici seguenti:

QUADRO B-C

M952

Per esporre il versamento del contributo a debito del lavoratore per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

M951

Per esporre il versamento del contributo a debito del lavoratore per i dirigenti iscritti al FPLD dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

QUADRO D

L954

Per esporre il recupero del contributo a credito del lavoratore per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

L951

Per esporre il recupero del contributo a credito del lavoratore per i dirigenti iscritti al FPLD dal 1.1.2003.

DIRIGENTI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 7.8.1997, N. 266

Il beneficio consiste nell'erogazione a favore delle imprese di un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli enti previdenziali, per un massimo di 12 mesi. Il beneficio è alternativo ad ogni altra riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio ecc. ed è limitato alle sole contribuzioni dovute agli enti, con esclusione delle aliquote riscosse dagli stessi ma destinate ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **4X**. Per le modalità di esposizione dei dati si faccia riferimento all'apposito capitolo.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 10% SU ACCANTONAMENTI EFFETTUATI A CASSE, FONDI E GESTIONI

I versamenti e gli accantonamenti a finanziamento della previdenza complementare, ovvero presso casse, fondi e gestioni previste dalla contrattazione collettiva e da accordi o regolamenti aziendali, sono soggetti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%. Tale versamento è effettuato in favore dell'ente pensionistico presso il quale è assicurato il lavoratore interessato e non dà luogo all'accrescimento della retribuzione imponibile (art. 12, D.Lgs. 21.4.1993, n. 924).

QUADRO B-C

M900

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per i dirigenti assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

M940

Per il versamento del contributo del 10% dovuto sugli accantonamenti del mese in corso per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, omettendo le giornate.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO (DECONTRIBUZIONE)

Le somme erogate ai dipendenti a seguito di contratti integrativi la cui erogazione è incerta, in quanto legata a parametri di produttività o di qualità o correlata ad altri elementi di competitività e risultati economici dell'impresa, sono escluse dall'imponibile. Sulle retribuzioni oggetto di decontribuzione è dovuto solo un contributo di solidarietà del 10%, interamente a carico del datore di lavoro (D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito dalla legge 23.5.1997, n. 135).

QUADRO B-C

M930

Per esporre il contributo di solidarietà dovuto sulle erogazioni oggetto di decontribuzione per i dirigenti assunti o nominati dirigenti a decorrere dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre compilare solo le caselle del numero dei dipendenti, delle retribuzioni e dei contributi dovuti (10%).



M970

Per esporre il contributo di solidarietà dovuto sulle erogazioni oggetto di decontribuzione per i dirigenti già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre compilare solo le caselle del numero dei dipendenti, delle retribuzioni e dei contributi dovuti (10%).

Conguaglio

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie operazioni di conguaglio. A tal fine i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici seguenti:

QUADRO B-C

M932

Per il versamento del conguaglio a debito del contributo di solidarietà, per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

M931

Per il versamento del conguaglio a debito del contributo di solidarietà per i dirigenti iscritti al FPLD dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

QUADRO D

L933

Per il recupero del conguaglio a debito del contributo di solidarietà, per i dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

L931

Per il recupero del conguaglio a debito del contributo di solidarietà per i dirigenti iscritti al FPLD dal 1.1.2003. In corrispondenza del codice occorre indicare solo il contributo dovuto.

CONTRIBUZIONE ATIPICA

Fonti: Messaggio n. 142 del 26.11.2003

I dirigenti iscritti all'ex INPDAl ai quali venivano conferite cariche sociali comportanti la perdita del requisito della subordinazione erano autorizzati a continuare il versamento della contribuzione in misura pari a quella dei versamenti volontari, a carico del datore di lavoro dando luogo alla cosiddetta "contribuzione atipica". Il diritto attualmente permane per i dirigenti già iscritti INPDAl al 31.12.2002 mentre non è previsto per i dirigenti industriali assunti dal 1.1.2003. Il versamento dei contributi, per i dirigenti iscritti INPDAl al 31.12.2002, deve essere effettuato trimestralmente ed esposto nel DM10/2 con il codice:

QUADRO B-C

M553

In corrispondenza del quale occorre indicare il numero dei dirigenti, le retribuzioni di riferimento e il contributo dovuto, omettendo le giornate. Il codice viene accettato solo per i mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre.

FERIE NON GODUTE

Fonti: Codice civile, art. 2109, Convenzione OIL n. 132 del 24.6.1970; Circolare n. 134 del 23.6.1998, n. 186 del 7.10.1999 e n. 15 del 15.1.2002, Messaggio n. 79 del 27.6.2003, n. 87 del 11.7.2003, n. 90 del 16.7.2003.

Le istruzioni di seguito riportate sono applicabili nei casi di recupero della contribuzione versata, nell'anno 2002, sul compenso ferie non godute per i dirigenti per i quali gli adempimenti contributivi sono stati effettuati secondo le modalità già previste per l'INPDAl. Per gli anni successivi dovrà essere utilizzata la procedura prevista per la generalità dei lavoratori, descritta in altra parte del manuale. La procedura può essere utilizzata prima della trasmissione del modello 770. Oltre tale termine non sono consentite operazioni di conguaglio con il modello DM10/2. Per il recupero dei contributi già versati, occorre richiedere il rimborso mediante modello DM10/V, mentre per la rettifica degli imponibili occorre utilizzare il flusso di rettifica delle dichiarazioni mensili (eMens), mentre per i periodi fino al 31.12.2004 occorre presentare il modello SA/RETT.

SUPERAMENTO DEL MASSIMALE INPDAl NELL'ANNO 2002

In tale ipotesi dovranno essere recuperati i soli contributi minori versati all'INPS e il contributo per il Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto il contributo IVS non era dovuto. Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruite le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:



Metodo del recupero contributivo

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi minori di pertinenza dell'INPS già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

L482

Per esporre il recupero del contributo TFR, già versato all'INPDAl, in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

NON SUPERAMENTO DEL MASSIMALE NELL'ANNO 2002

In tale ipotesi dovranno essere recuperati sia i contributi minori versati all'INPS sia i contributi IVS e Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l'intera retribuzione del mese in cui sono fruito le ferie, recupera i contributi già versati e rettifica le retribuzioni imponibili con i codici:

QUADRO D

L480

Per esporre il recupero dell'importo dei contributi minori di pertinenza dell'INPS già versati in relazione al periodo di ferie fruito.

L481

Per esporre il recupero dei contributi IVS e TFR, già versati all'INPDAl, in relazione al periodo di ferie fruito.

QUADRO B-C

H500

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente sulle quali sono stati versati i contributi minori oggetto di recupero. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

H503

Per rettificare le retribuzioni imponibili dell'anno precedente sulle quali sono stati versati i contributi all'INPDAl oggetto di recupero. In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente ai fini del confronto dei monti retributivi).

Metodo della "decontribuzione"

In alternativa all'utilizzo dei codici L480 ed L481 i datori di lavoro possono recuperare i contributi versati diminuendo direttamente l'imponibile mensile della quota di imponibile corrispondente alle ferie godute e già assoggettato a contribuzione. Questo metodo è consentito solo nel caso in cui il regime contributivo sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale sono stati versati i contributi e che la riduzione di imponibile non faccia scendere l'importo risultante al di sotto dei minimali giornalieri.

Il datore di lavoro, oltre a recuperare i contributi già versati, deve rettificare gli imponibili previdenziali diminuendo l'imponibile dell'anno precedente dell'importo corrispondente al periodo di ferie fruito e aumentando l'imponibile dell'anno in corso dell'imponibile "decontribuito". A tal fine vengono utilizzati i codici:

D000.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile sul quale sono stati versati i contributi minori corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

D300.

In corrispondenza del quale occorre indicare solo l'imponibile sul quale sono stati versati i contributi all'INPDAl corrispondente alle ferie fruito (importo che va in diminuzione dell'imponibile dell'anno precedente e in aumento dell'anno nel quale è utilizzato ai fini del confronto dei monti retributivi).

ARMATORI E PROPRIETARI ARMATORI IMBARCATI

Fonti: Legge 26.7.1984, n. 413, art. 12. Circolare n. 56 del 22.3.1988

Gli armatori, o proprietari armatori, che facciano parte dell'equipaggio della nave da loro stessi gestita sono soggetti al versamento della contribuzione all'INPS con esclusione dei contributi per la disoccupazione involontaria (DS) ed il fondo di garanzia TFR. I dati degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati devono essere esposti separatamente dagli altri dipendenti utilizzando i codici:

QUADRO B-C

173

Per esporre i dati degli armatori e proprietari armatori con qualifica di operaio a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti, le giornate, le retribuzioni e i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

273

Per esporre i dati degli armatori e proprietari armatori con qualifica di impiegato a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti, le giornate, le retribuzioni e i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

073

Per esporre i dati degli armatori e proprietari armatori con qualifica di operaio a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti, le ore, le retribuzioni e i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

Y73

Per esporre i dati degli armatori e proprietari armatori con qualifica di impiegato a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti, le ore, le retribuzioni e i contributi dovuti al netto delle riduzioni contributive.

AZIENDE DEL SETTORE MARITTIMO

Fonti: Messaggio n. 155 del 19.12.2003

Per il personale non imbarcato dipendente da aziende del settore marittimo, per i quali vi è l'obbligo di versamento della contribuzione per l'indennità economica di malattia e maternità all'IPSEMA, i datori di lavoro devono operare come segue:

QUADRO B-C

- Continuano a calcolare mensilmente i contributi previdenziali e assistenziali relativi a tutti i lavoratori in base alle norme comuni;
- Riportano i dati nel quadro B-C secondo le consuete modalità;
- Determinano l'ammontare della contribuzione per le indennità di malattia e maternità non dovuta all'INPS;
- Recuperano l'importo, esponendolo nel quadro D, con i codici:

QUADRO D

R806

Per esporre il recupero della contribuzione per l'indennità di malattia.

R807

Per esporre il recupero della contribuzione per l'indennità di maternità.

GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI ISCRITTI ALL'INPGI

Fonti: Art. 76, legge 23.12.2000, n. 388. Circolare n. 83 del 3.4.2001

I giornalisti professionisti e i pubblicisti con contratto di lavoro giornalistico sono iscritti all'INPGI per il versamento dei contributi previdenziali. Sono iscritti all'INPS esclusivamente per il versamento del contributo di maternità. Le retribuzioni dei lavoratori devono essere denunciate nel modo seguente:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

QUADRO B-C

P430

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti interessati, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali soggetti e l'ammontare del contributo di maternità dovuto, al netto della riduzione 0,40% (art. 120, legge 23.12.2000, n. 388).

P43M

Per l'esposizione dei dati relativi ai soggetti che ricevono retribuzioni ridotte a causa di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti interessati, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali soggetti e l'ammontare del contributo di maternità dovuto, al netto della riduzione 0,40% (art. 120, legge 23.12.2000, n. 388).

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

P430

In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti interessati, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali soggetti e l'ammontare del contributo di maternità dovuto.

P43M

Per l'esposizione dei dati relativi ai soggetti che ricevono retribuzioni ridotte a causa di trattamenti previdenziali. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei soggetti interessati, il numero delle giornate, l'importo delle retribuzioni riferite a tali soggetti e l'ammontare del contributo di maternità dovuto.

QUADRO D

R601

Per esporre l'esonero dello 0,40% a valere sul contributo per la maternità, previsto dall'art. 120 della legge 388/2000.

LAVORATORI OCCUPATI IN PAESI ESTERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Fonti: Legge 3.10.1987, n. 398. Circolari n. 233 (819 RCV) del 10.12.1986, n. 174 del 5.8.1988, n. 90 del 21.3.1992, n. 87 del 15.3.1994, n. 28 del 5.2.1998, Messaggio n. 112 del 3.10.2003.

La normativa si applica ai lavoratori di qualsiasi nazionalità, distaccati o assunti all'estero da impresa avente sede in Italia, mentre sono esclusi dall'applicazione della presente normativa i lavoratori che vengono inviati all'estero in trasferta, per i quali si applica pienamente la legislazione Italiana. Nel caso di lavoratori inviati in paesi convenzionati, per il periodo di distacco le convenzioni prevedono generalmente la possibilità del mantenimento della legislazione del paese di provenienza. Al termine del distacco il lavoratore è soggetto al regime assicurativo del paese nel quale presta l'attività. Per i lavoratori occupati all'estero in paesi non convenzionati, il regime assicurativo è stabilito dalla legge 3.10.1987, n. 398, che esplica i suoi effetti anche nei confronti delle assicurazioni non contemplate dalle convenzioni bilaterali.

LAVORATORI INVIATI ALL'ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, NEPPURE PARZIALMENTE

La contribuzione è dovuta su retribuzioni convenzionali mensili fissate annualmente dal Ministero del lavoro. Le retribuzioni convenzionali sono fissate per un periodo di occupazione mensile pari a 26 giornate. E' consentito versare su un numero inferiore di giornate solo per il mese di partenza e quello di rientro dall'estero. Per l'esposizione dei dati si seguono le norme comuni previste per la generalità delle aziende, in relazione alla qualifica del lavoratore ed al settore in cui opera il datore di lavoro. Ai datori di lavoro, che vengono contraddistinti dal codice di autorizzazione **4C**, spetta la riduzione contributiva pari a 10 punti, prevista dall' art. 4 comma 2, legge 3.10.1987, n. 398, che deve essere esposta con il codice:

QUADRO D

S189

Per esporre l'importo della riduzione. La riduzione spetta in via prioritaria sul contributo IVS ed in via subordinata sul contributo DS. Per i lavoratori iscritti a fondi di previdenza gestiti da altri enti (ENPALS, INPGI ecc.) la riduzione si applica sui contributi dovuti a tali enti, e in caso di incapacienza, per la parte residua, sul contributo DS (Circolare n. 233 (819 RCV) del 10.12.1986).

LAVORATORI INVIATI ALL'ESTERO IN PAESI CONVENZIONATI, ANCHE SOLO PARZIALMENTE

La contribuzione è dovuta in via prioritaria sulle retribuzioni effettive, in base alla convenzione vigente tra gli Stati, mentre per le assicurazioni non contemplate dalla convenzione vige l'obbligo contributivo sulle retribuzioni convenzionali, come stabilito dalla legge n. 398/1987. Le posizioni contributive per il versamento dei contributi per i lavoratori inviati in paesi parzialmente convenzionati, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **4Z**. Stante la particolarità del versamento dei contributi, dipendenti dalle singole convenzioni, che avviene parte su retribuzioni effettive e parte su retribuzioni convenzionali. I datori di lavoro devono esporre i dati indicando se la contribuzione è versata su retribuzioni effettive o convenzionali. I codici da utilizzare sono costituiti da quattro caratteri e per la loro composizione devono essere osservate le seguenti modalità:

il primo carattere del codice corrisponde al codice qualifica e può assumere uno dei seguenti valori:

- **1** se si tratta di operaio;
- **2** se si tratta di impiegato o quadro;
- **3** se si tratta di dirigente, compresi quelli già iscritti all'INPDAl al 31.12.2002;
- **9** se si tratta di dirigenti di aziende industriali iscritti al FPLD a decorrere dal 1.1.2003.

I caratteri secondo e terzo corrispondono alla singola aliquota dovuta, secondo la corrispondenza seguente:

- **01** IVS
- **02** TBC (Contributo dovuto fino al 31.12.1999)
- **03** ENAOLI (Contributo dovuto fino al 31.12.1999)
- **04** DS
- **05** MOBILITA'
- **06** TFR
- **07** CUAFF
- **08** MALATTIA
- **09** MATERNITA'

Il quarto carattere fornisce l'informazione del calcolo, se effettuato su retribuzione effettiva (carattere E), oppure su retribuzioni convenzionali (carattere C).

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CODICI DA UTILIZZARE PER IL PERSONALE ALL'ESTERO

	Operai		Impiegati		Dirigenti		Dirigenti industriali assunti dal 1.1.2003	
	Effettiva	Convenzionale	Effettiva	Convenzionale	Effettiva	Convenzionale	Effettiva	Convenzionale
IVS	101E	-	201E	-	301E	-	901E	-
TBC	102E	102C	202E	202C	302E	302C	-	-
ENAOLI	103E	103C	203E	203C	303E	303C	-	-
DS	104E	104C	204E	204C	304E	304C	904E	904C
Mobilità	105E	105C	205E	205C	305E	305C	905E	905C
TFR	106E	106C	206E	206C	306E	306C	906E	906C
CUAF	107E	-	207E	-	307E	-	907E	-
Malattia	108E	108C	208E	208C	-	-	-	-
Maternità	109E	109C	209E	209C	-	-	-	-

I codici elencati in tabella devono essere esposti nel quadro B-C. In corrispondenza degli stessi occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate (sempre pari a 26 in caso di retribuzione convenzionale), la retribuzione effettiva se il calcolo deve essere fatto su tale retribuzione, ovvero quella convenzionale e l'importo calcolato con la sola aliquota cui si riferisce il codice.

Lavoratori aventi diritto al bonus pensionistico

Fonti: Messaggio n. 15877 del 18.4.2005.

Per i lavoratori beneficiari del "bonus" non deve essere utilizzato il codice tipo contribuzione "01" in quanto sono esonerati dal versamento del contributo pensionistico, mentre dovranno essere utilizzati i CTC in relazione alle restanti forme assicurative cui rimangono soggetti. I lavoratori con diritto al bonus devono essere indicati sul DM10/2 a soli fini statistici con il codice:

QUADRO B-C

BN80

In corrispondenza del quale deve essere indicato solo il numero dei lavoratori e l'importo della retribuzione.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Fonti: Legge 30.12.1986, n. 943, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, D.L. 9.9.2002, n. 195, Legge 9.10.2002, n. 222, Circolare n. 160 del 12.6.1992, n. 210 del 5.10.1998, n. 214 del 9.10.1998, n. 67 del 26.3.1999, n. 123 del 3.6.1999, Messaggio n. 33283 del 7.6.1999, Messaggio n. 03665 del 19.7.1999, Circolare n. 161 del 25.10.2002, n. 122 del 8.7.2003, Messaggio n. 4674 del 19.2.2004.

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

I dati dei lavoratori devono essere esposti congiuntamente a quelli degli altri lavoratori aventi la medesima qualifica, secondo le norme comuni previste per il settore di inquadramento. Al solo fine statistico è necessario indicare separatamente il numero dei lavoratori extracomunitari utilizzando il codice:

QUADRO B-C

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari (esclusi i lavoratori regolarizzati ai sensi del D.L. 195/2002) e le corrispondenti retribuzioni.

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALI

Le aziende autorizzate dal Ministero del lavoro ad assumere personale stagionale extracomunitario, possono chiedere l'apertura di una posizione contributiva separata solo per il versamento dei contributi dovuti per detto personale, oppure versare i contributi dovuti sulla posizione già aperta per il restante personale dipendente. Nel caso in cui sia chiesta l'apertura di una posizione contributiva separata, questa posizione verrà contrassegnata dal codice di autorizzazione **9H**. Se invece si utilizza la posizione contributiva già aperta per il versamento dei contributi dovuti per il restante personale, la posizione viene contrassegnata dal codice di autorizzazione **9Y**.

Le aziende invece che utilizzano la posizione contributiva separata devono esporre i dati dei lavoratori extracomunitari stagionali secondo le norme di carattere generale (rigo 10 e/o 11, codici O e/o Y ecc.). Le aziende che utilizzano la posizione già aperta per il versamento dei contributi per il restante personale devono esporre i dati dei lavoratori extracomunitari stagionali nel modo seguente:

QUADRO B-C

188

Per esporre la contribuzione dovuta per gli operai stagionali assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione ed i contributi dovuti.

288

Per esporre la contribuzione dovuta per gli impiegati stagionali assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione ed i contributi dovuti.

O88

Per esporre la contribuzione dovuta per gli operai stagionali assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione ed i contributi dovuti.

Y88

Per esporre la contribuzione dovuta per gli impiegati stagionali assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le ore, la retribuzione ed i contributi dovuti.

Sia nel caso in cui si utilizzi una posizione contributiva separata, che nel caso in cui si utilizzi quella già aperta per il restante personale, il numero dei lavoratori extracomunitari deve essere esposto anche con il codice:

QUADRO B-C

X000

Per esporre il numero dei lavoratori extracomunitari occupati. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori extracomunitari e le retribuzioni percepite, omettendo la compilazione delle caselle relative alle giornate e ai contributi.

LAVORATORI FRONTALIERI SVIZZERI IN ITALIA

Fonti: Accordo Unione Europea e Svizzera del 21.6.1999. Circolare n. 7 del 27.1.2005.

L'accordo stipulato tra la Svizzera e l'Unione Europea del 21.6.1999 prevede la retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri svizzeri in Italia all'assicurazione contro la disoccupazione. Pertanto, al fine di rilevare il numero dei lavoratori svizzeri frontalieri per i quali si deve applicare la retrocessione finanziaria dei contributi relativi alla disoccupazione, è necessario indicare tali lavoratori in modo separato. A tal fine, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2005", i datori di lavoro che occupano lavoratori frontalieri svizzeri in Italia, devono compilare il modello DM10/2 secondo le seguenti modalità:

QUADRO B-C

118

Per esporre i dati degli operai frontalieri svizzeri in Italia assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, la retribuzione ed i contributi dovuti nella ordinaria misura prevista al netto delle riduzioni contributive.

O18

Per esporre i dati degli operai frontalieri svizzeri in Italia assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, la retribuzione ed i contributi dovuti nella ordinaria misura prevista al netto delle riduzioni contributive.

218

Per esporre i dati degli impiegati frontalieri svizzeri in Italia assunti a tempo pieno. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le giornate, la retribuzione ed i contributi dovuti nella ordinaria misura prevista al netto delle riduzioni contributive.

Y18

Per esporre i dati degli impiegati frontalieri svizzeri in Italia assunti a tempo parziale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei lavoratori, le ore, la retribuzione ed i contributi dovuti nella ordinaria misura prevista al netto delle riduzioni contributive.

LAVORATORI IN ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALE E AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER LAVORATORI IN DISTACCO SINDACALE

Fonti: Legge 20.5.1970, n. 300, art. 31, Legge 155 del 1981, art. 3 comma 8, D.Lgs. 16.9.1996, n. 564. Circolare n. 225 del 20.11.1996, n. 14 del 23.1.1997, n. 197 del 2.9.1998, n. 60 del 15.3.1999. Messaggio n. 146 del 24.9.2001, Circolare n. 45 del 14.3.2005.

Ai lavoratori in aspettativa per ricoprire cariche sindacali per il periodo di aspettativa vengono accreditati i contributi figurativi sulla base della retribuzione contrattuale corrispondente al livello posseduto al momento del distacco. La domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui è iniziata o si è protratta l'aspettativa. Per i distaccati che percepiscono un'indennità di carica, è data facoltà alle OO.SS. di versare la contribuzione sulla differenza tra le somme corrisposte per l'indennità di carica e la retribuzione cui si fa riferimento per l'accreditamento figurativo.

La stessa facoltà è concessa nei confronti dei lavoratori distaccati per cariche sindacali con diritto alla retribuzione, per il compenso erogato dalle OO.SS.

La contribuzione aggiuntiva non dà luogo ad aumento dell'anzianità ma solo della retribuzione pensionabile e deve coesistere con una contribuzione principale che può essere figurativa o effettiva. La contribuzione dovuta è solo quella corrispondente al fondo pensionistico cui è iscritto il lavoratore. Alle OO.SS. viene attribuita una separata posizione contributiva con CSC **7.07.03** e codice di autorizzazione **4L**. Alle OO.SS. che versano la contribuzione aggiuntiva per lavoratori iscritti al fondo ferrovie dello Stato, viene attribuita un'ulteriore posizione contributiva con CSC **7.07.03** e codici di autorizzazione **4L** e **4F**.

Per il versamento della contribuzione in unica soluzione, nel campo "mese" si inserisce il mese "12", oppure il mese corrispondente all'ultima erogazione, mentre per i versamenti periodici occorre indicare il mese al quale si riferisce la retribuzione. In caso di versamento unico, qualora fossero intervenute nel corso dell'anno variazioni dell'aliquota pensionistica, deve essere presentato un DM10/2 per ciascun periodo di vigenza dell'aliquota.

I dati dei lavoratori devono essere esposti al rigo 11 oppure, per i lavoratori iscritti alle gestioni contabili separate ex fondi speciali, con il codice tipo contribuzione utilizzato per il versamento dei contributi nel fondo cui è iscritto il lavoratore distaccato.

AMMINISTRATORI LOCALI

Fonti: Legge 27.12.1985, n. 816, Legge 19.3.1993, n. 68, Legge 3.8.1999, n. 265. Circolare n. 67 del 31.3.1988, n. 266 del 26.11.1993, n. 157 del 5.6.1995, n. 119 del 22.6.2000

I lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti presso amministrazioni locali a una delle seguenti cariche: Sindaco, presidente di provincia, presidente di comunità montana, assessore provinciale ed assessore di comune con popolazione superiore a 10 000 abitanti, presidente di consiglio provinciale, circoscrizionale in caso di decentramento di funzioni da parte del comune, ed infine presidente di azienda anche consortile, hanno il diritto di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato. In alternativa possono utilizzare i permessi retribuiti e non retribuiti, già disciplinati dalla legge n. 816/1985.

Per gli amministratori in aspettativa, eletti alle cariche elencate in premessa, l'ente presso il quale il lavoratore in aspettativa svolge il suo mandato, si sostituisce al datore di lavoro per il versamento dei contributi. A tal fine l'Amministrazione locale interessata deve richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva per ciascun settore di provenienza dell'amministratore, che sarà contrassegnata dal codice di autorizzazione "**3C**". A tali posizioni sono attribuiti il medesimo CSC ed i codici di autorizzazione del datore di lavoro di provenienza. I datori di lavoro dai quali provengono gli amministratori comunicano all'ente locale l'ammontare delle retribuzioni dell'interessato, le aliquote contributive dovute, e i codici di esposizione del mod. DM10/2, in relazione al settore di inquadramento del datore di lavoro e della qualifica del lavoratore.

DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI IN ASPETTATIVA PER CARICHE ELETTIVE O SINDACALI

Fonti: Legge 20.5.1970, n. 300. Circolare n. 160 del 12.6.1992.

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori in aspettativa non retribuita perché chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, devono esporre il numero dei dipendenti interessati indicandolo sul modello DM10/2 nel seguente modo:

QUADRO B-C

E000

Per esporre il numero dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella del numero dei dipendenti.

S000

Per esporre il numero dei dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali. In corrispondenza del codice occorre compilare solo la casella del numero dei dipendenti.

LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI

Fonti: Legge 10.6.1940, n. 653, Legge 3.5.1955, n. 370. Circolare N. 945 GS del 14.4.1986, Messaggio N. 07547 del 30.4.1987, Messaggio N. 06635 del 2.6.1988. Circolare n. 1 del 7.1.2003.

Ai lavoratori dipendenti da aziende private richiamati o trattenuti alle armi, spetta una indennità per tutta la durata del richiamo; spettano inoltre gli assegni per il nucleo familiare ed il versamento della contribuzione sulla retribuzione civile. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro per i dipendenti da aziende Industriali, Artigianato e CASTA, mentre viene corrisposta direttamente dall'INPS per i lavoratori dipendenti da aziende dei settori Commercio, Terziario, Professionisti Artisti e Agricoltura.

In caso di lavoratori richiamati alle armi aventi qualifiche particolari, come ad esempio apprendisti qualificati ex legge 56/1987, lavoratori per i quali competono benefici per l'assunzione, è ininfluenza la particolare tipologia di assunzione, rilevando esclusivamente la qualifica del lavoratore (operaio e impiegato). Pertanto i dati dei lavoratori richiamati, in qualsiasi "status contributivo" si trovino al momento del richiamo (assunzione agevolata, a tempo parziale, apprendisti qualificati legge 56/1987 ecc.), devono essere esposti in accordo con le istruzioni di seguito fornite. Il datore di lavoro deve esporre i dati del dipendente richiamato alle armi nel modo seguente:

Nuove modalità in vigore a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2006"

QUADRO B-C

137

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione civile teoricamente spettante (non l'indennità di richiamo), ed i contributi dovuti calcolati con le sole aliquote IVS, TFR e CUAF, al netto della riduzione contributiva CUAF.

237

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione civile teoricamente spettante (non l'indennità di richiamo), ed i contributi dovuti calcolati con le sole aliquote IVS, TFR e CUAF, al netto della riduzione contributiva CUAF.

Per il conguaglio dell'indennità ed il recupero dei contributi, i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO D

H100

Per il recupero degli importi relativi ai lavoratori con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice deve essere esposto l'importo che si ottiene sommando l'indennità di richiamo erogata all'importo dei contributi calcolati in corrispondenza del codice 237.

H101

Per il recupero degli importi relativi ai lavoratori con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice deve essere esposto l'importo che si ottiene sommando l'indennità di richiamo erogata e all'importo dei contributi calcolati in corrispondenza del codice 137.

Modalità in vigore fino al periodo di paga "Dicembre 2005"

QUADRO B-C

137

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione civile teoricamente spettante (non l'indennità di richiamo), ed i contributi dovuti calcolati con le sole aliquote IVS, TFR e CUAF.

237

Per esporre i dati dei dipendenti con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti, le giornate, la retribuzione civile teoricamente spettante (non l'indennità di richiamo), ed i contributi dovuti calcolati con le sole aliquote IVS, TFR e CUAF.

Per il conguaglio dell'indennità ed il recupero dei contributi, i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO D

H100

Per il recupero degli importi relativi ai lavoratori con qualifica di impiegato. In corrispondenza del codice deve essere esposto l'importo che si ottiene sommando l'indennità di richiamo erogata all'importo dei contributi calcolati in corrispondenza del codice 237.

H101

Per il recupero degli importi relativi ai lavoratori con qualifica di operaio. In corrispondenza del codice deve essere esposto l'importo che si ottiene sommando l'indennità di richiamo erogata e all'importo dei contributi calcolati in corrispondenza del codice 137.

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA COLLOCAZIONE IN MOBILITÀ DEI LAVORATORI

Fonti: Legge 23.7.1991, n. 223. Circolare n. 36 del 10.2.1992, n. 197 del 30.7.1992, n. 238 del 1.8.1994, n. 132 del 14.6.1999, n. 171 del 7.9.2001, n. 176 del 4.12.2002, n. 154 del 17.9.2003

Il contributo dovuto dalle aziende alla conclusione della procedura di collocazione in mobilità dei lavoratori (cd.: tassa di ingresso) deve essere versato in unica soluzione, oppure in trenta rate mensili senza interessi. Il versamento deve iniziare dal mese in cui viene comunicato il recesso al primo lavoratore. In caso di sospensione o cessazione dell'attività, le rate residue devono essere versate in unica soluzione.

QUADRO B-C

M000

Per esporre l'importo della rata mensile del contributo dovuto per la messa in mobilità dei lavoratori. Richiede il codice di autorizzazione **6K**. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e l'importo della rata, omettendo le giornate e le retribuzioni.

M001

Per esporre il versamento del contributo dovuto per la messa in mobilità in unica soluzione. Richiede il codice di autorizzazione **6K**. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e l'importo della rata, omettendo le giornate e le retribuzioni.

M003

Per esporre il versamento rateale del contributo aggiuntivo dovuto per la messa in mobilità di lavoratori da parte delle aziende dei settori petrolifero, petrolchimico e tessile (Circolare n. 176 del 4.12.2002). In aggiunta al codice **6K**, richiede il codice di autorizzazione **6U**. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e l'importo della rata, omettendo le giornate e le retribuzioni.

M004

Per esporre il versamento in unica soluzione del contributo aggiuntivo dovuto per la messa in mobilità di lavoratori da parte delle aziende dei settori petrolifero, petrolchimico e tessile (Circolare n. 176 del 4.12.2002). In aggiunta al codice **6K**, richiede il codice di autorizzazione **6U**. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti e l'importo della rata, omettendo le giornate e le retribuzioni.

Nel caso in cui la differenza tra quanto anticipato dal datore di lavoro al momento dell'avvio delle procedure per la messa in mobilità, e quanto dovuto in base al numero dei lavoratori effettivamente messi in mobilità, sia a credito del datore di lavoro, la differenza può essere recuperata esponendola con il codice:

QUADRO D

G800

In corrispondenza del quale viene indicato l'importo del contributo pagato a titolo di tassa di ingresso alla mobilità che eccede quello dovuto.

FONDI DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL CREDITO E CREDITO COOPERATIVO

Fonti: Art. 2, comma 28, Legge 662/1996; art. 1, comma 1 del D.M. 477/1997; D.M. 28.4.2000, n. 157 e D.M. 28.4.2000, n. 158. Circolari n. 193 del 22.11.2000, n. 194 del 22.11.2000, n. 89 del 11.4.2001, n. 178 del 9.10.2001, n. 195 del 7.11.2001, n. 73 del 7.6.2005.

Con i DD.MM. 157 e 158 del 28.4.2000, sono stati istituiti fondi a sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale delle aziende del credito e delle aziende del credito cooperativo. Il finanziamento dei fondi è attuato mediante: il contributo ordinario, il contributo straordinario determinato dal comitato amministratore del fondo e il versamento per la contribuzione figurativa per la copertura contributiva dei periodi di erogazione dell'indennità. All'applicazione della disciplina sono interessate tutte le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale dei settori credito e credito cooperativo. Per quanto attiene il credito cooperativo, i contratti collettivi sono costituiti esclusivamente dai contratti stipulati tra la FEDERCASSE e le OO.SS. di categoria. Qualora i contratti si applichino solo a una parte del personale, solo per questa parte sono dovuti i contributi al fondo e possono essere attuati gli interventi del fondo (Circolare n. 73 del 7.6.2005). I datori di lavoro espongono i dati dei dipendenti in base alle norme di carattere generale previste per il settore di inquadramento. In aggiunta ai dati già esposti, ai soli fini dell'esposizione dei contributi per il finanziamento del fondo, espongono separatamente i contributi dovuti con i codici:

AZIENDE CHE APPLICANO IL CONTRATTO DEL CREDITO

Le aziende tenute al versamento al fondo di solidarietà sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **3D**.

QUADRO B-C

M101

Per esporre il contributo ordinario per il finanziamento del fondo di solidarietà. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, le retribuzioni imponibili riferite ai dipendenti a tempo indeterminato ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M102

Per esporre il contributo straordinario. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M103

Per esporre la contribuzione figurativa, correlata all'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

Per il conguaglio dei contributi per i programmi formativi di qualificazione e riconversione professionale, i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO D

L101

Per esporre il contributo stabilito dal fondo amministratore per i programmi formativi. Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione (Circolare n. 178 del 9.10.2001).

AZIENDE CHE APPLICANO IL CONTRATTO DEL CREDITO COOPERATIVO

Le aziende tenute al versamento al fondo di solidarietà sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **3F**.

M105

Per esporre il contributo ordinario per il finanziamento del fondo di solidarietà. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, le retribuzioni imponibili riferite ai dipendenti a tempo indeterminato ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.



M106

Per esporre il contributo straordinario. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

M107

Per esporre la contribuzione figurativa, correlata all'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

Per il conguaglio dei contributi per i programmi formativi di qualificazione e riconversione professionale, i datori di lavoro utilizzano il codice:

QUADRO D

L105

Per esporre il contributo stabilito dal fondo amministratore per i programmi formativi. Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione (Circolare n. 195 del 7.11.2001).

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Fonti: Art. 2, comma 28 Legge 662/96; art. 4 comma 2 legge 11.5.1999, n. 140; D.M. n. 351 del 28.9.2000. Circolare n. 124 del 14.6.2001, n. 35 del 17.2.2004, n. 66 del 16.4.2004, n. 163 del 21.12.2004.

Con il D.M. 351 del 28.9.2000 è stato istituito il fondo per agevolare l'esodo di lavoratori dipendenti da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, riassunti dal commissario liquidatore. Sono interessate all'applicazione della disciplina, le imprese di assicurazione operanti in Italia, comunque denominate, regolarmente costituite ed autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della normativa vigente. Il fondo ha lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito a favore del personale dipendente, non dirigente, proveniente da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, riassunto dal commissario liquidatore. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione **2L**. I datori di lavoro espongono i dati dei dipendenti in base alle norme di carattere generale previste per il settore di inquadramento. In aggiunta ai dati già esposti, ai soli fini dell'esposizione del contributo per il finanziamento del fondo, espongono separatamente il contributo dovuto con il codice:

QUADRO B-C

M090

Per esporre il contributo addizionale. In corrispondenza del codice occorre indicare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, le retribuzioni imponibili ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

Il versamento del contributo è stato sospeso per gli anni 2004 e 2005.

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DELL'ENTE TABACCHI ITALIANI (E.T.I.)

Fonti: Art. 2, comma 28, Legge 662/1996; art.1, comma 1 del D.M. 477/1997; D.M. 18.2.2002, n. 88. Circolare n. 94 del 3.6.2003.

Con il D.M. 88 del 18.2.2002, è stato istituito il fondo a sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccati e poi trasferiti all'Ente Tabacchi Italiani (E.T.I. S.p.a.) o ad altra società da essa derivante e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro. Il finanziamento del fondo è attuato mediante: il contributo ordinario e il contributo straordinario determinato dal comitato amministratore del fondo, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione dell'assegno straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni e della correlata contribuzione figurativa. Il contributo ordinario è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sia iscritti all'INPS a fini pensionistici, sia iscritti ad altro Ente previdenziale. Per il versamento del contributo ordinario per tutti i lavoratori, ovunque occupati, l'E.T.I. S.p.a. deve aprire, presso la sede INPS di Roma-Eur, un'unica posizione contribuiva. La posizione aperta per il versamento del fondo di solidarietà è contraddistinta dal codice di autorizzazione **3U**. Il contributo ordinario per il finanziamento del fondo deve essere esposto con il codice:

QUADRO B-C

M005

Per esporre il contributo ordinario per il finanziamento del fondo di solidarietà. In corrispondenza del codice indicare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, le retribuzioni imponibili riferite ai dipendenti a tempo indeterminato ed il contributo dovuto, omettendo il numero delle giornate.

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI

Fonti: Art. 2, comma 28, Legge 662/1996; art. 1, comma 1 del D.M. 477/1997; D.M. 24.11.2003, n. 375. Messaggio n. 38183 del 24.11.2004. Circolare n. 156 del 9.12.2004, n. 27 del 14.2.2005, n. 82 del 30.6.2005. Messaggio 26662 del 20.7.2005.

Con il D.M. 375 del 24.11.2003, è stato istituito il fondo a sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici. Il fondo eroga specifici assegni a favore di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione dell'attività lavorativa. Il finanziamento dei fondi è attuato mediante: il contributo ordinario (nella misura dello 0,50% di cui lo 0,375% a carico del lavoratore), il contributo straordinario determinato dal comitato amministratore del fondo (nella misura massima del 1,50%) e il versamento per la contribuzione figurativa per la copertura contributiva dei periodi di erogazione dell'indennità. Peraltro, l'obbligo di versamento del contributo ordinario è sospeso per una durata non inferiore a 6 anni. All'applicazione della disciplina sono interessate le aziende individuate dalla circolare 27 del 2005, il cui elenco è disponibile sul sito internet dell'Istituto. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione OT.

Programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale

I dati dei dipendenti devono essere esposti in base alle norme di carattere generale previste per il settore di inquadramento, mentre il contributo erogato dal fondo deve essere conguagliato con i contributi dovuti esponendolo con il codice:

QUADRO D

L102

Per esporre il contributo stabilito dal fondo amministratore per i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione (Circolare n. 27 del 14.2.2005).

Aziende destinatarie dell'assegno ordinario

Le aziende autorizzate all'intervento da parte del fondo erogano ai lavoratori interessati l'assegno spettante e conguagliano l'importo con i contributi dovuti. Alle aziende interessate viene attribuito il codice di autorizzazione 4Q. L'importo da conguagliare deve essere esposto con il codice:

QUADRO D

L103

Per esporre il recupero dell'importo anticipato a titolo di assegno ordinario corrente erogato nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

L104

Per esporre il recupero di eventuali arretrati degli importi anticipati a titolo di assegno ordinario.



All'INPS Sede di _____

RICHIESTA ASSEGNAZIONE "PIN"

Codice Fiscale			
Cognome			
Nome			
Data di nascita	Sesso:	M	F
Comune di nascita	Provincia		
Tipo utente (1)			
Denominazione Datore di Lavoro, Associazione di categoria, CED (2)			
E-mail			
Tel. Fax Cellulare			
Indirizzo: Via, Piazza, ecc e numero civico			
CAP, Comune e Provincia			
Allegare fotocopia del documento			
Tipo documento			
Numero	Scadenza		
Rilasciato da			

Il codice Pin è strettamente riservato e personale. Non dovrà essere trascritto in alcun documento affinché nessun altro possa avvalersene. Nel merito si rammentano le disposizioni applicabili, in ordine alle responsabilità civili e penali, espressamente contemplate nel Codice Civile e nella sezione III del Codice di Procedura Penale.

Data _____ Firma _____

Riservato INPS	
N° busta PIN	Operatore
Data _____	Firma _____

1) Titolare/legale rappresentante azienda; delegato dal titolare/legale rappresentate dell'azienda; Consulente del lavoro, Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere e Perito Commerciale; Responsabile Associazione di Categoria; Responsabile CED.

2) Da compilare se trattasi di utente diverso da persona fisica.



All'INPS

Sede di _____

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, titolare/legale rappresentante della Ditta (oppure delegato dal titolare/legale rappresentante della ditta) _____, codice fiscale _____, intestataria della posizione contributiva avente matricola n. _____, costituita presso codesta sede, in relazione alla adesione alle modalità di trasmissione della denuncia di mod. DM10/2 con sistemi automatizzati, dichiara quanto segue:

- garantisce, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati contributivi/retributivi trasmessi con sistemi automatizzati saranno corrispondenti alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola;
- le somme esposte a conguaglio saranno determinate in conformità alle disposizioni di legge;
- è a conoscenza ed accetta che il pagamento di eventuali differenze a proprio credito verrà eseguito, ove nulla osti, a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti e con riserva, da parte dell'INPS, di verificare la posizione contributiva dell'azienda in sede di confronto con i dati delle denunce retributive dei lavoratori occupati;

Luogo e data

Timbro e firma



All'INPS

Sede di _____

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, nella qualità di professionista autorizzato ai sensi della legge 11.1.1979, n. 12 all'espletamento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, in relazione al mandato professionale conferitogli dai datori di lavoro che si avvalgono della propria attività professionale e alla adesione alle modalità di trasmissione della denuncia di mod. DM10/2 con sistemi automatizzati, dichiara quanto segue:

- garantisce, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati contributivi/retributivi trasmessi con sistemi automatizzati saranno corrispondenti alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola;
- le somme esposte a conguaglio saranno determinate in conformità alle disposizioni di legge
- è a conoscenza ed accetta che il pagamento di eventuali differenze a credito dei datori di lavoro propri assistiti venga eseguito, ove nulla osti, a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti e con riserva, da parte dell'INPS, di verificare la posizione contributiva dell'azienda in sede di confronto con i dati delle denunce retributive dei lavoratori occupati;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel rapporto professionale con le Aziende che rappresenta.

Luogo e data

Timbro e firma



All'INPS

Sede di _____

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, nella qualità di responsabile della sede di _____ dell'Associazione di categoria /CED _____, codice fiscale _____, in relazione alla adesione alle modalità di trasmissione della denuncia di mod. DM10/2 con sistemi automatizzati per i datori di lavoro che si avvalgono, per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale della predetta Associazione di categoria/CED in conformità all'articolo 1 della Legge 11.1.1979, n. 12, dichiara quanto segue:

- garantisce, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati contributivi/retributivi trasmessi con sistemi automatizzati saranno corrispondenti alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola;
- le somme esposte a conguaglio saranno determinate in conformità alle disposizioni di legge
- è a conoscenza ed accetta che il pagamento di eventuali differenze a credito dei datori di lavoro assistiti venga eseguito, ove nulla osti, a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti e con riserva, da parte dell'INPS, di verificare la posizione contributiva dell'azienda in sede di confronto con i dati delle denunce retributive dei lavoratori occupati;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel rapporto professionale con le Aziende che rappresenta.

Luogo e data

Timbro e firma

INDICE ANALITICO

ACCANTONAMENTI PRESSO CASSE E FONDI	58	CODICI	
ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO	4	101E	203
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ..	177	102C	203
AGRICOLTURA		102E	203
Aziende operanti nelle zone montane e		103C	203
svantaggiate	46	103E	203
ALLATTAMENTO	43	104C	203
AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI	206	104E	203
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	183	105C	203
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.....	183	105E	203
Personale soggetto al contributo di maternità	183	106C	203
APPRENDISTI		106E	203
Fondo autoferrotranvieri	151	107E	203
Lavoratori qualificati	109	108C	203
Non soggetti INAIL	19	108E	203
Occupati in sotterraneo	163	109C	203
Soggetti INAIL	19	109E	203
APPRENDISTI QUALIFICATI.....	109	115	82; 129
ARMATORI	199	118	205
ARMATORIALI		119	189
Attività di cabotaggio	51	119D	189
Pesca costiera.....	50	120	139
Pesca mediterranea	49	130	186
Pesca nelle acque interne e lagunari	50	137	208
Pesca oltre gli stretti.....	49	138	83
Sgravio per navi iscritte nel Registro		139	83; 130
internazionale.....	48	140	84
ARROTONDAMENTO.....	15	146	79
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	38	147	80; 81
ASSICURAZIONI.....	211	152	88; 89
ASSISTENZA DI PERSONE HANDICAPPATE		153	74
Congedo straordinario.....	44	154	75
Permessi	43	156	73; 74
AZIENDE DEL SETTORE MARITTIMO.....	200	157	76
AZIENDE MINERARIE	163	158	91
AZIENDE MUNICIPALIZZATE	193	159	92
BONUS PENSIONISTICO	70	161	183
CABOTAGGIO	51	162	183
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E		163	183
STRAORDINARIA.....	38	164	183
Contributo addizionale	39	165	78
Indotto automobilistico	40	166	121
Rinnovi contrattuali	40	167	122
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA		168	179
Concessione in deroga	41	169	81
CODICE GUIDA	16	170	71
CODICE STATISTICO CONTRIBUTIVO (C.S.C.)....	16	171	183
		173	199
		174	191
		175	95; 96
		176	97
		177	98
		179	125
		180	70
		182	118
		183	177
		184	93
		185	94
		186	105
		188	204
		194	182

195	65	262	183
196	66	263	183
197	177	264	183
197T	178	265	78
1A00	86; 87	266	121
1B10	86	267	122
1B20	87	268	179; 180
1B30	87	269	81
1B40	87	270	71
1C10	86	271	183
1C20	87	273	199
1C30	87	275	95; 96
1C40	87	276	97
1D10	86	277	98
1D20	87	279	125
1D30	87	280	70
1D40	87	282	118
1E10	86	283	177
1E20	87	284	93
1E30	87	285	94
1E40	87	286	105; 106
1F10	86	288	204
1F20	87	295	65
1F30	87	296	66
1F40	87	297	178
1F5	102	297T	178
1F6	103	298	63
1F7	104	2A00	86; 87
1P5	99	2B10	86
1P6	100	2B20	87
1P7	101	2B30	87
1T4	136; 191	2B40	87
201E	203	2C10	86
202C	203	2C20	87
202E	203	2C30	87
203C	203	2C40	87
203E	203	2D10	86
204C	203	2D20	87
204E	203	2D30	87
205C	203	2D40	87
205E	203	2E10	86
206C	203	2E20	87
206E	203	2E30	87
207E	203	2E40	87
208C	203	2F10	86
208E	203	2F20	87
209C	203	2F30	87
209E	203	2F40	87
215	82; 129	2F5	102
218	205	2F6	103
219	189	2F7	104
219D	189	2P5	99
220	139	2P6	100
230	186	2P7	101
237	208	2T4	136; 191
238	83	3	194
239	83; 130	300P	120; 194
240	84	301E	203
246	79; 80	302C	203
247	80; 81	302E	203
252	88; 89	303C	203
253	74	303E	203
254	75; 76	304C	203
256	74	304E	203
257	76; 77	305C	203
258	91	305E	203
259	92	306C	203
261	183	306E	203



307E	203	B700	32
360	162; 193	B750	132; 133
360P	162; 193	B760	133; 134
366	122	B770	134; 135
366P	122	B980	54; 136
367	122	B981	55; 136
367P	122	BN80	30; 71; 203
370	71	C000	31; 49; 50; 51
380	70	C920	52
383	177	C930	52
383P	177	C931	52
392	107; 108	CE00	31
392P	107; 108	CS01	30; 44
397	178	CT00	30; 78
397P	178	D000	53; 56; 61; 62; 198
397S	178	D001	178
397T	178	D002	178
398	63; 194	D003	178
666	122	D004	179
666P	122	D100	3
667	122	D150	124
667P	122	D160	124
680	70	D175	124
700P	120	D200	32
770	71	D250	124
780	70	D260	124
800P	120	D275	124
870	72	D300	62; 198
880	70	D400	124
898	63	D450	124
9	194	D800	43
900P	120; 194	D900	43
901E	203	DM10	7
904C	203	DMRA	7
904E	203	DMRP	7
905C	203	DSOS	9
905E	203	E000	30; 207
906C	203	E100	39
906E	203	E200	39
907E	203	E300	39
970	72	E330	40
980	70	E331	41
992	107; 108	E334	41
992P	107; 108	E400	39
998	63; 194	E402	41
A000	53; 57	E700	40
A500	32	E705	42
A600	32	E775	42
A700	34	E776	43
A800	34	E778	42
A810	34	E779	42
B000	127; 135	E780	43
B00P	127	E800	38
B102	128	EBCE	33
B150	127; 132; 133; 134; 135	EBCM	33
B300	127	EBTU	33
B39	130	ES00	31
B39P	130	F000	53; 140; 152; 161
B460	128	F010	53
B46P	128	F101	38
B530	127	F110	38
B55	129	F500	39
B55P	129	F501	90
B560	129	F502	90
B580	131	F600	39
B58P	131	FAP1	35
B590	131	FART	35
B59P	131; 132	FCOP	35

FDIR	35	H446	123
FDPI	35	H447	123
FE00	17; 30	H448	123
FIMA	35	H449	123
FITE	35	H450	123
FODI	35	H451	123
FPRO	35	H500	60; 61; 62; 64; 198
FREL	35	H503	62; 198
FTUS	35	K	20
FZ00	17; 30	K100	163
G000	53; 140; 152; 161	K10M	164
G001	67	K10P	163
G002	68	K158	166
G003	68; 69	K159	166
G004	69	K175	167
G010	53	K176	167
G400	39	K177	168
G600	39	K200	163
G603	90	K20M	164
G604	90	K20P	163
G800	210	K258	166
G802	41	K259	166; 167
G830	40	K275	167
G831	40	K276	168
G832	41	K277	168
G833	41	K300	163
G834	40	K400	163
G835	40	K40M	164
H100	152; 208; 209	K40P	163
H101	152; 208; 209	K500	164
H301	38	K800	165
H400	60; 63	K900	165
H401	123	L000	37
H402	123	L036	38
H403	123	L042	90
H404	123	L043	39
H405	123	L050	42
H406	123	L051	45
H407	123	L052	45
H408	123	L053	44
H409	123	L054	44
H410	123	L055	42
H411	123	L056	44
H412	123	L057	44
H413	123	L058	44
H414	123	L070	44
H415	123	L101	211
H416	123	L102	213
H417	123	L103	213
H418	123	L104	213
H419	123	L105	212
H420	123	L156	110
H421	123	L158	76
H431	123	L168	144
H432	123	L172	74; 165
H433	123	L173	77
H434	123	L174	92; 166
H435	123	L175	92; 167
H436	123	L176	77; 128; 144; 156; 164
H437	123	L177	94
H438	123	L178	94
H439	123	L180	96; 97; 99; 106
H440	123	L189	144
H441	123	L190	190
H442	123	L191	82; 83; 84; 130; 145
H443	123	L194	46
H444	123	L196	46
H445	123	L206	46

L207	46	M070	44
L210	80	M090	212
L211	81	M101	211
L212	156	M102	211
L222	119	M103	211
L230	46	M105	211
L240	126	M106	211
L320	57	M107	212
L321	57	M186	57
L380	47	M187	57
L381	57	M204	57
L382	57	M207	57
L390	47	M553	197
L400	95; 96; 98; 99; 132; 133; 134; 135; 147; 148; 149; 158; 159; 160; 161; 167; 168	M900	58; 64; 196
L401	95; 96; 98; 99; 132; 133; 134; 135; 147; 148; 149; 158; 159; 160; 161; 167; 168	M918	57
L410	47	M920	58; 64; 195
L420	47	M921	58; 64; 195
L450	103; 104	M925	192
L460	100; 101; 102	M930	56; 196
L480	60; 61; 62; 198	M931	56; 197
L481	62; 198	M932	56; 197
L482	61; 198	M940	58; 64; 196
L504	90	M941	58; 64; 195
L505	90	M942	58; 64; 195
L506	90	M950	54; 195
L507	90	M951	55; 196
L508	90	M952	55; 196
L525	78	M95R	54; 107; 108
L600	105; 106; 150	M960	54; 195
L601	105; 106; 150	M970	56; 197
L610	180	MA00	17; 30
L801	71	N000	30; 49; 50; 51
L802	71	N002	68
L803	71	N003	68
L900	82	N004	68
L921	59; 64	N850	68; 69
L922	59; 64	N922	10
L931	57; 197	N929	10
L933	57; 197	N930	10
L940	82	N931	10
L941	55; 162	N932	11
L950	82	N933	11
L951	55; 196	N934	11
L952	63; 195	N937	11
L953	63; 195	N938	12
L954	55; 196	N940	12
L961	55; 140	N941	12
L971	55; 141	N942	12
L980	55; 153	N943	13
L981	55; 136	N944	13
L990	78	N945	13
L991	55	N946	13
L992	113	N947	13
L993	113	N948	14
L994	113	N949	14
L995	114	N950	14
L996	114	NR00	17; 30
LE00	31	O	20; 120; 182
LI00	31	O15	82; 129
LS01	30; 113	O18	205
M000	210	O19	189
M001	210	O19D	189
M003	210	O20	139
M004	210	O30	186
M005	212	O38	83
M053	42	O39	83; 130
		O40	84
		O46	79; 80



O47.....	80; 81	P42M.....	184
O53.....	74	P430.....	201
O54.....	75; 76	P43M.....	201
O56.....	74	P440.....	184
O57.....	76	P44M.....	184
O58.....	91	P450.....	184
O59.....	92	P45M.....	184
O61.....	183	P888.....	30; 111; 112
O62.....	183	P999.....	30; 111; 112
O63.....	183	PL00.....	31
O64.....	183	PORT.....	33
O65.....	78	Q000.....	30
O66.....	121	R.....	20; 109; 110
O67.....	122	ROOP.....	109; 110
O68.....	179	R010.....	66
O69.....	81	R020.....	66
O71.....	183	R030.....	66
O73.....	199	R040.....	66
O74.....	191	R050.....	66
O75.....	95; 96	R250.....	185
O76.....	97	R350.....	187
O77.....	98	R410.....	108
O79.....	125	R600.....	48
O82.....	118	R601.....	48; 201
O83.....	177	R602.....	48
O84.....	93	R603.....	48
O85.....	94	R770.....	111
O88.....	204	R771.....	111
O94.....	182	R772.....	111
O95.....	65	R773.....	112
O96.....	66	R780.....	111
O97.....	177	R781.....	111
O97T.....	178	R782.....	112
OA00.....	86; 87	R783.....	112
OB10.....	86	R790.....	50
OB20.....	87	R800.....	50
OB30.....	87	R806.....	200
OB40.....	87	R807.....	200
OC10.....	86	R810.....	50
OC20.....	87	R812.....	51
OC30.....	87	R830.....	50
OC40.....	87	R900.....	49
OD10.....	86	RC01.....	8
OD20.....	87	RCFL.....	73
OD30.....	87	REDI.....	35
OD40.....	87	REVO.....	35
OE10.....	86	S000.....	30; 207
OE20.....	87	S005.....	36
OE30.....	87	S007.....	69
OE40.....	87	S010.....	36
OF10.....	86	S060.....	69
OF20.....	87	S110.....	43
OF30.....	87	S111.....	43
OF40.....	87	S120.....	88
OF5.....	102	S125.....	87
OF6.....	103	S126.....	87
OF7.....	104	S130.....	89
OP5.....	99	S140.....	75; 79; 80; 81; 89; 127; 143; 164
OP6.....	100	S141.....	109; 110; 151
OP7.....	101	S142.....	75; 79; 80; 82
P000.....	135	S150.....	75; 79; 80; 81; 155
P300.....	181	S151.....	109; 110
P30M.....	181	S161.....	109; 110
P400.....	181	S165.....	95; 96; 97; 98; 99; 105; 106; 167; 168
P40M.....	181	S168.....	102; 103; 104
P410.....	184	S169.....	100; 101; 102
P41M.....	184	S170.....	89
P420.....	184	S189.....	202



S301	117	W190	32
S302	117	W300	32; 182
S303	117	W350	32; 182
S304	117	W400	32
S305	117	W450	32
S306	117	W510	32
S307	117	W550	32
S308	117	X000	31; 49; 50; 51; 204
S309	117	X100	172
S310	117	X140	138
S480	30; 47	X14P	138
SL00	31	X150	143; 147; 148; 149; 150; 151; 155; 158; 159; 160; 161
SV00	31	X160	138
T154	38	X16P	139
T202	41	X200	172; 173; 174; 175
T301	37	X310	154
T302	37	X31P	154
T303	37	X320	154
T304	37; 140	X32P	154
T305	37; 141	X370	152
T306	37; 161	X400	142
T307	37	X40P	142
T310	37; 136	X500	37; 152
T311	37; 136	X580	169; 173
T312	37; 136	X590	170; 173
T313	37; 136	X700	176
T314	37; 136	X750	170; 173; 174
T315	37; 136	X770	171; 174; 175
T316	37; 136	X800	176
T317	37; 137	X900	169
T318	37; 137	X950	54; 162
T319	37; 137	X951	55; 162
TCEB	33	X960	54; 140
TUEB	33	X961	55; 140
UN00	31	X970	54; 141
UNSI	33	X971	55; 141
V020	65	X980	54; 152
V040	65	X981	55; 152
V060	65	X990	54
V080	65	X991	55
V100	65	Y	20; 120
V201	115	Y15	82; 129
V202	115	Y18	205
V203	115	Y19	189
V204	115	Y19D	189
V205	115	Y20	139
V206	115	Y30	186
V207	115	Y38	83
V880	40	Y39	84; 130
V890	40	Y40	84
W	20; 109; 110	Y46	79; 80
WOOP	109; 110	Y47	80; 81
W010	32	Y53	75
W020	32	Y54	75; 76
W030	32	Y56	74
W040	32	Y57	76; 77
W050	32	Y58	91
W060	32	Y59	92
W070	32	Y61	183
W090	32	Y62	183
W110	32	Y63	183
W120	32	Y64	183
W130	32	Y65	78
W140	32	Y66	121
W150	32	Y67	122
W160	32	Y68	179; 180
W170	32	Y69	81
W180	32		

Y71	183
Y73	199
Y75	95; 96
Y76	97
Y77	98
Y79	125; 126
Y82	118
Y83	177
Y84	93
Y85	94
Y88	204
Y95	65
Y96	66
Y97	178
Y97T	178
YA00	86; 87
YB10	86
YB20	87
YB30	87
YB40	87
YC10	86
YC20	87
YC30	87
YC40	87
YD10	86
YD20	87
YD30	87
YD40	87
YE10	86
YE20	87
YE30	87
YE40	87
YF10	86
YF20	87
YF30	87
YF40	87
YF5	102
YF6	103
YF7	104
YP5	100
YP6	100
YP7	101
Z000	31; 180
Z140	138
Z14P	138
Z150	145
Z160	139
Z16P	139
Z310	154
Z31P	154
Z370	152
Z390	145
Z400	142
Z40P	142
Z410	151
Z453	143
Z456	144
Z460	143; 155
Z46P	143; 155
Z530	155
Z53P	155
Z560	156
Z56P	156
Z580	146; 157
Z58P	146; 157
Z590	146; 157
Z59P	146; 157
Z750	147; 158

Z75P	147; 148; 158
Z760	159
Z76P	159
Z770	148; 149; 160; 161
Z77P	148; 149; 160; 161
Z860	150

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

OJ	73
ON	90
OR	185
OS	70
OT	213
1K	65
1L	169; 172
1P	16
1X	51
2B	142
2G	12
2H	40
2L	212
2S	49
2Y	121; 135; 151
3A	185
3C	206
3D	211
3F	211
3N	16
3P	16
3S	163
3U	212
4A	185
4B	185
4C	202
4D	188
4E	139
4F	162; 206
4L	206
4Q	213
4R	14
4U	67
4V	125
4X	107; 196
4Y	79
4Z	202
5L	88
5M	180
5N	91; 93
5Q	95; 96; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105
5T	95; 96; 98; 99
5V	188
5Y	77
6A	24; 183
6B	24; 183
6C	24; 183
6D	24; 183
6K	210
6N	183
6T	114
6U	210
6V	67
7K	90
7X	65
7Y	67
8G	51; 181; 191
8H	51
8K	89



8M.....	46	DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI	
8N.....	46	Differimento per calamità naturali ed eventi	
8P.....	50	eccezionali.....	3
8R.....	82	Differimento per ferie collettive.....	3
8T.....	105	Differimento per i cittadini vittime di atti estorsivi	
8U.....	12	e dell'usura.....	3
9A.....	177; 180	Differimento per novità legislative.....	3
9B.....	115	DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI.....	194
9C.....	183	DIRIGENTI, INCENTIVO AL REIMPIEGO.....	107
9E.....	51	DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA	
9F.....	49	Agevolazioni per l'assunzione.....	91
9H.....	204	Aziende minerarie.....	165
9K.....	113	Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a.....	131
9L.....	111	Fondo autoferrotranvieri.....	145
9M.....	111	Fondo Esattoriali.....	172
9N.....	51	Fondo Gas.....	169
9O.....	116	Fondo volo.....	156
9R.....	118; 179	DISTACCO SINDACALE.....	206
9S.....	49	DONATORI DI SANGUE.....	43
9T.....	49	EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE.....	67
9Y.....	204	ENTE TABACCHI ITALIANI.....	212
9Z.....	113	ENTI LOCALI.....	183
CODICI TIPO CONTRIBUZIONE.....	20	ENTI NON SOGGETTI ALLA CUAF.....	183
COMPILAZIONE DEL QUADRO A.....	16	ENTI PUBBLICI	
COMPILAZIONE DEL QUADRO B-C.....	19	Personale soggetto al contributo di maternità.....	183
COMPILAZIONE DEL QUADRO D.....	38	ENTI PUBBLICI CREDITIZI TRASFORMATI IN S.P.A.	
COMPILAZIONE DEL QUADRO F.....	38	127
CONDOMINI.....	182	EROGAZIONI CONTRATTUALI DI SECONDO	
CONGEDO MATRIMONIALE.....	45	LIVELLO.....	56
CONGUAGLI DI FINE ANNO		ESPOSIZIONE DELLA FORZA AZIENDALE	
Contributo aggiuntivo IVS 1%.....	54	Dipendenti a part time.....	17
Contributo aggiuntivo IVS 1% dirigenti ex		Dipendenti di sesso femminile.....	17
INPDAI.....	196	Dipendenti di sesso maschile.....	17
Decontribuzione.....	56	Dipendenti in aspettativa.....	17
Decontribuzione dirigenti ex INPDAI.....	197	Dipendenti non retribuiti.....	17
Massimale contributivo.....	63	Lavoratori a tempo determinato.....	17
Massimale dirigenti ex INPDAI.....	195	Numero dei dipendenti occupati.....	17
CONTRATTI DI INSERIMENTO.....	85	EXTRACOMUNITARI.....	204
Datori di lavoro.....	85	FERIE NON GODUTE.....	60
Incentivi economici.....	85	FONDO AUTOFERROTRANVIERI.....	142
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ		FONDO DAZIO.....	176
Contratti difensivi.....	89	FONDO DI SOLIDARIETÀ	
Contratti espansivi.....	88	Credito e Credito cooperativo.....	211
CONTRIBUTI INPS		Ente Tabacchi Italiani.....	212
Datori di lavoro interessati.....	1	Imprese di assicurazioni.....	212
COOPERATIVE DPR 602/1970.....	185	Servizio della riscossione dei tributi erariali e	
COOPERATIVE PRODUZIONE LAVORO.....	185	degli altri enti pubblici.....	213
COOPERATIVE SOCIALI.....	188	FONDO ELETTRICI E TELEFONICI.....	138
CREDITO E ASSICURAZIONI.....	191	FONDO ESATTORIALI.....	172
CREDITO E CREDITO COOPERATIVO.....	211	FONDO FERROVIE DELLO STATO.....	162
CUAF (RIDUZIONE CONTRIBUTIVA).....	48	FONDO GAS.....	169
DATA DI ESECUTIVITÀ.....	16	FONDO VOLO.....	154
DECONTRIBUZIONE.....	56	FORMAZIONE LAVORO	
DETENUTI O INTERNATI			
Benefici per l'assunzione.....	125		
Lavoro nella struttura penitenziaria.....	183		

Aziende del centro nord	73	Incentivi alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa.....	113
Aziende del mezzogiorno, non imprese	75	Inserimento in attività di formazione.....	113
Aziende minerarie	164	LAVORATORI STAGIONALI	204
Circoscrizioni ad alta disoccupazione	77	LAVORO INTERINALE	177
Commercio e turismo con meno di 15 dipendenti del centro nord	76	Fornitura di lavoratori domestici	178
Contratti pienamente agevolati alla trasformazione	77	Sostituzione lavoratori in maternità	179
Decisione U.E. 11.5.1999	73	MALATTIA	41
Disciplina transitoria	73	MALATTIA SPECIFICA LEGGE 88/1987	42
Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a.	127	MASSIMALE CONTRIBUTIVO	63
Fondo autoferrotranvieri.....	142	MATERNITÀ	42
Fondo volo	155	MATRICOLA DELLE NAVI MAGGIORI	49
Imprese artigiane.....	74	MOBILITÀ	
Imprese del Mezzogiorno.....	74	Pagamento rateale	210
Obiettivo 1, trasformazione a tempo indeterminato.....	79	Tassa di ingresso	210
Regola de minimis.....	81	MODALITÀ DI COMPILAZIONE	
Tipologia B	82	Arrotondamento degli importi.....	15
FORZA AZIENDALE	17	Denunce in Euro e Lire.....	15
GIORNALISTI PROFESSIONISTI	201	MODELLO F24	
INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA	41	Compensazione note di rettifica passive da DM10/2	7
INDENNITÀ ECONOMICA DI MATERNITÀ	42	Compilazione per i DM10/2 con saldo a credito dell'azienda.....	8
LAVORATORI COMUNITARI E NEOCOMUNITARI ..31		Compilazione per i DM10/2 parzialmente insoluti	8
LAVORATORI DELL'U.E. OCCUPATI IN ITALIA	31	Eruzione dell'Etna in provincia di Catania	12
LAVORATORI DISABILI		Eventi meteorologici Pontedera	12
Enti pubblici creditizi.....	135	Importo massimo compensabile	8
Fondo autoferrotranvieri.....	151	Pagamento dei contributi sospesi per calamità..	9
Inserimento lavorativo	121	Pagamento del saldo del modello DM10/2	7
LAVORATORI FRONTALIERI.....	102	Pagamento di note di rettifica da DM10/2	7
LAVORATORI IN CIGS		Versamento dei contributi.....	7
Agevolazioni per l'assunzione.....	91; 105	MULTE DISCIPLINARI.....	34
Aziende minerarie	165	NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE	48
Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a.	131	PAESI ESTERI CONVENZIONATI	202
Fondo autoferrotranvieri.....	145; 149	PAESI ESTERI NON CONVENZIONATI	202
Fondo Esattoriali	172	PART TIME	120
Fondo Gas.....	169	PESCA COSTIERA.....	50
Fondo volo	156	PESCA MEDITERRANEA	49
LAVORATORI IN MATERNITÀ		PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI	50
Assunzione in sostituzione	118	PESCA OLTRE GLI STRETTI	49
LAVORATORI IN MOBILITÀ		PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE	111
Assunzione a tempo indeterminato	95	Giovani residenti in Sicilia.....	111
Assunzione con contratto a termine	96	POSTICIPO DELLA PENSIONE	70
Assunzione lavoratori iscritti in deroga	99	PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/2	
Aziende minerarie	167	Quando si presenta	3
Contratti di reinserimento.....	93	PROPRIETARI ARMATORI	199
Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.a.	132	PROPRIETARI DI FABBRICATO.....	182
Fondo autoferrotranvieri.....	147	PUBBLICISTI.....	201
Fondo Esattoriali	173	QUALIFICHE DIVERSE DA QUELLE PRESTAMPATE	
Fondo Gas.....	170	Codici tipo contribuzione	20
Fondo volo	157		
Lavoratori frontalieri.....	102		
Trasformazione a tempo indeterminato	97		
LAVORATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI QUALIFICA	109		
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	202		
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI			
Incentivi alle agenzie di lavoro temporaneo...	114		

Modalità di costruzione dei codici	20	Pensionati del FPLD	37
QUOTE ASSOCIATIVE.....	32	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	3
REGIONE SARDEGNA, INCENTIVI	116		
REGIONE SICILIA, INCENTIVI	115		
RETRIBUZIONE SUPERIORE ALLA PRIMA FASCIA	54		
RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO.....	65		
RICHIAMO ALLE ARMI	208		
RICHIAMO ALLE ARMI			
Fondo autoferrotranvieri.....	151		
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI OPERAI DELL'EDILIZIA	46		
SALARIATI DEL CREDITO.....	191		
SANZIONI	8		
SCUOLE STATALI.....	183		
SERVIZI MARITTIMI (SGRAVI)	51		
SETTORE EDILIZIA			
Riduzione contributiva.....	46		
SGRAVIO TRIENNALE NEL MEZZOGIORNO, LEGGE 448 DEL 1998.....	47		
SGRAVIO TRIENNALE NEL MEZZOGIORNO, LEGGE 448 DEL 2001	47		
SOSPENSIONI			
Alluvione Crotone	11		
Blue tongue.....	14		
Eruzione dell'Etna in provincia di Catania	12		
Eventi alluvionali Abruzzo, Molise e provincia di Foggia	13		
Eventi alluvionali Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto.....	11		
Eventi alluvionali Salerno, Avellino, Caserta	10		
Eventi alluvionali Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato	11		
Eventi meteorologici Pontedera	12		
Pagamento dei contributi sospesi per calamità..	9		
Recupero contributi BSE	12		
Sisma Campobasso e Foggia	12		
Sisma Catania, Ragusa e Siracusa	10		
Sisma di Massa Martana	10		
Sisma Potenza e Cosenza	11		
Sisma Umbria e Marche	10		
SPETTACOLO	181		
STRAORDINARIO.....	36		
TBC	42		
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/2			
Denunce mensili a credito dell'azienda	4		
TIPO DENUNCIA	16		
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE			
Acquisizione on-line.....	5		
Internet	5		
TRATTENUTE AI PENSIONATI			
Pensionati da fondi e gestioni speciali.....	37		

